





STUDI SUPERIORI / ○○○○

SOCIOLOGIA

*A Massimo Pavarini, amico e compagno,  
primo direttore di "Studi sulla questione criminale"*

I lettori che desiderano  
informazioni sui volumi  
pubblicati dalla casa editrice  
possono rivolgersi direttamente a:

Carocci editore

Viale di Villa Massimo, 47  
00161 Roma  
telefono 06 42 81 84 17

Siamo su:

[www.carocci.it](http://www.carocci.it)

[www.facebook.com/carocceditore](https://www.facebook.com/carocceditore)

[www.twitter.com/carocceditore](https://www.twitter.com/carocceditore)

# Devianza e questione criminale

Temi, problemi e prospettive

A cura di Tamar Pitch

Carocci editore  Studi Superiori

1ª edizione, aprile 2022  
© copyright 2022 by Carocci editore S.p.A., Roma

Impaginazione e servizi editoriali: Pagina soc. coop., Bari

Finito di stampare nell'aprile 2022  
da Grafiche VD srl, Città di Castello (PG)

ISBN 978-88-290-1243-5

Riproduzione vietata ai sensi di legge  
(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

Senza regolare autorizzazione,  
è vietato riprodurre questo volume  
anche parzialmente e con qualsiasi mezzo,  
compresa la fotocopia, anche per uso interno  
o didattico.

# Indice

Introduzione di <i>Tamar Pitch</i>	13
Bibliografia	21
1. Economia politica della pena di <i>Dario Melossi</i>	23
1.1. Dalle origini al lavoro pionieristico di Georg Rusche	23
1.2. Marxismo e disciplina	26
1.3. L'“ipotesi Rusche e Kirchheimer”	28
1.4. Il rinnovamento dell'economia politica della pena	30
1.4.1. Penalità e postfordismo / 1.4.2. Tipi di capitalismo e analisi comparata	
1.5. L'emergere del tema della disegualianza e la criminologia “del Sud”	34
1.6. La crisi di inizio millennio	36
1.7. Autonomia della politica?	39
Bibliografia	40
2. Criminalità e criminalizzazione: selettività sociale, discri- minazione razziale, disegualianza di genere di <i>Lucia Re</i>	45
2.1. Criminalità e criminalizzazione	45
2.2. La selettività sociale dei processi di criminalizzazione e del- la esecuzione penale	48
2.3. Sistema punitivo e discriminazione razziale	51
2.4. Che “genere” di criminalizzazione?	55
Bibliografia	59

3.	Diritto e politica nella costruzione sociale della criminalità di <i>Stefano Anastasia</i>	63
3.1.	La genesi del diritto penale e dei suoi usi, tra politica e società	63
3.2.	Il diritto penale nell'epoca dei populismi	66
3.3.	Il populismo penale nel dibattito scientifico internazionale	70
3.4.	Populismo penale o uso populista del diritto e della giustizia penale?	72
3.5.	Una griglia interpretativa dell'uso populista del diritto e della giustizia penale	73
3.6.	Diritto, politica e criminalizzazione	77
	Bibliografia	78
4.	Migrazioni, criminalità, criminalizzazione di <i>Giulia Fabini, Valeria Ferraris e Alvisè Sbraccia</i>	81
4.1.	Criminologia e immigrazione	81
	4.1.1. Oltre le correlazioni semplici / 4.1.2. Approcci causalistici: tutto da buttare? / 4.1.3. Prospettive critiche	
4.2.	La criminalizzazione dei migranti	87
	4.2.1. Le dimensioni della criminalizzazione / 4.2.2. Le norme e le politiche	
4.3.	La punizione dei migranti	92
	4.3.1. Non solo carcere / 4.3.2. La polizia dei confini / 4.3.3. La detenzione amministrativa	
4.4.	Una traccia da seguire	96
	Bibliografia	97
5.	Violenza di genere: il genere della violenza di <i>Caterina Peroni</i>	103
5.1.	Violenza di genere: il paradosso dell'emergenza permanente	103
5.2.	Come si definisce la violenza	105
5.3.	Violenza e <i>gender-symmetry</i> : deresponsabilizzare gli autori e colpevolizzare le vittime	108
5.4.	Le prospettive femministe: patriarcato e resistenza	111
5.5.	Un cenno alla maschilità: è possibile un cambiamento?	114
	Bibliografia	116



6.	Il genere della devianza: prostituzione e tratta di <i>Giorgia Serughetti</i>	119
6.1.	Vittime o donne devianti: storia di una dicotomia	119
6.2.	La prostituzione come lato femminile della criminalità	120
6.3.	Separare e sorvegliare: il sistema dei regolamenti	122
6.4.	Prostituzione migrante e “tratta delle bianche”	124
6.5.	Abolizionismo e antiabolizionismo: il dibattito sulla legge Merlin	126
6.6.	Migrazioni, tratta e crisi dell’abolizionismo	129
6.7.	Vittime o lavoratrici? Le alternative politico-normative	131
6.8.	Una questione sempre aperta	134
	Bibliografia	135
7.	Il carcere come istituzione sociale: lo sguardo criminologi- co critico sulla pena detentiva di <i>Francesca Vianello</i>	137
7.1.	Le principali premesse dello sguardo criminologico critico sul carcere	137
	7.1.1. La discutibile relazione tra delitto e castigo / 7.1.2. Anticriminologia e sociologia	
7.2.	Sviluppi teorici: l’analisi critica della pena detentiva	140
	7.2.1. Il fallimento del carcere	
7.3.	Carcere e ricerca empirica: l’organizzazione sociale della vita carceraria	143
7.4.	Abolizionismo carcerario	146
	Bibliografia	147
8.	La criminalità dei potenti di <i>Vincenzo Ruggiero</i>	153
8.1.	Crimini di potere	153
8.2.	Potere e coercizione	156
8.3.	Egemonia e segretezza	159
8.4.	Ostentazione	161
8.5.	Reti criminali e dinamiche cumulative	164
	Bibliografia	167

9.	I crimini ambientali di <i>Rosalba Altopiedi</i>	169
9.1.	Le radici della prospettiva ambientale in criminologia	169
9.2.	Uno sguardo di insieme	171
9.3.	<i>Climate Change Criminology</i>	177
	9.3.1. Ecocidio come crimine	
9.4.	Le vittime dei crimini ambientali	181
	9.4.1. Il ruolo delle vittime nello spazio pubblico	
9.5.	La sfida della <i>green criminology</i> tra ricerca e impegno politico	184
	Bibliografia	185
10.	Mafie: economia e politica di <i>Vincenzo Scalia</i>	189
10.1.	Le mafie come costruzione sociale	189
10.2.	I limiti delle <i>economie sporche</i>	190
10.3.	Stato contro mafia?	194
10.4.	Emergenza, mediatizzazione, misure repressive	199
10.5.	Rifuggire le semplificazioni	202
	Bibliografia	204
11.	Le politiche di sicurezza urbana in Italia di <i>Stefania Crocitti</i>	207
11.1.	La nascita delle politiche locali di sicurezza	207
	11.1.1. La sicurezza integrata e gli strumenti di cooperazione istituzionale	
11.2.	Approcci criminologici a fondamento delle politiche di sicurezza	209
	11.2.1. Il realismo di destra e la tolleranza zero / 11.2.2. Il realismo di sinistra tra giustizia sociale e spazio difendibile	
11.3.	Gli strumenti di nuova prevenzione del disordine urbano	212
11.4.	La sicurezza delle città: sicurezza urbana o pubblica sicurezza?	214
11.5.	Gli strumenti del controllo sociale urbano tra prevenzione e repressione	216
	11.5.1. Il potere di ordinanza dei sindaci / 11.5.2. Gli ordini di allontanamento e i divieti di accesso	

11.6. Il diritto amministrativo punitivo	219
Bibliografia	221
12. Fra devianza e patologia: malattia mentale e tossicodipendenza	225
di <i>Grazia Zuffa</i>	
12.1. La follia come alienazione dalla ragione	225
12.2. La droga come fonte di “schiavitù”	226
12.3. Droghe, lo stato dell’arte	227
12.4. Salute mentale, dopo la legge Basaglia	230
12.5. Figure emblematiche: pazzo e criminale, dalla storia ai giorni nostri	232
12.6. Il pazzo irresponsabile	234
12.7. Il tossicodipendente, fra cura e punizione	237
Bibliografia	239
13. La criminalizzazione del dissenso	243
di <i>Xenia Chiaramonte e Rossella Selmini</i>	
13.1. <b>Introduzione [sostituire con titolo più specifico]</b>	243
13.2. Infrapenalità	244
13.3. Processi di criminalizzazione	246
13.4. Securitizzazione e governo dello spazio pubblico	249
13.5. La criminalizzazione del dissenso nei “decreti sicurezza”	253
13.6. La repressione del dissenso tra diritto penale e amministrativo: il caso spagnolo	255
13.7. <b>Conclusioni [sostituire con titolo più specifico]</b>	257
Bibliografia	258
14. Polizia e <i>policing</i> : tra classi pericolose, cultura e saperi	263
di <i>Vincenzo Scalia</i>	
14.1. Cornice storica	263
14.2. Conoscere la polizia: modelli, etica e aspetti coloniali del <i>policing</i>	265
14.2.1. Cinismo o <i>canteen culture</i> ? Cultura e saperi di polizia	
14.3. Verso l’ <i>intelligence-led policing</i> ?	273
14.4. <b>Conclusioni [sostituire con titolo più specifico]</b>	275
Bibliografia	276

15.	Crimini di Stato, genocidio e forme di giustiziabilità [a p. 279 “dei diritti umani”, uniformare] su scala internazionale di <i>Teresa Degenhardt</i> e <i>Valeria Verdolini</i>	279
15.1.	Di cosa parliamo quando parliamo di crimini internazionali?	279
15.2.	Crimini dei potenti, crimini di Stato e crimini contro l’umanità	280
15.3.	Cause e annotazioni preliminari sul genocidio	281
15.4.	Rafael Lemkin, la definizione del crimine di genocidio e il diritto internazionale a Norimberga	282
15.5.	Dal paradigma della devianza a quello dell’obbedienza all’autorità: sui limiti della responsabilità individuale	284
15.6.	L’etichettamento o stati del diniego: per un’epistemologia del genocidio	285
15.7.	Analisi del genocidio da un punto di vista criminologico: processi e attori	288
15.8.	L’emergere della giustizia penale internazionale: una cascata di giustizia?	289
15.9.	Colonialismo, violenza, decolonizzazione: le basi sistemiche dei genocidi e gli orientamenti futuri	292
	Bibliografia	293
	Indice dei nomi	299

# Introduzione

di *Tamar Pitch*

«Rigore è quando arbitro fischia» (Vujadin Boškov). Chi si occupa di devianza e questione criminale ha probabilmente usato spesso questa frase introducendo i propri corsi. Io non so se adesso, con il VAR, le cose siano cambiate, ma la frasetta attribuita a Boškov dice ancora l'essenziale: non esistono reati "naturali", perché è reato solo ciò che la legge definisce come tale. E la legge definisce come reati una serie di atti e comportamenti disparati, il cui unico denominatore comune è, appunto, la legge che li definisce. Rendersi conto di questa tautologia, per chi studia la questione criminale, è fondamentale. Essa, infatti, pone la seguente domanda cruciale, spesso trascurata da criminologie (con questo termine designo i saperi che si occupano della questione criminale) interessate soprattutto ad indagare perché (certe) persone violino la legge: quando, come, perché e da chi certi beni vengano ritenuti meritevoli di tutela penale. Che non ci siano reati "naturali" lo dimostra proprio quello che tutti ritengono un male in sé, prima ancora che un male proibito: l'uccisione volontaria di un altro essere umano. Omicidio in tempo di pace, sanzionato severamente, comportamento dovuto e richiesto in guerra, talvolta premiato con onorificenze. Anche in tempo di pace, però, non tutte le uccisioni di esseri umani sono così sanzionate. A parte la legittima difesa, ricordiamo che in Italia fino al 1981 vigeva la scusante dell'onore: chi ammazzava un altro o un'altra per motivi di "onore" veniva considerato meno "criminale" di chi uccideva per altri motivi (da cui il film di Pietro Germi, *Divorzio all'italiana*). Si potrebbe poi fare l'esempio del consumo di sostanze psicotrope, la cui criminalizzazione varia nel tempo, nello spazio e a seconda della sostanza considerata (cfr. Zuffa, CAP. 12).

Questo vuol dire, tra l'altro, che lo studio dei processi di criminalizzazione primaria (come, perché, quando e da chi certi comportamenti vengano definiti reati) deve essere parte integrante dello studio della

questione criminale (cfr. Melossi, CAP. 1, sull'economia politica della pena; e poi Re, CAP. 2; Vianello, CAP. 7; Anastasia, CAP. 3).

Ma che cosa si intende con questa locuzione? Si intende che «la criminalità non è considerata un oggetto indipendente dalle procedure che la definiscono come tale, dagli strumenti adoperati per gestirla e/o combatterla, dalle politiche penali e dell'ordine pubblico, dai dibattiti che la concernono» (Pitch, 1989, p. 63), dibattiti, beninteso, cui partecipano anche i criminologi e le criminologhe. Insomma, con “questione criminale” si intende un campo dai confini porosi e mobili, prodotto dall'interazione tra norme giuridiche e norme sociali, istituzioni giuridiche e istituzioni sociali, politiche penali e politiche sociali, discorsi politici e discorsi “scientifici”, comportamenti e reazioni a comportamenti, campagne massmediatiche e, infine, appunto, ciò che gli stessi criminologi pensano e dicono. Questo non vuol dire negare l'esistenza ben reale di atti singoli o complessi di attività che hanno conseguenze negative per la vita, i diritti, gli interessi di individui o gruppi: significa però interrogarsi su come, perché e che conseguenze abbia affrontare questi atti come reati, e magari perché altri atti, altrettanto o anche più nocivi, invece, vengano affrontati in maniera diversa o non affrontati affatto (cfr. Altopiedi, CAP. 9; Ruggiero, CAP. 8; Degenhardt e Verdolini, CAP. 15; ma anche Scalia, CAP. 10, sul significato e le politiche di contrasto alle cosiddette “mafie”). Fa parte della questione criminale anche che cosa la “gente” intende con “criminalità” e che cosa, secondo la “gente”, dovrebbe essere considerato reato, il che vuol dire che di questo campo di indagine fanno parte anche i risvolti simbolici e culturali della giustizia penale (cfr. Anastasia, CAP. 3, sull'odierno penalismo).

Altrettanto importante è il versante di ciò che chiamiamo “criminalizzazione secondaria”: chi, come, perché viene “selezionato” dalle agenzie della giustizia penale (forze dell'ordine, magistratura) come “criminale” (cfr. in particolare Fabini, Ferraris e Sbraccia, CAP. 4). Sappiamo bene che non basta infrangere una legge penale per essere selezionati come meritevoli di una sanzione: bisogna che qualcuno se ne accorga, che si venga denunciati e perseguiti, che un processo ci condanni a una pena. Sappiamo anche che alcuni hanno maggiori probabilità di altri, a parità di infrazione, non solo di essere denunciati e così via, ma anche di essere considerati “criminali” (cfr. Re, CAP. 2, e di nuovo Altopiedi, CAP. 9; Ruggiero, CAP. 8; Fabini, Ferraris e Sbraccia, CAP. 4). Lo stereotipo del criminale (Chambliss, 1971) è diverso a seconda delle

società e del momento storico, ma si può tranquillamente affermare che è costruito a misura dei maschi appartenenti agli strati sociali più bassi e alle etnie minoritarie: basta dare un'occhiata a chi finisce in carcere, sempre più o meno gli stessi da quando esistono statistiche consultabili in materia (cfr. in particolare Re, CAP. 2). Perché, soprattutto, i maschi? Qualche risposta la danno Re (CAP. 2) e Melossi (CAP. 1), ma anche Serughetti (CAP. 6), nel tracciare la storia delle politiche concernenti la prostituzione, da sempre concepita come una "devianza" femminile. In parole povere, si direbbe che le donne siano controllate e disciplinate soprattutto attraverso il controllo sociale primario (agito in famiglia, a scuola, nel gruppo dei pari, nei media), la medicalizzazione e la patologizzazione delle loro eventuali "devianze" (Re, CAP. 2) e, *last but not least*, mediante ciò che adesso si nomina come violenza di genere (Peroni, CAP. 5). La socializzazione delle bambine e delle ragazze prevede inoltre ancora che si limiti la loro libertà ben più di quella dei bambini e i ragazzi, attraverso, per esempio, l'interiorizzazione del timore di essere aggredite sessualmente (Pitch, Ventimiglia, 2001), sempre rafforzato dalle molestie in strada, a scuola, sul lavoro. Violenza nei contesti di intimità, stupri, femminicidi parlano della persistenza, anche da "noi", di un potere maschile ancora vivo e vegeto, benché, da "noi", messo in crisi dalla sempre maggiore sottrazione di consenso da parte femminile (Peroni, CAP. 5). Le guerre, del resto (Degenhardt, Verdolini, CAP. 15), si combattono spesso "in nome delle donne" ("liberiamo le donne dal burka!" era una delle giustificazioni della guerra in Afghanistan) e attraverso i corpi delle donne (le pulizie etniche a suon di stupri delle donne "nemiche"; cfr. MacKinnon, 2012). Il linguaggio colonialista: "noi" (uomini bianchi e civili) andiamo ad aiutare le povere donne vessate dai loro uomini (bruni e barbari) non risuona soltanto a giustificazione dei diversi interventi armati nel mondo. Lo sentiamo anche qui in Italia, nei confronti dei migranti maschi, tutti potenziali stupratori delle "nostre" donne (laddove le statistiche parlano chiaro, la grande maggioranza di stupri e femminicidi avviene per mano di partner, ex partner, amici, datori di lavoro, e così via). Già lo diceva Lévi-Strauss: "noi" sposiamo, "loro" stuprano... (noi e loro *maschi*, beninteso). E le migranti? Se non fanno le badanti, allora sono prostitute (prostituite, nel linguaggio di molto femminismo) e vanno cacciate dalle strade (vi è una gran quantità di ordinanze sindacali in merito; cfr. Serughetti, CAP. 6), come chiede tanta gente perbene: dimenticando che i clienti di queste donne, spesso minorenni, sono perlopiù gli autoctoni, i bravi

mariti, partner ecc. Accade anche con lo spaccio di sostanze: se molti piccoli spacciatori, quelli che finiscono in carcere, sono stranieri, i compratori sono italiani...

Senza dimenticare, tuttavia, che molte donne vengono criminalizzate, e sono, di nuovo, le appartenenti agli strati sociali più disagiati, nonché razzializzati (sul carcere femminile e le detenute in Italia, oltre alla bibliografia di Re, CAP. 2, ricordo anche la relazione prodotta per il Tavolo 3 degli Stati generali dell'esecuzione penale nel 2016; Fabini, 2017; Di Cecca, 2018).

Ma che cosa si intende per "controllo sociale"? La storia di questo concetto è lunga e qui non posso che rimandare alle riflessioni di Melossi (2002) e mie (Pitch, 1989). Riprendendo queste ultime, direi che

la categoria di controllo sociale tematizza la questione dell'ordine in termini fondamentalmente anti-hobbesiani. Problema centrale nella scienza sociale europea a cavallo tra 800 e 900, la questione dell'ordine viene in Europa posta dentro modelli che costruiscono il rapporto tra individuo e società come rapporto conflittuale – e la natura umana come non interamente plasmabile dal sociale: un doppio dualismo... che la rielaborazione dell'ordine in problema di controllo sociale tende a dissolvere. Ciò dà conto del continuo transitare, nella scienza sociale americana, dal piano macro al piano cosiddetto micro nell'uso di questa categoria: dal piano della regolazione del sociale al piano dei processi di induzione alla conformità. E dà conto dell'estensione semantica e dei molti usi dell'interfaccia di controllo sociale: la categoria di devianza (Pitch, 1989, p. 14).

Nelle scienze sociali americane, fortemente influenzate dalla filosofia pragmatista e dall'interazionismo simbolico (la psicologia sociale inaugurata da George H. Mead), "controllo sociale" individua sia processi produttivi, creativi – di senso, di personalità, di identità – sia processi di coercizione, censura, proibizione e comando. Convenzionalmente, si parla di controllo sociale primario per indicare i processi attraverso cui gli individui interiorizzano (o dovrebbero interiorizzare) le norme sociali dominanti nel loro gruppo di riferimento, in istituzioni come la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari; e di controllo sociale secondario per i processi che intervengono per censurare, stigmatizzare, punire i comportamenti che deviano dalle norme sociali dominanti. In realtà, tuttavia, anche i processi sociali riconducibili a ciò che viene chiamato controllo sociale primario si servono di punizioni (e premi):



un abbraccio, un dono, un buon voto se ci comportiamo “bene”, un rimprovero, una punizione se ci comportiamo “male”. Questo per dire che ha poco senso distinguere tra controllo sociale primario e secondario, se guardiamo agli strumenti di cui l’uno e l’altro si servono, perché anche il cosiddetto controllo secondario utilizza la dinamica premio-punizione.

Nella sociologia della devianza, e nei saperi sulla questione criminale in generale, il controllo sociale acquisisce tuttavia un significato simile a quello del senso comune: tutte le istituzioni, e i processi correlati, che mirano ad ottenere conformità alle norme, sociali e giuridiche, dominanti. Dunque famiglia, scuola, gruppo dei pari, ma anche, e di solito in continuità, la psichiatria, il diritto, il sistema della giustizia penale, le cosiddette istituzioni totali (il carcere e l’ospedale psichiatrico; cfr. Vianello, CAP. 7, e Zuffa, CAP. 12), la detenzione amministrativa per i migranti e i richiedenti asilo (Fabini, Ferraris, Sbraccia, CAP. 4), oggi la sorveglianza diffusa tramite dispositivi elettronici, e così via. Come si vede, i processi a cui si attribuisce la funzione di controllo sociale sono sia produttivi di senso e identità, sia coercitivi e censori. Ciò vuole anche dire che in un modo o nell’altro noi stessi più o meno consapevolmente contribuiamo al controllo sociale, introiettando le norme e facendole introiettare ad altri/e, o, per esempio, utilizzando tutti i dispositivi elettronici in nostro possesso, ciò che contribuisce a quello che viene oggi chiamato “capitalismo della sorveglianza”.

Il concetto di devianza è, come accennato sopra, l’interfaccia di quello di controllo sociale. La sua storia nella letteratura sociologica di lingua inglese è contemporanea e parallela a quella, appunto, di controllo sociale. Impossibile anche solo ritracciarla qui (un ottimo riassunto in Cohen, 1995), per via della varietà e quantità delle definizioni e delle teorie che la riguardano. Non diversamente da “reato”, evidentemente, anche “devianza” è l’attribuzione di un certo significato a un’azione individuale o collettiva da parte di chi ha il potere di porre le norme e/o di farle rispettare, in un particolare contesto storico e socioculturale. Ossia, come non esistono reati naturali, neanche la devianza è “naturale”: ciò che in un contesto storico e sociale è considerato deviante può non esserlo in un altro. Ciò che è considerato deviante per una donna può non esserlo per un uomo (Serughetti, CAP. 6): e così via, per tutte le variabili che connotano le identità individuali e collettive (status, classe sociale, genere, “razza” ecc.). Un esempio potrebbe essere quello

dell'omosessualità: peccato, dal punto di vista delle tre religioni mono-teistiche; poi patologia medica o psichiatrica, reato anche in Occidente fino a buona parte degli anni Sessanta (nel Regno Unito, e in molti Stati degli USA); oggi, in Europa e USA, uno degli orientamenti sessuali possibili, e, dunque, “normali”... Questo esempio mette in luce anche i diversi modi di concettualizzare la devianza: peccato, ossia devianza dalle norme morali prevalenti in alcune tradizioni culturali; reato, ossia devianza rispetto alle norme giuridiche; malattia fisica o psichica, ossia devianza da ciò che è definito “normale” perché “naturale”, inscritto nella natura. Questi diversi modi fanno riferimento a saperi e discipline diversi, che costruiscono ciò che è, in un certo contesto e in un certo periodo storico, considerato problematico sulla base delle soluzioni che propongono: che in qualche modo è come dire che è a partire da una particolare modalità di controllo sociale che si individuano e *classificano* le devianze e i devianti. Di cui la “criminalità” e i “criminali” sono solo una parte.

In questo volume si introducono alcune delle questioni oggi più rilevanti in questo campo di indagine, in Italia e più in generale nelle democrazie “occidentali”. Devianza e questione criminale, così come le intendiamo qui, sono del resto cartine di tornasole per quanto riguarda proprio la natura e la salute delle democrazie (Chiaramonte, Selmini, CAP. 13). Già Tocqueville diceva che la qualità di una democrazia si rileva bene dallo stato delle sue carceri: si può tranquillamente aggiungere che altrettanto si può dire di ciò che viene considerato deviante e/o criminale e dei modi prevalenti di reprimerlo o contrastarlo. Un indicatore ancora più significativo sono le persone cui prevalentemente viene attribuito questo status: una ricerca che tiene conto dell'interazione tra fattori come la classe sociale, il genere, il colore della pelle (l'etnia, la “razza”), la cittadinanza, l'orientamento sessuale – ciò che oggi si chiama indagine intersezionale – mostra, purtroppo, che le nostre democrazie sono sempre meno inclusive e che, in nome della sicurezza, strati sempre più ampi di persone vengono marginalizzati, ghettizzati, e, se del caso, criminalizzati e incarcerati (si vedano quasi tutti i capitoli di questo volume, in particolare Re, CAP. 2, Peroni, CAP. 5, e Vianello, CAP. 7).

Di sicurezza si occupano in particolare in questo volume Crocitti nel CAP. 11 e Chiaramonte e Selmini nel CAP. 13. La questione sicurezza (Pitch, 2016) emerge, in Europa, come tema politico cruciale, agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso (negli USA si governa attraverso

la paura della criminalità a partire dalla metà degli anni Sessanta; cfr. Simon, 2006).

È la sicurezza intesa come immunità da rischi di essere vittime di criminalità, inciviltà, illegalismi ad essersi imposta come obiettivo prioritario dei governi sia sul piano dell'Unione Europea sia su quello nazionale e locale, conducendo a politiche di restrizione di fatto di alcuni diritti, sia civili che sociali (Chiaramonte, Selmini, CAP. 13; Crocitti, CAP. 11), con ciò spostando l'attenzione dai "criminali" e dalle supposte cause per cui delinquono alle "vittime", attuali e potenziali, ossia tutti e tutte noi, persone "perbene". La letteratura italiana e internazionale su questo tema è enorme (si vedano le bibliografie dei CAP. 11 e 13) e la potremmo classificare come divisa in tre parti:

1. L'analisi del perché e come si giunge, in Europa e in USA, a eleggere la sicurezza così intesa a tema e retorica fondamentali per i governi nazionali, locali e continentali (l'Unione Europea), dove la risposta ricorrente individua nella crisi del welfare e l'instaurarsi dell'egemonia del neoliberalismo (Dardot, Laval, 2013), con l'insistenza sulla responsabilità individuale e la messa all'indice delle misure di solidarietà collettiva, una delle ragioni di questa prevalenza, insieme alle trasformazioni sociali prodotte da una globalizzazione mal governata e dal conseguente intensificarsi delle migrazioni;

2. L'analisi dei processi di "securitizzazione" sul piano dell'Unione Europea, che cominciano ben prima dello choc dell'assalto alle Twin Towers del 2001 e sembrano collegati piuttosto alla fine della Guerra fredda nel 1989 e alla conseguente riconversione degli apparati di sicurezza tradizionali (Buzan, Waever, de Wilde, 1998, p. 3);

3. L'analisi delle politiche locali di sicurezza urbana, di cui, al di là delle buone intenzioni (e alcune buone pratiche) dei governi nazionali e locali, si mettono in luce i processi di sempre maggiore esclusione di una parte della cittadinanza, l'inefficacia sia rispetto alla produzione di un maggior senso di sicurezza, sia all'incolumità di metà della popolazione cittadina (le donne; cfr. Pitch, Ventimiglia, 2001). La divisione tra "perbene" e "permale", che ormai si avvale anche della nozione di "decoro" (Pitch, 2013), mira di fatto a una sterilizzazione del territorio urbano per renderlo fruibile al turismo ricco: i poveri, i mendicanti, i giovani chiassosi (le varie movide, in particolare quelle "a basso costo": Calenda docet), i e le sex worker, e le altre figure del disagio urbano, devono essere tenuti fuori dalle aree cosiddette di pregio (si vedano i divieti, pena multe salate, di sedersi sulle scalinate famose, i gradi-

ni delle chiese, e così via, per, magari, mangiarsi un panino invece di consumare in un ristorante o in un bar). Si può ben dire che queste politiche, oggi, si configurino come vere e proprie guerre ai poveri, ai senzatetto, ai migranti: tra ordini di allontanamento, architettura ostile (le panchine con spunzoni per impedirvi di dormire), sgomberi di edifici occupati e di accampamenti rom “abusivi” – senza che si cerchino alloggi alternativi –, tutto in nome di sicurezza e decoro, questa guerra non dichiarata sta rendendo morte vetrine i centri storici delle nostre città d’arte.

Non c’è dubbio che, come testimoniano i capitoli di questo volume, il tasso di punitività complessivo sia aumentato, anche per via del sommarsi delle misure di diritto amministrativo con quelle propriamente penali (cfr. in particolare Crocitti, CAP. II; Chiaramonte, Selmini, CAP. I3; Anastasia, CAP. 3).

Ma lo spostamento del fuoco dai “criminali” alle “vittime” è indicativo di un altro fenomeno, anch’esso riconducibile all’instaurarsi dell’egemonia neoliberale: l’affermarsi del paradigma vittimario (Giglioli, 2014), ossia il dilagare dell’assunzione dello statuto di vittima per acquisire *voice*, legittimarsi e ottenere riconoscimento sul piano culturale e politico. Le derive di questo paradigma sono molte: oltre alla legittimazione del discorso securitario, e all’espandersi di ciò che Anastasia chiama “panpenalismo”, cito qui soltanto l’emergere di un femminismo punitivo (Pitch, 2020) che cerca riconoscimento attraverso l’uso del potenziale simbolico del penale.

I capitoli di questo volume non pretendono di coprire l’intero campo di studi delineato dai lemmi “devianza” e “questione criminale”. È evidente che ci sono altri temi rilevanti che qui sono assenti o sono affrontati solo marginalmente: il tema della sorveglianza digitale, oggi esploso anche nel senso comune per via delle misure intraprese per contrastare la pandemia, per esempio, o la tortura. Credo tuttavia che in questo volume si trovino gli strumenti non solo per approfondire ma anche per estendere lo sguardo analitico a tutto il campo individuato, appunto, da devianza e questione criminale.

Si ringrazia Antonello Azzarà per il prezioso contributo fornito nella raccolta e nella omogeneizzazione redazionale delle prime versioni dei contributi raccolti in questo volume.

Le citazioni tratte da fonti in lingue diverse dall’italiano sono state tradotte dagli autori dei capitoli. Le pagine internet citate sono state consultate l’ultima volta il 9 marzo 2022.

## Bibliografia

- BUZAN B., WAEVER O., DE WILDE J. (1998), *Security: A New Framework of Analysis*, Lynne Rienner, Boulder (CO).
- CHAMBLISS W. (1971), *Lo stereotipo del criminale*, Einaudi, Milano.
- COHEN S. (1995), *Sociologia della devianza*, in *Enciclopedia Italiana*, Appendice V, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma ([https://www.treccani.it/enciclopedia/sociologia-della-devianza\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/sociologia-della-devianza_%28Enciclopedia-Italiana%29/)).
- DARDOT P., LAVAL C. (2013), *La nuova ragione del mondo*, DeriveApprodi, Roma.
- DI CECCA D. (2018), *La detenzione femminile in Italia*, XIV Rapporto sulle condizioni di detenzione, Associazione Antigone, Roma (<https://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2018/06/XIVrapporto-sulle-condizioni-di-detenzione-detenzione-femminile.pdf>).
- FABINI G. (2017), *Quale genere di detenzione?*, XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione, Associazione Antigone, Roma (<https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/03-detenzione-femminile/>).
- GIGLIOLI D. (2014), *Critica della vittima*, nottetempo, Roma.
- MACKINNON C. (2012), *Le donne sono umane?*, Laterza, Roma-Bari.
- MELOSSI D. (2002), *Stato, controllo sociale, devianza*, Bruno Mondadori, Milano.
- PITCH T. (1989), *Responsabilità limitate*, Feltrinelli, Milano.
- ID. (2003), *I rischi della sicurezza urbana*, in "Parolechiave", 22-24, pp. 71-97.
- ID. (2013), *Contro il decoro*, Laterza, Roma-Bari.
- ID. (2016), *El tema de la seguridad*, in "Soft Power", 3, 1, enero-junio, pp. 75-98.
- ID. (2020), *Feminismo punitivo*, in D. Daich, C. Varela (coord.), *Los feminismos en la encrucijada del punitivismo*, Editorial Biblos, Buenos Aires, pp. 21-32.
- PITCH T., VENTIMIGLIA C. (2001), *Che genere di sicurezza*, FrancoAngeli, Milano.
- SIMON J. (2006), *Il governo della paura*, Raffaello Cortina, Milano.



# Economia politica della pena

di *Dario Melossi\**

## I.1

### Dalle origini al lavoro pionieristico di Georg Rusche

Insieme ai primi sviluppi di uno sguardo “criminologico” (anche se all’inizio ancora non si chiamava così), con gli studi di André-Michel Guerry e Adolphe Quetelet (Melossi, 2002, pp. 55-6), il possibile rapporto tra economia e criminalità divenne materia di esplorazione e ricerca – una ricerca favorita, soprattutto in Francia, dall’apparire, nel 1827, di un annuale “Rendiconto generale dell’amministrazione della giustizia criminale” attraverso il quale le statistiche della giustizia criminale potevano essere messe in rapporto con quelle demografiche ed economiche. Molti autori europei ispirati dal positivismo si cimentarono poi su questi stessi temi, da Enrico Ferri (1881) a Willem Bongers (1916).

L’impressione prodotta dalla gravissima crisi economica del 1929 nel paese in cui più si andava sviluppando un discorso di sociologia criminale, gli Stati Uniti, fece sì che l’interesse per la tematica del rapporto tra criminalità ed economia si riaccendesse colà, come testimoniato soprattutto dalla ricerca di Thorsten Sellin per il Social Science Research Council sulla criminalità nella depressione (Sellin, 1937). Tuttavia, l’interesse si era focalizzato, fino allora, sulla questione del rapporto tra criminalità ed economia. La questione, invece, della *penalità* in relazione all’economia non era mai stata tematizzata in quanto tale. Semmai, la questione del rapporto tra economia politica, criminalità e pena ve-

\* [Inserire qui la qualifica dell’autore + università di appartenenza.] Ringrazio i cari amici e colleghi Máximo Sozzo e José A. Brandariz-García per avermi autorizzato a prender le mosse, per la scrittura di questo saggio, da sezioni dell’*Introduzione* scritta insieme a loro per *The Political Economy of Punishment Today* (Melossi, Sozzo, Brandariz-García, 2018b).

niva concepita secondo la logica del cosiddetto “sillogismo giuridico” (Melossi, 1985, p. 170): poiché la pena è generalmente pensata quale mera conseguenza del reato, il rapporto tra economia politica e pena viene concepito come interamente dipendente da quello tra economia politica e criminalità. In altre parole, se un qualche rapporto causale viene concepito tra economia politica e penalità, questo rapporto causale viene visto come mediato dalla criminalità.

Furono soprattutto autori influenzati dalla tradizione del marxismo che cominciarono a porsi il problema di un rapporto più diretto tra economia e pena, e questo naturalmente perché un’ispirazione di taglio marxista o comunque socialmente critica tende a suggerire un approccio più sospettoso, o scettico, nei confronti del modo in cui lo Stato gestisce il fenomeno criminale.

Motivi reconditi e inconfessabili potevano essere così ascritti al comportamento statale, aventi a che fare più con la protezione degli interessi della classe dominante e della sua *longa manus* statale che con la semplice attuazione del dettato normativo. I disordini economici e politici degli anni Venti e Trenta, dalla crisi del 1929 alle vicende della Germania di Weimar, che si sarebbero poi concluse con la presa del potere da parte del nazionalsocialismo, cominciarono a suggerire l’importanza di tale discussione e di un concetto quindi di autonomia relativa delle politiche penali. Fu soprattutto Georg Rusche, un giovane studioso della Germania di Weimar, collegato da un lato alla leadership liberal-democratica dell’epoca, dall’altro all’importante esperienza sociologico-critica dell’Istituto per la ricerca sociale dell’Università di Francoforte che, dopo una prima esperienza nell’amministrazione di un carcere negli anni Venti in Sassonia (Melossi, 2003, p. x), tentò di abbozzare, per la prima volta nella storia delle scienze sociali, un’analisi dell’evoluzione della penalità in relazione all’economia che fosse almeno in parte indipendente dalla criminalità. Georg Rusche suggerì quindi che la comprensione dell’evolvere della penalità doveva essere collegata alle condizioni del mercato del lavoro, secondo un principio che gli scrittori sociali del Settecento inglese avevano chiamato della *less eligibility* (Rusche, 1976, 1980; Rusche, Kirchheimer, 1978). Secondo Rusche e Kirchheimer (1978, p. 46),

ogni modo di produzione tende a scoprire forme punitive che corrispondono ai propri rapporti di produzione. È quindi necessario analizzare l’origine e il destino dei sistemi penali, l’uso o l’abbandono di certe pene, l’intensità delle



pratiche punitive, così come questi fenomeni sono stati determinati dalle forze sociali, in primis da quelle economiche e fiscali.

Poiché di fatto l'obiettivo della pena veniva visto nella deterrenza rispetto ai comportamenti degli strati sociali più bassi della società, l'obiettivo più importante delle *élites* politiche era assicurarsi che la punizione si concentrasse sui settori più poveri. La durezza delle principali forme penali – ne derivava Rusche – accompagnerebbe quindi il valore relativo della classe operaia in una data società e in un dato periodo storico, così come tale valore viene espresso da indici quali il livello medio dei salari e il tasso di disoccupazione. Secondo il principio della *less eligibility*, «[p]ertanto, se non vuole contraddire i suoi obiettivi, il sistema penale deve essere tale che i gruppi più criminalmente predisposti preferiscano un'esistenza minima in libertà, anche nella condizione più miserabile, a una vita sotto la pressione di un sistema penale» (Rusche, 1980, p. 42). Di conseguenza, la sanzione penale dovrebbe essere meno severa laddove la classe operaia possa contare su condizioni di tendenziale piena occupazione e su di un livello salariale dignitoso (e più severa in condizioni opposte). Rusche e Kirchheimer dimostrano l'utilità di tale chiave interpretativa attraverso un'analisi della storia dell'esecuzione penale in Europa, a cominciare dal tardo Medioevo sino agli anni Trenta del Novecento. Distinguono quindi tra periodi nei quali l'andamento del mercato del lavoro è favorevole alla manodopera, quali il basso Medioevo, il cruciale periodo del mercantilismo (quando ha origine la moderna penalità), e il primo Novecento – tutti periodi infatti che vedono un'enfasi *inclusiva* dell'esecuzione penale – e periodi invece, quali il tardo Medioevo e la rivoluzione industriale, ove l'abbondanza di manodopera e la posizione sfavorevole della classe operaia sul mercato del lavoro si manifestano, a livello dell'esecuzione penale, in un atteggiamento di tipo *esclusivo*, crudele e fondamentalmente distruttivo.

Il volume di Rusche e Kirchheimer venne pubblicato proprio all'alba della Seconda guerra mondiale, in un momento nel quale le preoccupazioni erano ben altre. Una ripubblicazione da parte di Russell & Russell nel 1968 trovò un pubblico diverso, entrando in sintonia con le posizioni più critiche che nel frattempo si erano sviluppate nell'ambito della sociologia della devianza e del controllo sociale, anche in relazione al movimento di critica delle principali "istituzioni totali", come le carceri e gli ospedali psichiatrici (Goffman, 1968).

## Marxismo e disciplina

Nel corso degli anni Settanta l'influenza di una visione politica marxista nel complesso di una società giovanile in rivolta fece sì che, anche nel campo del diritto e della criminologia, si sviluppassero riflessioni ispirate al marxismo. Analisi sulle radici storiche e le origini della pena e in particolare del sistema carcerario evidenziarono così l'importanza del rapporto della pena e più in generale delle istituzioni di controllo sociale con l'economia politica capitalista (Ignatieff, 1978). Se al contempo ciò significò l'accoglimento assai più favorevole delle tesi inizialmente elaborate da Georg Rusche, d'altro canto vi fu un'elaborazione originale di tematiche di ispirazione marxista, spesso in stretto contatto con il pensiero di Michel Foucault. Mentre nell'ispirazione originaria di Rusche la categoria di fondo era quella del mercato del lavoro, secondo canoni che riflettevano la sua formazione in dialogo con esponenti del pensiero democratico liberale di Weimar, il tentativo di un "ritorno a Marx" nel campo del diritto, e la riscoperta degli autori degli anni Venti sovietici, prestalinisti, come Pasukanis (1975), furono alla base degli stimoli che indirizzarono anche il lavoro di chi scrive, insieme a Massimo Pavarini (Melossi, Pavarini, 2018). Mentre nella mia parte di *Carcere e fabbrica* dominava il tentativo di ispirarsi direttamente al Marx del primo libro del *Capitale* (cfr. anche Melossi 1975), nella seconda parte Pavarini si misurava in particolare con Pasukanis e con gli apporti di Pietro Costa (1974). Si cercava quindi di fare i conti con la critica di Paul Q. Hirst alla impresa criminologica, che aveva denunciato come vano il tentativo di chiamare "marxista" qualcosa che era invece irrimediabilmente inquadrato nel linguaggio della sociologia "borghese" (Taylor, Walton, Young, 1975, pp. 203-43).

Della lezione marxiana ciò che venne particolarmente valorizzato in *Carcere e fabbrica* fu l'analisi della cosiddetta "accumulazione primitiva" del capitale e la scoperta della coincidenza di questa con l'invenzione del carcere o meglio del "protocarcere", nella forma della casa di lavoro, un'istituzione a cavallo tra XVI e XVII secolo che si sviluppò soprattutto nell'Europa settentrionale di fede protestante e che era stata studiata, in lingua inglese, da Thorsten Sellin (1944). In queste istituzioni, infatti, si poteva trovare il germe stesso delle origini del capitalismo, dell'"invenzione" del capitalismo, per così dire. Il legame forte che univa la casa di lavoro alla nascente manifattura – quindi il

“protocarcere” e la “protofabbrica” – era la disciplina, poiché la disciplina costituiva l’elemento essenziale nella organizzazione del lavoro capitalista che da un lato garantiva lo sfruttamento della forza-lavoro (l’estrazione di plusvalore) e dall’altro diveniva la misura cardine di una riorganizzazione sociale complessiva incentrata sul principio della valorizzazione della forza-lavoro. I concetti centrali di Marx – plusvalore, accumulazione originaria e organizzazione capitalistica del lavoro – hanno avuto quindi un ruolo centrale nella ricostruzione da parte di *Carcere e fabbrica* delle origini del sistema carcerario in Europa e in America. Per Melossi e Pavarini (2018), la disciplina era il connettore cruciale tra la centralità della fabbrica nelle prime fasi del capitalismo e la costruzione contemporanea di istituzioni di controllo sociale “ancillari alla fabbrica”, come il famoso *Panopticon* di Jeremy Bentham (1995). Qui sta anche a mio avviso il seme del dialogo fondamentale tra il capolavoro di Michel Foucault, *Sorvegliare e punire* (1976) – forse il più famoso testo di scienza sociale della seconda metà del Novecento – e il marxismo. Foucault sottolinea che «dall’importante testo di Rusche e Kirchheimer, possiamo ricavare un certo numero di reperti essenziali» (Foucault, 1976, p. 27). In particolare, Foucault ritiene che essi abbiano dato un contributo significativo separando l’evoluzione della pena dall’evoluzione del crimine e delle idee sul crimine e sulla pena e affermando che «le misure punitive non sono semplicemente meccanismi “negativi”» ma sono «legate a tutta una serie di effetti positivi e utili» (ivi, pp. 27-8). E anche se «ci sono molte osservazioni da fare su questa stretta correlazione» (tra meccanismi penali ed economia; ivi, p. 28), tuttavia, allo stesso tempo, egli sostiene esplicitamente l’argomento principale di Rusche e Kirchheimer:

Ma, senza dubbio, possiamo accettare l’argomentazione generale per cui nelle nostre società, i sistemi punitivi devono essere posti in una certa “economia politica” del corpo: anche se non si richiamano a castighi violenti o sanguinosi, anche quando utilizzano metodi “dolci” che rinchiudono o correggono, è pur sempre del corpo che si tratta – del corpo e delle sue forze, della loro utilità e docilità, della loro ripartizione e sottomissione (*ibid.*).

In particolare, come si ricordava sopra, è il rapporto con la violenza dell’accumulazione primitiva il nocciolo duro del carcere. C’è nel carcere, così come nella disciplina di fabbrica e delle altre istituzioni pannottiche, la memoria della violenza che presiede alla accumulazione

di ricchezze e di esseri umani che caratterizza la cosiddetta “accumulazione primitiva”. L’espropriazione delle forme di comunione della proprietà di stampo precapitalista e l’avvento di un concetto assoluto di proprietà privata, la violenza con la quale le popolazioni “in eccedenza” vengono cacciate dalle terre e consegnate al dominio della produzione di fabbrica e, laddove ciò non sia possibile, al carcere e alle altre istituzioni panottiche, è un processo che, iniziato nell’Inghilterra del XVI secolo, si è riprodotto in continuazione e continua a riprodursi insieme all’espandersi dell’egemonia capitalista a livello globale (che tale egemonia sia di un capitale privato o nominalmente pubblico non fa gran differenza).

Sarà più recentemente Silvia Federici (2014) a farci notare come l’altro aspetto cruciale nel movimento dell’accumulazione primitiva del capitale è ciò che accade con la componente femminile del nascente proletariato. Federici suggerisce che se, da un lato, la recinzione delle terre ne caccia il futuro proletariato consegnandolo al dominio del lavoro salariato, al tempo stesso si tenta di recintare le donne all’interno della nuova istituzione familiare di segno nucleare e patriarcale che viene creata tra accumulazione primitiva e riforma protestante (cfr. anche Marcuse, 1970) e all’interno della quale il lavoro non pagato di riproduzione della vita da parte soprattutto delle donne fa diminuire significativamente la quantità di lavoro operaio che deve essere pagata attraverso la remunerazione salariale, aumentando quindi a dismisura lo sfruttamento della forza-lavoro. Il contributo di Federici mi sembra costituire un aspetto essenziale di un’economia politica della pena di ispirazione marxista, anche perché contribuisce a mettere in luce come la penalità che si va costruendo dalle case di lavoro in poi, in altre parole la penalità moderna, sia riservata agli uomini liberi, mentre, al tempo stesso, coloro che liberi – e quindi pieni soggetti di diritto – non sono, quali le donne, i fanciulli e gli schiavi, costituiscono un’area di lavoro servile non salariato che contribuisce in maniera cruciale all’accumulazione capitalistica.

### I.3

## L’“ipotesi Rusche e Kirchheimer”

Negli anni Settanta del secolo scorso, quella che venne chiamata ad un certo punto l’“ipotesi Rusche e Kirchheimer” cominciò ad essere adottata e “testata” in ricerche empiriche quantitative orientate a verificare

i rapporti tra le condizioni del mercato del lavoro e la penalità attraverso l'analisi di serie storiche di dati statistici in alcuni paesi – soprattutto Stati Uniti, Gran Bretagna, e Italia. L'indicatore preferito di penalità era in genere il tasso di incarcerazione, quello del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione (altri indicatori sono stati utilizzati in versioni più sofisticate). Questa ricerca, alimentata soprattutto dall'introduzione di metodi e tecniche econometriche in campo sociocriminologico, ha continuato a svilupparsi negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta e, in generale, ha mostrato l'esistenza di associazioni positive, statisticamente significative, tra le variabili menzionate (Jankovic, 1977; Greenberg, 1977; Wallace, 1980; Box, Hale, 1982, 1985; Galster, Scaturro, 1985; Box, 1987; Inverarity, McCarthy, 1988; Hale, 1989a, 1989b; Chiricos, DeLone, 1992, pp. 427-8). È dubbio tuttavia che un rapporto statisticamente positivo tra tasso di disoccupazione e tasso di incarcerazione costituisca un test del concetto di fondo che è alla base dell'ipotesi avanzata da Georg Rusche. Infatti, nel capitolo forse più significativo di *Pena e struttura sociale*, il capitolo terzo, sull'emergere delle prime forme pionieristiche penali nel mercantilismo (Rusche, Kirchheimer, 1978, pp. 71-110), si chiarisce come l'introduzione delle case di lavoro facesse parte di un piano più generale di costrizione al lavoro e di incremento demografico (il cosiddetto "popolazioneismo") che aveva come obiettivo quello di aumentare l'offerta di forza-lavoro e soprattutto di renderla più docile (Melossi, 2020). Ciò era dovuto ad una situazione nella quale, per una serie di ragioni economiche e demografiche, la classe operaia del nascente capitalismo si trovava in una posizione di grande forza contrattuale proprio a causa della sua scarsità e quindi della sua forza sul mercato del lavoro. Essa quindi non poteva essere governata attraverso le "pure leggi" dell'economia ma doveva essere condotta dai rappresentanti politici del capitalismo con mano forte al fine di costringere i riluttanti ex contadini ed ex artigiani a sottoporsi alla "disciplina del lavoro salariato", con tutto ciò che questa comportava e che la ricostruzione storica fatta da Sellin (1944) della famosa casa di lavoro di Amsterdam, la Rasphuis, illustra assai bene. In altre parole, l'idea che sta al fondo di *Pena e struttura sociale* non è tanto quella di un rapporto tra tasso di disoccupazione e tasso di incarcerazione, ma quella di un rapporto tra forza della classe operaia sul mercato del lavoro (e quindi un basso tasso di disoccupazione) e uso disciplinare del carcere al fine di costringere al lavoro (semmai, sulla base del discorso della *less eligibility*, se proprio si vuole trovare un

rapporto di tipo quantitativo, tale rapporto dovrebbe essere tra livello dello standard di vita della classe operaia e livello degli standard di vita interni alle istituzioni carcerarie).

Inoltre, queste associazioni tra variabili economiche e penali non implicavano una vera “spiegazione” di tale nesso (Melossi, 1985; Box, 1987; Hale, 1989b; Chiricos, De Lone, 1992; Sutton, 2000). Il problema di fondo è quello di individuare la “scatola nera” che funge da mediazione tra meccanismo economico e meccanismo penale. Se tale scatola nera esiste, è chiaro che può solo essere quella che ho definito come una “catena discorsiva” che collega i modi in cui i problemi sociali ed economici e i problemi criminali e penali sono percepiti dalle varie *élites*, economiche, politiche, amministrative e giudiziarie, nei diversi momenti dei cicli economici. Le percezioni di queste *élites* collegano campi diversi e dispiegano particolari “vocabolari motivazionali”, costruendo un clima morale e politico che si traduce quindi in decisioni e azioni coerenti, che rispecchiano sempre sia la (limitata) autonomia della politica sia quella dei vari apparati di controllo sociale, in primis polizia e magistratura (Melossi, 1985).

Il periodo della cosiddetta “incarcerazione di massa” negli Stati Uniti ha messo ancor più in discussione l’ipotesi di connessioni semplicistiche tra disoccupazione e tassi di carcerazione poiché diventa sempre più evidente la sproporzione tra tassi di disoccupazione ciclicamente oscillanti e un aumento continuo e straordinario dei tassi di carcerazione (Western, Beckett, 1999; Sutton, 2000; 2004). Gli autori che seguirono cominciarono quindi a cercare di arricchire il quadro esplicativo complessificandolo. Uno dei primi è stato John Sutton, il quale ha promosso l’uso simultaneo di altre variabili per produrre un’analisi quantitativa complessa della connessione tra “economia” e penalità – come la partecipazione maschile alla forza lavoro, la disuguaglianza, la spesa per i sussidi di disoccupazione, la sindacalizzazione della classe operaia e le caratteristiche fondamentali delle istituzioni del mercato del lavoro nei vari contesti nazionali (Sutton, 2000; 2004).

#### 1.4

### Il rinnovamento dell’economia politica della pena

Dalla seconda metà degli anni Ottanta in poi, si è prodotto un rinnovamento della tradizione della economia politica della pena, che si è

sviluppato in due direzioni. Da un lato, all'interno del pensiero di impronta marxista, si è cercato di dar conto delle trasformazioni nell'assetto complessivo del modo di produzione capitalistico in direzione del cosiddetto "postfordismo". Dall'altro lato, invece, si è riflettuto su di una casistica, di derivazione tipicamente sociologica, dei "tipi di capitalismo", sulle orme di un lavoro pionieristico di Esping-Andersen (1990).

#### I.4.1. PENALITÀ E POSTFORDISMO

Soprattutto Alessandro De Giorgi (2002; 2006) si è fatto interprete di un'analisi che ha messo in rapporto la ristrutturazione in senso "postfordista" del regime capitalistico di accumulazione, la forte diffusione del neoliberalismo come razionalità e progetto politico, con le sue vaste conseguenze di crescente diseguaglianza sociale ed esclusione, e il forte aumento della punitività in campo penale, che si è verificato in numerosi paesi e soprattutto negli Stati Uniti. De Giorgi si discosta dalla tradizione dell'economia politica della pena e sostiene la necessità di aggiornarne gli strumenti per dare conto dei mutamenti del capitalismo contemporaneo. Ritiene, ad esempio, che la situazione della classe proletaria più bassa socialmente significativa, cui Rusche si riferiva nei suoi lavori degli anni Trenta come elemento cruciale per comprendere l'estensione e l'intensità della penalità, non possa essere semplicemente tradotta nell'indicatore statistico della disoccupazione, poiché questo fa perdere di vista l'estrema diffusione di situazioni di subordinazione, precarietà e ipersfruttamento nel mercato del lavoro postfordista. Sostiene inoltre che sia necessario includere nella comprensione di questa situazione elementi che vadano oltre ristrette dinamiche economiche. In gran parte del suo lavoro De Giorgi sottolinea l'esistenza di una tendenza omogenea verso una politica penale escludente e severa a livello globale, che varca i confini regionali e nazionali, come risultato di convergenti mutazioni nel capitalismo contemporaneo. Nei suoi lavori più recenti, egli sottolinea il ruolo della selettività penale, sia negli Stati Uniti che in Europa, in relazione al tessuto urbano delle minoranze e degli immigrati provenienti dal Sud del mondo. Il suo è un appello alla necessità che l'economia politica della pena diventi "postriduzionista" e "culturalmente sensibile", riuscendo a superare la falsa alternativa tra "struttura" e "cultura".



## 1.4.2. TIPI DI CAPITALISMO E ANALISI COMPARATA

È poi comparsa una serie di lavori che si è concentrata sull'esplorazione del legame tra economia politica e penalità in una prospettiva comparata, sottolineando differenze e divergenze penali nel mondo contemporaneo. Questa produzione intellettuale mette in discussione la visione precedente, associata a gran parte della letteratura dagli anni Settanta, che vede il capitalismo come un'entità omogenea che oltrepassa i confini nazionali e regionali. Ora invece l'accento si sposta su analisi comparative e in cui prevale un accento, di origine sociologica, di tipo classificatorio. Fondamentale in questo senso è stato il lavoro di Esping-Andersen (1990) sui tre tipi di regimi di welfare, quello liberale (associato ai paesi anglosassoni, USA, Canada, Gran Bretagna, Australia), quello conservatore o corporativo (nell'Europa continentale, Francia, Germania, Italia) e quello socialdemocratico (tipico dei paesi scandinavi). John Sutton (2004, pp. 171-2), ad esempio, nel suo studio sull'"economia politica della pena" in quindici democrazie capitaliste, ha sottolineato la necessità di prendere in considerazione i fondamenti istituzionali delle economie capitaliste occidentali e le conseguenze di tali differenze per le prestazioni economiche, indicando le diverse capacità di regolare la macroeconomia e contenere le disuguaglianze. Ha distinto tre gruppi di democrazie, sulla scorta di Esping-Andersen, e ha sviluppato una complessa analisi statistica, giungendo alla conclusione che l'elemento determinante nel livello e nell'evoluzione dei tassi di detenzione dovrebbe essere cercato non tanto nei cicli economici quanto nelle differenze tra economie di tipo corporativo e neoliberale. A differenza di Sutton, Cavadinò e Dignan (2006) presentano pochi collegamenti espliciti con i precedenti sviluppati nella tradizione dell'economia politica della pena. In uno studio comparativo di dodici paesi, prevalentemente del Nord del mondo, basato sulla già citata classificazione dei tipi di economia capitalista di Esping-Andersen (1990), essi notano come tali raggruppamenti di paesi abbiano diversi livelli di punitività, misurati sulla base dei tassi di incarcerazione, e cercano di stabilire un'associazione significativa dei diversi livelli con i vari tipi di economia politica.

Abbastanza logicamente, indicano il ruolo cruciale delle "scelte" delle *élites* penali che orientano l'esercizio del "potere di punire" – tra cui spiccano naturalmente le decisioni giudiziarie. Tali scelte sono a



loro volta influenzate dalla “cultura penale e dalle ideologie”, sempre in relazione al più ampio “umore politico e culturale” (Cavadino, Dignan, 2006, pp. 31-5, 46, 338-9). Ritengono inoltre che tali scelte siano influenzate da alcune condizioni “istituzionali” quali le caratteristiche dei partiti politici e delle agenzie penali – il loro maggiore o minore grado di burocratizzazione e accentramento (ivi, p. 335), e sottolineano il ruolo di questi elementi come mediatori delle influenze che derivano dallo specifico tipo di economia politica e che permetterebbero la loro traduzione in pratiche e esiti penali (ivi, pp. 36, 337).

Un altro importante contributo in questo nuovo filone di ricerca comparativa è il lavoro di Nicola Lacey (2008). Lacey riprende la distinzione presente nella letteratura sulle “varietà del capitalismo” (Hall, Soskice, 2001) tra due tipi di economia politica capitalista contemporanea, le *liberal market economies* (LME) e le *coordinated market economies* (CME). Lacey usa questa distinzione per far ricerca comparativa su un gruppo di paesi “capitalistici avanzati”. Le variazioni dei tassi di incarcerazione precedentemente osservate da Cavadino e Dignan possono essere intese, dal suo punto di vista, in relazione ai diversi tipi di economia politica. Nelle CME si tendono a creare incentivi per una politica penale moderata e inclusiva mentre nelle LME si tendono a creare incentivi per una politica penale dura ed escludente. A Lacey sembra cruciale andare oltre tali aspetti fondamentalmente descrittivi e verso la spiegazione invece dei vari nessi e per questo ha lavorato all’elaborazione e applicazione a diversi scenari di un modello di “variabili mediatrici”, dando un forte peso alle dimensioni “istituzionali” (Lacey, 2008, p. 56). In tale modello include quindi le principali caratteristiche dell’economia, ma anche del sistema politico (compresi gli assetti elettorali e la forza della burocrazia professionale), del welfare state, della struttura costituzionale (compresa la distribuzione del potere decisionale, la selezione della magistratura e dei pubblici ministeri e l’impatto del quadro di riferimento costituzionale su ciò che può essere criminalizzato) e, infine, la capacità istituzionale di includere coloro che sono considerati “altri” (ivi, pp. 62-169). Lacey usa ripetutamente la nozione di mediazione per indicare il ruolo svolto dalle variabili incluse nel suo modello, al di là del tipo di economia politica (ivi, p. 57). Tuttavia, in momenti diversi, riconosce anche, come Cavadino e Dignan, la loro “autonomia”.

## L'emergere del tema della disegualianza e la criminologia "del Sud"

Anche grazie alla riscoperta del tema della "disegualianza" a seguito del fortunato testo di Thomas Piketty (2018), recentemente al tema del rapporto tra penalità, recessione, crisi e disoccupazione si è aggiunto, e a volte contrapposto, quello del rapporto tra penalità e disegualianza, misurata per mezzo dell'indice di Gini o della percentuale di reddito detenuto dalla parte più ricca della popolazione (il famoso "un per cento"). Ancora una volta, queste osservazioni si basano su dati che si riferiscono al mondo occidentale e soprattutto agli Stati Uniti. Infatti, l'andamento della penalità dagli anni Ottanta in poi, e in particolare negli Stati Uniti il fenomeno della cosiddetta "incarcerazione di massa", sembra essere associato alla contemporanea crescita degli indicatori della disegualianza, più che, come già notato, a quelli della disoccupazione (Melossi, 2020). Come titola un fortunato testo di quegli anni, "i ricchi diventano più ricchi e i poveri diventano carcerati" (Reiman, Leighton, 2017) in una sorta di esuberanza neoutilitaristica nella quale sia il sistema delle "ricompense" che quello delle "punizioni" vengono continuamente sottolineati e rafforzati. Inoltre, le nuove politiche della incarcerazione di massa si adattano assai meglio all'assetto "postfordista" che, come s'è visto, già era stato identificato da De Giorgi, e che si basa su di una continua differenziazione e frammentazione della forza lavoro che accompagna la crescente disegualianza. Gli strati più bassi della piramide sociale sono in certo senso accomunati dall'esperienza e dalla contiguità con il mondo della incarcerazione di massa che, negli Stati Uniti, comprende anche il mondo enorme dei controlli correzionali "in libertà", le cosiddette "probation" e "parole", che riguardano un numero di condannati che è più del doppio di quello già enorme dei detenuti (e che ha riguardato, in tempi recenti, un aumento sostenuto dei "bianchi poveri"; Gottschalk, 2020).

Anche per questo motivo, nei dibattiti che hanno accompagnato la nuova edizione di *Carcere e fabbrica* (Melossi, Pavarini, 2018), ho tenuto a sottolineare come l'ampiezza del mondo correzionale, soprattutto negli Stati Uniti, tenda a unificare la frammentazione del mondo del lavoro (Mezzadra, Neilson, 2013) in un universo della *subordinazione* che è veramente sia l'unica dimensione che tiene insieme figure lavorative di precariato e di temporaneità del lavoro che altrimenti assai poco

avrebbero in comune, sia l'unico vero "insegnamento" che l'istituzione carceraria ha da proporre al mondo della detenzione (un elemento che è emerso drammaticamente alla luce, in Italia in particolare, in relazione alla repressione feroce di qualsiasi segno di vita autonoma nelle carceri in seguito allo scoppio della pandemia).

Se tuttavia questo rapporto tra disegualianza e incarcerazione sembra ben applicarsi agli Stati Uniti (e particolarmente agli Stati Uniti della seconda metà del secolo scorso) e agli altri paesi capitalistici cosiddetti "avanzati", meno ciò sembra essere il caso per i paesi che sono alla "periferia" dello sviluppo capitalistico (Karstedt, 2020; Sozzo, 2018), come ben rappresentato dagli approfondimenti sull'America Latina fatti da autori quali Manuel Iturralde (2020). Qui il rapporto tra variabili "economiche" e "penali" tende a farsi estremamente labile e spesso a cambiar di segno di decennio in decennio senza che si riesca a trovare un rapporto costante tra indirizzo delle politiche economiche e sociali e orientamento penale in periodi di governi progressisti e lo stesso rapporto in periodi invece di governi regressivi e autoritari.

Qui si pone forse un problema generale che riguarda più ampiamente tutta la tematica degli sviluppi penali nel "Sud del mondo". Come già suggeriva Federici nell'opera sopra citata, l'idea di accumulazione primitiva può essere vista come un processo dinamico e continuo, che incorpora incessantemente nuovi territori e allo stesso tempo espande i confini del mercato e del "contratto sociale" che lo accompagna. L'idea era stata avanzata nel 1913 da Rosa Luxemburg nel suo *L'accumulazione del capitale* (Luxemburg, 1960), dove sosteneva che l'unico modo in cui il capitalismo poteva prosperare è andare oltre i limiti stessi inerenti alla propria crescita e annettere continuamente nuovi territori e nuove popolazioni in una espansione continua (idee che saranno riprese da autori come Samir Amin e Emanuel Wallerstein). Sulla base di tale ragionamento, si può forse immaginare che i rapporti strutturali che sono propri del Nord America o dell'Europa si manifestino in tutta la loro ampiezza nel mondo "in via di sviluppo" solo all'indomani della conquista completa di quel mondo e della avvenuta incorporazione delle forme di vita socioeconomica c.d. di sussistenza o precapitalistiche, e del concomitante sviluppo delle strutture essenziali dello Stato moderno che quella incorporazione accompagnano e della quale sono strumenti fondamentali – processi strutturali rispetto ai quali l'orientamento delle politiche sociali e penali in un senso o nell'altro rappresenta spesso ben poca cosa (Fonseca, 2018; Iturralde, 2020).

## I.6

## La crisi di inizio millennio

Il sovrapporsi, nel decennio 2010-20, di due gravissime crisi, prima la cosiddetta “Grande Recessione” intorno al 2010 e poi, alla fine del decennio, la crisi globale legata alla pandemia, con tutte le terribili conseguenze in termini di disoccupazione, disegualianza e impoverimento, ha determinato una situazione, in parte completamente nuova, sulla base della quale ancora una volta valutare l’impatto delle crisi socioeconomiche sulla penalità. Poiché non vi è sostanzialmente ricerca che sia in grado di valutare l’impatto della pandemia, un fenomeno troppo recente, le considerazioni seguenti si riferiscono soprattutto alla crisi economica a cavallo del 2010. Un gran numero di paesi ha assistito a cambiamenti penali rilevanti dall’inizio della crisi finanziaria. A livello globale, abbiamo assistito a un’ascesa dei tassi di incarcerazione, in paesi come Australia, Brasile, Indonesia e Turchia, ma anche ad una diminuzione, ad esempio in Giappone, Russia e Sud Africa. In Europa, i tassi di incarcerazione sono complessivamente diminuiti, con rare eccezioni (Karstedt, 2013; Dünkel, 2017; Brandariz, 2021).

Ma è stato soprattutto negli Stati Uniti che si è verificato un notevole ridimensionamento del sistema carcerario. Dopo più di tre decenni di crescita esponenziale dei tassi di popolazione carceraria, che ha trasformato il sistema carcerario statunitense in un modello della “incarcerazione di massa”, l’aumento della popolazione carceraria è rallentato all’inizio del secolo e infine ha iniziato a diminuire dal 2008. Il tasso di detenzione negli Stati Uniti è sceso da 760 detenuti ogni 100.000 abitanti nel 2008 a 670 detenuti ogni 100.000 abitanti nel 2015 e sebbene questa diminuzione sia stata meno evidente di quella di alcuni paesi europei, essa è in netto contrasto con l’evoluzione precedente. La letteratura accademica statunitense ha ampiamente riconosciuto l’influenza della crisi economica su questo declino della popolazione correzionale (Aviram, 2015; Gottschalk, 2015). Negli Stati Uniti la Grande Recessione ha permesso all’affermazione sull’insostenibilità finanziaria del modello di incarcerazione di massa di guadagnare terreno in campo politico, come sostenuto da Hadar Aviram (2015) nel suo recente *Cheap on Crime*, ove si esamina il modo in cui pressioni di tipo finanziario hanno contribuito a dare più forza ad argomenti di provenienza umanitaria al fine di cambiare una politica

di “incarcerazione di massa” ormai vecchia di quarant’anni, il processo per il quale Aviram ha coniato il neologismo *humonetarianism*. La stessa Aviram tuttavia mette in guardia dal pensare che risparmiare denaro e perseguire fini umanitari siano la medesima cosa, per cui l’alleanza di questi due scopi può essere puramente momentanea. Inoltre, già una volta, negli anni Settanta del secolo scorso, nell’epoca in cui si parlava di “crisi fiscale dello Stato” (O’Connor, 1973), si era invocato il ridimensionamento dell’incarcerazione a fini fiscali (Scull, 1977). Eppure tale periodo fece da prodromo alla più grande esplosione punitiva nella storia degli Stati Uniti, il che sembra testimoniare come la traduzione in termini politici di supposte “necessità economiche” non sia mai un qualcosa di determinato ma aperto appunto all’“autonomia del politico”. La crisi economica determina un perimetro di condizioni e possibilità, per così dire, ma ciò che poi avviene all’interno di quel perimetro sembra essere il risultato del conflitto e della mediazione politica.

Secondo alcuni autori (Simon, 2014), il significativo calo dei tassi di criminalità sembra essere un fattore determinante della situazione attuale. Esso è iniziato a metà degli anni Novanta (Beckett, Sasson, 2004; Zimring, 2007) ed è continuato ininterrottamente per tutto il periodo della crisi economica (Crutchfield, 2014; Rosenfeld, Messner, 2013). Infatti, dal 2008 al 2015, negli Stati Uniti i tassi di criminalità violenta sono diminuiti del 18,8 per cento – nonostante una leggera crescita nell’ultimo biennio – e i tassi di criminalità contro il patrimonio sono diminuiti del 22,6 per cento. Il lungo periodo di declino della criminalità, e in particolare il persistente calo dei tassi di criminalità violenta, ha incoraggiato i principali attori politici ad abbandonare la loro precedente posizione punitivista (Dagan, Teles, 2016), una trasformazione rispecchiata anche nel campo dei media.

Inoltre, il lungo ciclo di caduta della criminalità ha avuto un’influenza significativa sulla richiesta di punizione da parte del pubblico e sulla paura del crimine. Contrariamente alle conclusioni di studi precedenti sulla relazione tra incertezza socioeconomica e aumento della punitività, una serie di indicatori mostra inequivocabilmente un declino sia della paura del crimine che della richiesta di punizione, nel recente passato (Gottschalk, 2015; Petersilia, 2016). Questo apparente paradosso può sicuramente essere spiegato dal rilievo raggiunto nell’attuale contesto economico da altre preoccupazioni

collettive, come il terrorismo, l'immigrazione (Aviram, 2015) o, più recentemente, la pandemia (rispetto alla quale però i dati più recenti, provenienti soprattutto dagli Stati Uniti, ci parlano di una ripresa notevole della criminalità, specie quella violenta). Una serie di paesi dell'UE ha anche adottato misure legali e amministrative che cercano di porre fine alla crescita della popolazione correzionale, come il Regno Unito e in particolare l'Italia, a seguito della sentenza della CEDU "Torreggiani c. Italia", dell'8 gennaio 2013, che ha obbligato lo Stato italiano a cercare di ridurre significativamente il sovraffollamento carcerario attraverso il rilascio di detenuti e il crescente ricorso a pene non detentive.

È evidente che tale tendenza al ribasso del fenomeno punitivo che riguarda molti sistemi carcerari nazionali nel corso di una profonda crisi economica sembra contraddire le conclusioni stereotipate raggiunte dall'economia politica della pena negli anni Settanta e Ottanta e che abbiamo definito sopra l'"ipotesi Rusche-Kirchheimer" – un'ipotesi, come s'è visto, dubbia anche alla luce di una lettura attenta del lavoro di Rusche e Kirchheimer. Come è noto, la Grande Recessione (ma anche, più recentemente, la crisi indotta dalla pandemia) ha avuto le conseguenze più significative in termini di aumento della disoccupazione e della precarietà, aumento delle diseguaglianze, impoverimento diffuso e crescente sfruttamento della forza lavoro. Tale cupo contesto economico non sembra aver dato vita tuttavia ad un aumento della punitività e alla crescita delle popolazioni ristrette – sia pure con alcune eccezioni. La situazione è complessa perché, se è evidente che la Grande Recessione non ha posto fine alle politiche socioeconomiche neoliberali, le misure adottate all'indomani della pandemia sembrano aver messo seriamente in discussione la cosiddetta "età dell'austerità" (Lapavistas *et al.*, 2012), e riproposto politiche di ispirazione neokeynesiana. Ancora una volta, tali riflessioni fanno riflettere sui limiti della lettura sulla base dell'"ipotesi Rusche e Kirchheimer" fatta negli anni Settanta e Ottanta, in quanto a volte l'uso del carcere può essere pensato non tanto come risposta ad un alto tasso di disoccupazione – segno sempre di una classe operaia "debole" – ma come risposta invece ad una situazione di particolare forza della classe operaia, cui si risponde attraverso un uso "disciplinare" del carcere (inteso come uno degli strumenti con i quali costringere al lavoro una forza riottosa, così come, abbiamo visto, accadde nel periodo mercantilista, all'inizio dell'esperienza carceraria; cfr. Melossi, 2020).

## Autonomia della politica?

Come si è affermato sopra, la traduzione in termini politici di supposte “necessità economiche” non è mai qualcosa di determinato ma sempre aperto all’autonomia della politica. Che si tratti della rappresentazione di ciò che accade con i tassi di criminalità o del perimetro di condizioni e possibilità date dalla situazione economica, alla fine è la politica a decidere, in certo senso per definizione. È ovvio infatti che in ultima analisi sono le decisioni politiche a determinare i tassi di incarcerazione sia attraverso le scelte normative, sia anche attraverso le correnti d’opinione che alla fine comunque investono sia il lavoro della polizia che quello della magistratura (i “vocabolari motivazionali” che si strutturano in una “catena discorsiva”; cfr. Melossi, 1985).

Ciò che importa di quello che chiamiamo “economia” non può essere semplicemente misurato con il tasso di disoccupazione o l’indice di Gini. I processi di incarcerazione di massa che hanno accompagnato il neoliberismo e il neoutilitarismo del periodo tra la prima presidenza Reagan e la crisi del 2010 possono essere compresi quali strumenti che hanno contribuito potentemente a restaurare una visione del mondo gerarchica e utilitaristica nella quale la subordinazione degli strati più bassi della popolazione è la base su cui si erge tutta la costruzione sociale – e di questa subordinazione il carcere è segno profondamente pregnante e unificante. Sarà esattamente questo effetto al tempo stesso reale e simbolico del carcere sulla vita delle classi sociali più diseredate, siano queste le minoranze etniche negli Stati Uniti o in Brasile, gli immigrati internazionali in Europa, o quelli interni in Cina, a definire cosa sia una “economia politica della pena”. In tutti questi casi osserviamo un rapporto fondamentale tra comando politico, comando dell’economia, crescenti processi di diseguaglianza e frammentazione della classe operaia, criminalizzazione e carcerizzazione degli strati marginali della stessa. Forse, anche nel caso della penalità, seguendo le orme di Marx, è necessario pensare non tanto ad una “economia politica della pena” quanto ad una “critica dell’economia politica della pena”.



## Bibliografia

- AVIRAM H. (2015), *Cheap on Crime: Recession-Era Politics and the Transformation of American Punishment*, University of California Press, Oakland.
- BECKETT K., SASSON T. (2004), *The Politics of Injustice*, SAGE, Thousand Oaks (2<sup>nd</sup> ed.).
- BENTHAM J. (1995), *The Panopticon Writings (1787)*, Verso, London.
- BONGER W. (1916), *Criminality and Economic Conditions*, Little, Brown and Company, Boston.
- BOX S. (1987), *Recession, Crime and Punishment*, Rowman & Littlefield, London.
- BOX S., HALE C. (1982), *Economic Crises and the Rising Prisoner Population in England and Wales*, in "Crime and Social Justice", 17, pp. 20-35.
- ID. (1985), *Unemployment, Imprisonment and Prison Overcrowding*, in "Contemporary Crises", 9, pp. 209-28.
- BRANDARIZ J. A. (2021), *Beyond the Austerity-Driven Hypothesis: Political Economic Theses on Prison Population Decline*, in "European Journal of Criminology", Special Issue, pp. 1-19.
- CAVADINO M., DIGNAN J. (2006), *Penal Systems: A Comparative Approach*, SAGE, London.
- CHIRICOS T., DELONE M. (1992), *Labor Surplus and Punishment: A Review and Assessment of Theory and Evidence*, in "Social Justice", 39, 4, pp. 421-46.
- COSTA P. (1974), *Il progetto giuridico*, Giuffrè, Milano.
- CRUTCHFIELD R. D. (2014), *Get a Job: Labor Markets, Economic Opportunity, and Crime*, New York University Press, New York.
- DAGAN D., TELES S. M. (2016), *Prison Break: Why Conservatives Turned against Mass Incarceration*, Oxford University Press, Oxford-New York.
- DE GIORGI A. (2002), *Il governo della eccedenza. Postfordismo e controllo della moltitudine*, ombre corte, Verona.
- ID. (2006), *Re-Thinking the Political Economy of Punishment*, Ashgate, Aldershot.
- DÜNKEL F. (2017), *European Penology: The Rise and Fall of Prison Population Rates in Europe in Times of Migrant Crises and Terrorism*, in "Criminology in Europe", 14, 6, pp. 629-53.
- ESPING-ANDERSEN G. (1990), *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Polity Press, Cambridge.
- FEDERICI S. (2014), *Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation*, Autonomedia, Brooklyn.
- FERRI E. (1881), *Studi sulla criminalità in Francia dal 1826 al 1878*, Tipografia Eredi Botta, Roma (rist. in Id., *Studi sulla criminalità e altri saggi*, Bocca, Torino 1901).



- FONSECA D. (2018), *Expansion, Standardization, and Densification of the Criminal Justice Apparatus: Recent Developments in Brazil*, in "Punishment and Society", 20, pp. 329-50.
- FOUCAULT M. (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* (1975), Einaudi, Torino.
- GALSTER G., SCATURO L. (1985), *The US Criminal Justice System: Unemployment and the Severity of Punishment*, in "Journal of Research in Crime and Delinquency", 22, 2, pp. 163-89.
- GOFFMAN E. (1968), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza* (1961), Einaudi, Torino.
- GOTTSCHALK M. (2015), *Caught: The Prison State and the Lockdown of American Politics*, Princeton University Press, Princeton (NJ).
- ID. (2020), *Deplorable or Disposable? The Carceral State and "Breaking Bad" in Rural America*, in Lacey et al. (2020), pp. 94-132.
- GREENBERG D. (1977), *The Dynamics of Oscillatory Punishment Processes*, in "The Journal of Criminal Law and Criminology", 68, pp. 643-51.
- HALE C. (1989a), *Unemployment, Imprisonment and the Stability of Punishment Hypothesis: Some Results Using Cointegration and Error Correction Models*, in "Journal of Quantitative Criminology", 5, pp. 169-86.
- ID. (1989b), *Economy, Punishment and Imprisonment*, in "Contemporary Crises", 13, pp. 327-49.
- HALL P. A., SOSKICE D. (eds.), *Varieties of Capitalism*, Oxford University Press, Oxford.
- IGNATIEFF M. (1978), *A Just Measure of Pain: The Penitentiary in the Industrial Revolution, 1750-1850*, Pantheon, New York.
- INVERARITY J., MCCARTHY D. (1988), *Punishment and Social Structure Revisited: Unemployment and Imprisonment in the United States, 1948-1984*, in "The Sociological Quarterly", 29, 2, pp. 263-79.
- ITURRALDE M. (2020), *The Political Economy of Punishment and the Penal State in Latin America*, in Lacey et al. (2020), pp. 163-98.
- JANKOVIC I. (1977), *Labor Market and Imprisonment*, in "Crime and Social Justice", 8, pp. 17-31.
- KARSTEDT S. (2013), *Never Waste a Good Crisis!*, in "Criminology in Europe", 1, pp. 5-11.
- ID. (2020), *Inequality and Punishment: The Idiosyncrasis of the Political Economy of Punishment*, in Lacey et al. (2020), pp. 22-40.
- LACEY N. (2008), *The Prisoners' Dilemma: Political Economy and Punishment in Contemporary Democracies*, Cambridge University Press, Cambridge.
- LACEY N. et al. (eds.) (2020), *Tracing the Relationship between Inequality, Crime and Punishment: Space, Time and Politics*, Oxford University Press, Oxford.
- LAPAVITSAS C. et al. (2012), *Crisis in the Eurozone*, Verso, London.

- LUXEMBURG R. (1960), *L'accumulazione del capitale* (1913), Einaudi, Torino.
- MARCUSE H. (1970), *L'autorità e la famiglia*, Einaudi, Torino.
- MELOSSI D. (1975), *Criminologia e marxismo. Alle origini della questione penale nella società de "Il capitale"*, in "La questione criminale", 1, pp. 319-38.
- ID. (1985), *Punishment and Social Action: Changing Vocabularies of Punitive Motive within a Political Business Cycle*, in "Current Perspectives in Social Theory", 6, pp. 169-97.
- ID. (2002), *Stato, controllo sociale, devianza: teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti*, Bruno Mondadori, Milano.
- ID. (2003), *Introduction to the Transaction Edition: The Simple "Heuristic Maxim" of an "Unusual Human Being"*, in G. Rusche, O. Kirchheimer (eds.), *Punishment and Social Structure*, Transaction, New Brunswick, pp. IX-XLV.
- ID. (2018), *"Carcere e fabbrica" quarant'anni dopo. Penalità e critica dell'economia politica tra Marx e Foucault* (1977), in Melossi, Pavarini (2018), pp. 15-42.
- ID. (2020), *Prison, Subordination, Inequality: Again on a Marxist Perspective*, in Lacey et al. (2020), pp. 301-24.
- MELOSSI D., PAVARINI M. (2018), *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario*, Il Mulino, Bologna (4<sup>a</sup> ed.).
- MELOSSI D., SOZZO M., BRANDARIZ-GARCÍA J. A. (2018a), *The Political Economy of Punishment Today: An Introduction*, in Id. (2018b), pp. 1-22.
- ID. (eds.) (2018b), *The Political Economy of Punishment Today: Visions, Debates and Challenges*, Routledge, London.
- MEZZADRA S., NEILSON B. (2013), *Border as Method, or, the Multiplication of Labor*, Duke University Press, Durham (NC).
- O'CONNOR J. (1973), *The Fiscal Crisis of the State*, St. Martin's Press, New York.
- PASUKANIS E. B. (1975), *La teoria generale del diritto e il marxismo* (1924), De Donato, Bari.
- PETERSILIA J. (2016), *Realigning Corrections, California Style*, in "The Annals of the American Academy of Political and Social Science", 664, pp. 8-13.
- PIKETTY T. (2018), *Il capitale nel XXI secolo* (2013), Bompiani, Milano.
- REIMAN J., LEIGHTON P. (2017), *The Rich Get Richer and the Poor Get Prison*, Routledge, London-New York (11<sup>th</sup> ed.).
- ROSENFELD R., MESSNER S. F. (2013), *Crime and the Economy*, SAGE, London.
- RUSCHE G. (1976), *Il mercato del lavoro e l'esecuzione della pena. Riflessioni per una sociologia della giustizia penale* (1933), in "La questione criminale", 2, pp. 519-35.

- ID. (1980), *Prisons Revolts or Social Policy: Lessons from America* (1930), in "Social Justice", 13, pp. 41-4.
- RUSCHE G., KIRCHHEIMER O. (1978), *Pena e struttura sociale* (1939), Il Mulino, Bologna.
- SCULL A. T. (1977), *Decarceration: Community Treatment and the Deviant: A Radical View*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (NJ).
- SELLIN T. (1937), *Research Memorandum on Crime in the Depression*, Social Science Research Council, New York.
- ID. (1944), *Pioneering in Penology*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
- SIMON J. (2014), *Mass Incarceration on Trial: A Remarkable Court Decision and the Future of Prisons in America*, The New Press, New York.
- SOZZO M. (2018), *The Renaissance of the Political Economy of Punishment from a Comparative Perspective*, in Melossi, Sozzo, Brandariz-García (2018b), pp. 37-64.
- SUTTON J. R. (2000), *Imprisonment and Social Classification in Five Common Law Democracies, 1955-1985*, in "American Journal of Sociology", 106, pp. 350-86.
- ID. (2004), *The Political Economy of Imprisonment in Affluent Western Democracies: 1960-1990*, in "American Sociological Review", 69, 2, pp. 170-89.
- TAYLOR I., WALTON P., YOUNG J. (eds.) (1975), *Critical Criminology*, Routledge-Kegan Paul, London.
- WALLACE D. (1980), *The Political Economy of Incarceration Trends in Late US Capitalism: 1971-1977*, in "The Insurgent Sociologist", 11, 1, pp. 59-66.
- WESTERN B., BECKETT K. (1999), *How Unregulated Is the US Labor Market? The Penal System and a Labor Market Institution*, in "American Journal of Sociology", 104, pp. 1030-60.
- ZIMRING F. E. (2007), *The Great American Crime Decline*, Oxford University Press, Oxford-New York.



# Criminalità e criminalizzazione: selettività sociale, discriminazione razziale, disegualianza di genere

di *Lucia Re\**

## 2.1

### Criminalità e criminalizzazione

“Criminalità” è una parola sul cui significato raramente ci soffermiamo. Nel dizionario possiamo trovare le seguenti spiegazioni: la criminalità è il carattere o la condizione di chi o di ciò che è criminale, oppure è «il complesso di crimini considerato come fatto sociale, politico e morale», o ancora è «l’insieme di coloro che compiono azioni criminali»<sup>1</sup>. A sua volta l’aggettivo “criminale” rimanda al significato del termine “crimine”, con cui si designa, in primo luogo, un «atto contrario alle norme del diritto penale»<sup>2</sup>. Le nozioni di crimine, criminale e criminalità sono dunque collegate all’ordinamento giuridico vigente.

Al di là delle definizioni, sappiamo tuttavia che qualificare una persona come criminale implica molto di più che dire che ha violato la legge. Nel linguaggio comune la parola “criminale” allude infatti solitamente a una “inclinazione”, una “abitudine” o una “professionalità”, nozioni che abbiamo ereditato dalla criminologia positivista sviluppata a cavallo fra Ottocento e Novecento<sup>3</sup>. Benché tale impostazione sia in gran parte oggi superata – anche se non mancano i tentativi di rilanciarla<sup>4</sup> –, le teorie sviluppate dalla Scuola positiva appaiono permeare ancora alcuni importanti aspetti dell’ordinamento giuridico, alcune

\* Professoressa associata di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Firenze.

1. Dizionario italiano Hoepli 2018, <https://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/criminalita.html>.

2. Ivi, <https://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/crimine.html>.

3. Per un approfondimento cfr. Melossi (2002, cap. 2).

4. Per un’analisi sintetica delle tendenze neopositiviste cfr. Prina (2020, pp. 175-81) e Ciappi (2021). Sul rapporto fra eredità lombrosiana e neuroscienze, cfr. Musumeci (2012). Cfr. anche Rafter, Posick, Rocque (2016).

posture ideologiche e alcune pratiche degli attori istituzionali, nonché buona parte delle rappresentazioni mediatiche del “crimine”.

Oltre che per riferirsi a un *habitus*, la parola “criminale” è utilizzata per sottolineare la gravità del reato compiuto. Nel discorso pubblico il termine “criminalità” identifica così solitamente coloro che sono considerati come nemici della pace sociale: le organizzazioni dedite alla commissione di reati, le persone che vivono violando la legge e quelle che compiono azioni particolarmente violente o crudeli. La “criminalità”, intesa secondo una delle definizioni precedentemente citate come «fatto sociale, politico e morale», è una entità che viene oggettivata sia in termini retorici che attraverso la produzione di dati, statistiche, saperi specialistici (Foucault, 1976). Essa muta secondo i luoghi e i tempi, poiché è costruita socialmente. Studiare la “criminalità” significa pertanto, in primo luogo, studiare come funzionano i processi formali e informali che conducono alla sua definizione entro specifici gruppi sociali, come operano gli attori sociali che presiedono al controllo sociale informale e le agenzie incaricate del controllo sociale istituzionale<sup>5</sup>. Com'è stato messo in luce, sulla scia delle analisi marxiste, da una parte della sociologia della devianza e del controllo sociale e dalla criminologia critica, soprattutto a partire dalla fine degli anni Sessanta del Novecento<sup>6</sup>, tali dinamiche sono correlate agli assetti di potere. Nelle società occidentali contemporanee questi rapporti si strutturano all'interno del sistema di produzione capitalista, che si è consolidato grazie a politiche e pratiche di marginalizzazione e di sfruttamento. Storicamente queste sono state giustificate attraverso strategie di inferiorizzazione che hanno investito interi gruppi sociali. Il capitalismo, anche nella sua connotazione neoliberale contemporanea<sup>7</sup>, si basa infatti su una serie

5. Il controllo sociale è l'insieme dei meccanismi che garantiscono il mantenimento delle norme dominanti all'interno della società. Il controllo sociale primario o informale si realizza grazie all'azione di diversi attori sociali (famiglia, agenzie educative, religiose, associazioni, gruppo dei pari ecc.), che operano per fare interiorizzare le norme agli individui. Il controllo sociale secondario o formale è invece assicurato dagli apparati repressivi dello Stato, cui spetta il compito di prevenire e di punire gli illeciti anche ricorrendo alla coercizione fisica. Per una sintesi delle diverse teorie del controllo sociale, cfr. Crocitti (2021). Esplora i nessi fra analisi sociologica e teoria politica Pitch (1989).

6. Per un *excursus* di queste teorie e un'introduzione alla criminologia critica da parte di suoi esponenti cfr. Baratta (1980) e Pitch (1975). Per una sintesi delle diverse teorie riconducibili a questa corrente, cfr. Sbraccia (2021).

7. Cfr. ad esempio De Carolis (2017).

di gerarchie che risultano dalla combinazione di diverse forme di diseguaglianza, in primo luogo la diseguaglianza di genere, su cui si fonda il sistema eteropatriarcale (Wittig, 2019), e quella legata ai processi di razzializzazione che hanno origine nella frattura coloniale.

In particolare, la criminologia critica ha preso in esame il diritto penale, inteso non soltanto come « sistema statico di norme », ma anche come « sistema dinamico di funzioni, nel quale si possono distinguere tre meccanismi: il meccanismo della produzione delle norme (criminalizzazione primaria), il meccanismo della applicazione delle norme, cioè il processo penale comprendente l'azione degli organi inquirenti e culminante con il giudizio (criminalizzazione secondaria) ed infine il meccanismo della esecuzione della pena e delle misure di sicurezza » (Baratta, 1980, p. 161). Essa ha messo in discussione il mito illuministico del diritto penale come diritto eguale. I beni oggetto di tutela delle norme penali sono individuati infatti in modo frammentario e non in base agli interessi di tutti i cittadini e sono protetti con intensità diseguale dall'ordinamento giuridico e dal sistema di giustizia. In modo diseguale è anche attribuito lo status di criminale. Infine, i processi di criminalizzazione non sono basati in via principale sulla dannosità sociale delle azioni e sulla gravità delle infrazioni alla legge, ma dipendono appunto dalle gerarchie sociali che si intende preservare (ivi, p. 162).

Lo studio dei meccanismi di criminalizzazione secondaria e delle modalità che l'esecuzione penale ha assunto storicamente ha rivelato la selettività di tali processi e del sistema punitivo. Questa selettività si basa su quella che i sociologi marxisti e i criminologi critici hanno chiamato appartenenza di classe e che oggi, in un contesto nel quale è sempre più difficile distinguere chiaramente le classi sociali, potremmo indicare, sulla scia di Bourdieu, come disponibilità di capitale economico, sociale e culturale<sup>8</sup>. Oggi è inoltre sempre più chiaro che la probabilità di entrare nel circuito penale è collegata, oltre che alle risorse economiche, culturali e sociali di cui si dispone, anche ad altri fattori, quali l'origine nazionale, la religione e l'appartenenza a minoranze discriminate, secondo la logica intersezionale evidenziata da Kimberlé Crenshaw (1991). Anche la diseguaglianza di genere gioca come vedre-

8. Bourdieu ha sviluppato lo studio della struttura del capitale di cui gli individui possono disporre attraverso più opere, da *Les héritiers* (Bourdieu, Passeron, 1964) fino a *La misère du monde* (Bourdieu, 1993).

mo un ruolo nella selettività dei processi di criminalizzazione primaria e secondaria, dal momento che la popolazione soggetta a controllo penale è prevalentemente maschile. In questo caso, benché la condizione delle donne possa apparire migliore di quella degli uomini, le domande da porsi riguardano, come vedremo, sia i meccanismi di controllo sociale cui sono soggette le donne e le differenze rilevabili fra donne di diversa condizione, sia il rapporto fra i modelli di genere imposti dalla norma eterosessuale e il ricorso alla violenza.

## 2.2

### La selettività sociale dei processi di criminalizzazione e della esecuzione penale

La sociologia di orientamento marxista e la criminologia critica si sono impegnate nello studio della “economia politica” della devianza, della criminalizzazione e della punizione (Foucault, 1976; Baratta, 1980). Esso ha rivelato come la popolazione soggetta a controllo penale e sottoposta a misure di esecuzione della pena, in particolare di quella detentiva, sia composta in modo sproporzionato da uomini appartenenti ai ceti meno abbienti e alle categorie più marginali della società. Come ha scritto Baratta (1980, p. 165):

La posizione precaria nel mercato del lavoro (disoccupazione, sotto-occupazione, mancanza di qualificazione professionale) e i difetti di socializzazione familiare e scolastica, che sono caratteristiche degli appartenenti ai livelli sociali più bassi e che nella criminologia positivista e in buona parte di quella *liberale* contemporanea sono indicati come le cause della criminalità, si rivelano essere piuttosto dei connotati sulla base dei quali gli *status* di criminale vengono attribuiti.

Ciò significa che «non solo le norme del diritto penale si formano e si applicano selettivamente rispecchiando i rapporti di disuguaglianza esistenti, ma il diritto penale esercita anche una funzione attiva, di riproduzione e di produzione, rispetto ai rapporti di disuguaglianza» (ivi, p. 166). La selettività sociale opera infatti a tutti i livelli: dalla individuazione delle fattispecie di reato all'interno dell'ordinamento giuridico fino alla esecuzione delle sanzioni detentive, passando per i controlli di polizia, il rinvio a giudizio, la gestione dei processi, l'effettività del diritto alla difesa ecc.



Come ha mostrato Foucault (1976), il sistema penale crea la “delinquenza”, grazie a tecniche disciplinari che consentono non solo di “sorvegliare e punire” ma anche di osservare, esaminare, identificare, nominare, etichettare ecc., ossia di produrre un sapere che, a sua volta, contribuisce a mantenere le gerarchie e ad affinare le tecniche di governo della popolazione che a tali gerarchie potrebbe ribellarsi. Sono ormai classici gli studi che hanno collegato fra loro pena e struttura sociale: dal primo pionieristico studio di Rusche e Kirchheimer (1978), pubblicato per la prima volta nel 1939, a *Carcere e fabbrica* di Melossi e Pavarini (1977), fino a lavori più recenti (De Giorgi, 2002; Wacquant, 2006). In queste interpretazioni non è sempre chiara la distinzione fra analisi della ideologia penale e penitenziaria e studio dell’effettivo funzionamento delle istituzioni. Il primo di questi due piani appare spesso privilegiato, anche laddove si riconosce che fra le retoriche e le pratiche istituzionali esiste un significativo scollamento. Nella storia della penality moderna e, ancora oggi, nell’area europea, dove prevale il principio secondo il quale la pena deve avere una finalità rieducativa, ideologia e pratiche appaiono infatti spesso in contraddizione. Lo studio di Foucault (1976) muove proprio da questa constatazione per sostenere che, se si continua a ricorrere alla pena detentiva benché essa non abbia mai assolto alla funzione di “riforma morale” per la quale era stata organizzata, è perché essa svolge un’altra funzione rilevante. In carcere si compiono infatti due principali processi educativi: l’“educazione a criminale” e quella “a buon detenuto” (Baratta, 1980, p. 187). Il primo è dovuto al fatto che nel penitenziario si forma una “società di prigionieri” (Sykes, 1958), isolata dal mondo esterno e dominata dalla violenza. La prima cosa che una persona deve fare entrando in un istituto di pena è imparare a sopravvivere alle leggi informali che lo governano e capire chi comanda fra i detenuti. E così, come ha evidenziato Baratta (1980, p. 187), «la maniera con la quale vengono regolati i rapporti di potere e di distribuzione delle risorse [...] nella comunità carceraria favorisce la formazione di abiti mentali ispirati al cinismo, al culto e al rispetto della violenza illegale. Di quest’ultima viene trasmesso al detenuto un modello non solo antagonistico nei confronti del potere legale, ma anche caratterizzato dal compromesso con questo». L’“educazione a buon detenuto” consente invece al recluso di mantenere buoni rapporti con lo staff. Essa consiste in un adattamento che spoglia il detenuto della propria identità di cittadino libero, facendogli interiorizzare modelli esteriori di comportamento, che servono a mantenere l’ordine

all'interno della "istituzione totale" (Goffman, 1968; Clemmer, 1940). Il mantenimento dell'ordine è, del resto, il principale obiettivo perseguito da chi governa il carcere. I due processi educativi appena descritti sono in contrasto con l'ideale riabilitativo, secondo il quale la pena dovrebbe favorire il reinserimento sociale del reo.

Al di là degli obiettivi dichiarati, il carcere è sempre stato e ancora è primariamente uno strumento di difesa sociale e di incapacitazione, come del resto i sistemi punitivi di alcune democrazie che si considerano liberali, a partire dagli Stati Uniti, hanno esplicitato negli ultimi decenni, giungendo a rinnegare anche sul piano retorico il mito della rieducazione penitenziaria (Re, 2006). Anche laddove, come in Italia, si è mantenuto il riferimento al principio rieducativo, tuttavia, lo studio delle pratiche adottate nei penitenziari mette in luce come «il vero anello di congiunzione tra governo del sociale e governo del penale» sia «il dispositivo regolatore della *less eligibility*» (Caputo, 2020, p. 12), per il quale la vita in carcere deve essere meno desiderabile di quella del più povero dei lavoratori. Attraverso questo meccanismo, «il sistema normativo è stato progressivamente adeguato alla narrativa imposta dalle politiche di governo del sociale, lasciando che il governo del carcere rimanesse sostanzialmente fedele al suo mandato custodialista e di mero contenimento della povertà» (*ibid.*).

Lo scollamento fra retoriche e pratiche, tuttavia, non è casuale. L'ipocrisia del penitenziario strumento di rieducazione, così come quella del mito illuminista del diritto penale eguale, sono alla base stessa del sistema. La retorica della rieducazione e della individualizzazione della pena, proporzionata alla oggettiva gravità del reato, celano infatti la discriminazione che è già all'opera al momento della criminalizzazione primaria e che la criminalizzazione secondaria e l'esecuzione non fanno che aggravare. Come vedremo, questo "acceramento" può tuttavia prodursi anche in sistemi punitivi che non sono ispirati al principio rieducativo, ma si richiamano ai principi di deterrenza, incapacitazione e retribuzione, come quello statunitense. Anche questi principi infatti si fondano sul mito di una "società degli individui", "liberi" ed "eguali", tenuti a rispettare le leggi che hanno contribuito a votare in quanto membri del "popolo sovrano". Essi meritano di essere puniti perché hanno violato il patto sociale della democrazia liberale<sup>9</sup>. In entrambi i casi, la selettività del controllo penale e penitenziario viene nascosta:

9. Questa lettura del sistema penitenziario si trova già in Tocqueville (2002).

nel primo, attraverso retoriche che richiamano la possibilità del pentimento e di un riscatto individuale; nel secondo, attraverso l'ideologia del *just deserts*, ossia della "punizione meritata" (Re, 2006).

## 2.3

## Sistema punitivo e discriminazione razziale

I processi di criminalizzazione non solo operano in modo selettivo rispetto al ceto sociale, ma attuano una discriminazione razziale strutturale<sup>10</sup>. Questa è stata messa in evidenza dalla letteratura che si è concentrata sul sistema penale e penitenziario statunitense, ma può essere rilevata, con alcune differenze, anche nei sistemi europei. Negli Stati Uniti la sovrarappresentazione degli afroamericani all'interno del circuito della giustizia penale, in particolare fra i detenuti, è un dato storico. Essa si registra tuttavia oggi anche con riferimento alla minoranza ispanica e si è accresciuta, per entrambi i gruppi, a partire dagli anni Ottanta del Novecento, quando la popolazione carceraria ha cominciato ad aumentare in modo esponenziale fino a condurre a quello che è stato definito come un vero e proprio "boom penitenziario" (Re, 2006)<sup>11</sup>. Alla fine del 2019 nelle carceri statali e federali vi erano 1.096 detenuti afroamericani ogni 100.000 residenti afroamericani, contro 525 detenuti ispanici ogni 100.000 residenti ispanici e solo 214 detenuti "bianchi" ogni 100.000 residenti "bianchi" (US Department of Justice, 2020a, p. 1). Le cause di questa sovrarappresentazione delle minoranze sono molteplici e riguardano tanto le condizioni di svantaggio sociale che caratterizzano questi gruppi, quanto la politica penale. Alcune condotte, tenute in modo più frequente dagli afroamericani e dagli ispanici che vivono nei quartieri più poveri delle grandi città, sono infatti più criminalizzate di analoghe condotte tenute dagli appartenenti ai ceti sociali più abbienti che sono perlopiù composti da "bianchi". Chi consuma stupefacenti nella propria abitazione è, ad esempio, meno soggetto alla repressione penale di chi lo fa in strada.

10. Ossia derivante dal modo stesso in cui è organizzato il sistema della giustizia penale, cfr. Brander *et al.* (2020).

11. Dal 2009 la popolazione penitenziaria ha cominciato a decrescere, ma gli Stati Uniti detengono ancora il record mondiale di persone detenute (Prison Policy Initiative, 2020).

Per quanto riguarda il comportamento della polizia, i dati mostrano che “bianchi”, afroamericani e ispanici sono soggetti in misura simile a controlli negli spazi pubblici (Id., 2020b, p. 1). La minaccia dell’uso della forza è però sperimentata più di frequente dagli afroamericani e dagli ispanici. *Blacks* e *latinos* sono anche ammanettati più spesso dei “bianchi” quando entrano in contatto con la polizia (*ibid.*). La sproporzione fra i controlli che subiscono le minoranze e quelli cui sono soggetti i residenti “bianchi” è molto maggiore in alcune aree del paese nelle quali la discriminazione è fortemente avvertita dalle comunità *black* e latine. Inoltre, alcune ricerche hanno mostrato che i controlli che riguardano le minoranze sono più discrezionali e conducono più spesso all’arresto della persona controllata (Ghandnoosh, 2015). Sono tuttavia soprattutto gli episodi più gravi, nei quali persone *black* sono state uccise da agenti di polizia, ad avere scosso l’opinione pubblica negli ultimi anni, suscitando movimenti di protesta che hanno valicato i confini degli Stati Uniti. Dal 2013 è stato il movimento Black Lives Matter<sup>12</sup> a mettere al centro della propria azione la difesa delle comunità afroamericane dalla violenza della polizia e, più in generale, la denuncia del razzismo che ancora pervade la società statunitense.

La sovrarappresentazione delle minoranze in carcere è legata anche al modo in cui sono gestiti i processi e l’esecuzione della pena. Gli afroamericani sono infatti sottoposti alla custodia cautelare in attesa di giudizio e sono condannati a una pena detentiva più spesso dei “bianchi”. Essi ricevono inoltre in media pene detentive più lunghe (National Research Council, 2014, pp. 93-4). *Blacks* e *latinos* hanno in genere meno risorse per pagare le cauzioni e per difendersi in giudizio e meno opportunità di reinserimento sociale e dunque di accesso alle misure alternative alla detenzione.

I singoli dati rivelano una sproporzione. Questa emerge tuttavia in tutta la sua ampiezza quando si tiene conto della somma delle discriminazioni. Lo svantaggio peraltro non riguarda solo chi entra nel circuito penale, ma produce effetti intergenerazionali. Il fatto che molti giovani appartenenti a comunità *black* entrino ed escano dal carcere crea infatti un continuum fra vita sociale delle comunità e ambiente carcerario (Wacquant, 2002). L’incarcerazione di molti padri determina poi l’impoverimento delle famiglie *black* e latine,

12. Cfr. <http://www.blacklivesmatter.com>.

secondo un circolo vizioso che, contribuendo a mantenere i figli in una condizione di marginalità sociale, rende più difficile per loro inserirsi nel mercato del lavoro una volta cresciuti e li espone a entrare a loro volta nei mercati illegali, in primo luogo in quello legato allo spaccio di stupefacenti.

Per completare il quadro, è infine necessario menzionare il dato relativo alle condanne a morte. Il 56% delle persone condannate alla pena capitale negli Stati Uniti è “bianco”, il 41% *black*, il 15% ispanico (US Department of Justice, 2021, p. 2)<sup>13</sup>. Si tratta di una sproporzione molto grande se si tiene conto del fatto che i “bianchi” sono il 76,3% della popolazione, i *blacks* il 13,4% e i *latinos* il 18,5%<sup>14</sup>.

Si noti come questo sistema discriminatorio si sia consolidato in un periodo storico in cui la società e le istituzioni degli Stati Uniti sono giunte a condannare le pratiche segregazioniste e la schiavitù sulle quali si era costruita la nazione. Tale condanna, tuttavia, come hanno rilevato gli studiosi riconducibili alla *Critical Race Theory* (Thomas, Zanetti, 2005), non ha condotto all'adozione di politiche incisive per rimediare ai danni sociali, economici e culturali, che le comunità *black* hanno sofferto a causa del razzismo istituzionale. Ha infatti prevalso il principio di *color blindness*, per il quale le istituzioni devono agire in modo neutro rispetto al colore della pelle. In realtà, non solo gli stereotipi razziali hanno continuato a essere impiegati più o meno consapevolmente dagli operatori del sistema penale e di polizia, ma politiche apparentemente neutre, dalla “tolleranza zero” alla “guerra alla droga”, hanno giocato un ruolo determinante nella criminalizzazione dei gruppi minoritari (Re, 2006; Ghandnoosh, 2015).

Anche in Europa l'operato delle istituzioni penali e penitenziarie, ispirato a un principio di neutralità rispetto al colore della pelle e all'origine delle persone, ha spesso esiti discriminatori. Nella maggioranza dei paesi europei, peraltro, l'unico dato rilevato è quello della cittadinanza e la discriminazione razziale è dunque più difficile da identificare. I detenuti stranieri sono sovrarappresentati nelle carceri di molti paesi europei, in particolare di quelli dell'Europa meridionale. Essi rappresentano più di un quarto della popolazione detenuta in

13. Dati riferiti alla fine del 2019. Alcuni detenuti classificati come *blacks* sono anche registrati come ispanici.

14. Dati registrati al 1° luglio 2019 (Census Bureau, <https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US>).

Spagna, Francia, Italia, Malta e Grecia<sup>15</sup> (Aebi, Tiago, 2021). Alcune ricerche sociologiche e inchieste giornalistiche sulla composizione socioanagrafica della popolazione penitenziaria hanno inoltre mostrato che in alcuni paesi europei l'incidenza delle persone di origine straniera fra i cittadini detenuti è rilevante, così come lo è quella di rom, sinti e camminanti nei paesi in cui queste minoranze sono presenti<sup>16</sup>. La sovrarappresentazione degli stranieri, dei cittadini di origine straniera e dei rom, sinti e camminanti nelle carceri è al contempo l'esito della discriminazione sistemica di cui queste categorie sono vittime nelle società europee e motivo della loro ulteriore stigmatizzazione. Il "senso comune" interpreta infatti questo dato come la prova della loro "tendenza a delinquere". Come già rilevato per gli Stati Uniti, anche in questo caso tuttavia la sovrarappresentazione in carcere deriva in primo luogo dalle condizioni di marginalità sociale e di segregazione urbana in cui vivono molte di queste persone. Ciò, da una parte, può favorire il loro ingresso nei mercati illegali e, dall'altra, li espone a controlli più frequenti di quelli di cui sono oggetto i cittadini che vivono in zone residenziali o rurali. Tali controlli in alcuni casi possono avvenire in base a una profilazione razziale, un rischio che si è accresciuto nel corso degli ultimi anni con l'adozione di misure antiterrorismo<sup>17</sup>. Come i *blacks* e i *latinos*, anche gli stranieri, alcuni cittadini di origine straniera e i rom, sinti e camminanti hanno poi spesso meno risorse economiche e sociali sia per difendersi in giudizio, sia per ottenere le misure alternative alla detenzione. Non mancano infine i casi di discriminazione arbitraria dovuta ai comportamenti razzisti che sono talvolta tenuti da membri delle forze dell'ordine e degli organi giudiziari<sup>18</sup>. Soprattutto nei paesi

15. Il dato si registra anche in altri paesi, fra i quali Austria, Belgio, Danimarca, Norvegia, Olanda, Slovenia.

16. Per la Francia, cfr. la checknews del quotidiano "Libération" che discute una rilevazione fatta in base alla percentuale di detenuti che hanno chiesto un regime alimentare speciale durante il Ramadan ([https://www.liberation.fr/checknews/2019/10/26/y-a-t-il-25-ou-70-de-prisonniers-musulmans-en-france\\_1759687/](https://www.liberation.fr/checknews/2019/10/26/y-a-t-il-25-ou-70-de-prisonniers-musulmans-en-france_1759687/)). Sulle minoranze rom cfr. Fairtrials (2020).

17. Sui rischi di questa pratica cfr. FRA (2018).

18. Sulla discriminazione nei sistemi di giustizia dell'Unione, cfr. European Parliament, *Resolution of 19 June 2020 on the anti-racism protests following the death of George Floyd* (2020/2685(RSP)) e European Commission, *A Union of equality: EU anti-racism action plan 2020-2025*, 18 settembre 2020. Sulla violenza razzista da parte delle forze dell'ordine a livello mondiale, cfr. United Nations High Commissioner for Human Rights (2021).

dell'Europa meridionale e nei paesi balcanici i cui confini coincidono con quelli dell'Unione Europea, una parte significativa della sovrarappresentazione in carcere degli stranieri è poi dovuta alle carenze dei sistemi di accoglienza e di inclusione sociale, nonché a politiche migratorie che favoriscono la precarizzazione dello status giuridico degli stranieri, ostacolandone l'accesso al lavoro e all'abitazione.

## 2.4

## Che “genere” di criminalizzazione?

L'ultima forma di disparità che vorremmo analizzare riguarda il genere. Ovunque nel mondo, e in modo particolare in Italia, il sistema della giustizia penale si occupa prevalentemente di uomini e sono soprattutto uomini i detenuti nelle carceri. Le donne rappresentano, ad esempio, in media meno del 6% della popolazione penitenziaria nei paesi europei; in Italia il 4,4% (Aebi, Tiago, 2021). Quasi un quarto delle detenute è di origine straniera (la media europea è pari al 23,5%; in Italia la percentuale sale al 36,1%). Pochissime sono le minori reclusi<sup>19</sup>. Le donne commettono meno reati, ricorrono meno alla violenza, sono punite meno ed entrano più raramente in carcere. Si tratta di un dato piuttosto stabile nel tempo, benché una parte della critica femminista avesse previsto che, con l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, le donne coinvolte nel circuito penale sarebbero aumentate<sup>20</sup>. Ciò, da una parte, induce a riflettere sulle aspettative di genere che informano il *modus operandi* tanto della criminalità quanto delle istituzioni preposte al controllo sociale, dall'altra, induce a spostare l'attenzione sul mondo maschile, o, per meglio dire, sulla norma eterosessuale, chiedendosi perché gli uomini ricorrono più frequentemente alla violenza. La criminologia femminista, di diverso orientamento, si è molto interrogata sul primo aspetto. Il secondo è invece stato poco indagato in riferimento alla “questione criminale”<sup>21</sup>. Lo è stato un po' di più, sebbene non a sufficienza, rispetto al tema delle violenze maschili contro le donne<sup>22</sup>.

19. Aebi, Tiago (2021); per l'Italia cfr. le statistiche pubblicate sul sito del ministero della Giustizia.

20. Cfr., ad esempio, Adler (1975) e Simon (1975).

21. A rilevare questo è stata Pitch (2010).

22. Cfr., sul primo tema, Messerschmidt (1993) e Collier (1998); sul secondo, Ciccone (2009) e Burgio (2020).



Non si può qui dar conto di tutte le teorie che sono state sviluppate in merito alla criminalità femminile e alla sua repressione<sup>23</sup>. Basti dire che alcune di esse si concentrano sui motivi per i quali le donne delinquono meno degli uomini, mentre altre mettono a fuoco i processi di criminalizzazione e i meccanismi di controllo sociale cui le donne sono soggette. Fra le teorie del primo tipo, si devono citare le spiegazioni biologiche riconducibili alla Scuola positiva, che considerano la donna meno incline “per natura” a commettere reati. Tali tesi, benché basate su presupposti pseudo-scientifici, sono state riprese nel corso del Novecento da autrici e autori che hanno cercato di individuare una causa genetica della minore devianza femminile (Cowie, Cowie, Slater, 1968) e oggi tornano con riferimento alle neuroscienze. Altre analisi hanno invece enfatizzato il ruolo sociale giocato dalle donne. Dalle già citate teorie emancipative, secondo le quali le donne sono state escluse dai mercati illegali così come da quelli legali, in quanto per secoli sono state relegate alla sfera domestica, a quella secondo la quale le donne avrebbero approfittato del proprio ruolo defilato beneficiando indirettamente del coinvolgimento degli uomini nella criminalità<sup>24</sup>.

Gli studi che si sono invece concentrati sui processi di criminalizzazione e sui meccanismi di controllo sociale hanno messo in evidenza due principali questioni in parte collegate fra loro. In primo luogo, essi hanno rilevato una maggiore indulgenza delle istituzioni deputate al controllo penale e alla esecuzione della pena nei confronti delle donne. In secondo luogo, essi hanno mostrato come, a fronte di una maggiore “dolcezza” delle pene inflitte alle donne, si possa tuttavia rilevare una maggiore esposizione delle donne al controllo sociale, soprattutto primario (attraverso la famiglia, la chiesa, la moda, la dieta ecc.), ma anche attraverso l'internamento in riformatori e in ospedali psichiatrici, la sottoposizione ai controlli delle agenzie del welfare, alle diverse forme di medicalizzazione, a un'educazione scolastica volta a inculcare in loro le virtù della mitezza, della temperanza, della pazienza e della dolcezza ecc. Secondo questa lettura, le donne storicamente sono state meno soggette al controllo penale perché sono rimaste intrappolate in una fitta rete di istituzioni disciplinari che si sono occupate di loro (Pitch,

23. Per una rassegna cfr. Smart (1981). Per una sintesi dei diversi approcci metodologici e politici nelle diverse fasi storiche, cfr. Peroni (2021).

24. Cfr. Pollak (1950), il quale peraltro non è estraneo al paradigma positivista.



1987; Rafter, 1990). Un dato che appare solo in parte superato, se si pensa a quanto le donne siano sottoposte ancora oggi non solo alle istanze del salutismo e dell'autocontrollo sul proprio corpo, sul proprio stile di vita e sulla propria psiche (Riley, Evans, Robson, 2018), ma anche a una serie di controlli medici e sociali che mirano a responsabilizzarle sia per sé stesse (Pitch, 2006) che in quanto soggetti di cura che devono farsi carico dei bambini, degli anziani, delle persone con disabilità e, più in generale, del benessere sociale, compresa la tutela dell'ambiente (Forti, Guaraldo, 2006). Non a caso le donne che entrano nel circuito penale sono sovente trattate ancora oggi come "madri fallite" o come "bambine immature" che non sono state in grado di assolvere il ruolo materno che il sistema eteropatriarcale affida loro<sup>25</sup>. Si deve peraltro rilevare che le donne che possono essere riformate e indirizzate a compiti di cura senza passare dal carcere forniscono un servizio essenziale e fanno risparmiare lo Stato. Di qui, secondo alcune teorie, deriverebbe la maggiore indulgenza degli operatori della giustizia nei loro confronti, anche quando esse "sbagliano", e dunque la maggiore tendenza a concedere loro misure alternative alla detenzione (Daly, 1989a; 1989b). Secondo altre analisi, il ruolo giocato dalle donne nei compiti di cura sarebbe determinante nella loro sottorappresentazione nel circuito penale, soprattutto perché le donne che commettono reati lo fanno spesso per far fronte ai bisogni della famiglia. Tale motivazione è valutata con maggiore favore dall'ordinamento e dal sistema di giustizia<sup>26</sup>. La concessione delle misure alternative alla detenzione è inoltre spesso motivata dalla esigenza concreta di prestare cura ai figli piccoli<sup>27</sup>. Infine, si deve notare come la "donna delinquente" sia stata per secoli identificata con la prostituta. La depenalizzazione della prostituzione e la rivoluzione sessuale hanno consentito a donne che si trovavano in condizioni di marginalità sociale di lavorare legalmente nel

25. Cfr. Ciuffoletti, Re (2020). Significativo appare il fatto che le donne rom siano sovrarappresentate in carcere. Lo stereotipo antizigano per eccellenza le dipinge infatti come "cattive madri".

26. Cfr. Crew (1991). Le tesi di Daly e Crew sono illustrate in Faccioli (1992).

27. Nella legislazione di molti paesi esistono norme a tutela della maternità delle detenute che consentono di ottenere la detenzione domiciliare in alcune circostanze. Per un'analisi cfr. con riferimento all'ambito internazionale ed europeo, Ciuffoletti (2020). Cfr. anche Ciuffoletti, Re (2020). Per un'indagine empirica sulle carceri italiane che tocca anche il tema della maternità, oltre a Pitch (1992), cfr. Ronconi, Zuffa (2014).

mercato del sesso, essendo spesso vittime di sfruttamento, ma evitando di essere criminalizzate.

Ci siamo soffermate sulle donne, poiché sono gli studi sulla criminalità e sulla detenzione femminile ad aver messo in luce il carattere maschile del sistema della giustizia penale, sulla scia della critica al carattere maschile e maschilista del diritto. In particolare, il carcere è stato pensato da uomini per uomini. Non solo esso è un luogo di disciplinamento e di repressione della sessualità, ma è una istituzione importante del sistema eteropatriarcale che si regge sulla negazione delle differenze di genere. Se il riconoscimento di queste differenze da parte degli ordinamenti giuridici è faticoso, gli ostacoli appaiono ancora più grandi quando si esaminano il diritto penale, i processi di criminalizzazione e il sistema di esecuzione delle pene. Paradigmatica è, in questo senso, la gestione della omosessualità all'interno dei penitenziari e, ancor più, quella della transessualità<sup>28</sup>. Le differenze di genere, anche quando sono riconosciute, sono trattate come eccezioni. Donne, omosessuali, transessuali sono persone che, quando va bene, devono essere tutelate dalla violenza degli altri detenuti e/o dello staff, ma la cui condizione è considerata come marginale per le istituzioni penali e penitenziarie<sup>29</sup>. Ciò non solo determina uno scarso investimento nelle risorse destinate a queste categorie, ma non consente di immaginare, anche a partire dalle loro specifiche esigenze, un diverso sistema di punizione. Resta dunque ancora valida la riflessione svolta da Pitch nel 1992, che oggi potremmo forse in parte riformulare a partire dall'interrogativo «quale pena può riconoscere le differenze di genere?». Non tanto una pena che sia pensata per le donne e le persone transessuali, quanto una pena che sia ripensata alla radice, tenendo conto della centralità di alcuni elementi che sono stati spesso solo strumentalmente riconosciuti per le donne, quali la cura e l'affettività. Tale ripensamento muoverebbe dal «tematizzare i bisogni come aspetti costitutivi del soggetto imputabile» (Pitch, 1992, p. 181).

28. In Italia un pur tardivo riconoscimento si è avuto con la riforma dell'ordinamento penitenziario approvata nel 2018. Cfr. Ciuffoletti (2019); Ciuffoletti, Re (2020).

29. Il discorso che qui conduciamo riguarda soprattutto la detenzione. Il tratto comune a queste categorie di detenuti è l'essere trattati come minoranze all'interno di un sistema costruito non solo sul binarismo di genere ma anche su un'identità virile stereotipata. È evidente come ognuna di queste condizioni necessiti di essere studiata per le sue specificità, studiando anche le intersezioni e le sovrapposizioni fra problemi legati alla identità di genere e quelli relativi all'orientamento sessuale.

La direzione cui tendere non potrebbe allora che essere quella di una «pena-senza-carcere», in grado di potenziare una «responsabilità in relazione» (*ibid.*). Ripensare il sistema punitivo significherebbe anche affrontare in termini più generali il tema della violenza che pervade le società contemporanee e che è geneticamente legata al sistema capitalista eteropatriarcale, uscendo dal binomio repressione/protezione, per rafforzare la libertà dei soggetti, anche attraverso un rilancio dello Stato sociale che, superato il modello paternalistico novecentesco, accoglie le analisi femministe sulla natura politica della cura (The Care Collective, 2021) per plasmare una società inclusiva nella quale il conflitto possa articolarsi a partire dal pieno riconoscimento dei bisogni di tutti e tutte e dalla garanzia dei diritti fondamentali.

## Bibliografia

- ADLER F. (1975), *Sisters in Crime*, McGraw-Hill, New York.
- AEBI M. F., TIAGO M. M. (2021), *SPACE I 2020 Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison Populations*, Council of Europe, Strasbourg.
- BARATTA A. (1980), *Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, Lorenzini, Bologna.
- BOURDIEU P. (a cura di) (1993), *La miseria del mondo*, Mimesis, Udine.
- BOURDIEU P., PASSERON J. C. (1964), *Les héritiers*, Editions de Minuit, Paris.
- BRANDER P. et al. (2020), *Compass Manual for Human Rights Education with Young People*, Council of Europe, Strasbourg (2<sup>a</sup> ed.).
- BURGIO G. (2020), *La violenza di genere. Una prospettiva analitica maschile*, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso*, Giappichelli, Torino, pp. 219-39.
- CAPUTO G. (2020), *Carcere senza fabbrica. Povertà, lavoro forzato e welfare*, Pacini, Pisa.
- CIAPPI S. (2021), *Teorie biologiche e psicologiche*, in Dino, Rinaldi (2021), pp. 3-32.
- CICCONI S. (2009), *Essere maschi. Tra potere e libertà*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- CIUFFOLETTI S. (2019), *Carcere e Antidiscriminazione. Prime prove di tutela dei diritti a fronte della (dimidiata) riforma dell'ordinamento penitenziario*, in "GENIUS", 4, 2, pp. 156-78.
- ID. (2020), *The Female Brain*, in C. Botrugno, G. Caputo (a cura di), *Vulnerabilità, carcere e nuove tecnologie*, Phasar, Firenze, pp. 126-92.
- CIUFFOLETTI S., RE L. (2020), *La pena rimossa. Detenzione e diniego della*

- sessualità nelle carceri italiane*, in C. Botrugno, G. Caputo (a cura di), *Vulnerabilità, carcere e nuove tecnologie*, Phasar, Firenze, pp. 47-125.
- CLEMMER D. (1940), *The Prison Community*, The Christopher Publishing House, New York.
- COLLIER R. (1998), *Masculinities, Crime and Criminology*, SAGE, London.
- COWIE J., COWIE V., SLATER E. (1968), *Delinquency in Girls*, Heidemann Educational, London.
- CRENSHAW K. W. (1991), *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*, in "Stanford Law Review", 43, 6, pp. 1241-99.
- CREW B. K. (1991), *Sex Differences in Criminal Sentencing: Chivalry or Patriarchy?*, in "Justice Quarterly", 8, 1, pp. 59-83.
- CROCITTI S. (2021), *Teorie del controllo sociale*, in Dino, Rinaldi (2021), pp. 249-67.
- DALY K. (1989a), *Paternalism Re-examined: Gender, Work-Family Relations, and Sentencing*, in "Gender and Society", 3, 1, pp. 9-36.
- ID. (1989b), *Neither Conflict Nor Labeling Nor Paternalism Will Suffice*, in "Crime and Delinquency", 35, 1, pp. 136-68.
- DE CAROLIS M. (2017), *Il rovescio della libertà*, Quodlibet, Macerata.
- DE GIORGI A. (2002), *Il governo dell'eccedenza*, ombre corte, Verona.
- DINO A., RINALDI C. (a cura di) (2021), *Sociologia della devianza e del crimine. Prospettive, ambiti e sviluppi contemporanei*, Mondadori, Milano.
- FACCIOLI F. (1992), *Le donne in carcere. La composizione sociale, i reati, le pene*, in E. Campelli et al. (a cura di), *Donne in carcere*, Feltrinelli, Milano, pp. 28-58.
- FAIRTRIALS (2020), *Un-covering Anti-Roma Discrimination in Criminal Justice Systems in Europe*, December ([https://www.fairtrials.org/sites/default/files/publication\\_pdf/FT-Roma\\_report-final.pdf](https://www.fairtrials.org/sites/default/files/publication_pdf/FT-Roma_report-final.pdf)).
- FORTI S., GUARALDO O. (2006), *Rinforzare la specie. Il corpo femminile tra biopolitica e religione materna*, in "Filosofia politica", 20, 1, pp. 57-76.
- FOUCAULT M. (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* (1975), Einaudi, Torino.
- FRA – EU AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (2018), *Preventing Unlawful Profiling Today and in the Future*, Publications Office of the European Union, Luxembourg (<https://fra.europa.eu/en/publication/2018/preventing-unlawful-profiling-today-and-future-guide>).
- GHANDNOOSH N. (2015), *Black Lives Matter: Eliminating Racial Inequity in the Criminal Justice System*, The Sentencing Project, Washington DC.
- GOFFMAN E. (1968), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza* (1961), Einaudi, Torino.
- MELOSSI D. (2002), *Stato, controllo sociale, devianza*, Bruno Mondadori, Milano.

- MELOSSI D., PAVARINI M. (1977), *Carcere e fabbrica*, Il Mulino, Bologna.
- MESSERSCHMIDT J. (1993), *Masculinities and Crime*, Rowan and Littlefield, Lanham (MD).
- MUSUMECI E. (2012), *Cesare Lombroso e le neuroscienze*, FrancoAngeli, Milano.
- NATIONAL RESEARCH COUNCIL (2014), *The Growth of Incarceration in the United States*, The National Academies Press, Washington DC.
- PERONI C. (2021), *Teorie femministe della devianza e del crimine*, in Dino, Rinaldi (2021), pp. 298-320.
- PITCH T. (1975), *La devianza*, La Nuova Italia Editrice, Firenze.
- ID. (a cura di) (1987), *Diritto e rovescio*, ESI, Napoli.
- ID. (1989), *Responsabilità limitate*, Feltrinelli, Milano.
- ID. (1992), *Quale giustizia per le donne. Appunti per un dibattito*, in E. Campelli et al. (a cura di), *Donne in carcere*, Feltrinelli, Milano, pp. 175-83.
- ID. (2006), *La società della prevenzione*, Carocci, Roma.
- ID. (2010), *Sesso e genere del e nel diritto. Il femminismo giuridico*, in E. Santoro (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, pp. 91-128.
- POLLAK O. (1950), *The Criminality of Women*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia (PA).
- PRINA F. (2020), *Devianza e criminalità*, Carocci, Roma.
- PRISON POLICY INITIATIVE (2020), *Annual Report 2019-2020*, October, Northampton (MA) ([https://static.prisonpolicy.org/reports/PPI\\_Annual\\_2019-2020.pdf](https://static.prisonpolicy.org/reports/PPI_Annual_2019-2020.pdf)).
- RAFTER N. (1990), *Partial Justice: Women Prisons and Social Control*, Routledge, London.
- RAFTER N., POSICK C., ROCQUE M. (2016), *The Criminal Brain*, New York University Press, New York.
- RE L. (2006), *Carcere e globalizzazione*, Laterza, Roma-Bari.
- RILEY S., EVANS A., ROBSON M. (2018), *Postfeminism and Health*, Routledge, London.
- RONCONI S., ZUFFA G. (2014), *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Ediesse, Roma.
- RUSCHE G., KIRCHHEIMER O. (1978), *Pena e struttura sociale* (1939), Il Mulino, Bologna.
- SBRACCIA A. (2021), *Criminologie critiche*, in Dino, Rinaldi (2021), pp. 321-50.
- SIMON R. J. (1975), *Women and Crime*, Lexington Books, Lexington (MA).
- SMART C. (1981), *Donne, crimine e criminologia* (1977), Armando, Roma.
- SYKES G. M. (1958), *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton University Press, Princeton (NJ).
- THE CARE COLLECTIVE (2021), *Il manifesto della cura* (2020), Edizioni Alegre, Roma.

- THOMAS K., ZANETTI G. F. (a cura di) (2005), *Legge, razza, diritti*, Diabasis, Reggio Emilia.
- TOCQUEVILLE A. DE (2002), *Scritti penitenziari*, a cura di L. Re, Edizioni di storia e letteratura, Roma.
- UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (2021), *Report on Promotion and Protection of the Human Rights and Fundamental Freedoms of Africans and of People of African Descent against Excessive Use of Force and Other Human Rights Violations by Law Enforcement Officers*, A/HRC/47/CRP.1.
- US DEPARTMENT OF JUSTICE (2020a), *Prisoners in 2019*, October, NCJ 255115 (<https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/p19.pdf>).
- ID. (2020b), *Contacts Between Police and the Public, 2018 – Statistical Tables*, December, NCJ 255730 (<https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/cbpp18st.pdf>).
- ID. (2021), *Capital Punishment, 2019 – Statistical Tables*, June, NCJ 300381 (<https://bjs.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh236/files/media/document/cp19st.pdf>).
- WACQUANT L. (2002), *Simbiosi mortale*, ombre corte, Verona.
- ID. (2006), *Punire i poveri* (2004), DeriveApprodi, Roma.
- WITTIG M. (2019), *Il pensiero eterosessuale* (1992), ombre corte, Verona.

# Diritto e politica nella costruzione sociale della criminalità

di *Stefano Anastasia\**

## 3.1

### La genesi del diritto penale e dei suoi usi, tra politica e società

Tra le implicazioni del riconoscimento moderno della natura convenzionale del diritto è la stessa natura convenzionale di ciò che viene definito delitto dal diritto, in quanto fatto compiuto in violazione delle norme di diritto penale. Se il diritto è frutto di una convenzione (cioè di un accordo tra i consociati, ovvero dell'imposizione di uno o di alcuni di essi sugli altri), esso è per sua natura un oggetto politico, perché politicamente determinato, in uno specifico contesto storico e geografico. Tanto dovrebbe bastare a dar conto della politicità delle scelte di criminalizzazione compiute dai detentori del potere normativo, e dunque della inconsistenza di una presunta criminalità naturale, espressione di una devianza predeterminata geneticamente o culturalmente, universalmente censurata sulla base di una idea di giustizia che sarebbe propria dell'intero genere umano.

Acquisita la natura convenzionale, e quindi politica, delle scelte di criminalizzazione, bisogna guardarsi dai due rischi teorici più diffusi: quello della assolutizzazione della politica e quello della assolutizzazione del potere, quasi che la produzione di norme penali sia affare discrezionale della volontà politica, esercitata nel libero scambio tra istituzioni e opinione pubblica da una parte ovvero nella determinazione di un potere assoluto di cui sarebbero espressione i detentori delle cariche di governo e legislative.

Il primo caso emerge nelle concezioni un po' *naïves* di una decisione politica idealistica, separata da condizionamenti economico-sociali,

\* [Inserire qui la qualifica dell'autore + università di appartenenza.]

come nel caso della catalogazione delle interpretazioni del cambiamento del regime penale negli Stati Uniti di fine Novecento proposta da Warren Young (1986) che distingueva tra interpretazioni incentrate sulle scelte politiche del legislatore e interpretazioni “deterministiche”, fondate sulla evoluzione del sistema economico-sociale e sulle sue necessità di controllo sociale istituzionale e di repressione della devianza. Viceversa, appare molto più persuasivo lo schema interpretativo proposto originariamente da Beyens, Snacken e Eliaerts (1993) e successivamente rielaborato da Tubex e Snacken (1995) e ancora da questi ultimi ancora con Beyens (Snacken, Beyens, Tubex, 1995), che

assume l’ipotesi che la penalità nei fatti sia il risultato della interazione di plurimi fattori. Da un lato, esso si contrappone alla lettura “fatalista”. Secondo la quale la variazione nei tassi di carcerizzazione sarebbe conseguenza diretta del variare di quelli della criminalità reale, e pertanto il fenomeno della penalità sfuggirebbe al governo della politica criminale; dall’altro lato, contesta l’ipotesi “volontarista”, per la quale l’andamento della criminalità punita dipenderebbe unicamente o prevalentemente dall’azione prodotta dalle politiche di criminalizzazione primaria e secondaria (Pavarini, 1997, p. 986).

A monte vi sono le relazioni tra sistema demografico e sistema economico, da una parte, e sistema politico e della pubblica opinione, dall’altra. Sul sistema di giustizia penale si riversa quindi il prodotto della interazione di tre aree di produzione di fenomeni materiali e simbolici: quello socioeconomico, quello dell’opinione pubblica e della politica e, infine, quello dell’azione sociale etichettabile come deviante. La interrelazione tra il sistema demografico e quello economico produce effetti sia su quella tra decisione politica e orientamenti della opinione pubblica che sull’azione sociale non conforme. La interrelazione del sistema della decisione politica con gli orientamenti della opinione pubblica, che subisce il condizionamento della sfera socioeconomica e la determina nella misura del possibile, a sua volta intrattiene relazioni biunivoche con l’azione sociale non conforme, qualificandola e riqua-  
 lificandola come legittima o meno attraverso i processi di criminalizzazione primaria<sup>1</sup>.

1. In questa sede ho leggermente modificato lo schema proposto, sulla scia di Beyens, Snacken, Eliaerts e Tubex, da Massimo Pavarini (1997, p. 986) nella sua ricostruzione della criminalità punita nell’Italia del Novecento, distinguendo tra azione sociale (non conforme) e criminalità reale come definita dai processi di criminalizza-



Poi, una volta definiti gli strumenti normativi della criminalizzazione, si attivano le dinamiche finalizzate alla necessità di governare il complesso sistema della giustizia penale a seconda degli input che derivano da quelle stesse aree di produzione di significati materiali e simbolici esterne ad esso (sistema socioeconomico, sistema politico e della pubblica opinione, azione sociale deviante). Le variabili in gioco a disposizione degli operatori del sistema della giustizia penale sono essenzialmente i processi di criminalizzazione secondaria nelle procedure di polizia, in fase processuale e in fase esecutiva, che possono allentare o tirare le briglie dell'esecuzione penale e della privazione della libertà per motivi di giustizia, a seconda della maggiore o minore domanda di penalità e della capacità del sistema di assecondarla.

Insomma, il riconoscimento del ruolo della responsabilità politica, in modo particolare nel processo di criminalizzazione primaria, non autorizza a farne una variabile indipendente dalle dinamiche socio-economiche.

D'altro canto, riconoscere la responsabilità politica nelle scelte di criminalizzazione non autorizza a pensare a essa come una monade chiusa in sé stessa, senza comunicazione con i soggetti della sua legittimazione, individuati – nelle righe precedenti – nella cosiddetta “opinione pubblica”, soggetto genericamente rappresentativo degli attori sociali operanti nella sfera pubblica. Il tema è affrontato nella sociologia del diritto dal campo di studi relativo alla genetica del diritto (Prina, 2019) che, non a caso, studia i processi di definizione delle norme e di implementazione delle politiche ricorrendo agli strumenti della sociologia politica. Del resto già Baratta, nella sua critica alla sociologia del conflitto di Austin Turk (1964; 1972), contesta la rappresentazione assoluta delle “autorità legali” deputate a decidere sulla creazione e l'applicazione delle norme:

siamo dinanzi [...] al solito equivoco della sociologia del conflitto: l'azione dei gruppi di interesse viene trasferita immediatamente nell'azione dello Stato senza tener conto del carattere ben più complesso della mediazione politica dei conflitti nella società industriale avanzata. [...] Così i meccanismi specifici e i diversi canali attraverso i quali determinati interessi si istituzionalizzano e pervengono a strumentalizzare le istanze legali del potere politico restano completamente fuori dalla teoria (Baratta, 2019, p. 185).

zione primaria che li risultavano (a mio avviso erroneamente) interni alle dinamiche della giustizia penale, che viceversa ne è determinata.

Viceversa, possiamo concludere con Baratta, «tutta questa delicata tematica della sociologia politica» è indispensabile non solo «a una teoria realistica del conflitto», ma anche alla comprensione delle specifiche dinamiche che presiedono alle scelte politiche di criminalizzazione.

## 3.2

## Il diritto penale nell'epoca dei populismi

Con il tramonto del Novecento, del suo mondo, dei suoi conflitti, delle sue ideologie e dei suoi sistemi politici, l'universo culturale euroatlantico ha cominciato a fare i conti con nuove rappresentazioni della conflittualità sociale, identificate sempre più spesso con l'etichetta "populista": sistema politico, partito, movimento, leadership "populista". Dapprincipio marginali (in America Latina, dove vantavano robuste tradizioni, nell'Est europeo, dove le transizioni alla democrazia si sono poggiate su leadership politiche personali), in questo secondo decennio del XXI secolo, forme populiste sono diventate egemoni anche nel cuore del mondo occidentale, fino a diventarne espressione della leadership statunitense. Gli studiosi dei fenomeni politici tendono a identificare in questo torno di anni, a cavallo tra i due secoli, la manifestazione di una terza ondata populista (Woods, 2014) – dopo quelle autodefinitesi come tali nell'altro passaggio di secolo, tra Otto e Novecento, in Russia, e poi, nel pieno del Novecento, in America Latina – in stretta correlazione con la globalizzazione neoliberale e come suo effetto sulle forme della politica e della pratica democratica<sup>2</sup>.

La successione delle ondate populiste pone problemi interpretativi relativi a eventuali caratteristiche unitarie del fenomeno nella medio-lunga durata che lasciamo volentieri agli storici e agli scienziati della politica. In questa sede ci è sufficiente individuare le poche e distinte caratteristiche comuni dei populismi contemporanei che consentono la verifica empirica della consistenza della categoria e quindi della sua rilevanza nella interpretazione delle trasformazioni del rapporto tra

2. Cfr., ad esempio, Chantal Mouffe (2018) che considera i populismi occidentali contemporanei come forme di reazione alla spolticizzazione dei governi nell'epoca neoliberale.

forme della politica e tendenze del diritto penale e dei sistemi di controllo sociale istituzionale coattivo.

Nella letteratura politologica<sup>3</sup>, il populismo contemporaneo è stato qualificato secondo tre canoni interpretativi prevalenti: come ideologia, come stile discorsivo ovvero come strategia. L'ideologia populista sarebbe quella che «considera la società separata in due gruppi antagonisti e omogenei, il “puro popolo” contro la “*élite* corrotta”, e che sostiene che la politica dovrebbe essere una espressione della volontà generale del popolo» (Mudde, 2004, p. 543), finalmente liberata dall'oppressione elitaria-aristocratica. Viceversa, secondo Ernesto Laclau (2008) il populismo sarebbe uno stile discorsivo, attraverso cui attori politici antagonisti all'assetto di potere esistente mirano alla promozione di una controegemonia popolare a discapito della egemonia elitaria dominante. Infine, il populismo è stato interpretato come una strategia «attraverso cui un leader personalista cerca o esercita un potere di governo basandosi sul sostegno diretto, non mediato e non istituzionalizzato di un gran numero di seguaci per lo più non organizzati» (Weyland, 2001, p. 14).

In linea con le concezioni del populismo come ideologia politica, Ben Stanley (2008) ne ha individuato tre elementi essenziali: la definizione del campo politico-sociale come abitato da due soggetti antagonisti, il popolo e le *élites*, in conflitto tra loro per l'esercizio della sovranità; una concezione della sovranità come appartenente al popolo; infine, lo schieramento degli attori politici populistici dalla parte del popolo e contro le *élites*. A queste caratteristiche, che sarebbero comuni a tutti i movimenti populistici contemporanei, possono o meno aggiungersi altre variabili capaci di qualificare partiti o gruppi, leadership e regimi populistici, lungo assi distintivi più o meno significativi. Tutti, però, avrebbero a proprio fondamento questa opposizione popolo-*élites* e una concezione monistica di ciascuno dei due poli: il popolo è uno e uno solo, identitariamente coeso, così come le *élites* costituiscono specularmente un soggetto unitario senza altra qualificazione sociale, istituzionale, ideologica che l'essere antagonista del popolo nella contesa sulla sovranità che, dovendo essere popolare – appunto –, va sottratta al potere di condizionamento, se non al vero e proprio dominio, delle *élites*. Volendo ulteriormente generalizzare, si potrebbe dire con Pierre-André Taguieff (2002, p. 103) che «il populismo è un polemismo», il cui appello al popolo è sempre un appello contro

3. Tra gli altri, riassuntivamente, Anselmi (2017).

«certi “altri”», salvo tenere a mente che questi *autres* non possono che essere identificati in soggetti così forti da aver tenuto e soggiogato la volontà popolare nel regime dominante o previgente. Con questa chiave interpretativa minima, è possibile identificare come *populisti* partiti e leader di governo in antagonismo con *élites* interne o sovranazionali che impediscono loro di esercitare la sovranità in nome del popolo o che la insidino una volta finalmente realizzata, ovvero partiti e movimenti di opposizione che intendano mutare il quadro politico e istituzionale realizzando finalmente la sovranità popolare ed estromettendo le *élites* dal potere.

Come è evidente, quello individuato da Stanley non è altro che un nuovo *cleavage* politico che sostituisce sia l'opposizione ideale, di ascendenza liberale e illuminista, tra partiti e movimenti progressisti e conservatori, che quella sociale, di derivazione socialista, tra classi sociali, e dunque tra partiti dei lavoratori e partiti della borghesia, fossero essi progressisti o conservatori. La novità della proposta populista nel panorama contemporaneo è nella propria identificazione esclusiva con un soggetto politico (il popolo) non solo unitario, ma esaustivo della scena politica legittima (unico interprete legittimo della sovranità popolare) e dunque escludente. Le *élites* (siano esse le vecchie *élites* politiche, le *élites* economiche o culturali, ovvero le *élites* sovranazionali) sono fuori dal circuito della sovranità popolare (letteralmente “del popolo”) e sono quindi un pericolo per essa, tanto quanto non accettino di abdicare ai poteri usurpati. Nei regimi democratici occidentali, invece, sia quando la linea di frattura contrapponeva i progressisti ai conservatori, sia quando contrapponeva i partiti della borghesia ai partiti dei lavoratori, non era mai stato in discussione che gli uni e gli altri fossero tutti partecipi della sovranità popolare e concorressero liberamente al suo inveroimento, se non altro come effetto deliberatamente perseguito di un regime politico, quello della democrazia rappresentativa, che – nella sua forma più comprensiva – si proponeva proprio come un regime di compromesso nel governo del conflitto tra le classi sociali. Al contrario, nella proposta politica populista, il conflitto identitario “noi” (popolo)/“loro” (*élites*) entra dentro l'equilibrio democratico e gli muta forma, rinnovando lo schmittiano conflitto politico per eccellenza, quello tra amico e nemico, in cui quest'ultimo non ha cittadinanza né via di scampo.

Inevitabilmente la memoria va alle teorie che suffragavano i regimi totalitari novecenteschi, ma qui resta in campo un'opzione democrati-

ca, fondata sulla manifestazione del consenso popolare alla leadership populista. Anche quando si fanno sistema, quando passano dall'opposizione al governo e hanno la forza di un regime, i movimenti populistici non rinunciano alla verifica del consenso popolare nella forma delle consultazioni elettorali. Luigi Ferrajoli (2018, p. 519) scrive, in proposito, di un passaggio da forme di "democrazia attiva" a forme di "democrazia passiva", in cui la volontà popolare si manifesta per adesione a una proposta politica altrui. Se volessimo lasciare alla parola "democrazia" il suo significato originario, potremmo dire che siamo in presenza di un passaggio a un nuovo regime politico, fondato sulla *rilevazione del consenso popolare* più che sull'*esercizio del potere popolare*: un regime *demo-consensuale*, di cui i movimenti e gli attori politici populistici si presentano come i più conseguenti interpreti, così come i partiti politici lo furono della democrazia rappresentativa novecentesca.

Nell'ambito della trasformazione dei sistemi democratici contemporanei, in cui la legittimazione diretta dei titolari delle cariche pubbliche cerca di compensare la perdita di potere delle funzioni che corrispondono loro, l'uso simbolico del diritto penale è diventato un capitale essenziale nella ricerca e nel consolidamento del consenso politico. Da qui la centralità delle campagne di *law and order* nelle competizioni elettorali contemporanee e la pratica di quello che Jonathan Simon (2007) ha chiamato il governo attraverso la criminalità.

Nella costruzione dell'orizzonte di senso della ideologia populista, il diritto e la giustizia penale assumono un rilievo di prima grandezza che ne stravolge i fondamenti di legittimità. Non si tratta qui, solo, della necessità tattica di mantenere uno stato di mobilitazione permanente contro qualcuno identificato come *nemico del popolo*, ma della stessa ragione costitutiva della soggettività populista che si manifesta nel conflitto senza esclusione di colpi con il *nemico interno*, conflitto che trova soluzione solo nella ridefinizione di quest'ultimo come *nemico esterno*. Nella concezione monistica del popolo e del suo antagonismo con gli altri, la giustizia penale perde la sua legittimazione liberale e garantista di tutela pubblica della parte debole in un conflitto intersoggettivo (Ferrajoli, 1989, pp. 329-30) e diventa strumento del conflitto del popolo contro i suoi nemici: ogni delitto a essi più o meno direttamente ascrivibile è, in qualche modo, un *delitto politico* per cui vale il principio d'emergenza secondo cui *salus rei publicae suprema lex esto*. Nel frattempo, nel corso dello svolgimento

della guerra al nemico, la giustizia penale assolve a quella insuperata funzione attribuitagli da Émile Durkheim (1999, p. 126): «mantenere intatta la coesione sociale, conservando alla coscienza comune tutta la sua vitalità», riaffermando così l'identità collettiva del popolo contro i suoi potenziali nemici.

### 3.3

#### Il populismo penale nel dibattito scientifico internazionale

Nella letteratura penalistica e criminologica, il populismo penale emerge alla metà degli anni Novanta del secolo scorso come categoria interpretativa delle trasformazioni in atto nelle scelte di criminalizzazione nei paesi occidentali.

Come è noto, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta del Novecento, negli Stati Uniti d'America, e successivamente in Europa e in altri grandi paesi del Commonwealth di tradizione sociogiuridica occidentale, la popolazione detenuta comincia a crescere senza una diretta correlazione con l'andamento degli indici di criminalità. È questo l'effetto di quella che la criminologia di orientamento sociologico, chiama la costruzione sociale della devianza nei processi di criminalizzazione. Nel volgere di pochi anni, la popolazione detenuta in gran parte dei paesi europei si moltiplica per due, negli Stati Uniti addirittura per sette volte. A nulla vale la diffusione degli strumenti di messa alla prova pre o postprocessuale, risolvendosi nell'inveramento del cosiddetto *net widening effect* individuato sin dal 1980 da Thomas Blomberg, con specifico riferimento alle prime esperienze di *diversion* nel sistema di giustizia penale statunitense.

Accantonate per inconsistenza scientifica le spiegazioni naturalistiche che vedrebbero corrispondere l'andamento degli indici di punitività a quello degli indici di criminalità, la letteratura scientifica si è orientata a individuare le cause di questo fenomeno nell'interazione tra gli ambiti di azione sociale che abbiamo descritto nel secondo paragrafo: il circuito demografico-economico e quello della elaborazione discorsiva della decisione pubblica nelle scelte primarie e secondarie di criminalizzazione. Su un versante si muovono gli studi di economia politica della pena, di tradizione marxista, che mettono in relazione l'andamento degli indici di punitività con quello del ciclo economico e con il governo della forza lavoro (cfr. Melossi, CAP. 1), dall'altra gli studi

culturali, più attenti all'evoluzione delle sensibilità e della domanda di controllo sociale diffuse nella società. Gli uni e gli altri, inevitabilmente, convergono sugli attori politico-istituzionali come *play-makers* della traduzione normativa e della più o meno conseguente implementazione delle scelte di criminalizzazione.

In questo quadro, su un binario parallelo a quello minuziosamente scandagliato dalla sociologia della pena e del controllo sociale, è emerso un filone di studi che ha approfondito le modificazioni del vocabolario punitivo e l'impatto che su di esso hanno avuto le trasformazioni della comunicazione pubblica e politica.

In un lavoro collettaneo dedicato alle politiche dell'esecuzione penale, Anthony Bottoms (1995) associa per primo l'aggettivo *populist* al sostantivo *punitiveness*, termine di non facile traduzione che potrebbe stare tra la propensione a punire e l'effettività della esecuzione penale. Del 2003 è la pubblicazione della ricerca comparativa di Julian V. Roberts, Loretta J. Stalans, David Indermaur e Mike Hough dedicata al populismo penale e all'opinione pubblica in cinque ordinamenti giuridici di tradizione anglosassone (USA, Gran Bretagna, Canada, Australia e Nuova Zelanda). In quella sede gli Autori condividono una definizione del populismo penale secondo cui esso consiste nel perseguimento di un quadro di politiche penali «guadagnare voti piuttosto che ridurre i tassi di criminalità o promuovere giustizia» (Roberts *et al.*, 2003, p. 5). Definizione non lontana da quella successivamente proposta da Luigi Ferrajoli (2008), secondo cui con “populismo penale” può intendersi «qualunque strategia in tema di sicurezza diretta a ottenere demagogicamente il consenso popolare rispondendo alla paura generata dalla criminalità di strada, con un uso congiunturale del diritto penale tanto duramente repressivo e antigarantista quanto inefficace rispetto alle dichiarate finalità di prevenzione». Conclusiva, in questo senso, è l'ipotesi già citata di Jonathan Simon, secondo cui nella trasformazione della penalità statunitense nell'ultimo quarto di secolo del Novecento la stessa criminalità sarebbe diventata uno strumento di governo sociale: non già, si badi bene, la risposta punitiva che a essa viene data, ma essa stessa, a partire dalla sua qualificazione normativa fino all'individuazione delle correlate strategie di contrasto. Il governo *through crime*, come recita il titolo originale dell'opera, avrebbe contraddistinto la grande trasformazione della società statunitense nell'ultimo mezzo secolo, mettendo – già prima dell'11 settembre 2001 – la paura al centro della scena pubblica.



## 3.4

Populismo penale o uso populista del diritto  
e della giustizia penale?

Se con il termine “populismo” qualificiamo l’ideologia di un movimento politico, la sua qualificazione “penale” dovrebbe corrispondere a un movimento politico populista che faccia dell’affermazione della giustizia sotto forma di pene e sanzioni il proprio programma politico fondamentale, il che sarebbe privo di senso nella peggiore delle distopie. La definizione dei confini del diritto penale e la sua concreta applicazione in ambito giudiziario costituiscono, sì, azioni ad alto valore simbolico, talvolta manomessi fino a rinnovare rituali sacrificali, ma restano strumenti, non fini, di qualsivoglia idea di giustizia. Ciò non rende plausibile aggiungere al novero delle altre possibili una specifica ideologia penal-populista, quasi fosse una idea a sé stante di società giusta o di bene comune, la società della punizione o il bene della maggior possibile sofferenza inflitta legalmente. Ancora una volta, il diritto e la giustizia penale restano strumenti per un’idea ulteriore di giustizia, per quanto minimamente convenuta o imposta ai consociati.

Se il diritto e la giustizia penale sono e restano strumenti, e nel caso specifico vengono usati per conquistare o consolidare il consenso popolare, come emerge nella generalità delle definizioni riportate sopra, è più corretto parlare di un *uso populista del diritto e della giustizia penale* da parte di attori politici e istituzionali, in questo modo ampliando lo sguardo anche oltre il novero dei partiti e dei movimenti politici che si autodefiniscono o che vengono qualificati come populistici in ragione di un modo generale di intendere la rappresentanza politica. In effetti, l’uso populista del diritto e della giustizia penale è frequentemente attribuito dei movimenti cosiddetti populistici, per la capacità specifica che il diritto penale ha di essere declinato in forma antagonista, contro i “nemici del popolo”, ma può ben essere praticato anche da attori politici tradizionali, o finanche da attori istituzionali che, nella dinamica dei rapporti tra i poteri, si trovino a svolgere una funzione politica, e dunque generale, e non solo limitata all’esercizio di un potere specifico in una circostanza o in un caso specifico. D’altro canto, il riferimento articolato tanto al “diritto” quanto alla “giustizia” penale può aiutarci a individuare l’uso populista della risorsa penale tanto nel momento della criminalizzazione primaria, cioè della selezione normativa delle fattispecie e delle



procedure che ne interpretano l'orientamento, quanto della criminalizzazione secondaria, cioè dell'esercizio in concreto del potere di indagine e di attribuzione delle responsabilità nel corso e all'esito di specifici procedimenti penali.

## 3.5

### Una griglia interpretativa dell'uso populista del diritto e della giustizia penale

La nozione ampia di un uso populista del diritto e della giustizia penale, attraverso il ricorso a una griglia elaborata intorno a quattro voci sempre individuabili in ciascun caso di studio, consente di comprendere la diffusione e le specificazioni del nostro oggetto di esame ben oltre la loro attribuzione a partiti, movimenti o leadership dette o *soi disant* populiste. Una possibile griglia interpretativa è costituita dai seguenti elementi:

1. gli *attori* dell'uso populista del diritto e della giustizia penale;
2. i *target* della loro iniziativa;
3. gli *strumenti* giuridici e culturali utilizzati;
4. le *funzioni* sociali assolte dalle diverse esperienze di uso populista del diritto e della giustizia penale.

Attori dell'uso populista del diritto e della giustizia penale sono i soggetti che vi ricorrono avendo una motivazione o un progetto politico di mobilitazione, di soddisfazione o di rappresentanza delle domande "popolari", di una comunità opposta ai suoi nemici. In questo senso, tutti gli attori dell'uso populista del diritto e della giustizia penale sono *attori politici*, perché attraverso la loro azione e quelle modalità di ricorso alle risorse simboliche e pratiche del diritto e della giustizia penale intendono produrre effetti nella sfera pubblica. Ma in questa definizione dobbiamo distinguere almeno tra gli attori politici in senso proprio e gli attori istituzionali che svolgono un'azione politica che trascende le proprie funzioni d'ufficio.

Tra gli attori politici in senso proprio figurano certamente quei partiti, movimenti e leadership che – per ideologia, strategia o retorica – si definiscono o sono definite populiste. Ma certamente a essi vanno aggiunti quei *single issue movements* che fanno della rivendicazione sanzionatoria a carico dei propri avversari politici o sociali, o delle condotte da loro biasimate, un elemento essenziale dell'affermazione della

propria proposta politica<sup>4</sup>. A essi, infine, possono essere aggiunti quegli strumenti di informazione che fanno della dinamica tra domanda e offerta della giustizia penale una componente così rilevante della propria strategia editoriale da cercare di influenzarla e alimentarla.

D'altro canto, non vanno dimenticati gli *attori istituzionali* dell'uso populista del diritto e della giustizia penale. Anche qui, della qualifica istituzionale degli attori di cui si tratta possiamo dare una nozione ampia ovvero ristretta. Nella nozione ampia vi rientrano tutti coloro che assolvano a funzioni pubbliche eccedenti la rappresentanza di una parte politica, anche se ne siano una legittima espressione, come, ad esempio, i componenti del governo nell'esercizio delle proprie funzioni. La nozione ristretta può essere riservata ai soli titolari di cariche pubbliche non elettive, e dunque – ad esempio – ai titolari di cariche pubbliche nel sistema di prevenzione e repressione della devianza, ivi compresi gli organi della magistratura, quando nell'esercizio delle loro funzioni assumano un orientamento di politica criminale motivato dall'obiettivo di assecondare, corrispondere o sollecitare una domanda sociale di punizione per determinate categorie di reati, di condotte o, finanche, di persone (Fiandaca, 2013).

Quanto ai target, retoricamente l'uso populista del diritto e della giustizia penale ha due potenziali e distinti obiettivi: verso l'alto, le *élites* che impediscono al popolo di esercitare fino in fondo la sovranità democratica; verso il basso, gli estranei alla comunità per provenienza, stile di vita, condizione soggettiva. Secondo i canoni populistici, entrambi i target rappresentano corpi estranei alla comunità nel cui nome gli attori populistici si mobilitano: costituiscono il “loro” che si oppone al “noi”. Ma se nella retorica populista il “loro” antagonista non può che essere una soggettività potente, almeno tanto da aver sottratto (o da minacciare di sottrarre) lo scettro al popolo, appare un po' curiosa la frequente identificazione di un target dell'uso populista del diritto penale con i profughi che arrivano dal mare, con i tossici che ciondolano in città, con gli autori di piccoli reati seriali. Ma qui la retorica populista distingue tra le fonti di pericolo (il “loro” da arginare, criminalizzare e punire) e i potenti che ne sono la causa, i poteri economici e politici sovra o extranazionali, l'establishment interno. Dunque, l'antagonista da battere attraverso l'uso populista del diritto e della giustizia penale

4. Si veda, in proposito, il contributo anticipatorio di Tamar Pitch (1989, pp. 84 ss.).

è sempre una *élite*, ma a seconda del contesto e, come vedremo, della cultura politica dei suoi attori, esso può indirizzarsi direttamente contro delle *élites* o attraverso quelli che sono considerati come dei loro figuranti simbolici, in quanto conseguenti manifestazioni delle loro politiche.

Gli strumenti di cui si serve l'uso populista della giustizia penale sono sia specificamente giuridici che più ampiamente culturali. L'una cosa sta insieme all'altra perché l'uso populista del diritto e della giustizia penale presuppone l'adozione di strumenti giuridici adatti allo scopo, sia della criminalizzazione primaria che della criminalizzazione secondaria dei target individuati, ma la semplice predisposizione di strumenti giuridici non è sufficiente alla mobilitazione populista, se non accompagnato da retoriche comunicative più ampie.

John Pratt (2007), nella sua sistemazione concettuale del fenomeno del populismo penale, ne ha individuato tre caratteristiche, che costituiscono gli *strumenti culturali* attraverso cui l'uso populista del diritto e della giustizia penale si legittima socialmente: la glamourizzazione comunicativa del fenomeno criminoso, la destatisticalizzazione del dibattito pubblico e l'affermarsi del paradigma vittimario. Sotto certi aspetti, la glamourizzazione del fenomeno criminoso è la semplice conseguenza dello sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa e dello sviluppo delle loro capacità interattive applicato alla passione criminologica che fa del delitto e, più in generale, del male un tema di particolare interesse della letteratura così come della informazione e della cronaca. La costruzione sociale della insicurezza soggettiva come paura di diventare vittima di reati, se non come percezione di esserlo già, costituisce un elemento essenziale dell'uso populista del diritto e della giustizia penale, che passa per la delegittimazione di ogni dato di realtà riguardante le effettive condizioni di rischio di esposizione a fenomeni criminali. È quella che Pratt chiama la destatisticalizzazione della scena del crimine e che David Garland (2004, pp. 258-61) ha rilevato nel "declino della competenza esperta" nel campo criminologico. Il terzo strumento culturale agito nell'uso populista del diritto e della giustizia penale è il ricorso alla "bandiera delle vittime" contro gli autori reali o potenziali delle offese alla comunità. Se giuridicamente la diffusione di forme di giustizia riparativa, in cui autore e vittima sono messi l'uno di fronte all'altro, ne è testimonianza, culturalmente, quella riscoperta si inserisce nel paradigma vittimario che tende ad annullare la responsabilità politica nel presente e per il futuro e a scaricare sul

passato e sull'altro da sé l'insoddisfazione per le proprie condizioni di vita (Giglioli, 2014), e che costituisce un elemento fondamentale per strategie politiche di tipo populista.

A questi strumenti culturali, che incidono direttamente sulla sfera della opinione pubblica e della sua domanda di quantità e qualità della pena, si affiancano gli *strumenti giuridici* dell'uso populista del diritto e della giustizia penale. Una ormai ricca letteratura ha radiografato le costanti della politica criminale adottata nei paesi occidentali negli ultimi decenni, configurando un modello di diritto penale e di controllo sociale istituzionale riconducibile all'azione populista di attori politici in competizione tra loro. Possiamo seguirne le tracce in uno strumentario articolato lungo tre filoni d'intervento. La concezione della prevenzione/punizione della devianza come momento di una guerra senza esclusione di colpi e senza distinzione in ordine alla gravità dei fatti, alla loro offensività e finanche al loro formale riconoscimento come penalmente rilevanti, tutti qualificati come "emergenze", dalla *war on crime* alla *war on drugs*, dalla *war on terror* fino alla *zero tolerance* nei confronti di forme minime di irregolarità sociale. La tendenza alla *massimizzazione della pena* attraverso un generale innalzamento dei suoi limiti, la recrudescenza della disciplina della recidiva (fino alla prefigurazione di un diritto penale speciale per tipo d'autore e alle aberrazioni delle legislazioni statunitensi c.d. *three strikes and you're out*) e, infine, la riscoperta delle pene capitali (della pena di morte come dell'ergastolo). La rinnovata *rigidità della pena in fase esecutiva*, in nome della cosiddetta "certezza della pena", intesa come sua intangibilità, il che non esclude, ma incorpora nel sistema punitivo una ampia quota di esecuzione penale sul territorio, non più ispirata però al reinserimento sociale del condannato, quanto piuttosto alla necessità di allargare la rete del controllo penale oltre i rigidi confini degli istituti penitenziari<sup>5</sup>.

Infine, in relazione alle motivazioni degli attori dell'uso populista del diritto e della giustizia penale, è possibile individuarne distinte funzioni. Per gli attori politici in senso stretto l'uso politico del diritto e della giustizia penale sarà funzionale al ruolo politico di governo o di opposizione. Nel caso di una collocazione di governo, gli attori dell'uso politico del diritto e della giustizia penale vedranno in esso un

5. In questo quadro, la giustizia riparativa «piuttosto che per facilitare il reinserimento dei condannati, [...] è usata qui per giustificare la loro continua penalizzazione e l'imposizione di una sanzione disciplinare» (Pratt, 2007, p. 145).

elemento di *stabilizzazione del consenso* e dei rapporti di forza esistenti all'interno delle istituzioni politiche. Nel caso, invece, di una collocazione di opposizione, gli attori dell'uso politico del diritto e della giustizia penale vi faranno ricorso in una *prospettiva di cambiamento* degli equilibri politici, alla ricerca di quella legittimazione popolare mancante alla propria proposta politica. A simili dinamiche possono esporsi anche gli attori che abbiamo definito istituzionali, nella misura in cui giochino il proprio ruolo in una dinamica di consenso all'esercizio del proprio incarico, in prospettiva presente o futura. In questo caso, i titolari di responsabilità istituzionali possono far ricorso a un uso populista della giustizia penale non solo in ragione del loro orientamento politico-ideologico, ma anche per rafforzare la propria azione agli occhi della opinione pubblica e nelle dinamiche tra i poteri, ovvero per capitalizzare le risorse connesse al proprio ruolo nella prospettiva di un suo mutamento<sup>6</sup>.

## 3.6

## Diritto, politica e criminalizzazione

Alla luce della griglia interpretativa proposta, l'uso populista del diritto e della giustizia penale, lungi dall'essere appannaggio di una parte, ovvero di avere un determinato indirizzo politico, può essere – come si dice – sia “di destra” che “di sinistra”, sia “progressista” che “conservatore”, a seconda dei target verso cui si indirizzi, ovvero delle funzioni cui intende assolvere. “Di sinistra” si presenta l'uso populista della giustizia penale che si rivolge direttamente contro le *élites* che l'attore politico intende avversare, mentre “di destra” è quello che si indirizza contro soggetti marginali identificati come sostituti simbolici di quei “poteri forti” interni o extraterritoriali che impediscono l'esercizio della sovranità popolare entro i confini della comunità nazionale. Così come “progressista” ritiene di essere l'uso populista della giustizia penale finalizzato al cambiamento dei rapporti di potere esistenti, mentre

6. Si pensi, in particolare, al ruolo che giocano i capi della pubblica accusa in un sistema giudiziario come quello statunitense e alla rilevanza politica che ha l'esercizio delle loro funzioni. Non a caso sono considerate postazioni chiave nella dinamica del potere e della rappresentanza politica, cui frequentemente essi accedono proprio in virtù della carica ricoperta e sulla base dell'uso politico delle proprie funzioni.

“conservatore” sarà quello messo in atto da chi rivesta cariche politiche o istituzionali a fini di stabilizzazione dell’assetto di potere determinato. Ma queste sono solo categorie distintive dentro un unico ambito interpretativo di diverse modalità dell’uso populista del diritto penale. La sua peculiarità, abbiamo detto, è nell’idea che ne hanno i suoi attori, che ne vedono uno strumento di discriminazione tra il noi della sovranità popolare e il loro antagonistico che le si oppone.

Ma la storia dell’uso politico della giustizia penale è ben più antica delle sue declinazioni contemporanee, e anche più attuale della giustizia arbitraria dei sovrani premoderni, arrivando fin dentro la storia contemporanea degli Stati di diritto costituzionale, attraverso la selezione discrezionale dei beni meritevoli di tutela penale e il concreto esercizio delle pratiche di criminalizzazione secondaria. Nulla di nuovo, dunque, sotto il sole, salvo che gli attori dell’uso populista della giustizia penale non si nascondono sotto il velo dell’astrazione della norma penale e individuano espressamente l’obiettivo, il nemico, piuttosto che la condotta da criminalizzare. Non a caso la centralità della soggettività deviante, cui si rivolge l’uso populista del diritto penale, ha dato luogo a due modelli teorico-interpretativi di un rinnovato diritto penale dell’autore con cui il diritto penale minimo della tradizione liberale deve confrontarsi: il “diritto penale del nemico” di Gustav Jakobs (2003), per il quale – in un sistema di doppio binario – si può rinunciare alle garanzie del diritto penale liberale nel perseguimento del nemico della comunità, e la “penalità attuariale”<sup>7</sup>, volta alla individuazione e alla incapacitazione (anche preventiva) dei fattori di rischio criminale.

## Bibliografia

- ANSELMINI M. (2017), *Populismo. Teorie e problemi*, Mondadori, Milano.
- BARATTA A. (2019), *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale* (1982), Meltemi, Milano.
- BEYENS K., SNACKEN S., ELIAERTS C. (1993), *Barstende muren. Overbevolke gevangenissen: omvang, oorzaken en mogelijke oplossingen*, Kluwer Rechts-wetenschappen, Antwerpen-Arnhem.
- BLOMBERG TH. G. (1980), *Widening the Net: An Anomaly in the Evaluation of Diversion Programs*, in M. Klein, K. Tielman (eds.), *Handbook of Criminal Justice Evaluation*, SAGE, Beverly Hills (CA), pp. 571-92.

7. Su cui, criticamente, cfr. Feeley, Simon (1994).

- BOTTOMS A. E. (1995), *The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing*, in C. Clarkson, R. Morgan (eds.), *The Politics of Sentencing Reform*, Clarendon Press, Oxford, pp. 17-49.
- DURKHEIM É. (1999), *La divisione del lavoro sociale* (1902, 2<sup>a</sup> ed.), Edizioni di Comunità, Milano.
- FEELEY M., SIMON J. (1994), *Actuarial Justice: The Emerging New Criminal Law*, in D. Nelken (ed.), *The Future of Criminology*, SAGE, London, pp. 173-201.
- FERRAJOLI L. (1989), *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari.
- ID. (2008), *L'illusione della sicurezza*, <http://www.festivaldeldiritto.it/2008/pdf/interventi/ferrajoli.pdf>.
- ID. (2018), *Democrazia e populismo*, in "Rivista AIC", 3, pp. 515-24.
- FIANDACA G. (2013), *Populismo politico e populismo giudiziario*, in "Criminologia", pp. 95-121.
- GARLAND D. (2004), *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo* (2001), il Saggiatore, Milano.
- GIGLIOLI D. (2014), *Critica della vittima*, nottetempo, Roma.
- JAKOBS G. (2003), *Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo*, in G. Jakobs, M. Ciancio Melià (eds.), *Derecho penal del enemigo*, Civitas, Madrid, pp. 19-56.
- LACLAU E. (2008), *La ragione populista* (2005), Laterza, Roma-Bari.
- MOUFFE C. (2018), *Per un populismo di sinistra*, Laterza, Roma-Bari.
- MUDDE C. (2004), *The Populist Zeitgeist*, in "Government and Opposition", 4, pp. 541-63.
- PAVARINI M. (1997), *La criminalità punita. Processi di cancerizzazione nell'Italia del XX secolo*, in *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, a cura di L. Violante, Einaudi, Torino, pp. 981-1031.
- PITCH T. (1989), *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano.
- PRATT J. (2007), *Penal Populism*, Routledge, London.
- PRINA F. (2019), *Il processo legislativo e la produzione del diritto*, in A. Cottino (a cura di), *Lineamenti di sociologia del diritto*, Zanichelli, Bologna, pp. 243-301.
- ROBERTS J. V. et al. (2003), *Penal Populism and Public Opinion: Lessons from Five Countries*, Oxford University Press, Oxford-New York.
- SIMON J. (2007), *Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear*, Oxford University Press, Oxford.
- SNACKEN S., BEYENS K., TUBEX H. (1995), *Changing Prison Populations in Western Countries: Fate or Policy?*, in "European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice", 3, pp. 18-53.

- STANLEY B. (2008), *The Thin Ideology of Populism*, in "Journal of Political Ideologies", 1, pp. 95-110.
- TAGUIEFF P.-A. (2002), *L'illusion populiste*, Berg International, Paris.
- TUBEX H., SNACKEN S. (1995), *L'évolution des longues peines. Aperçu international et analyse des causes*, in "Déviance et Société", 19, 2, pp. 103-26.
- TURK A. (1964), *Towards a Construction of a Theory of Delinquency*, in "Journal of Criminal Law, Criminology and Political Science", 55, 2, pp. 215-29.
- ID. (1972), *Criminality and Legal Order*, Rand McNally, Chicago.
- WEYLAND K. (2001), *Clarifying a Contested Concept*, in "Comparative Politics", 1, pp. 1-22.
- WOODS D. (2014), *The Many Faces of Populism: Diverse but not Disparate*, in D. Woods, B. Wejnert (eds.), *The Many Faces of Populism: Current Perspective*, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 1-25.
- YOUNG W. (1986), *Influences upon the Use of Imprisonment: A Review of the Literature*, in "The Howard Journal of Criminal Justice", 25, 2, pp. 125-36.



# Migrazioni, criminalità, criminalizzazione

di *Giulia Fabini, Valeria Ferraris e Alvisè Sbraccia\**

## 4.1

### Criminologia e immigrazione

#### 4.1.1. OLTRE LE CORRELAZIONI SEMPLICI

Non è possibile render conto in queste pagine dei fiumi di inchiostro versati in ambito sociocriminologico per descrivere e analizzare il rapporto tra movimenti migratori, comportamenti devianti e processi di criminalizzazione. Non basterebbe infatti concentrarsi sulla vastissima letteratura di riferimento (Martinez, Valenzuela, 2006; Melossi, 2015). Anche rimanendo ancorati all'ambito delle scienze sociali (tralasciando così il contributo di giuristi, medici, psicologi ecc.), bisognerebbe considerare in che termini i fenomeni migratori provochino incrinature e rotture della normatività nel quadro della riproduzione sociale nei contesti di immigrazione, analizzati ad esempio dalla sociologia economica, del lavoro e della famiglia, dagli studi urbani e da quelli più strettamente demografici. In ipotesi, ci sarebbe inoltre da verificare se l'impatto problematico dei e delle migranti sulle strutture normative derivi dai loro meccanismi di socializzazione nei luoghi d'origine oppure dai percorsi – spesso accidentati – di attraversamento dei confini (interni e internazionali), o ancora da una combinazione di tali esperienze.

In ossequio alle prospettive teoriche coltivate in questo volume, è invece indispensabile interrogarsi sul perché di tanta attenzione. La

\* Giulia Fabini è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e docente a contratto in Criminology of the Borders presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università di Bologna. Valeria Ferraris è professoressa associata di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale all'Università degli Studi di Torino. Alvisè Sbraccia è professore associato di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale all'Università di Bologna.

risposta, assecondando le cornici di senso comune incessantemente riprodotte sul terreno delle rappresentazioni pubbliche e mediatiche, sarebbe semplice: gli stranieri delinquono più degli autoctoni. Quindi, ci deve essere qualcosa di specifico – nelle loro traiettorie biografiche e nelle loro condizioni materiali, soggettive e relazionali – a determinare una loro sovrarappresentazione nelle statistiche giudiziarie, dai fermi agli arresti e alle incarcerazioni. A questi elementi sarebbe dunque legittimo dedicare risorse di ricerca ed elaborazione analitica.

Il problema è che la risposta semplice è sbagliata. Non solo la storia dell'ultimo secolo abbondante non traccia tendenze univoche – quantomeno in Occidente, dove le fonti statistiche sono parzialmente comparabili – rispetto al coinvolgimento accentuato di stranieri e straniere in procedimenti penali (Ferraris, 2021). La criminologia critica ha dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che gli elementi di selettività e discrezionalità che caratterizzano il controllo sociale e istituzionale incidono pesantemente sulla composizione e riproduzione dei dati di riferimento (Mosconi, 2010). Tali determinanti possono essere riferite alla produzione di leggi intese a regolare flussi in ingresso e permanenze nei paesi di immigrazione (fino a forme di penalizzazione diretta, cfr. Curi *et al.*, 2020), alle pratiche delle agenzie del controllo (forze di polizia, comparti giudiziari e penitenziari), alle dinamiche di stigmatizzazione diffusa (pregiudizio degli autoctoni). Queste considerazioni dovrebbero inibire qualsiasi tentativo di essenzializzazione sulla propensione alla devianza e al delitto da parte di soggetti che emigrano o sono emigrati. Invece, tendenzialmente, il positivismo criminologico – spesso intriso e (ri)produttore di pensiero coloniale (Cunneen, Tauri, 2016; Sbraccia, 2018) – persevera nel tentativo di identificare nessi causali che associno l'alterità di chi emigra alla sua disposizione a delinquere. A partire dal nostro posizionamento, questo piano analitico di enorme rilevanza politica va contrastato.

#### 4.1.2. APPROCCI CAUSALISTICI: TUTTO DA BUTTARE?

È dunque nella compenetrazione dei campi politico e scientifico che va ricercata una possibile chiave che ci aiuti ad attribuire un senso alla costruzione sociale dell'alterità migrante come pericolosa, minacciosa e predatoria (Escobar, 1997; Bauman, 2003). Come ha osservato David Garland (2004), utilizzando la categoria di “criminologie dell'altro” e valorizzando l'intuizione di Durkheim sulla funzione costitutiva del

criminale nel rinforzare il legame sociale degli “onesti” in chiave oppositiva, gli effetti sociali di distinzione che si producono nel campo della giustizia penale non possono che risultare amplificati, nella loro funzionalità politico-culturale, quando queste distinzioni sono supportate da altri attributi di alterità, magari “appariscenti” come quelli riferibili alle differenze somatiche, estetiche, linguistiche e culturali delle quali i migranti sono portatori.

Simili attribuzioni – forse è il caso di precisarlo – eccedono una dimensione dell’ovvio: i processi migratori, l’inserimento e la stabilizzazione dei cosiddetti gruppi di minoranza costituiscono sempre sfide normative, giacché anche nelle traiettorie più lineari di adattamento e integrazione incorporano inevitabilmente talune dinamiche conflittuali. I tentativi di definire la relazione tra migrazioni e criminalità in chiave causalistica, ossia di identificare dei fattori propri delle mobilità umane positivamente connessi ai comportamenti devianti e agli illegalismi, hanno tuttavia prodotto spunti interessanti per lo sviluppo di una teorizzazione critica, che affronteremo in particolare nel PAR. 4.2.

Si pensi al contributo fondante di Georg Simmel (1989; 1998) in tema di *spaesamento*. Siamo di fronte a una forma di inadeguatezza percettiva e cognitiva che affligge il soggetto in virtù di un percorso di mobilità che lo conduce all’interno di un ambiente complesso e difficile da decrittare dal punto di vista delle prassi che regolano la socialità: tipicamente la città, che si espande in virtù dei mutamenti imposti dal combinato disposto di accentrato produttivo e migrazioni. Tali tensioni possono prendere le sembianze del disadattamento (cfr. Schutz, 1971) e produrre quelle incomprensioni e quei cortocircuiti che Thorsten Sellin (1938) avrebbe identificato come prodromici al crimine nella sua declinazione del *conflitto culturale*. Questo riferimento alle forme della vita urbana assume le migrazioni come fenomeni costitutivi del processo di urbanizzazione che, anche in altri classici della sociologia (Durkheim, 1971; Tonnies, 2011), definisce l’ambito nel quale, nella modernità, l’ordine sociale è sottoposto a tensioni e attacchi potenzialmente letali. La discendenza dalla Scuola di Chicago (Rauty, 1995) è infatti diretta: il costrutto della *disorganizzazione sociale* si incentra sulla rarefazione del controllo sociale diffuso proprio nelle aree dove si concentra la residenzialità dei *newcomers*. Sarebbe questa carenza ad avere effetti patogeni, nel senso che ostacolerebbe le linee di mobilità ascendente degli immigrati e il loro percorso di assimilazione, aumentando drammaticamente le probabilità che essi restino impigliati nelle

(e contagiati dalle) forme disgregative e criminogene tipiche della marginalità sociale. E qui si presenta un nodo fondamentale, nella misura in cui si rende esplicita la correlazione tra marginalità e devianza, con la mediazione decisiva delle variabili *provenienza geografica* e *genere*<sup>1</sup>. Come gli studi sui crimini dei potenti (Ruggiero, 2015 e CAP. 8) e i continui casi di cronaca relativi a fenomeni quali la corruzione e i disastri ambientali hanno ampiamente dimostrato, tale relazione è in realtà piuttosto debole rispetto ai canoni di un positivismo determinista. Può essere al limite valorizzata nella descrizione di forme specifiche dei *delitti dei deboli* (Ruggiero, 1999), tra i quali gli immigrati, più facilmente passibili di essere scoperti e sanzionati, anche in virtù della già richiamata selettività operativa e strategica del comparto della giustizia penale.

A seconda di quali siano i loro contesti storici e la loro localizzazione spaziale, le migrazioni possono essere intese come fenomeni costitutivi della forza lavoro di base (classe lavoratrice) o come fattori determinanti della sua ricomposizione “etnica”, attraverso i cosiddetti processi di sostituzione, che prendono forma solitamente ai gradini più bassi della gerarchia sociale e occupazionale. Nell’Italia contemporanea, si consideri ad esempio la riallocazione agli stranieri di zone urbane periferiche e “degradate” (Dal Lago, Quadrelli, 2003; Vianello, 2006), oppure la loro collocazione in comparti del mercato del lavoro (bracciantato, logistica, servizi domestici) particolarmente esposti alle forme nere e grigie e ai rischi dello sfruttamento e della precarizzazione. Il quadro teorico di riferimento, al quale torneremo a breve, è quello dell’inclusione subordinata, da intendersi come funzionale agli interessi del Capitale e indispensabile al mantenimento degli equilibri sistemici di una società diseguale. Al momento è importante considerare

1. In questo capitolo la prospettiva intersezionale del testo si sviluppa con particolare riferimento al rapporto tra subordinazione sociale, linea del colore e processo di criminalizzazione. In altri contributi la dimensione di genere sta al centro dell’argomentazione. È tuttavia interessante osservare, nello specifico delle forme di devianza e criminalità attribuita alle persone che hanno realizzato movimenti migratori, come persistano quelle distinzioni tipiche che associano tratti predatori alla componente maschile insistendo invece sulle difformità sessuali per quanto attiene a quella femminile. Naturalmente esistono eccezioni significative (si pensi alla ladra rom oppure al corriere sudamericano di genere femminile). Appare tuttavia evidente, ad esempio nel caso italiano, che tra gli archetipi della “devianza straniera” ricorrono le figure del “ladro rumeno” o dello “spacciatore africano” (Sbraccia, 2013). Per le donne e “i trans” la collocazione più frequente è quella nell’ambito della prostituzione di strada (Signorino, Saitta, Centorrino, 2009).

come simili modalità di inclusione si fondino su meccanismi di discriminazione (Alietti, 2017) producendo effetti disgreganti riconducibili invece al campo semantico dell'esclusione sociale.

Gli adattamenti devianti e delinquenziali rientrerebbero così nel campo delle forme reattive prodotte da soggetti e gruppi sociali a fronte del loro percepirsi come impossibilitati al raggiungimento degli obiettivi socialmente condivisi. *Frustrazione strutturale e deprivazione relativa* sono le categorie utilizzate da Robert Merton (2000) nel suo celebre modello idealtipico per definire la figura dell'“innovatore”, ovvero la soggettività che cerca appunto negli illegalismi la via che renda possibile (o quantomeno immaginabile) il perseguimento di mete conformistiche (successo economico, autorealizzazione, accesso a stili di consumo che rinforzano l'identità sociale), ma percepite come irraggiungibili. Questa tipizzazione è stata valorizzata da diversi autori che hanno affrontato il tema del coinvolgimento di immigrati e appartenenti ai gruppi minoritari (MacLeod, 1995; Bourgois, 2005) nelle economie illegali, evidenziando come essi – nelle società capitalistiche contemporanee – possano essere considerati come figure massimamente esposte alle dinamiche della frustrazione strutturale. Storicamente, si deve però all'opera di Cloward e Ohlin (1960) il tentativo di accostare questa chiave analitica a quella della *associazione differenziale* (Sutherland, Cressey, 1996), ossia di considerare come gli adattamenti delinquenziali prendano tendenzialmente forma all'interno di gruppi nei quali i soggetti vengono socializzati a definizioni favorevoli alla violazione delle norme penali e apprendono i contenuti operativi e normativi propri di una subcultura criminale. Anche in questo caso il modello interpretativo è stato rielaborato fino ai giorni nostri (cfr. Warr, 2002; Sbraccia, 2007), includendo l'analisi di quelle formazioni gruppali che possono costituirsi su base “etnica” per gestire una piccola piazza di spaccio o una rete di ricettazione oppure per costituire organizzazioni criminali più strutturate. Come ad esempio, nel caso italiano, quelle riconducibili nel linguaggio ormai comune a “mafia nigeriana” (traffico di stupefacenti) o “mala albanese” (sfruttamento della prostituzione).

Il rischio che queste traduzioni di senso comune (implementate da tecnici e operatori mediatici) comportano è quello di essenzializzare la pericolosità sociale attribuendo specifici attributi criminali sulla base della provenienza geografica, producendo quindi una discorsività che rinforza un meccanismo di etnicizzazione dei reati: “i maghrebini spacciano”, a titolo esemplificativo. Un approccio riconducibile alla socio-

logia critica della devianza o alla criminologia critica deve quindi confrontarsi con questo livello di rappresentazioni sociali e mediatiche, nel tentativo di decostruirle e problematizzarle in quanto fonti cruciali nel processo di stigmatizzazione sociale (etichettamento criminale, configurazione di capri espiatori etnicizzati) che alimenta in modo determinante le matrici del razzismo contemporaneo (Palmi, 2020).

#### 4.1.3. PROSPETTIVE CRITICHE

Nella prospettiva marxiana – fondamentale nella definizione della cornice analitica della criminologia critica (Traverso, Verde, 1981; Rinaldi, Saitta, 2018) – la mobilitazione (spinta alla migrazione) della forza lavoro agricola verso i comparti produttivi urbani e industriali si accompagna a un elemento strategico di fratturazione di questa parte del corpo sociale (classe lavoratrice). Essa si evidenzia lungo il confine mobile dell'inclusione occupazionale di base (operaia), nel senso che l'andamento dei cicli produttivi tende ad allargare e restringere la fascia di coloro i quali vengono esclusi dal mercato del lavoro formale. Si tratta del sottoproletariato urbano: in qualità di *esercito industriale di riserva*, esso gioca una funzione cruciale di pressione orientata al contenimento del costo del lavoro. Affinché ciò sia possibile, le condizioni materiali di esistenza di questa componente sociale devono essere peggiori di quelle degli "ultimi" tra gli inclusi. Tali condizioni, in chiave criminologica, possono essere considerate come fattori causali che spiegano la criminalità dei marginali. La logica positivistica resta intatta, ma di fatto subisce un rovesciamento. Non si tratta di ricondurre solo ai più poveri l'attitudine al crimine (il capitalismo di per sé implica la predatorietà e la violenza dei potenti), bensì di considerare come la penalità sia strategicamente orientata a contrastare gli illegalismi dei poveri, piuttosto che quelli degli appartenenti ai ceti dominanti. Con quale finalità? Quella che Rusche e Kirchheimer (1978) per primi hanno ricondotto al principio della *less eligibility*: attraverso la funzione terroristica della pena, l'obiettivo è quello di indurre le persone che eccedono le capacità di assorbimento dei mercati del lavoro ad astenersi dal percorrere sentieri illegali.

Da questo punto di vista, la riflessione contemporanea (Katz, 1993) si è concentrata in particolare sull'ipotesi che tale eccedenza – nella cornice del cosiddetto postfordismo (De Giorgi, 2002) – si sia ormai stabilizzata: in pratica costituendo una massa di persone che, componendo la *underclass* dei giorni nostri, non abbia alcuna speranza di in-

clusione in una struttura occupazionale minimamente stabile e garantita. La dialettica tra inclusione subordinata e esclusione sociale (radicale) resta dunque aperta. Ma, al di là delle opzioni teoriche predilette, il dato che qui interessa è che questa parte del corpo sociale è investita dal processo di sostituzione già richiamato, ovvero in parte crescente composta da stranieri e appartenenti ai gruppi minoritari.

Grazie al contributo seminale di autori quali Frantz Fanon (1967) e Albert Memmi (2006), anche la criminologia è stata in grado di considerare come la tendenza alla sovrapposizione tra le linee che articolano la struttura di classe e la linea del colore abbia incontrato la selettività degli apparati di repressione, ovvero determinato le condizioni per la (massiccia) penalizzazione degli stranieri. Se il determinismo positivista si sposta quindi sul terreno della reazione istituzionale (selettiva) al crimine, è propriamente in questo campo che si configurano i presupposti di un incontro con le prospettive della criminologia costruzionista e culturalista (Ferrell, Hayward, Young, 2008). È il campo della criminologia critica, storicamente interessata a questo incontro, ossia a considerare come la selettività strutturale appena descritta si combini con quella tipica delle interazioni microsociali e delle rappresentazioni dei soggetti pericolosi (Becker, 1999).

Questo campo – di per sé stesso intersezionale – si dispone nel contemporaneo ad accogliere la prospettiva intersezionale, considerando come la selettività della reazione sociale e istituzionale si riorganizzi lungo le distinzioni attuali di *race* e *gender*. Con riferimento specifico ai e alle migranti, le prospettive qui delineate in sintesi non possono quindi che ricondurci ai loro processi di criminalizzazione, che presentano pertanto un'articolazione complessa. Sul terreno delle rappresentazioni, delle definizioni normative, dei meccanismi cognitivi di discriminazione e delle pratiche del controllo, la configurazione etnicizzata della pericolosità rappresenta una sfida analitica imprescindibile.

## 4.2

### La criminalizzazione dei migranti

#### 4.2.1. LE DIMENSIONI DELLA CRIMINALIZZAZIONE

Quando si parla di criminalizzazione della migrazione si fa riferimento a un processo che, richiamando i teorici dell'etichettamento, implica



un atteggiamento punitivo nei confronti del migrante. Questo atteggiamento nei confronti di chi migra si ravvisa nelle scelte normative, nella loro implementazione, ma anche negli atteggiamenti assunti dalla società e nelle aspettative sociali poste sui migranti. Su un piano di politica normativa si deve a Juliet Stumpf (2006) una concettualizzazione precisa, riferita al contesto statunitense, di questo processo di criminalizzazione, da lei definito *crimmigration*.

Nel definire che cosa si intenda per *crimmigration*, Stumpf enuclea tre fronti di politica criminale che si sostanziano nella introduzione: 1. di conseguenze penali per la violazione del diritto dell'immigrazione; 2. di conseguenze di carattere amministrativo a seguito di condanne penali; 3. dell'armamentario tipico del diritto penale per la violazione di diritto dell'immigrazione.

Mitsilegas (2015, p. 2) nel calare il tema della criminalizzazione della migrazione nel contesto normativo europeo sottolinea che la criminalizzazione della migrazione vada intesa «come il triplice processo attraverso il quale la gestione della migrazione avviene mediante l'adozione del diritto penale, il ricorso ai tradizionali meccanismi di applicazione della legge penale, compresa la sorveglianza e detenzione, nonché attraverso lo sviluppo di meccanismi di prevenzione e *pre-emption*». Mitsilegas compie lo sforzo di analizzare le conseguenze della criminalizzazione della migrazione sui diritti fondamentali – in particolare il diritto alla libertà, all'asilo, alla privacy e protezione dei dati e alla non discriminazione – e lo Stato di diritto (*rule of law*) seguendo il percorso del migrante prima del suo ingresso in Europa, durante la sua permanenza e nella fase in cui si mettono in campo le azioni per allontanarlo dal territorio dell'Unione Europea. In questo cammino emergono la progressiva rilevanza del controllo extraterritoriale della migrazione (al di fuori e ben prima che la persona raggiunga l'Unione Europea) anche mediante l'uso di tecnologie di sorveglianza; l'uso del diritto penale per regolare la presenza degli stranieri (mediante la criminalizzazione dell'ingresso irregolare, le sanzioni ai vettori che consentono l'ingresso di stranieri irregolari ecc.); e infine l'uso della detenzione amministrativa e dell'allontanamento come tasselli finali di una logica di esclusione.

Sempre in riferimento alla *crimmigration* e al contesto europeo, van der Leun e van der Woude (2013) sottolineano come tale concetto dovrebbe andare oltre la dimensione normativa per includere la dimensione sociale e politica del processo di *crimmigration* da loro vista come l'intreccio tra controllo della criminalità e controllo delle migrazioni (in linea



con Franko, 2011). L'elemento che viene individuato come distintivo di una dimensione più di carattere sociologico è quello del controllo sociale.

Tale riflessione delle due studiosi olandesi si trova perfettamente in linea con l'ampia letteratura italiana sui processi di criminalizzazione dei migranti. Tuttavia, come acutamente osservato da Sbraccia (2013, p. 73), «i processi di criminalizzazione dei migranti in Italia non sono riconducibili esclusivamente all'ambito delle scelte di politica criminale e delle pratiche di controllo».

Tre sono gli aspetti da puntualizzare nel senso di dare una dimensione prettamente sociologica al processo di criminalizzazione delle migrazioni.

Il primo riguarda il carattere procedurale del processo di criminalizzazione. Si parla appunto di un processo dialogico tra norme, applicazione delle stesse e traiettorie di vita dei migranti che possono rinforzare il processo di criminalizzazione o dallo stesso affrancarsi, anche con scelte devianti e criminali vincenti.

Il secondo è il ruolo che nel processo di criminalizzazione hanno le «dinamiche di precarizzazione e inclusione subordinata nelle economie locali» (ivi, p. 74); norme e rapporti produttivi si intrecciano in una dinamica di reciproco condizionamento che contribuisce al processo di criminalizzazione: dinamiche normative escludenti producono inferiorizzazione nel mercato del lavoro che in «una delle più grandi economie informali tra i paesi sviluppati» (Calavita, 2005, p. 353) diviene un elemento chiave per garantire la sopravvivenza di un sistema economico che su quella inclusione subordinata della forza lavoro si sostiene.

Il terzo elemento da considerare è il contributo che le cornici di senso e i significati forniti dalle rappresentazioni sociali veicolate attraverso vecchi e nuovi media danno ai processi di criminalizzazione. Essi non solo concorrono a individuare il migrante come clandestino, delinquente o comunque soggetto da allontanare, ma influenzano la produzione e l'implementazione di norme e politiche.

#### 4.2.2. LE NORME E LE POLITICHE

La legislazione è da sempre, e in Italia più che altrove, per ragioni storiche e tradizione giuridica, elemento di indirizzo e definizione delle politiche (Chambliss, 1987).

L'immigrazione non fa eccezione. Anzi, la legislazione in materia di immigrazione, ma soprattutto la sua applicazione e implementazio-

ne a livello nazionale e locale da parte delle autorità deputate (Schuck, 2000; Boucher, Gest, 2018), influenza in modo decisivo il tipo di immigrazione che caratterizza il paese di destinazione e la sua gestione.

Le politiche migratorie sono composte da politiche di regolazione della presenza degli stranieri nel paese di immigrazione e da politiche che ne disciplinano i diritti: due settori oggi molto interrelati e che fortemente contribuiscono a definire la popolazione non nazionale – regolare e irregolare – presente in Italia. In via generale si può sostenere che il prevalere di un modello inclusivo di politiche di regolazione dei flussi di ingresso tende a essere accompagnato da modelli inclusivi anche in materia di politiche di controllo.

La regolazione dei flussi in Italia ha visto un continuo avvicinarsi di modifiche normative seguite da provvedimenti di regolarizzazione. Dati relativi alle regolarizzazioni degli anni Novanta (Carfagna, 2002, p. 85) e del 2002 (Blangiardo, 2004) rilevavano come il 42% nel primo caso, i 2/3 nel secondo, delle persone regolarmente soggiornanti in Italia avesse sofferto un periodo di irregolarità. Ciò rende evidente quanto la legislazione risulti uno dei fattori determinanti lo status di regolarità o irregolarità di uno straniero e quanto per anni la regolarità e l'irregolarità siano stati momenti nella vita degli stranieri piuttosto che status giuridici riferibili a persone differenti (cfr. Calavita, 2005, pp. 37-47).

Cercando di declinare l'evoluzione normativa in materia di immigrazione, tanto nelle sue politiche di ingresso e soggiorno che di controllo, si può affermare che la legislazione compie un percorso involutivo. Si passa infatti da una normativa che vede lo straniero come lavoratore a cui lascia un'ampia possibilità di movimento, ad una fase negli anni Novanta in cui si afferma la figura del residente straniero che non è solo lavoratore, ma anche cittadino che vive nel paese di immigrazione, per finire in una terza fase (2000-10) in cui la legislazione italiana inverte la rotta, orientandosi verso una maggiore precarizzazione della stabilità di soggiorno, cosa che produce maggiori rischi per i regolari di perdere il permesso di soggiorno e una sostanziale impossibilità per gli irregolari di acquisirlo, modificando la situazione di permeabilità che aveva nel corso degli anni permesso il passaggio dallo status di irregolare a quello di regolare (Colombo, 2012, pp. 77-81). Infine, dopo il 2010, si entra in una fase che si potrebbe definire di "indifferenza del legislatore" tanto nazionale, quanto europeo. I rifugiati occupano la scena e viene del tutto a mancare una spinta propulsiva volta all'inclusione

piena dei regolari che in Italia è rappresentata in modo paradigmatico dalla mancata approvazione della riforma sulla cittadinanza.

Un cambio di paradigma è ravvisabile anche nelle politiche di contrasto all'immigrazione irregolare. La prima legge organica in materia di immigrazione (la cosiddetta Turco-Napolitano, legge 6 marzo 1998, n. 40) ambiva a introdurre un sistema di misure di lotta all'immigrazione clandestina, scommettendo sulla residualità delle stesse a fronte di un'efficace politica di soggiorno e integrazione che non si viene, invece, a realizzare. Successivamente una fase di espansione della politica di controllo e una riconduzione del tema immigrazione nell'alveo delle tematiche inerenti alla sicurezza, al terrorismo e all'ordine pubblico. Si entra nella fase di securitizzazione<sup>2</sup> dell'immigrazione (Huysmans, 2006) in cui essa da fenomeno sociale diviene minaccia grave che richiede di agire in emergenza, con decisioni che sfuggono agli ordinari processi democratici (si pensi all'uso della decretazione di urgenza e della questione di fiducia nei due casi più recenti, nel 2018 e nel 2020). "Securitizzazione" è anche la parola chiave delle politiche d'asilo. Anche in questo caso a una fase di assenza di regolamentazione segue una disciplina comune europea il cui portato inclusivo viene progressivamente eroso dall'ampliamento dei controlli di frontiera, ben rappresentati dalla rilevanza assunta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Campesi, 2021) quale attore delle politiche di controllo e dall'estendersi del controllo tecnologico attraverso database resi tra loro interoperabili (Ferraris, 2020). A livello nazionale, invece, l'applicazione pratica restrittiva delle forme di protezione e le modifiche del biennio 2017-18 hanno reso il riconoscimento della protezione internazionale un percorso precario, di lunga durata e con esiti imprevedibili (Id., 2019).

La normativa in materia di immigrazione continua a essere ostaggio di politiche di carattere simbolico – rivolte all'acquisizione di consenso, senza alcuna considerazione per le condizioni di efficacia delle misure adottate (emblematiche le continue modifiche relative alla durata della detenzione amministrativa) – a cui si sono da ultimo affiancate politiche del diritto ostili, precarizzanti, volte a fare intenzionalmente terra bruciata intorno agli stranieri.

2. Si intende con "securitizzazione" quel processo che riconduce un fenomeno sociale nell'alveo della sicurezza e lo costruisce come minaccia.

## 4.3

## La punizione dei migranti

## 4.3.1. NON SOLO CARCERE

Trattando di immigrazione non si può prescindere dal discutere il significato che la punizione assume di fronte al proliferare di forme di privazione della libertà diverse dal carcere.

Bosworth, Franko e Pickering (2018) hanno sostenuto la necessità di riconcettualizzare cosa si debba intendere con “pena” alla luce degli sviluppi nei meccanismi di controllo dei confini. Si osserva come: 1. il concetto di pena non possa essere ridotto al carcere ma debba essere esteso ad altri meccanismi punitivi che caratterizzano la contemporaneità; 2. il focus non possa essere unicamente nazionale ma anche transnazionale; 3. sia necessario prendere in considerazione anche il ruolo storicamente situato del colonialismo.

La domanda, ben riassunta nel titolo del lavoro fondativo di Franko e Bosworth (2013), è, appunto, “quali sono i confini della pena?”. Con questo gioco di parole, si fa riferimento sia a quali siano i confini dell’indagine criminologica critica in questo campo, sia a quali siano i siti in cui possa essere osservato un qualche tipo di meccanismo punitivo legato al controllo della mobilità: non solo carcere, ma anche detenzione amministrativa (Campesi, 2015), espulsione, trattenimento in frontiera, alcune modalità di controllo e di disciplinamento all’interno dei circuiti dell’accoglienza (Firouzi Tabar, 2019), pratiche di polizia, tribunali.

Possibili interrogativi di un’indagine criminologica condotta con prospettiva critica sono se e come i vari dispositivi di controllo delle migrazioni siano intervenuti a modificare la natura stessa della pena; ma anche se le diverse configurazioni del sistema punitivo contro le persone migranti possano infine essere intese come pena.

Una ipotesi è che il controllo operato nel campo dell’immigrazione abbia portato anche a un cambiamento negli strumenti più generali del controllo, e perciò anche la ricerca criminologica dovrebbe modificarsi di conseguenza.

Cos’è la pena alla luce del controllo dei confini? Nei prossimi paragrafi considereremo due differenti siti nei quali si possono osservare i meccanismi di controllo della mobilità: pratiche di polizia e detenzione amministrativa.

## 4.3.2. LA POLIZIA DEI CONFINI

Secondo la legislazione vigente, le persone migranti irregolarizzate<sup>3</sup> vanno intercettate ed espulse. Tuttavia, poiché numericamente eccedono di molto le capacità espulsive dello Stato, le persone migranti andranno incontro a un meccanismo selettivo, operato in primo luogo dalla polizia. È la polizia che compie il primo passo nel processo di criminalizzazione, innanzitutto con la richiesta di mostrare i documenti e il tentativo di definire l'identità dei controllati (Weber, Bowling, 2012; Fabini 2015, 2016; van der Woude, van der Leun, 2017). Come la selezione avvenga, chi siano gli attori che vi partecipano, quali siano gli esiti della stessa e quali meccanismi di potere vi siano sottesi sono tutti quesiti affrontati dalla ricerca criminologica critica.

Che il controllo di polizia si direzioni verso l'individuazione di quei soggetti che mostrano delle "apparenze scorrette" (Sacks, 1983), ovvero che si collocano fuori posto secondo una certa concezione di "ordine", non è una novità del controllo dell'immigrazione, ma piuttosto un *trend* del controllo di polizia. Tuttavia, nel controllare l'ordine di un dato contesto sociale, la polizia produce quell'ordine (Neocleous, 2000), seguendo le proprie idee e a volte i propri pregiudizi. L'innovazione che il controllo dell'immigrazione porta è la possibilità che la nazionalità di un soggetto, le sue caratteristiche fisiche (l'appartenenza etnico-razziale) siano già un elemento sufficiente a destare il sospetto della polizia, a far apparire quel qualcuno come "fuori posto". Alla base, vi è il classico potere discrezionale degli operatori e operatrici di polizia intesi come *street-level bureaucrats* (Lipsky, 1980), potere che – come parte degli studi classici sulla sociologia della polizia sostengono – cresce man mano che si scende nella scala gerarchica (Wilson, 1968), in ragione della bassa visibilità del lavoro di polizia quando avviene su strada (Goldstein, 1960). Ciò su cui però sembra necessario riflettere è l'utilizzo della discrezionalità nel contesto del controllo dell'immigrazione, che non dipende solo dalle scelte del singolo operatore, ma anche da quelle organizzative dell'istituzione (van der Woude, van der Leun, 2017). Nel contesto dell'operato di polizia, il *crimmigrant other* (Franko, 2020) o lo straniero/nemico (Dal Lago, 1998) ha rimodellato le pratiche di polizia, secondo un processo dall'alto al basso che avreb-

3. Si usa il termine "irregolarizzate" per sottolineare che l'irregolarità delle persone migranti è l'esito di processi legali, sociali, culturali.

be convinto gli operatori su strada del fatto che il controllo della mobilità sia una priorità, utile anche a prevenire la criminalità. L'idea della criminalità del migrante rende più urgente agli occhi degli operatori di polizia il controllo della mobilità.

Uno dei punti centrali che emergono dalla ricerca è che il diritto amministrativo dell'immigrazione può essere utilizzato dalla polizia come nuova e rapida via di intervento contro il sospetto di criminalità anche laddove non vi siano sufficienti prove di colpevolezza: è molto più semplice dimostrare che qualcuno è "illegale" piuttosto che abbia commesso dei reati, e le garanzie processuali nel diritto amministrativo sono meno sviluppate di quelle del penale, e come tali richiedono meno lavoro burocratico (Chiodi, Quassoli, 2000). Un esempio italiano dell'utilizzo strumentale della legge sull'immigrazione è il crescente uso dell'espulsione ministeriale contro cittadini stranieri per motivi di terrorismo (Fabini, Ferraris, 2017).

Non potendo qui ripercorrere il filone della *border policing* (Aliverti, 2021; Franko, 2020, pp. 62-7), ci soffermeremo su che cosa il controllo di polizia nel contesto dell'immigrazione mette in luce rispetto alla penalità. Le pratiche di polizia risultano punitive non solo quando vi è un utilizzo effettivo dello strumento legale; è sufficiente la minaccia dell'utilizzo – la *deportability* (De Genova, 2002) –, l'umiliazione del fermo in strada, del passare una notte in questura, del trovarsi in manette. Inoltre, così come il diritto dell'immigrazione può essere utilizzato in un'attività di prevenzione della criminalità, anche il controllo della mobilità può avvalersi di altri dispositivi normativi (Moffette, 2020) propri del diritto amministrativo.

#### 4.3.3. LA DETENZIONE AMMINISTRATIVA

La ricerca in questo campo ha messo in luce similarità e differenze tra la detenzione in carcere e la detenzione amministrativa. Nonostante la spesso grande somiglianza tra le strutture, i principi di legittimazione divergono: la prima avrebbe uno scopo risocializzante e quindi inclusivo (*pan-opticon*), mentre la seconda perseguirebbe il fine dell'esclusione (*ban-opticon*) (Bosworth, 2013).

La detenzione amministrativa è andata incontro a dure critiche nelle discipline giuridiche e sociologiche a causa del paradosso di una privazione della libertà senza reato, giustificata solo dalla necessità di organizzare il rimpatrio (Mazza, 2013). Delle pessime condizioni di vita

nei centri molti hanno scritto (Veglio, 2020). Chi ne ha fatto esperienza, sovente parla di un contenuto afflittivo maggiore nella detenzione amministrativa che in quella carceraria. Non solo per la povertà delle condizioni di detenzione, la mancanza di attività e il conseguente ozio forzato, l'assenza di garanzie, diritti, procedure standardizzate per il reclamo, che caratterizzano i centri italiani (Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, 2021), ma anche per l'incertezza rispetto ai tempi di trattenimento, che invece è una caratteristica che accomuna la detenzione amministrativa in vari paesi. Ufficialmente la detenzione amministrativa non costituisce una pena, eppure viene percepita come misura punitiva da parte dei soggetti che ne fanno esperienza (Bowling, 2013). Ciò la rende un interessante oggetto di indagine criminologica. Il quesito che si pone al centro dell'indagine riguarda le reali funzioni della detenzione amministrativa, alla luce del fatto che non più del 50% delle persone trattenute ogni anno viene effettivamente rimpatriata: se la pratica del trattenimento non si giustifica con il rimpatrio, a quali funzioni altre assolve? I centri di detenzione amministrativa<sup>4</sup> mettono in scena la capacità dello Stato di controllare i confini (De Genova, 2013), ma hanno anche altri obiettivi: prevenire il rischio di fuga; persuadere i migranti non collaborativi a rivelare la propria nazionalità sotto la pressione delle dure condizioni di detenzione; convincerli a fare volontariamente ritorno ai propri paesi di origine (Franko, 2020, pp. 67-71; Campesi, 2015).

Un'altra ipotesi avanzata nel contesto italiano vede la detenzione amministrativa come surrogato delle politiche criminali, atta a neutralizzare preventivamente il migrante ritenuto "pericoloso" in un determinato contesto sociale (Campesi, Fabini, 2017). Tuttavia, se decostruita, tale pericolosità appare più che altro come una retorica mobilitata per giustificare il trattenimento di soggetti che – perseguendo il concetto di ordine di cui sopra – la polizia ritiene vadano eliminati dallo spazio pubblico. Questi soggetti – che a volte, ma non sempre, sono accusati di reati di sussistenza (proprietà, ricettazione, spaccio, reati di immigrazione o di resistenza a pubblico ufficiale), e in misura minore contro la persona – più che pericolosi appaiono caratterizzati da marginalità, povertà e da una supposta inaffidabilità. Resta dubbio il ruolo

4. I centri di detenzione amministrativa, inaugurati nel 1998, hanno più volte cambiato nome e tempi di permanenza e hanno attraversato fasi di grande crescita, successivo disinvestimento e reinvenzione (Campesi, 2020).



della nazionalità come criterio selettivo del trattenimento: nel caso spagnolo, Brandariz-García e Fernández-Bessa (2017) hanno identificato una recente “svolta manageriale” nella detenzione amministrativa in Spagna, dovuta alla crisi economica. La volontà di ridurre i costi del trattenimento e allo stesso tempo incentivare l’efficienza del sistema avrebbero portato le agenzie di controllo a prediligere la selezione di cittadini di nazionalità che, in forza di accordi di riammissione con i paesi di provenienza, fosse possibile rimpatriare. Se quello della nazionalità sia un criterio selettivo passibile di essere adottato con più sistematicità in futuro anche in Italia (come ci porta a sospettare il fatto che l’84% delle persone espulse nel 2020 dall’Italia siano cittadini tunisini) resta al momento un interrogativo aperto. Un altro fattore alla base del trattenimento cui sembra importante prestare attenzione è la provenienza dal carcere delle persone che verranno poi trattenu- te nei centri: elemento ugualmente di difficile indagine, soprattutto per la mancanza di trasparenza e di informazioni che contraddistingue queste strutture. Infine, il ragionamento sui confini della pena deve tenere in conto il ricorso consistente a un nuovo tipo di trattenimento “all’arrivo” nei centri *hotspot* (Valentini, 2020), nonché la detenzione *de facto* nel circuito dell’accoglienza (Fabini, Firouzi Tabar, Vianello, 2019) delle persone che sbarcano sulle coste italiane.

Non si fa fatica a riconoscere il contenuto afflittivo della pratica del trattenimento e delle conseguenze che esso ha non solo per il soggetto trattenuto, ma anche per i familiari costretti a partire o alla separazione. Risulta invece aperto il quesito rispetto a *che cosa* o *chi* queste nuove forme di penalità mirino a punire (la nazionalità, la povertà, la supposta pericolosità, la non produttività o indocilità dei soggetti che migrano?) e a quale idea di ordine afferiscano. Infatti, la reale possibilità di espulsione di un soggetto è legata più che altro all’esistenza di accordi di riammissione tra i paesi di arrivo e quelli di provenienza.

#### 4.4

### Una traccia da seguire

In queste pagine abbiamo tentato di considerare le diverse dimensioni che caratterizzano il processo di criminalizzazione dei e delle migranti, a partire da una sintetica panoramica sui contributi sociocriminologici che lo hanno affrontato. Non vi sono dubbi sul fatto che tale processo



presenti risvolti etici e politici di grande pregnanza, interagendo con le cornici culturali attraverso le quali intendiamo e definiamo l'alterità migrante, ovvero ci predisponiamo a cogliere le ineludibili sfide della transizione demografica, in Italia e non solo. Gli elementi di inferiorizzazione e discriminazione, i trattamenti degradanti, la compressione dei diritti fondamentali, la selettività del controllo costituiscono scenari inquietanti, ma anche territori di ricerca che la criminologia critica non può esimersi dal percorrere. Anche in Italia, questi percorsi sono stati avviati e speriamo di averne dato almeno parzialmente conto. Ma si tratta di una traccia da seguire con costanza, poiché le innovazioni normative si susseguono (ponendo la necessità di un dialogo propriamente sociogiuridico), poiché le pratiche del controllo – sempre più intersecate da dispositivi penalistici e amministrativi – devono essere seguite nella loro evoluzione, poiché le rappresentazioni essenzializzanti che codeterminano gli assetti di questo processo di criminalizzazione e alimentano le narrative del razzismo devono essere pazientemente decostruite.

## Bibliografia

- ALIETTI A. (a cura di) (2017), *Razzismi, discriminazioni, disuguaglianze. Analisi e ricerche sull'Italia contemporanea*, Mimesis, Milano.
- ALIVERTI A. (2021), *Policing the Borders Within*, Oxford University Press, Oxford.
- BAUMAN Z. (2003), *Vite di scarto*, Laterza, Roma-Bari.
- BECKER H. S. (1999), *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Gruppo Abele, Torino.
- BLANGIARDO G. C. (2004), *La presenza straniera in Italia. Primo bilancio dopo la regolarizzazione del 2002*, in Fondazione ISMU, *Nono rapporto sulle migrazioni 2003*, FrancoAngeli, Milano, pp. 41-53.
- BOSWORTH M. (2013), *Can Immigration Detention Centres Be Legitimate? Understanding Confinement in a Global World*, in Franko, Bosworth (2013), pp. 149-65.
- BOSWORTH M., FRANKO K., PICKERING S. (2018), *Punishment, Globalization and Migration Control: "Get Them the Hell Out of Here"*, in "Punishment and Society", 20, 1, pp. 34-53.
- BOUCHER A. K., GEST J. (2018), *Crossroads: Comparative Immigration Regimes in a World of Demographic Change*, Cambridge University Press, Cambridge.

- BOURGOIS P. (2005), *Cercando rispetto. Drug economy e cultura di strada*, DeriveApprodi, Roma.
- BOWLING B. (2013), *Epilogue: The Borders of Punishment: Towards a Criminology of Mobility*, in Franko, Bosworth (2013), pp. 291-306.
- BRANDARIZ-GARCÍA J. A., FERNÁNDEZ-BESSA C. (2017), *The Managerial Turn: The Transformation of Spanish Migration Control Policies since the Onset of the Economic Crisis*, in "Howard Journal of Crime and Justice", 56, 2, pp. 198-219.
- CALAVITA K. (2005), *Immigrants at the Margins: Law, Race and Exclusion in Southern Europe*, Cambridge University Press, Cambridge.
- CAMPESI G. (2015), *La detenzione amministrativa degli stranieri. Storia, diritto, politica*, Carocci, Roma.
- ID. (2021), *Policing Mobility Regimes: Frontex and the Production of the European Borderscape*, Routledge, London.
- CAMPESI G., FABINI G. (2017), *La detenzione della "pericolosità migrante"*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 47, 2, pp. 515-32.
- CARFAGNA M. (2002), *I sommersi e i sanati. Le regolarizzazioni degli immigrati in Italia*, in A. Colombo, G. Sciortino (a cura di), *Stranieri in Italia. Assimilati ed esclusi*, Il Mulino, Bologna, pp. 53-87.
- CHAMBLISS W. J. (1987), *Introduzione al diritto*, Loescher, Torino.
- CHIODI M., QUASSOLI F. (2000), *Rappresentazioni sociali e pratiche organizzative di polizia e magistratura*, in "Quaderni di città sicure", 21, pp. 117-293.
- CLOWARD R., OHLIN L. (1960), *Delinquency and Opportunity: A Theory of Delinquent Gangs*, Free Press, New York.
- COLOMBO A. (2012), *Fuori controllo? Miti e realtà dell'immigrazione in Italia*, Il Mulino, Bologna.
- CUNNEEN C., TAURI J. (2016), *Indigenous Criminology*, Policy Press, Bristol.
- CURI F. et al. (2020), *I migranti sui sentieri del diritto. Profili socio-criminologici, giuslavoristici, penali e processualpenalistici*, Giappichelli, Torino.
- DAL LAGO A. (1999), *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano.
- DAL LAGO A., QUADRELLI E. (2003), *La città e le ombre. Crimini, criminali, cittadini*, Feltrinelli, Milano.
- DE GENOVA N. (2002), *Migrant "Illegality" and Deportability in Everyday Life*, in "Annual Review of Anthropology", 31, pp. 419-47.
- ID. (2013), *Spectacles of Migrant "Illegality": The Scene of Exclusion, the Obscene of Inclusion*, in "Ethnic and Racial Studies", 36, 7, pp. 1180-98.
- DE GIORGI A. (2002), *Il governo dell'eccedenza. Postfordismo e controllo della moltitudine*, ombre corte, Verona.
- DURKHEIM É. (1971), *La divisione del lavoro sociale* (1893), Edizioni di Comunità, Milano.

- ESCOBAR R. (1997), *Metamorfosi della paura*, Il Mulino, Bologna.
- FABINI G. (2015), *La polizia locale tra gestione dell'immigrazione e controllo del territorio*, in S. Saborio (a cura di), *Sicurezza in città. Pratiche di controllo all'interno dello spazio urbano*, Ledizioni, Torino, pp. 21-44.
- ID. (2016), "Buongiorno, documenti". *Meccanismi di controllo ed effetto di disciplinamento: storie di migranti e polizia locale*, in "Studi sulla questione criminale", 11, pp. 73-91.
- FABINI G., FERRARIS V. (2017), *Terrorismo e politiche migratorie. Prime riflessioni per orientarsi*, in "Antigone", 2, pp. 23-46.
- FABINI G., FIROUZI TABAR O., VIANELLO F. (2019), *Lungo i confini dell'accoglienza. Migranti e territori tra resistenze e dispositivi di controllo*, manifestolibri, Roma.
- FANON F. (1967), *A Dying Colonialism*, Grove Press, New York.
- FERRARIS V. (2019), *Se il confine esclude, la giurisdizione non ci potrà salvare. Prime evidenze di uno studio sulle decisioni in materia di protezione internazionale*, in Fabini, Firouzi Tabar, Vianello (2019), pp. 88-106.
- ID. (2020), *Il migrante datificato nei confini del futuro. Senza potere di fronte a un oscuro potere?*, in S. Gozzo et al. (a cura di), *Big Data e processi decisionali. Strumenti per l'analisi delle decisioni giuridiche, politiche, economiche e sociali*, Egea, Milano, pp. 135-49.
- ID. (2021), *Immigrazione e criminalità. Teorie, norme e rappresentazioni*, Carocci, Roma.
- FERRELL J., HAYWARD K., YOUNG J. (2008), *Cultural Criminology*, SAGE, London.
- FIROUZI TABAR O. (2019), *L'accoglienza dei richiedenti asilo tra segregazioni e resistenze. Un'etnografia a Padova e provincia*, in Fabini, Firouzi Tabar, Vianello (2019), pp. 173-210.
- FRANKO K. (2011), "Crimmigrant" *Bodies and Bona Fide Travelers: Surveillance, Citizenship and Global Governance*, in "Theoretical Criminology", 15, 3, pp. 331-46.
- ID. (2020), *The Crimmigrant Other: Migration and Penal Power*, Routledge, London-New York.
- FRANKO K., BOSWORTH M. (eds.) (2013), *The Borders of Punishment: Migration, Citizenship, and Social Exclusion*, Oxford University Press, Oxford.
- GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE (2021), *Rapporto sulle visite effettuate nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) (2019-2020)*, <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/b7b0081e622c62151026ac0c1d88b62c.pdf>.
- GARLAND D. (2004), *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nella società contemporanea*, il Saggiatore, Milano.
- GOLDSTEIN J. (1960), *Police Discretion not to Invoke the Criminal Process:*

- Low Visibility Decisions in the Administration of Justice*, in "Yale Law Journal", 69, pp. 543-94.
- GOLDSTEIN H. (1963), *Police Discretion: The Ideal Versus the Real*, in "Public Administration Review", 23, 3, pp. 140-8.
- HUYSMANS J. (2006), *The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the European Union*, Routledge, London.
- KATZ M. B. (ed.) (1993), *The Underclass Debate*, Princeton University Press, Princeton (NJ).
- LIPSKY M. (1980), *Street Level Bureaucrats: Dilemmas of the Individual in Public Service*, Russell Sage Foundation, New York.
- MACLEOD J. (1995), *Ain't No Makin' It: Aspirations and Attainment in a Low-Income Neighborhood*, Westview Press, Boulder (CO).
- MARTINEZ JR R., VALENZUELA JR A. (eds.) (2006), *Immigration and Crime: Race, Ethnicity and Violence*, New York University Press, New York.
- MAZZA C. (2013), *La prigionie degli stranieri. I centri di identificazione e di espulsione*, Ediesse, Roma.
- MELOSSI D. (2015), *Crime, Punishment and Migration*, SAGE, London.
- MEMMI A. (2006), *Ritratto del colonizzato. Immagini di una condizione*, Raffaello Cortina, Milano.
- MERTON R. (2000), *Teoria e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna.
- MITSOLEAS V. (2015), *The Criminalisation of Migration in Europe: The Challenges for Human Rights and the Rule of Law*, Springer, Cham.
- MOFFETTE D. (2020), *The Jurisdictional Games of Immigration Policing: Barcelona's Fight Against Unauthorized Street Vending*, in "Theoretical Criminology", 24, 2, pp. 258-75.
- MOSCONI G. (2010), *Introduzione*, in A. Sbraccia, F. Vianello, *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Roma-Bari, pp. v-XIV.
- NEOCLEOUS M. (2000), *The Fabrication of Social Order: A Critical Theory of Police Power*, Pluto Press, London.
- PALMI T. (2020), *Decolonizzare l'antirazzismo. Per una critica della cattiva coscienza bianca*, DeriveApprodi, Roma.
- RAUTY R. (1995), *Società e metropoli. La scuola sociologica di Chicago*, Donzelli, Roma.
- RINALDI C., SAIITA P. (a cura di) (2018), *Criminologie critiche contemporanee*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano.
- RUGGIERO V. (1999), *Delitti dei deboli, delitti dei potenti*, Bollati Boringhieri, Torino.
- ID. (2015), *Perché i potenti delinquono*, Feltrinelli, Milano.
- RUSCHE G., KIRCHHEIMER O. (1978), *Pena e struttura sociale* (1939), Il Mulino, Bologna.
- SACKS H. (1983), *Come la polizia valuta la moralità delle persone basandosi sul*

- loro aspetto, in C. Giglioli, A. Dal Lago (a cura di), *Etnometodologia*, Il Mulino, Bologna, pp. 177-96.
- SBRACCIA A. (2007), *Migranti tra mobilità e carcere. Storie di vita e processi di criminalizzazione*, FrancoAngeli, Milano.
- ID. (2013), *Immigrazione e criminalità. Nessi causali e costruzioni sociali*, in S. Mezzadra, M. Ricciardi (a cura di), *Movimenti indisciplinati. Migrazioni, migranti e discipline scientifiche*, ombre corte, Milano, pp. 68-92.
- ID. (2018), *Criminologia post-coloniale*, in Rinaldi, Saitta (2018), pp. 27-50.
- SCHUCK P. H. (2000), *Law and the Study of Migration*, in C. B. Brettell, J. H. Hollifield (eds.), *Migration Theory: Talking across Discipline*, Routledge, London-New York, pp. 187-204.
- SCHUTZ A. (1971), *The Stranger: An Essay in Social Psychology*, in A. Broder-son (ed.), *Alfred Schutz: Collected Papers*, vol. 2: *Studies in Social Theory*, Martinus Nijoff, The Hague, pp. 92-105.
- SELLIN T. (1938), *Culture Conflict and Crime*, Social Science Research Council, New York.
- SIGNORINO G., SAITTA P., CENTORRINO M. (2009), *Sex industry. Profili economici e sociali della prostituzione*, Think Thanks, Napoli.
- SIMMEL G. (1989), *Sociologia*, Edizioni di Comunità, Milano.
- ID. (1998), *La metropoli e la vita dello spirito*, Armando, Roma.
- STUMPF J. P. (2006), *The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign Power*, in "American University Law Review", 56, 2, pp. 367-419.
- SUTHERLAND E., CRESSEY D. (1996), *Criminologia*, Giuffrè, Milano.
- TONNIES F. (2011), *Comunità e società*, Laterza, Roma-Bari.
- TRAVERSO G. B., VERDE A. (1981), *Criminologia critica. Delinquenza e controllo sociale nel modo di produzione capitalistico*, CEDAM, Padova.
- VALENTINI E. (2020), *Il proteiforme apparato coercitivo allestito per lo straniero*, in Curi et al. (2020), pp. 169-284.
- VAN DER LEUN J., VAN DER WOUDE M. (2013), *A Reflection on Crimmigration in the Netherlands: On the Cultural Security Complex and the Impact of Framing*, in M. J. Guia, J. van der Leun, M. van der Woude (eds.), *Social Control and Justice: Crimmigration in the Age of Fear*, Eleven Publishing, The Hague, pp. 41-60.
- VAN DER WOUDE M., VAN DER LEUN J. (2017), *Crimmigration Checks in the Internal Border Areas of the EU: Finding the Discretion That Matters*, in "European Journal of Criminology", 14, 1, pp. 27-45.
- VEGLIO M. (2020), *La malapena. Sulla crisi della giustizia al tempo dei centri di trattenimento degli stranieri*, Edizioni SEB27, Torino.
- VIANELLO F. (a cura di) (2006), *Ai margini della città. Forme del controllo e risorse sociali nel nuovo ghetto*, Carocci, Roma.
- WARR M. (2002), *Companions in Crime: The Social Aspects of Criminal Conduct*, Cambridge University Press, Cambridge.

- WEBER L., BOWLING B. (eds.) (2012), *Stop and Search: Police Power in Global Context*, Routledge, London.
- WILSON J. Q. (1968), *Varieties of Police Behavior: The Management of Law and Order in Eight Communities*, Harvard University Press, Cambridge (MA).

# Violenza di genere: il genere della violenza

di *Caterina Peroni\**

## 5.1

### Violenza di genere: il paradosso dell'emergenza permanente

Nel novembre 2018, a pochi giorni dalla Giornata mondiale contro la violenza contro le donne, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha definito la violenza di genere una "pandemia globale" (UN Secretary-General, 2018) lanciando la campagna "16 giorni di attivismo contro la violenza contro le donne e le ragazze" con l'hashtag #HearMeToo, che riecheggia la campagna #MeToo contro le molestie sessuali sui luoghi di lavoro lanciata nello stesso anno dal movimento femminista transnazionale Ni Una Menos, nato nel 2016 (Peroni, 2018). La dimensione *pandemica* della violenza contro le donne denunciata da Guterres trova conferma nei dati pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità nello stesso anno, relativi a 161 paesi e regioni nell'arco temporale 2000-18, che restituiscono un quadro allarmante, per quanto già noto alle reti femministe e dei centri antiviolenza di tutto il mondo (WHO, 2018): secondo il rapporto, nell'arco della propria vita una donna su tre dai 15 anni in su subisce violenza fisica e/o sessuale da (ex) partner, estranei o entrambi. Inoltre, sono in media «tra i 641 milioni e i 753 milioni le donne che hanno compiuto 15 anni nel mondo ad aver subito almeno una volta violenza fisica o sessuale all'interno di una relazione intima nella loro vita». Globalmente, tra 245 e 307 milioni di donne in tutto il mondo subiscono violenza fisica e/o sessuale dal proprio partner nel corso di un anno (*ibid.*; UN Women, 2020). A fronte di questi dati, che riguardano le violenze avvenute per mano di partner, ex partner o familiari, è il 6% di donne di età maggiore ai 15 anni ad aver subito violenza sessuale da estranei (WHO, 2018).

\* [Inserire qui la qualifica dell'autrice + università di appartenenza.]



Con l'esplosione della pandemia di Covid-19 nei primi mesi del 2020, la profetica metafora sanitaria di Guterres è stata ripresa e declinata dall'ONU nell'espressione "pandemia ombra" (UN Women, 2020), legata all'allarme per il rischio dell'aumento del numero e della gravità delle violenze domestiche sulle donne a causa dell'imposizione di misure di quarantena e dell'isolamento sociale legati alla diffusione del virus. I dati raccolti dalle agenzie nazionali e internazionali durante il lockdown hanno confermato la gravità della recrudescenza quantitativa e qualitativa delle violenze domestiche avvenute durante i mesi di chiusura, soprattutto alla luce della loro inevitabile sottostima dovuta alla difficoltà della loro emersione in condizioni di convivenza forzata (UN Women, 2020; Demurtas, Peroni, 2021): secondo i dati ISTAT, in Italia le richieste di aiuto via telefono o chat al numero verde 1522 tra marzo e giugno 2020 sono più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+119,6%: da 6.956 a 15.280; ISTAT, 2020).

L'utilizzo della metafora emergenziale durante la crisi dovuta al Covid-19 rivela un paradosso costitutivo agli approcci delle politiche contro la violenza di genere a livello globale: la violenza è storicamente affrontata come un evento eccezionale, poiché non riguarda né interroga la normalità e il modo in cui essa è strutturata, né i rapporti sociali, di potere e di genere che l'attraversano. L'emergenza è sempre una situazione fuori dalla norma e da cui la stessa norma appare alterata, neutralizzando le caratteristiche di chi la fa e occultando le condizioni strutturali in cui si può verificare. L'utilizzo di un lessico sanitario, bellico ed emergenziale nel contesto della violenza di genere opera una distorsione pericolosa non solo per la definizione e la comprensione del fenomeno in sé, ma anche, soprattutto e di conseguenza, per gli strumenti e le pratiche politiche e sociali di prevenzione, lotta e contrasto che ne derivano.

Termini come "sicurezza", "controllo", "emergenza", "rischio" non sono nuovi nel campo dei discorsi e delle rappresentazioni sulla e della violenza contro le donne. Si tratta, come ha sottolineato Tamar Pitch (1998), di un processo di alterizzazione e esternalizzazione della violenza che storicamente ha attraversato le società fondate sulla norma eterosessuale, segnando una linea di confine tra un dentro e un fuori: i "nostri" uomini non stuprano, lo fanno i nemici o gli stranieri. E questa linea non solo costruisce un'alterità tra "noi" e "loro", ma anche attraversa i corpi delle donne come campi di battaglia, simboli e ripro-



duttori di una identità, esemplari della purezza della nazione/stirpe/clan (Pitch, 1998): in quanto tali, sono corpi da proteggere, ma devono dimostrare di meritarlo, non esponendosi a rischi (di contagio, di violenza) e aderendo alle aspettative sociali (Peroni, 2012).

Quando parliamo di violenza di genere, dunque, parliamo di processi fondamentali di criminalizzazione e vittimizzazione, della loro logica binaria e delle ambivalenze intrinseche che li caratterizzano: il lato oscuro della criminalizzazione degli “altri” è l’autoassoluzione, o deresponsabilizzazione, dei “nostri”; dall’altro lato, la vittimizzazione delle donne sottende un implicito cruciale: per essere protette, le vittime devono essere “buone vittime”, meritevoli di tutela, “perbene” (Davies, 2017; Pitch, 2008; Peroni, 2012). Si tratta di un dispositivo performativo che separa le “nostre” donne dalle altre: le prime devono dimostrare continuamente non solo di essere state donne “perbene” prima della violenza, ma anche di averla davvero rifiutata fino al sacrificio; le seconde invece sono donne promiscue e/o straniere, che in ogni caso tradiscono il patto patriarcale e diventano quindi solo “altre” che “se la sono cercata”.

Nei prossimi paragrafi approfondiremo come i processi che hanno portato storicamente alle diverse definizioni di violenza contro le donne (o violenza di genere) derivino da posizionamenti, approcci e obiettivi differenti, e in che modo queste definizioni ricadano sulla realtà, costruendo immaginari, ruoli e soggettività di genere e politiche e pratiche sociali che si situano sulla linea che collega criminalizzazione e vittimizzazione.

## 5.2

### Come si definisce la violenza

A differenza del lessico emergenziale utilizzato durante la crisi legata alla pandemia, le ricerche condotte da ricercatrici femministe e ONG internazionali sul rapporto tra crisi sanitarie e violenza contro le donne degli ultimi decenni avevano già evidenziato che la moltiplicazione esponenziale delle violenze domestiche è dovuta alle diseguaglianze strutturali di genere che le crisi acutizzano e di cui la violenza di genere non è che l’epifenomeno più visibile. La crisi dovuta alla pandemia da Covid-19 è, in altri termini, più che un evento eccezionale, la cartina di tornasole delle asimmetrie di genere della società (Demurtas, Peroni, 2021).

D'altronde, è proprio all'interno del contesto delle Nazioni Unite che negli ultimi trent'anni la violenza sulle donne è stata definita come un problema strutturale, derivante dalla costruzione sociale dei ruoli di genere e principalmente legata alla dimensione delle relazioni intime tra partner: dalla Dichiarazione di Vienna del 1993, in cui l'ONU riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani, alla successiva Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (sempre del 1993), che descrive la violenza contro le donne come «qualsiasi atto di violenza fondata sul genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata», per arrivare alla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti delle donne tenutasi a Pechino, che stabilisce che la violenza contro le donne è «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente ineguali tra gli uomini e le donne, che hanno condotto alla dominazione sulle donne e alla discriminazione da parte degli uomini» (UN, 1995, art. 118).

Dunque, le definizioni della violenza contro le donne elaborate in ambito ONU sin dagli anni Novanta ne avevano già individuato i nodi strutturali: la varietà di forme con cui la violenza si abbatte sulle donne, non solo fisica o sessuale, ma anche psicologica ed economica; la limitazione della libertà come pratica e obiettivo del controllo coercitivo maschile sulle donne (Stark, 2007); il genere come costruzione sociale dei ruoli maschile e femminile in una data società ma anche come rapporto sociale asimmetrico tra donne e uomini; la separazione tra sfera pubblica e privata, che ha storicamente permesso di occultare e condonare, anche nel campo dei diritti umani, la violenza domestica come fenomeno e la necessità del superamento di questa separazione per far sì che questa violenza possa essere affrontata nella sfera pubblica: questo aspetto sarà cruciale, come vedremo, nel processo di definizione della violenza da parte dei movimenti femministi sin dagli anni Settanta.

Sarà il Consiglio d'Europa, con la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – siglata a Istanbul, adottata dal Comitato del Consiglio dei ministri d'Europa nel 2011 e firmata da 45 Stati –, a fornire una definizione dettagliata dei termini chiave che la inquadrano: oltre a riprendere le definizioni ONU di violenza contro le donne, [nell'art. 3] la Convenzione esplicita le caratteristiche della violenza domestica come

ok l'aggiunta?

« tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner », specificando che questi possono avvenire « indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima » sottolineandone la dimensione di intimità (Hearn, 2012). Inoltre, la Convenzione definisce il termine "genere" come riferito a « ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini ». La « violenza contro le donne basata sul genere » è descritta dunque come « qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato ».

Queste definizioni derivano dalle pressioni dei movimenti di donne, delle reti di operatrici dei centri antiviolenza e dalle numerose ricerche prodotte da ricercatrici e ricercatori femministe/i che, a livello internazionale, hanno dimostrato sin dagli anni Settanta che la violenza contro le donne: 1. avviene principalmente per mano di un uomo che conoscono e con cui hanno (avuto) un rapporto di intimità; 2. è legata alla cultura e all'asimmetria dei rapporti sociali di genere in una data società e dipende dal modo in cui il ruolo maschile e il femminile sono costruiti socialmente; 3. costituisce la cifra della libertà delle donne in una data società (Pitch, 1998).

Ma la prospettiva femminista non è l'unica storicamente ad aver affrontato il tema della violenza di genere: essa si è anzi innestata in un campo in cui confluiscono diversi ambiti disciplinari, come quello criminologico e vittimologico, ma anche psicologico e medico, che ne hanno studiato le diverse declinazioni, a partire da quelle più visibili come la violenza sessuale e fisica. Come vedremo nei prossimi paragrafi, le diverse letture hanno portato ad inquadrare in modi differenti la natura della violenza, gli autori e le vittime e, più in generale, i rapporti tra generi e la struttura sociale in cui si inscrivono. Come sottolinea DeKeseredy (2020, p. 340), « definire la violenza contro le donne è un fondamentale atto sociale e politico e le definizioni sono importanti e meritano un esame approfondito a causa del potere trasmesso dall'autorità "scientifica" e "politica" ». Come già detto, di questo oggetto di studio e intervento sono cruciali i processi di criminalizzazione e vittimizzazione, in altri termini la costruzione sociale e politica di chi agisce la violenza, chi la subisce (termine problematico su cui torneremo successivamente) e la natura del loro rapporto.

In questo senso sono centrali gli approcci con cui in diverse fasi è stato concettualizzato il rapporto tra sesso e genere in termini di socializzazione e costruzione sociale e culturale (costruttivismo), di naturalizzazione (essenzialismo), delle modalità in cui si agisce (teorie della performatività o interazioniste) e di come questi si intersecano con altri assi di oppressione/resistenza, come la razzializzazione, l'abilismo, la religione ecc. (intersezionalità). Dall'intreccio di queste differenti letture deriva la definizione di violenza come caratteristica biologica, come devianza o come norma (e quindi anche di *chi* rappresenta la norma a cui tutto dev'essere comparato: gli uomini eterosessuali, cisgender, bianchi ecc.), come rapporto sociale diseguale e asimmetrico, come forma di potere e di organizzazione sociale, come uno dei modi in cui il genere maschile *si fa*.

## 5.3

### Violenza e *gender-symmetry*: deresponsabilizzare gli autori e colpevolizzare le vittime

Fino agli anni Settanta il discorso sulla violenza sulle donne è stato caratterizzato dall'attenzione alla violenza sessuale attraverso due prospettive analitiche individualizzanti, focalizzate principalmente sui suoi autori: la prima di approccio psico-patologico e la seconda di tipo essenzializzante o biologizzante (Walklate, 2004). Entrambe informano tuttora, anche sovrapponendosi, la comunicazione mediatica e le rappresentazioni sociali del fenomeno. Il primo approccio, sviluppato nell'ambito degli studi psichiatrici, si concentra in termini eziologici sulle cause del comportamento violento, rappresentato come deviante e quindi non collocabile nella strutturaltà delle relazioni sociali di genere: la violenza viene rappresentata come patologia (Balsamo, 2004), centrando quindi l'attenzione sulla dimensione individuale ed eccezionale, anche in termini di "incidentalizzazione", cioè di episodi separati non collegabili tra loro (Hearn, 2012). L'approccio biologizzante o essenzializzante, viceversa, normalizza il comportamento violento come una caratteristica naturale degli uomini intesi come maschi biologici: l'aggressività sessuale e fisica fa parte integrante della maschilità e del suo desiderio sessuale (Balsamo, 2004).

Entrambe le letture della violenza maschile producono tre conseguenze principali in termini criminologici: in primo luogo, sul piano

individuale, comportano la piena deresponsabilizzazione di chi agisce la violenza, che sia in preda a quello che oggi si chiamerebbe “raptus” – un momento di buio della coscienza che porta all’incapacità di intendere e volere – o vittima di una natura ineluttabile; in secondo luogo, la dimensione relazionale viene omessa del tutto, e nello specifico i legami intimi e le relazioni familiari che sono viceversa il luogo principale delle violenze maschili contro le donne, ma che nelle società patriarcali devono rappresentare il “paradiso sicuro”, luogo di rifugio e pacificazione dai conflitti sociali, nonché baluardo dell’eterosessualità normativa che non può essere messa in discussione (Walklate, 2004; Hearn, 2012). Dall’altro lato, producono la decontestualizzazione della violenza non solo dalla relazione in cui avviene, ma anche dalla dimensione sociale e culturale di genere. Questi approcci sono dunque assolutori non solo nei confronti di chi commette violenza, ma anche della società nel suo insieme, che non viene così interrogata rispetto alle dinamiche strutturali che producono la violenza stessa (Anderson, 2009).

Inoltre, entrambi i modelli, oltre a occultare la dimensione relazionale della violenza, hanno l’effetto di colpevolizzare la vittima, vista come responsabile dell’attivazione dell’aggressività maschile a causa di comportamenti provocanti e non conformi all’immaginario di un femminile votato alla riproduzione e alla cura. In altri termini, quel “se l’è cercata” che ancora risuona nelle narrazioni giornalistiche degli stupri (Giomi, Magaraggia, 2017), deriva dal retaggio sessista per cui sarebbero le donne a provocare l’istinto incontrollabile ed incolpevole dell’uomo che fa loro violenza, attraverso comportamenti che le espongono al rischio di diventarne l’obiettivo. Paradossalmente, sono invece proprio queste aspettative ad indicare come e quanto sia il genere, come insieme di ruoli e norme sociali che costruiscono (i rapporti tra) uomini e donne, ad essere cruciali nella comprensione della violenza contro le donne.

Ad affrontare il tema relazionale, ma sempre in termini individualizzanti e neutrali rispetto al genere, è un terzo approccio, definito *family violence model* (Johnson, 1995; Walklate, 2004; Anderson, 2005; Stark, 2007), che riconosce la dimensione intima e domestica della violenza e la famiglia come il luogo in cui la violenza trova la sua spiegazione, ma che allo stesso tempo viene considerata come unità aproblematica “democratica” al suo interno (Walklate, 2004). In questo senso, tutti i componenti della famiglia – donne e uomini – sarebbero ugualmente accusabili di agire violenza. Questa tesi è avallata da

un filone di ricerca, inaugurato nel 1977 da Gelles, Steinmetz e Straus, che ha prodotto la formulazione della “sindrome dell’uomo maltrattato” (*battered husband syndrome*) (Steinmetz, 1977), che provocatoriamente richiama la sindrome delle donne maltrattate individuata dalle ricerche femministe negli stessi anni negli Stati Uniti (Walker, 1979) e di cui parleremo nel prossimo paragrafo. I risultati delle rilevazioni, basate su survey nazionali e sull’utilizzo di uno strumento di misurazione dei conflitti all’interno della famiglia, il CTS (*Conflict Tactics Scales*), mostrerebbero una simmetria tra le violenze riportate dagli uomini e dalle donne all’interno di relazioni intime. Secondo questo approccio, i fattori specifici associati all’incidenza della violenza domestica sarebbero legati principalmente allo status economico e sociale (la violenza avverrebbe nei contesti più poveri e disagiati), alla bassa autostima, a problemi di personalità e psicopatologie (Walklate, 2004).

Il *family violence model* è stato criticato ferocemente da diversi studi femministi e non, sia sul piano metodologico che teorico. In primo luogo, è stato messo a critica lo strumento del CTS, che, come già detto, misura esclusivamente gli atti di violenza riferiti da uomini e donne, senza collocarli nel contesto più ampio delle relazioni di potere e di genere e senza prendere in considerazione gli effetti diversificati di tali violenze rispetto al genere (Anderson, 2009). Secondo DeKeseredy (2020), le tecniche di rilevazione basate sul CTS non affrontano la dinamica della violenza: chi l’ha iniziata, le differenze di forza tra uomini e donne e l’uso della forza per legittima difesa (da parte delle donne). Inoltre, diversi tipi di violenza provocano danni diversi anche di tipo psicologico, e spesso, nelle indagini sulle esperienze dirette delle donne che hanno subito violenza, emerge quanto in realtà la violenza fisica per loro “non fosse la cosa peggiore”, individuando nella limitazione della libertà e nel controllo coercitivo gli effetti più devastanti della violenza stessa (Stark, 2007; Walker, 1977; Walklate, 2004; Kelly, 1987): indagini condotte con strumenti quantitativi incapaci di rilevare la diversificazione degli effetti della violenza e la sua connessione con la diseguale distribuzione di potere tra generi all’interno della famiglia non possono essere ritenute affidabili (Anderson, 2005).

Una seconda critica riguarda il campionamento utilizzato: secondo Johnson (1995), le coppie in cui avvengono violenze gravi non parteciperebbero a rilevazioni su scala nazionale di questo tipo, che per questo motivo non sarebbero rappresentative: piuttosto, la violenza misurata con queste metodologie è, secondo Johnson, la cosiddetta “violenza di

coppia comune” (*common couple violence*), che si distingue dal *patriarchal terrorism* in quanto meno grave e bilanciata dal punto di vista di genere. Questa posizione è stata a sua volta criticata da Anderson per essere altrettanto individualizzante, in quanto considera il genere come attributo individuale corrispondente al sesso – “se le donne fanno le stesse cose degli uomini allora il genere non c’entra” – e non il contesto relazionale e strutturale in cui si sviluppano le disuguaglianze di potere (Anderson, 2005). Da questo punto di vista, diverse ricerche femministe hanno ricostruito il nesso tra le esperienze di vittimizzazione per violenze domestiche e i reati commessi dalle donne, anche violenti, per difendersi dagli abusi dei partner (Walklate, 2004).

Un terzo ordine di critiche, che ci porta alle concettualizzazioni femministe che tratteremo nel prossimo paragrafo, riguarda la correlazione causale tra fattori socioeconomici e violenza. Questa lettura, secondo Walklate, «riflette la tendenza a vedere la violenza come fenomeno che avviene esclusivamente nel contesto delle famiglie povere o devianti», associando la violenza alla devianza degli “altri” da noi, e il «luogo del rischio e del pericolo [alla] minaccia da parte di estranei nelle strade e non all’interno del “paradiso sicuro delle case”» (ivi, p. 130).

Tutti questi elementi contribuiscono ulteriormente a colpevolizzare le vittime (*victim blaming*), poiché, sempre secondo Walklate (*ibid.*), se la violenza deriva da problemi familiari in cui uomini e donne hanno pari potere e possono usare la medesima forza, «se le cose andassero così male, perché lei non se ne andrebbe?». È questa prospettiva, conservativa e neutrale dal punto di vista del genere, ad informare le pratiche operative di servizi sociali e forze dell’ordine che non intervengono nei casi di violenza domestica, considerandoli esclusivamente fatti privati su cui il pubblico non deve intervenire.

#### 5.4

### Le prospettive femministe: patriarcato e resistenza

Abbiamo visto come lo studio e l’inquadramento della violenza contro le donne abbia inizialmente affrontato il tema da prospettive afferenti alle scienze naturali, concentrandosi su aspetti individualizzanti e utilizzando approcci criminologici e clinici, ignorando le dimensioni relazionali e culturali su cui si struttura la violenza di genere. Secondo Hearn (2012), uno dei motivi per cui le scienze sociali non hanno af-



frontato il tema della violenza maschile contro le donne è l'esclusione storica delle donne dal campo della produzione scientifica: infatti, il nodo della produzione scientifica – chi la fa ed ha l'autorità per affermarla – è uno dei temi centrali dello studio della violenza da una prospettiva femminista (DeKeseredy, 2020; Peroni, 2020).

È proprio l'irrompere dei movimenti femministi della seconda ondata negli anni Settanta, e in particolare del femminismo radicale, a costituire uno spartiacque decisivo nella genealogia della definizione della violenza come problema sociale e oggetto di ricerca (DeKeseredy 2020; Walklate, 2004; Pitch, 1998; Creazzo, 2008). Diversi fattori hanno contribuito all'emersione della violenza come "fatto politico" (Creazzo, 2008): da un lato, i mutamenti sociali, politici e culturali avvenuti a partire dagli anni Sessanta hanno permesso di mettere in discussione l'"inviolabilità" della famiglia eterosessuale e patriarcale come nucleo naturale e luogo opaco alla dimensione pubblica e politica. In Italia, l'introduzione del divorzio nel 1970, la riforma del diritto di famiglia nel 1975, la legge sull'aborto del 1978, l'abolizione del delitto d'onore e del matrimonio riparatore nel 1981 sono state le tappe fondamentali di questo percorso (Pitch, 1998). Nello stesso solco, ma con esiti differenti, si inserisce la proposta della legge sulla violenza sessuale nel 1979 (ma approvata nel 1996), che riconosce lo stupro come reato contro la persona e la libertà individuale, superando la visione della donna come simbolo della morale pubblica, all'epoca ancora inscritta nel codice penale di derivazione fascista (Pitch, 1998; Creazzo, 2008). In questo contesto, le femministe individuano nella violenza sessuale uno degli strumenti con cui il dominio patriarcale si realizza, e nella famiglia il luogo "privilegiato" in cui questo dominio si esplica, imponendo la questione della violenza sessuale e all'interno della famiglia come un problema pubblico di cui la politica deve occuparsi (Creazzo, 2008). Le ricerche femministe decostruiscono i "miti sullo stupro" che continuano ad essere utilizzati per colpevolizzare le donne per la violenza subita all'interno della famiglia (Dobash, 1992); denunciano la normalizzazione della violenza che avviene al suo interno come una forma di disciplinamento e oppressione delle donne da parte degli uomini a cui sono legate intimamente; e ne stabiliscono la natura sessuata (Pitch, 1998).

L'apertura dei primi centri antiviolenza autogestiti in moltissimi paesi (il primo fu inaugurato nel 1972 in Gran Bretagna; cfr. Oddone, 2020) porta alla politicizzazione della relazione tra donne che hanno in comune l'aver subito violenza da parte dei propri partner, ex partner e fa-



miliari, e traduce la pratica del “partire da sé” in metodologia di indagine e ricerca (Terragni, 1998). Attraverso le analisi femministe, la definizione della violenza viene declinata in diversi modi, a seconda della rilevanza assegnata ai diversi aspetti emergenti dall’esperienza delle donne. Sulla base delle testimonianze delle stesse donne che hanno subito violenza, Kelly (1987) parla di continuum, intendendo non solo la linea temporale e continuativa delle violenze, ma il legame che ne collega la molteplicità di espressioni (da quella fisica a quella psicologica). Negli Stati Uniti nasce il “movimento delle mogli maltrattate” e Lenor Walker (1977) attraverso interviste alle vittime di violenza concettualizza la “spirale della violenza”, che descrive l’andamento comune dei maltrattamenti descritti dalle donne intervistate: dalla violenza a bassa intensità alla fase acuta di escalation per arrivare alla luna di miele, in cui i partner abusanti apparentemente si pentono e riconquistano la fiducia delle vittime promettendo di non agire mai più violenza. Da queste storie Walker concettualizza la “sindrome della donna picchiata” intesa come la forma di vittimizzazione paralizzante che colpisce le donne che subiscono abusi nelle relazioni intime: le donne hanno paura di lasciare i propri partner, perché non sanno dove andare e sono dipendenti economicamente, ma non lo fanno anche perché li amano e sperano di poterli cambiare; inoltre, la socializzazione di genere e lo stereotipo della “famiglia felice” le spingono a nascondere le violenze per vergogna (Walker, 1977; Walklate, 2004). Le femministe della seconda ondata infatti contestano duramente la colpevolizzazione delle vittime degli approcci *gender-symmetry*, del modello della violenza familiare richiamati sopra (Steinmetz, 1977). Da un lato, la colpevolizzazione sintetizzata nella stringa “perché allora non se ne va?” viene rovesciata nella domanda opposta: “perché resta?”, che mette al centro dell’analisi l’asimmetria di potere tra partner nelle coppie eterosessuali (Walklate, 2004). Dall’altro, e di conseguenza, per rovesciare la rappresentazione e la percezione di impotenza, debolezza e incapacità di reagire sottesa alla definizione di “vittima”, le femministe utilizzano il termine “sopravvissute” (*survivor*), per sottolineare la forza e la resistenza dimostrata nel maltrattamento e rivolgere la prospettiva verso il futuro (Davies, 2017).

D’altro canto, la concettualizzazione di violenza formulata dal femminismo radicale, fondata esclusivamente sull’oppressione patriarcale in base al sesso, porta diversi rischi di riduzione: delle donne a vittime ontologiche di un sistema binario fondato esclusivamente sul dominio maschile; e a un’identità fondata sul sesso biologico, annullando tutte

le differenze esistenti tra donne sulla base del genere, della classe, della razzializzazione; della sessualità maschile a violenza eterosessuale, rischiando la strumentalizzazione in chiave punitiva e securitaria della violenza, con una richiesta di maggiori pene e controllo da parte dello Stato. Questo aspetto ha da subito aperto una contraddizione forte nel femminismo stesso e a maggior ragione all'interno delle prospettive criminologiche femministe (Pitch, 1998; Walklate, 2007).

Sul finire del decennio e dagli inizi degli anni Ottanta nuove prospettive si affacciano per contestare le derive essenzialiste del femminismo radicale: tra queste, quelle dei femminismi black e intersezionali (Crenshaw, 1991). Oggetto delle ricerche di Crenshaw sono l'intersezionalità strutturale, che descrive l'interazione strutturale degli effetti del patriarcato, del razzismo e delle disuguaglianze economiche sulle vite delle donne di colore, in particolare per quanto riguarda la violenza di genere, e quella politica, che segnala come la separazione della politica antirazzista, abitata solo da uomini di colore, da quella femminista, animata esclusivamente da donne bianche, abbiano contribuito paradossalmente alla marginalizzazione della questione della violenza contro le donne di colore.

Un ulteriore sviluppo della dimensione strutturale della violenza di genere in termini non essenzialisti viene dalla prospettiva transfemminista (Oparah, 2010) sui processi di stigmatizzazione, criminalizzazione e discriminazione delle donne trans di colore in quello che viene definito il continuum di violenza di genere e razzismo che attraversa le vite delle persone transgender, segnate dall'oppressione sin dalla giovane età, e caratterizzate dalla violenza simbolica e materiale e dal controllo razzializzato, producendo quello che Oparah chiama "intrappolamento del genere" (*gender entrapment*). Entrambe le prospettive dunque situano la violenza di genere nella sua dimensione strutturale, individuando le cause del continuum di violenza contro le soggettività "devianti" rispetto alla norma eterosessuale e bianca e del suo occultamento nei sistemi di potere/oppressione (etero)patriarcale, capitalista e razzista.

## 5.5

### Un cenno alla maschilità: è possibile un cambiamento?

Come abbiamo visto finora, le teorizzazioni individualizzanti e quelle femministe hanno un grande assente: gli autori della violenza. Se

le prime esplicitamente ne hanno neutralizzato il genere, le seconde, per la necessità storica di far “uscire dal silenzio” la violenza maschile contro le donne, hanno concentrato l’analisi sulle forme di oppressione e vittimizzazione delle donne e sulle pratiche politiche necessarie a supportare le *sopravvissute*. Il genere degli autori di violenza viene nominato solo per definirne il potere patriarcale le cui asimmetrie ricadono all’interno delle relazioni intime e strutturali sotto forma di un continuum di controllo coercitivo, violenza, limitazione delle libertà e dell’autodeterminazione delle donne. Eppure, la questione della violenza dal punto di vista maschile è stata affrontata proprio a partire dalle analisi femministe della seconda ondata, sin dagli anni Settanta, dai primi gruppi di uomini pro-femministi che negli Stati Uniti hanno iniziato ad interrogarsi sul rapporto tra maschilità, patriarcato e violenza, mobilitandosi per sostenere le lotte delle femministe: è da qui che nascono gli studi sulla maschilità e i primi programmi di intervento rivolti agli autori di violenza (Oddone, 2020).

Le critiche alla maschilità si fondano su un doppio livello di analisi: da un lato, la concettualizzazione della maschilità (e del genere) come risultato della socializzazione attraverso processi di apprendimento (e quindi non come una caratteristica individuale e naturalizzata); dall’altro, come pratica sociale e progetto di adesione a modelli di genere stabiliti in specifici contesti sociali. Connell si riferisce alle maschilità (al plurale) come espressioni molteplici del maschile ma gerarchizzate in base agli assi intersezionali di potere (razza, classe ecc.), da cui emerge la “maschilità egemonica” come «un insieme di pratiche che permettono il perpetuarsi del dominio maschile sulle donne», che «si distingue da altre maschilità, in particolare quelle subordinate» (Connell, Messerschmidt, 2005, p. 846). Dunque, “fare la maschilità” non ha solo la funzione performativa dell’“azione situata”, orientata a rispondere alle aspettative di genere di un dato contesto (West, Zimmerman, 1987), ma soprattutto quella di mantenere la posizione dominante stabilita dal patriarcato, i cui vantaggi sono condivisi da quasi tutti gli uomini (eterosessuali). È attraverso la violenza, nei confronti di altri uomini inferiorizzati e/o femminilizzati (Rinaldi, 2018), e ovviamente verso le donne, che tale privilegio viene ristabilito continuamente. In altri termini, la violenza di genere è essa stessa un modo di *fare* la maschilità nel contesto strutturale del patriarcato. La violenza dunque è sempre una scelta, agita per riconfermare il proprio dominio, potere e riconoscimento nel contesto del patriarcato.

L'analisi della socializzazione della violenza maschile porta dunque alle conseguenze opposte degli approcci psicopatologici o biologizzanti: la violenza è un comportamento appreso che si può disapprendere, una scelta che riconduce al soggetto la responsabilità delle proprie azioni, ma anche la possibilità di cambiamento (Demurtas, Peroni, 2020). Da questi presupposti sono nati negli anni Settanta i primi programmi rivolti agli autori di violenza nei contesti femministi anglosassoni e diffusi anche nel contesto europeo negli ultimi trent'anni, compresa l'Italia (Demurtas, Peroni, 2020; Oddone, 2020; Bozzoli, Merelli, Ruggerini, 2017). A differenza degli approcci individualizzanti psicoterapeutici, obiettivo dei programmi pro-femministi è garantire la sicurezza delle (ex) partner degli autori che frequentano i programmi attraverso la loro responsabilizzazione e il cambiamento di comportamenti, credenze e stereotipi fondati sul sessismo e sul privilegio maschile. Il dibattito e le ricerche su questo tipo di interventi si sono moltiplicati negli ultimi anni anche in termini critici (Bozzoli, Merelli, Ruggerini, 2017), e non è qui la sede per renderne conto. Ciò che si può dire in conclusione è che, senza intervenire sulla dimensione strutturale di riproduzione dell'(etero)patriarcato, sui privilegi e vantaggi che garantisce ancora agli uomini nei confronti delle donne e delle soggettività non conformi alla norma eterosessuale, bianca, abile ecc., la violenza non potrà che restare un'emergenza permanente tra le altre, ed essere affrontata in termini di riduzione del danno invece che di prevenzione.

## Bibliografia

- ANDERSON K. L. (2005), *Theorizing Gender in Intimate Partner Violence Research*, in "Sex Roles", 52, 11, pp. 853-65.
- ID. (2009), *Gendering Coercive Control*, in "Violence against Women", 15, 12, 1444-57.
- BALSAMO F. (2004), *Introduzione*, in F. Balsamo et al. (a cura di), *Violenza contro le donne: percezioni, esperienze e confini. Rapporto sull'area URBAN di Torino*, Il Segnalibro, Torino (<http://www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/04-introduzione.pdf>).
- BOZZOLI A., MERELLI M., RUGGERINI M. G. (a cura di) (2017), *Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento*, Ediesse, Roma (3ª ed.).
- CONNELL R. W., MESSERSCHMIDT J. W. (2005), *Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept*, in "Gender & Society", 19, 6, pp. 829-59.

- CREAZZO G. (2008), *La costruzione sociale della violenza contro le donne in Italia*, in "Studi sulla questione criminale", 3, 2, pp. 15-42.
- CRENSHAW K. (1991), *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*, in "Stanford Law Review", 43, 6, pp. 1241-99.
- DAVIES P. (2017), *Feminist Voices, Gender and Victimisation*, in S. Walklate (ed.), *Handbook on Victims and Victimology*, Routledge, London (2<sup>nd</sup> ed.), pp. 107-23.
- DEKESEREDY W. S. (2020), *Enhancing Feminist Understandings of Violence against Women: Looking to the Future*, in S. Walklate et al. (eds.), *The Emerald Handbook of Feminism, Criminology and Social Change*, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 337-55.
- DEMURTAS P., PERONI C. (2020), *I programmi rivolti agli uomini maltrattanti alla luce degli standard europei*, in P. Demurtas, M. Misiti (a cura di), *Violenza contro le donne in Italia. Ricerche, orientamenti e buone pratiche*, Guerini Scientifica, Milano, pp. 139-57.
- ID. (2021), *Emergenza nell'emergenza o problema strutturale? La violenza di genere ai tempi del Covid-19*, in "About gender. Rivista internazionale di studi di genere", 10, 19, pp. 295-323.
- DOBASH R. P. et al. (1992), *The Myth of Sexual Symmetry in Marital Violence*, in "Social Problems", 39, pp. 71-91.
- GIOMI E., MAGARAGGIA S. (2017), *Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale*, Il Mulino, Bologna.
- HEARN J. (2012), *The Sociological Significance of Domestic Violence: Tensions, Paradoxes and Implications*, in "Current Sociology", 61, 2, pp. 152-70.
- ISTAT (2020), *Il numero di pubblica utilità 1522 durante la pandemia (periodo marzo-giugno 2020)*, <https://www.istat.it/it/archivio/246557>.
- JOHNSON M. P. (1995), *Patriarchal Terrorism and Common Couple Violence: Two Forms of Violence against Women*, in "Journal of Marriage and Family", 57, 2, pp. 283-94.
- KELLY L. (1987), *The Continuum of Sexual Violence*, in M. Maynard, J. Hanmer (eds.), *Women, Violence and Social Control*, Palgrave Macmillan, London, pp. 46-60.
- ODDONE C. (2020), *Uomini normali. Maschilità e violenza nell'intimità*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- OPARAH J. C. (2010), *Feminism and the (Trans) Gender Entrapment of Gender Nonconforming Prisoners*, in "UCLA Women's Law Journal", 18, pp. 239-71.
- PERONI C. (2012), *Violenza di genere e prostituzione nel discorso pubblico. Norme, controllo, sessualità*, in A. Simone (a cura di), *Sessismo democratico*, Mimesis, Milano, pp. 111-29.
- ID. (2018), *Il #MeToo di Hollywood e il #WeToogether di Non Una Di Meno. Dalla denuncia alla pratica collettiva contro le molestie sessuali nel/del la-*

- voro, in M. Bettaglio, N. Mandolini, S. Ross (a cura di), *Rappresentare la violenza di genere. Sguardi femministi sulla letteratura, il cinema, il teatro e il discorso mediatico contemporaneo*, Mimesis, Milano, pp. 251-60.
- ID. (2020), *Teorie femministe della devianza e del crimine*, in A. Dino, C. Rinaldi (a cura di), *Sociologia della devianza e del crimine. Prospettive, ambiti e sviluppi contemporanei*, Mondadori, Milano, pp. 298-320.
- PITCH T. (1998), *Un diritto per due. La costruzione giuridica di sesso, genere e sessualità*, il Saggiatore, Milano.
- ID. (2008), *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne*, in "Studi sulla questione criminale", 3, 2, pp. 7-13.
- RINALDI C. (2018), *Maschilità, devianze, crimine*, Meltemi, Milano.
- SIMONE A. (2010), *I corpi del reato. Sessualità e sicurezza nelle società del rischio*, Mimesis, Milano.
- STARK E. (2007), *Coercive Control: The Entrapment of Women in Personal Life*, Oxford University Press, Oxford.
- STEINMETZ S. K. (1977), *The Battered Husband Syndrome*, in "Victimology", 2, 3-4, pp. 499-509.
- TERRAGNI L. (1998), *La ricerca di genere*, in A. Melucci (a cura di), *Verso una sociologia riflessiva. Ricerca qualitativa e cultura*, Il Mulino, Bologna, pp. 127-47.
- UN (1995), *Piattaforma d'azione di Pechino*, [http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl\\_2\\_testi/d\\_impegni\\_pol\\_internaz/a\\_conf\\_mondiali\\_onu/b\\_conf\\_pechino/a\\_finestra\\_1/a\\_piattaforma\\_dazione\\_pdf\\_zip/file\\_formatato\\_pdf.html#Anchor-37516](http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pechino/a_finestra_1/a_piattaforma_dazione_pdf_zip/file_formatato_pdf.html#Anchor-37516).
- UN SECRETARY-GENERAL (2018), *Secretary-General's Remarks on International Day for the Elimination of Violence against Women*, <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-11-19/secretary-generals-remarks-international-day-elimination-violence>.
- UN WOMEN (2020), *COVID-19 and Ending Violence against Women and Girls*, <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls>.
- WALKER L. E. (1977), *Who Are the Battered Women?*, in "Frontiers: A Journal of Women Studies", 2, 1, pp. 52-7.
- WALKLATE S. (2004), *Gender, Crime and Criminal Justice*, Routledge, London.
- WEST C., ZIMMERMAN D. H. (1987), *Doing Gender*, in "Gender & Society", 1, 2, pp. 125-51.
- WHO (2018), *Violence against Women Prevalence Estimates*, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>.

# Il genere della devianza: prostituzione e tratta

di *Giorgia Serughetti\**

## 6.1

### Vittime o donne devianti: storia di una dicotomia

Vittima innocente o soggetto pericoloso? La storia della prostituzione negli ultimi due secoli è anche la storia della costruzione, resistenza e trasformazione di una dicotomia, attraverso cui le scienze sociali, il diritto e la politica hanno affrontato la “questione prostituzionale”.

La crescita di un interesse specifico per lo studio del fenomeno, delle sue cause e conseguenze, corre nell'Ottocento in parallelo allo sviluppo della criminologia, all'interno della quale l'influenza della scuola positiva di Cesare Lombroso ha portato a descrivere la prostituzione come il «lato femminile della criminalità» (Lombroso, Ferrero, 1903, p. 571). La rappresentazione della pericolosità sociale delle meretrici ha funzionato, fino alla metà del Novecento, come principio di legittimazione per il sistema dei regolamenti di pubblica sicurezza e delle case di tolleranza, intese come luoghi atti a separare e contenere una forma di devianza femminile.

Nei decenni a cavallo tra Otto e Novecento ha origine, però, anche un discorso di segno opposto incentrato, anziché sulla figura della prostituta-criminale, su quella della prostituta-vittima. L'allarme sociale suscitato dal fenomeno della “tratta delle bianche” e la mobilitazione abolizionista contro i bordelli di Stato hanno veicolato una visione alternativa, in cui la responsabilità del “turpe mestiere” si sposta su lenoni, tenutarie di case chiuse e (più raramente) clienti, mentre chi lo pratica è descritta come costretta dalla miseria o da comportamenti devianti altrui.

\* Ricercatrice in Filosofia politica presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell'Università di Milano-Bicocca.



Queste diverse prospettive si sono confrontate e scontrate nel dibattito decennale che ha accompagnato, dentro e fuori dal Parlamento, l'iter di approvazione della legge Merlin. Ma la loro influenza dura fino ai nostri giorni, nella costruzione discorsiva della prostituzione come "problema" e nell'elaborazione di risposte politiche e normative.

Cruciale, per la storia di resistenza e trasformazione della dicotomia di vittima e donna deviante, è stato l'intreccio tra prostituzione, migrazione, e tratta a scopo di sfruttamento sessuale, di fronte a cui ha assunto un nuovo peso la nozione di "pericolo".

In questo capitolo si ripercorrono quindi i momenti di emersione e di trasformazione di diversi discorsi sulla prostituzione, come risultanti dai processi di costruzione del genere, della sessualità e della devianza, e se ne evidenzia l'azione strutturante nella produzione del diritto e delle politiche relative al lavoro sessuale.

## 6.2

### La prostituzione come lato femminile della criminalità

Se a partire dal Settecento si può parlare della nascita di una "questione prostituzionale", come campo cui si applicano saperi criminologici e tecniche di indagine moderne, è con Cesare Lombroso e la sua scuola, nel secolo successivo, che la dimostrazione di un legame tra prostituzione e devianza femminile assume il carattere di scienza positiva.

Praticando nient'altro che la «cieca osservanza dei fatti», si legge nella prefazione a *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, pubblicato nel 1893, si deve giungere alla conclusione che la prostituta rappresenta l'equivalente femminile del "criminale nato" maschile (Lombroso, Ferrero, 1903, pp. v-ix). La prostituzione è, nell'antropologia criminale lombrosiana, il profilo delinquenziale specifico attraverso cui si manifestano nelle donne i tratti di degenerazione fisica e psichica che nell'uomo inducono la propensione al crimine.

La "prostituta nata" presenta anomalie tipiche che la distinguono dalla "donna normale", quali limitata capacità cranica, dimensione della fronte, della mandibola, degli zigomi, delle orecchie. A livello sessuale si caratterizza per una "notevole frigidità", associata a una "notevole precocità" (ivi, p. 527). A livello psicologico, è affetta da quella «pazzia



morale» che si manifesta nell' «assenza degli affetti più naturali, come gli affetti di famiglia, nella precoce cattiveria, nella gelosia, nello spirito spietato di vendetta», in sintesi nella mancanza assoluta di senso morale (*ibid.*).

Tra i tratti marcatamente negativi si segnalano quelli che ne sanciscono l'irriducibile distanza dalla donna onesta e dalla naturale vocazione femminile ai ruoli di moglie e madre: la prostituta nata è «priva di maternità, senza affetti famigliari, senza scrupoli d'onestà nella soddisfazione dei propri desideri, sian questi grandi o piccoli» (ivi, p. 541). Presenta dunque per intero il tipo della «pazzia morale», che nella donna prende la forma di mancanza di pudore: «siccome tutto lo sforzo della evoluzione morale si è concentrato, in riguardo alla donna, a creare e rafforzare soprattutto il pudore, la massima degenerazione morale, cioè la *moral insanity*, deve produrre per effetto la perdita di quel sentimento, come nell'uomo produce la perdita di quei sentimenti, che più fortemente la civiltà inculca, qual è il rispetto della vita umana, ecc.» (*ibid.*).

Il fatto che anche tra le classi agiate si ritrovino donne con un profilo simile a quello descritto – sebbene la vita non le conduca a lavorare nel lupanare ma, più spesso, a vivere una vita adultera e dissipata – agli occhi di Lombroso è la migliore prova del fatto che prostitute si nasce, non si diventa (Simone, 2017). I fattori ambientali, le esperienze biografiche, la dimensione socioeconomica – ovvero la miseria – esercitano un'influenza soprattutto nel caso delle “prostitute d'occasione”, che presentano in minor grado le anomalie fisiche e psichiche rispetto alle “prostitute nate”. Tuttavia, il determinismo biologico resta sovrachian- te nell'eziologia della prostituzione.

Alla base, è chiaramente leggibile una visione normativa dei ruoli di genere che disegna la “normalità” femminile attraverso qualità quali il pudore e la vocazione materna. Il lavoro lombrosiano di naturalizzazione della devianza è quindi anche un'operazione funzionale alla gerarchizzazione della società e all'inserimento delle donne – identificate con l'emotività e la sessualità – in posizioni subalterne (Azara, Tedesco, 2019).

Anche sul piano della capacità delinquenziale, infatti, le donne risultano inferiori agli uomini. La prostituta è, psicologicamente, una criminale, ma commette reati di tipo minore rispetto al criminale nato, e questo perché «la debolezza fisica, la scarsa intelligenza, la facilità di procurarsi tutto ciò che desidera con il mezzo più facile e quindi, per

la legge del minimo sforzo, della prostituzione, ne la dispensa» (Lombroso, Ferrero, 1903, p. 572). Per questo, bisognerà cercare la criminalità vera delle donne nella prostituzione.

### 6.3

#### Separare e sorvegliare: il sistema dei regolamenti

La naturale propensione della “prostituta nata” a praticare il meretricio ne decreta l’assoluta indegnità sociale. Tuttavia, Lombroso e Ferrero (1903, p. IX) non mancano di rimarcare a più riprese che, a differenza del criminale nato o della donna delinquente, la prostituta esercita un’influenza «meno perversa, meno dannosa e meno temibile», anzi offre «una valvola alla sicurezza ed alla morale» garantendo uno sfogo al vizio maschile. Non è quindi né necessario né utile punire queste condotte con il carcere o il patibolo.

Si tratta invece, in base a una simile visione, di adottare dispositivi capaci di garantire il contenimento, la sorveglianza e il controllo di questa classe di donne, e al contempo di separare le prostitute dalle “donne normali”, difendendo la salute morale e fisica della società. A questo proposito, tuttavia, le teorie lombrosiane appaiono piuttosto il prodotto che la causa dell’ideologia che, dalla Francia all’Italia e al resto d’Europa, nel corso dell’Ottocento, ha giustificato l’emanazione di regolamenti di polizia e leggi per il controllo delle meretrici e l’istituzione di luoghi fisici separati, le case chiuse.

Nei progetti di regolamentazione ottocenteschi, la prostituzione non figura primariamente come una questione morale, ma come un problema di carattere sanitario. Sul finire del Settecento, infatti, l’Europa era tornata a fare i conti con un’epidemia di sifilide, morbo già noto fin dal Quattrocento. Ma la risposta che si profila non è la proibizione del meretricio, introdotta senza successo in molti paesi nei secoli precedenti, bensì il confinamento delle prostitute e il loro controllo, ai fini di prevenire il diffondersi delle malattie veneree.

Il nuovo modello ha origine in Francia dove, nel 1802, con una decisione di carattere amministrativo, le donne che esercitano la prostituzione vengono obbligate a iscriversi a un registro di polizia, per ricevere una licenza d’esercizio. Pochi anni più tardi sono istituite le case di tolleranza. Nei decenni successivi, il regolamentarismo si diffonde in altri paesi europei dove il sistema francese è ripreso con modifiche più o

meno grandi. In Italia, nel 1860, Cavour emana un decreto ministeriale per il Regno di Sardegna che sarà esteso, a partire dall'anno successivo, all'Italia unita. La norma prevede la schedatura delle prostitute, due controlli sanitari obbligatori a settimana, nonché la vigilanza costante delle forze di polizia sull'attività delle donne e delle tenutarie.

La necessità di istituire bordelli di Stato, sotto la sorveglianza dei poteri pubblici e dei medici, viene giustificata con argomenti che, da un lato, enfatizzano la fiducia illuminista nella scienza, dall'altro rivelano i processi di disumanizzazione di cui le prostitute potevano essere fatte oggetto. In Francia, in particolare, l'ampia ricerca condotta da Alexandre Parent-Duchâtelet giungeva alla conclusione che:

in un agglomerato umano, le prostitute sono inevitabili come le fogne, le chiaveche e i depositi di immondizia. La condotta delle autorità deve essere la stessa per le une e le altre. Esse devono sorvegliarle, attenuare con ogni possibile mezzo gli inconvenienti che provocano e quindi nasconderle, relegarle negli angoli più oscuri, insomma rendere la loro presenza la più inosservata possibile (Barbagli, 2020, pp. 389-90).

Oltre a nasconderle, i luoghi deputati dovevano assicurare che le meretrici fossero soggette a periodici controlli sanitari, inviate in ospedale se scoperte infette o in carcere se violavano le norme previste. Inoltre, concentrare il vizio in un solo luogo e separarlo dal resto della società doveva servire a proteggere le donne per bene, incanalando l'eccesso sessuale maschile. Tra Settecento e Ottocento, infatti, muta anche la visione della sessualità, in particolare di quella femminile, di cui si accentua il carattere di passività e assenza di desiderio (Barbagli, 2020). Da qui la convinzione che l'asimmetria di bisogni tra uomini e donne giustificasse il ricorso alla prostituzione per soddisfare impulsi che non solo resterebbe altrimenti inappagati, ma che metterebbero a rischio l'onore e il pudore di vergini, mogli e madri. La doppia morale maschile, fondata sulla scissione tra spose e prostitute, trova in questa visione, sostenuta dai nuovi saperi sui corpi, la sessualità e la procreazione, un fondamento che si presume oggettivo.

La pretesa di contenere e orientare, in un'ottica funzionalistica, il commercio sessuale si scontrava comunque, anche sotto il sistema dei regolamenti, con una realtà più varia e complessa di quella che le normative lasciavano intravedere. Nei primi decenni del Novecento e sotto il regime fascista si trovavano in Italia tre categorie di prostitute:

donne che si prostituiscono nelle case regolarmente adibite a tale scopo, con tessera sanitaria nella pressoché totalità e ovviamente registrate dalla polizia; prostitute anch'esse dotate di regolare tessera sanitaria e schedate, ma che esercitano al di fuori delle case; prostitute cosiddette clandestine, che sfuggono a ogni controllo o conteggio, ma che da tutti sono ritenute enormemente più numerose di quelle che si trovano nei bordelli e delle “tesserate libere” (Bellassai, 2006, p. 28).

Di fatto, quando nel 1948 il modello regolamentarista è messo in discussione dalla proposta di riforma avanzata da Lina Merlin, il sistema delle case di tolleranza aveva già mostrato da tempo di non saper rispondere agli obiettivi per cui era stato introdotto, mentre una nuova sensibilità spingeva a rifiutare la violazione dei diritti e delle libertà che questo comportava per un'intera categoria di donne.

#### 6.4

#### Prostituzione migrante e “tratta delle bianche”

Negli stessi decenni in cui i regolamenti si affermano in tutta Europa come sistema di controllo della prostituzione, un diverso tipo di allarme nasce in relazione alla prostituzione migrante.

Sul finire dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento, i mercati del sesso subiscono infatti importanti mutamenti, con un aumento quantitativo e una dilatazione geografica senza precedenti, in corrispondenza con l'aumento della mobilità internazionale delle prostitute, nonché delle tenutarie, e di intermediari e procacciatori. Si può parlare, in proposito, della prima globalizzazione della prostituzione, come fenomeno interno alle grandi migrazioni che si muovono verso le Americhe, ma anche tra paesi europei e da questi verso le colonie (Schettini, 2019).

La nascita di un simile mercato globale presenta sia un nuovo campo di attenzione per l'azione politica e diplomatica, sia il contesto all'interno del quale si sviluppa quello che si può considerare come il primo approccio umanitario al fenomeno, specialmente sulla scorta della preoccupazione per la cosiddetta “tratta delle bianche”. La formula è introdotta, in Inghilterra, dal movimento abolizionista guidato da Josephine Butler, che si batteva per mettere fine alla regolamentazione di Stato della prostituzione, e che intendeva con questa espressione

denunciare il sistema delle case di tolleranza come una moderna forma di schiavitù.

Ripresa nelle campagne stampa, nelle arti narrative e figurative e, a partire dagli ultimi anni dell'Ottocento, anche da organizzazioni internazionali, governi e corpi diplomatici, l'espressione "tratta delle bianche" va però sempre più a indicare in modo specifico la mobilità attraverso gli Stati di donne che – rapite, costrette o attratte da false promesse di lavoro – finivano in un modo o nell'altro nel giro della prostituzione. All'interno di questa produzione discorsiva emerge la figura dell'innocente ingannata che, sia per la morale sia per il diritto, si colloca, anziché nel ruolo della criminale, in quello della vittima.

Nel 1899 nasce l'Ufficio internazionale per la soppressione della tratta delle bianche. Nel 1902 a Parigi si tiene la prima conferenza diplomatica sul tema, seguita due anni dopo dalla firma dell'*Accordo internazionale inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche*. Nel 1921, la dicitura sarà sostituita dalla Società delle Nazioni con quella, ancora oggi in uso, di "tratta di donne e bambini".

Già allora, infatti, parlare di "bianche" non rifletteva la dimensione mondiale del fenomeno, che coinvolgeva donne delle più varie provenienze. Inoltre, lo slittamento terminologico rifletteva la consapevolezza, frutto delle prime indagini sul campo, che i fenomeni in atto fossero più complessi di quanto le narrazioni giornalistiche, romanzesche e cinematografiche facessero pensare, ovvero che «entro questa espansione del mercato della prostituzione convivessero giovani ingenuie, irretite e sfruttate, così come prostitute d'esperienza, familiari complici, scaltre imprenditrici, spietati reclutatori, mariti profittatori» (Schettini, 2019, p. 25).

La fortuna di cui ha goduto per decenni la formula "tratta delle bianche" è però indicativa del contenuto razziale e di genere di questo costruito, che incorpora un ordine gerarchico tra paesi del mondo, specialmente tra europei e popolazioni native delle colonie, intrecciato a modelli normativi di femminilità (Doezema, 1999). Sul versante della "razza", infatti, l'accento sulla bianchezza esprime la paura della mescolanza e dell'imbastardimento diffusa tra le popolazioni europee nel contesto dell'espansione coloniale. E il fatto che la prostituzione migrante sia trattata da tutti i paesi come una questione di interesse nazionale – a differenza di quella interna, la cui gestione è demandata

alle autorità locali – indica il ruolo che in questa materia svolgono i processi di *nation building* (Schettini, 2019).

Da un lato, i paesi di destinazione rappresentano l'arrivo massiccio dall'estero di donne da avviare alla prostituzione come una minaccia per l'ordine familiare, rafforzando al contempo l'immagine delle donne autoctone come moralmente integre e virtuose. Dall'altro, i paesi di provenienza temono il danno reputazionale che la nazione può subire a causa dell'associazione con donne di facili costumi. Il controllo delle partenze e degli arrivi di "donne sole", messi in atto dai poteri pubblici, hanno in parte risposto a queste preoccupazioni. Ciò significa, però, che la costruzione della figura dell'"innocente violata", come contraltare a quella della "donna perduta", ha finito di fatto per imporre restrizioni alla migrazione di tutte le donne non accompagnate da padri, fratelli, mariti.

Dietro l'allarme politico e mediatico per la migrazione di donne sole si intravede il sospetto e la paura verso l'indipendenza femminile, mentre le storie di "caduta" delle giovani nelle mani di trafficanti e sfruttatori, e la descrizione delle insidie delle grandi città d'oltremare, servono a comporre «un romanzo morale e moraleggiante destinato alle donne che intraprendevano percorsi migratori, ancor più se autonomi, irrobustendo allo stesso tempo lo stereotipo della vittima come europea» (ivi, p. 130).

## 6.5

### Abolizionismo e antiabolizionismo: il dibattito sulla legge Merlin

Le prime iniziative contro la tratta prese a livello internazionale, che si preoccupavano di controllare la mobilità delle donne senza mettere in discussione il sistema dei regolamenti, non potevano comunque soddisfare il movimento abolizionista che, a partire dalla metà dell'Ottocento, unendo esponenti delle prime organizzazioni femministe, e donne e uomini appartenenti al socialismo, al liberalismo radicale e ad aggregazioni religiose, combatteva per la chiusura dei bordelli di Stato. In Gran Bretagna, grazie all'attivismo di Josephine Butler, i regolamenti saranno aboliti già nel 1886, con l'abrogazione del *Contagious Disease Act*. Negli altri paesi europei, il processo è stato più lungo e ha visto l'Italia arrivare per ultima, nel 1958, con l'approvazione della legge Merlin.

Il disegno di legge di abolizione della regolamentazione della prostituzione viene presentato da Lina Merlin alle camere nel 1948. La giornalista Anna Garofalo lo definisce «la prima bomba che scoppia in Parlamento, lanciata da mani femminili»: un atto politico esplosivo che colpiva non solo «la chiusa cittadella degli egoismi e degli appetiti maschili», ma anche «enormi interessi finanziari di tenutari, di lenoni, di medici poco onesti» (Azara, 2017, p. 13).

Nell'Italia degli anni Cinquanta, la legge e la sua promotrice diventano per alcuni il simbolo dell'avanzata di una modernità portatrice di rinnovamento politico e morale, per altri la minaccia della fine di un costume, di un ordine, di un mondo. Attraverso il sostegno o l'opposizione alla norma abolizionista passano intere visioni non solo della prostituzione, ma del genere, della sessualità, delle relazioni di coppia e familiari, sullo sfondo di una società in trasformazione in cui un nuovo protagonismo femminile minacciava la tradizionale supremazia maschile nella sfera pubblica e privata.

Le ricostruzioni storiche del dibattito che accompagnò per un decennio l'approvazione della legge raccontano le paure che popolavano l'immaginario di una società ancora fortemente patriarcale: la mascolinizzazione della donna, che cominciava ad aver accesso alle professioni e alla politica; la devirilizzazione del maschio; la confusione delle identità e il rovesciamento dei valori e delle gerarchie, la degenerazione dei costumi, il dilagare del vizio. C'era chi, come lo psicologo Dino Origlia, descriveva le prostitute come «le antesignane del movimento verso il matriarcato, le suffragette per così dire del femminismo» (Bellassai, 2006, p. 101). L'abolizione dei bordelli appariva come un colpo mortale inferto all'ordine androcentrico.

Tuttavia, il discorso femminista, così come quello antifemminista, restano per lo più impliciti nel dibattito parlamentare, dove a prevalere sono, da una parte, la questione medica e sanitaria, spesso accompagnata da preoccupazioni di tutela dell'ordine pubblico; dall'altra, la questione morale, spesso declinata attraverso richiami ai valori della religione cattolica.

Il tema del pericolo sanitario era il cavallo di battaglia del fronte antiabolizionista, formato da liberali, missini, monarchici, socialdemocratici e vari esponenti di altri partiti. La soppressione dei bordelli, stando ai discorsi dell'ala più conservatrice del Parlamento, e di vari rappresentanti della comunità medica, avrebbe portato alla proliferazione incontrollata delle malattie a trasmissione sessuale. Nella discus-



sione parlamentare risuonano anche echi del discorso criminologico lombrosiano sulla “prostituta nata” che, sebbene superato sul piano scientifico al tempo del dibattito sulla Merlin, trovava negli anni Cinquanta ancora numerosi sostenitori tra i deputati e i senatori.

Gli argomenti a favore dell’abolizione, quelli grazie a cui la coalizione di forze politiche formata da socialisti, comunisti, repubblicani, democristiani vince la battaglia parlamentare, si basavano invece soprattutto su discorsi di tipo morale e sociale, con riferimenti alla prostituzione come piaga da sanare, e alla necessità di migliorare i consumi, di eliminare il vizio, di esercitare il dominio della ragione sui sensi.

Questa è la ragione per cui, confrontando il progetto presentato da Lina Merlin il 6 agosto del 1948 e il testo che alla fine sarà approvato, si rileva come le originarie preoccupazioni di difesa dei diritti civili e di garanzia dell’uguaglianza dei sessi – in applicazione dell’art. 3 della Costituzione – perdono di peso, a favore di accenti più moralistici e assistenziali, più disciplinari e repressivi, rivolti insomma più a colpire la corruzione, il vizio e la criminalità che a garantire piena cittadinanza alle donne che si prostituiscono (Pitch, 1989).

Da battaglia civile e ugualitaria contro i regolamenti, quella per l’approvazione della legge assume quindi più i tratti di una crociata per la pulizia morale, mentre la lotta alla regolamentazione finisce per confondersi con la lotta alla prostituzione. Su questo terreno avviene l’incontro delle forze di sinistra con i cattolici che ottennero, in cambio del loro voto favorevole al progetto, una sorta di primazia morale sul tema e un «robusto ridimensionamento dei toni femministi» (Bellasai, 2006, p. 153).

Nello scontro fra fronti opposti si misurano due visioni opposte della prostituta: donna pericolosa perché fonte di contagio, delinquenza e malcostume, da controllare in nome della difesa sociale; oppure vittima innocente della miseria, della delinquenza e del malcostume altrui, da proteggere e rieducare. Manca quasi del tutto una voce femminile autonoma, che affronti la questione a partire dal riconoscimento dell’autodeterminazione delle donne in campo sessuale.

Bisognerà aspettare il decennio successivo all’approvazione della legge, e più ancora gli anni Settanta, perché alcune delle istanze implicite nella lotta della senatrice Merlin trovino il linguaggio necessario per esprimersi. Ciò è accaduto principalmente grazie alla seconda ondata del femminismo, che ha sottoposto a una nuova critica tutte le istituzioni politiche, sociali, economiche, linguistiche che sostengono il



potere maschile; e grazie alla parallela nascita di movimenti per i diritti delle lavoratrici del sesso.

Tuttavia, saranno soprattutto i mutamenti prodotti dalle migrazioni internazionali nella composizione e organizzazione dei mercati del sesso, negli ultimi decenni del secolo, a causare il riaccendersi di un intenso dibattito pubblico sulla prostituzione e le leggi intese a regolarla.

## 6.6

### Migrazioni, tratta e crisi dell'abolizionismo

La legge 20 febbraio 1958, n. 75, *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*, vieta l'esercizio di case di prostituzione e punisce i reati di sfruttamento (sia come fatto puramente economico, sia quando attuato con violenza, minaccia o inganno, che ne rappresentano delle aggravanti), favoreggiamento, reclutamento, agevolazione e induzione. È rimasta in vigore fino ad oggi senza modifiche significative.

Se però, fino alla fine degli anni Settanta, la legge è sembrata rispondere in modo appropriato a un fenomeno che, in un contesto di generale miglioramento delle condizioni economiche del paese, appariva in forte diminuzione, nel decennio successivo si è aperta una fase nuova, con la moltiplicazione di soggetti, generi, nazionalità, tipi di prestazione e luoghi del commercio sessuale. L'arrivo di donne, trans e uomini stranieri di diverse provenienze – dal Sud America alla Nigeria, dall'Est Europa alla Cina – ha radicalmente mutato, in poco più di un trentennio, la fisionomia del mercato del sesso italiano, immettendo una varietà etnica e linguistica, di genere e sessuale senza precedenti, insieme a una pluralità di percorsi e progetti migratori, volontari e coatti (Becucci, Garosi, 2008; Carchedi, Tola, 2008; Abbatecola, 2018).

La legge Merlin, «concepita per regolare un fenomeno *italiano, femminile ed adulto*» (Balestrieri, 2014, p. 272) mostra allora agli occhi di molti osservatori politici la sua inadeguatezza, specialmente per l'incapacità di rispondere a due problemi che suscitano allarme sociale: la presenza crescente di prostituzione nelle strade e quello che viene sempre più chiamato il *racket* della prostituzione straniera, adulta e minorile. L'impianto abolizionista della legge è accusato di provocare il dilagare del commercio sessuale negli spazi pubblici e dei connessi fenomeni criminali (Tatafiore, 1997). Si impone perciò, nel dibattito po-

litico e nell'opinione pubblica, un nuovo discorso securitario, che unisce la tradizionale preoccupazione per la salute dei cittadini a quella per l'ordine pubblico e per il contrasto della microcriminalità, generando proposte di cambiamento della normativa in vigore nella direzione di una nuova regolamentazione (Danna, 2001; Pitch, Ventimiglia, 2001).

Come è stato notato, in questa prospettiva «la regolamentazione della prostituzione viene spesso perseguita per affrontare gli “altri problemi” con cui la prostituzione si trova ad essere confusa e i soggetti “problematici” associati alla prostituzione che sono stati costruiti come bisognosi di disciplina e regolamentazione» (Crowhurst, 2012, p. 224). Gli «altri problemi» sono la migrazione, la delinquenza, la corruzione, la tossicodipendenza, la povertà urbana, ma anche «l'identità eterosessuale/omosessuale, la monogamia» (Garofalo Geymonat, 2014, p. 8).

Negli anni Novanta si fa strada anche una consapevolezza crescente rispetto ai fenomeni di tratta e sfruttamento sessuale<sup>1</sup> che coinvolgono donne e minori migranti, da cui discende un discorso alternativo a quello securitario, d'ispirazione sociale, che vede molteplici attori pubblici e privati pensare, attuare e promuovere interventi di riduzione del danno e di accompagnamento delle vittime nei percorsi di fuoriuscita. A questo fine, a partire dal 1998, svolgerà un ruolo essenziale l'art. 18 del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), che prevede la possibilità di riconoscere un permesso di soggiorno allo straniero che intenda sottrarsi a situazioni di violenza o di grave sfruttamento. Da allora sono stati attivati progetti in tutta Italia, gestiti da enti del terzo settore, per favorire l'emersione e i percorsi di assistenza e integrazione, specialmente per le vittime di sfruttamento sessuale.

All'interno dell'elaborazione teorica e politica sulla tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale assume un nuovo protagonismo anche la critica della prostituzione che ha radici nel femminismo radicale della seconda ondata<sup>2</sup>. Questo avviene parallelamente in molti paesi

1. A livello internazionale, nel 2000 viene approvato il *Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini*, nel 2005 la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*. Per quanto riguarda l'Unione Europea, nel 2011 è varata la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

2. Il contributo più influente a livello internazionale è stato quello di femministe radicali americane come Andrea Dworkin, Catharine MacKinnon, Kathleen Barry,

europei, a partire dagli anni Novanta, generando un rinnovato attivismo abolizionista transnazionale che promuove modifiche normative tese a sanzionare la domanda maschile di prostituzione (Spanger, 2011; Serughetti, 2013; Garofalo Geymonat, 2014).

A questo approccio se ne contrappone un altro, anch'esso di segno femminista, promosso dalle e dai sex worker – organizzati in associazioni, collettivi e sindacati – e dei loro alleati. In Italia, nasce nel 1982 il Comitato per i diritti civili delle prostitute, guidato da Pia Covre e Carla Corso, per chiedere leggi non discriminatorie, libertà e uguaglianza per chi esercita la prostituzione, e in particolare: depenalizzazione dei reati che rendono controllabile e controllata la vita di chi si prostituisce (in particolare il reato di favoreggiamento che impedisce, per esempio, a due o più prostitute di lavorare insieme, di pagare persone per la propria sicurezza ecc.), riconoscimento di pieni diritti civili e sociali, protezione contro la violenza, lotta allo stigma che grava sul lavoro sessuale (Garofalo Geymonat, 2014).

Nei fatti, tuttavia, le forze politiche restano concentrate primariamente sul contrasto alla tratta e allo sfruttamento, e soprattutto sulla difesa dell'ordine pubblico e del decoro urbano. A partire dalla fine del secolo scorso, le manifestazioni di panico morale alimentate dalla rappresentazione della prostituzione di strada come pericolo per la sicurezza hanno prodotto la proliferazione di strumenti amministrativi locali: le ordinanze antiprostituzione, che normano minuziosamente l'espressività fisica e sessuale pubblicamente consentita, spesso basandosi su stereotipi di genere e razziali che costruiscono determinati gruppi – donne e trans migranti – come target delle misure repressive (Crowhurst, 2012; Serughetti, 2013; Pitch, 2013).

## 6.7

### Vittime o lavoratrici? Le alternative politico-normative

Dalle diverse posizioni critiche che hanno messo in discussione il modello abolizionista derivano i principali orientamenti politici e modelli di policy che attualmente si contendono il campo. Le proposte

Sheila Jeffreys, che tra gli anni Settanta e gli anni Novanta hanno elaborato teorie della prostituzione come emblema della sottomissione delle donne alla dominazione patriarcale, violazione della dignità umana, abuso e reato di genere.

di riforma della legge Merlin muovono infatti in direzioni opposte: alcune intendono rafforzarne il carattere punitivo verso sfruttatori e clienti; altre mirano a reintrodurre forme di regolamentarismo (Serughetti, 2019). Il dibattito italiano si inserisce del resto in un panorama internazionale caratterizzato da una varietà di tipi di legge sulla prostituzione, anch'essi attraversati, negli ultimi decenni, da processi di trasformazione.

A livello europeo, a partire dagli anni Novanta, si è andato disegnando un quadro costituito da tre modelli classici, ovvero regolamentarismo, abolizionismo e proibizionismo, e due modelli contemporanei, cioè neoregolamentarismo e neoabolizionismo (o neoproibizionismo).

Il regolamentarismo di stampo ottocentesco è ancora in vigore in paesi come la Turchia e la Grecia, dove manifesta caratteri non molto diversi da quelli contestati dal movimento abolizionista nei secoli passati: inefficienza delle politiche sanitarie, cattive condizioni di lavoro nei bordelli controllati dallo Stato, presenza di un'ampia prostituzione "clandestina" e criminalizzazione delle lavoratrici non registrate o che, in quanto straniere, non possono ottenere la licenza d'esercizio (Garofalo Geymonat, 2014).

Il proibizionismo, che prevede il divieto totale di prostituzione e sanzioni di carattere penale, è il regime più diffuso a livello mondiale, ma nell'Europa occidentale è stato largamente superato, come abbiamo visto, già a partire dalla fine del Settecento. Oggi questo modello è in vigore in molti paesi dell'ex blocco sovietico e dell'area dei Balcani, mentre gli unici membri dell'Unione Europea che criminalizzano la prostituzione e tutti i suoi attori sono la Croazia e la Lituania.

Negli ultimi vent'anni, tuttavia, l'approccio proibizionista è tornato in forme nuove, sia attraverso provvedimenti amministrativi, come le ordinanze italiane, che sanzionano con multe i contatti in strada tra clienti e lavoratrici sessuali, sia attraverso il cosiddetto modello "nordico", che i promotori chiamano neoabolizionista ma i critici definiscono neoproibizionista<sup>3</sup>.

La Svezia, iniziatrix di questo modello, è stato il primo paese al mondo ad aver introdotto nel 1999 una legge che criminalizza in modo

3. Chi usa la dicitura "neoproibizionismo" nota che tale approccio determina l'abbandono di uno dei principi fondamentali dell'abolizionismo, cioè la libertà individuale di esercitare la prostituzione.

unilaterale l'atto di pagare per servizi sessuali, punendo i clienti ma non le prostitute. Il suo esempio è stato seguito dalla Norvegia e dall'Islanda nel 2009, più recentemente dall'Irlanda del Nord (2015), dalla Francia (2016) e dalla Repubblica d'Irlanda (2017), e ha ottenuto il sostegno del Parlamento Europeo, nel 2014, con la relazione 2013/2103(INI) della Commissione per i diritti delle donne e l'eguaglianza di genere (FEMM).

Questo approccio, capace di mobilitare tanto un attivismo laico per i diritti delle donne quanto lo sforzo di organizzazioni religiose a tutela della dignità della donna, non fa distinzioni tra prostituzione volontaria e sfruttamento sessuale, vede il commercio sessuale come una pratica dannosa per chi la esercita, e la domanda di servizi sessuali a pagamento come un abuso fisico e una manifestazione della disegualianza di genere.

Negli stessi decenni, altri paesi membri dell'UE hanno modificato le proprie normative in una direzione opposta. Sono quelli che, pur riallacciandosi alla tradizione delle "case" adibite al sesso commerciale, rifiutano la visione negativa della lavoratrice sessuale caratteristica del regolamentarismo, sposano la tesi liberale che distingue la prostituzione volontaria da quella coatta, e perseguono la legalizzazione attraverso la definizione di diritti economici e sociali, con relativi obblighi fiscali. È stato il caso di paesi come l'Olanda e la Germania, che (rispettivamente nel 2000 e nel 2002) hanno introdotto il modello chiamato neoregolamentarista, pensato non più allo scopo di limitare una "piaga sociale", ma di stabilire regole non discriminatorie per il suo esercizio. Tali regole si applicano però esclusivamente alle donne native del paese o con cittadinanza UE, dal momento che nessun sistema di questo tipo permette di legare al lavoro sessuale il titolo di soggiorno di soggetti migranti. Questi ultimi si trovano dunque di fatto obbligati a operare nell'illegalità (Garofalo Geymonat, 2014).

Preoccupazioni legate ai fenomeni di tratta e sfruttamento, all'immigrazione irregolare e all'ordine pubblico hanno inoltre indotto negli ultimi anni diverse forze politiche a promuovere, e talvolta ad adottare, correttivi normativi al neoregolamentarismo. In Germania la legge sulla protezione delle prostitute del 2016 impone nuovi obblighi di registrazione presso le autorità amministrative, introduce un colloquio individuale volto ad accertare l'assenza di costrizione, e richiede controlli sanitari periodici.

## 6.8

## Una questione sempre aperta

In conclusione, dal variegato quadro delle leggi e dai dibattiti che accompagnano le iniziative di riforma normativa, sia in Italia sia nel resto d'Europa, la prostituzione emerge come un tema ancora oggi particolarmente spinoso per la politica e il diritto.

Il determinismo biologico di matrice lombrosiana e le tesi sulla "prostituta nata" non fanno più scuola, come ancora avveniva negli anni Cinquanta del secolo scorso. Tuttavia, si può sostenere che l'associazione tra prostituzione e crimine persista in altre forme, cioè nei processi di stigmatizzazione rivolti a sex worker provenienti da paesi extraeuropei, e nella rappresentazione aprioristica delle donne come "vittime" incapaci di volere e di agire in proprio. In entrambi i casi, sono operate forme di naturalizzazione della devianza (Simone, 2017).

La rappresentazione della prostituta è ancora oggi largamente plasmata dalla nozione di pericolo: in quanto soggetto *pericoloso*, corpo contagioso o osceno, oppure come persona *in pericolo*, esposta alla violenza di elementi estranei, a loro volta pericolosi per la società nel suo complesso.

Non si può ignorare il ruolo determinante che svolge, a questo proposito, l'associazione del "problema prostituzione" con il "problema migrazioni" e l'effetto di stereotipi etnico-razziali sulla rappresentazione del lavoro sessuale come pratica minacciosa per la comunità, o dannosa per chi la esercita (Pavarini, 2006; Simone, 2010; Pitch, 2013; Serughetti, 2019). Tanto l'identificazione della prostituzione con la tratta sessuale, operata dai disegni di tipo neoproibizionista, quanto la distinzione netta tra un mercato del sesso sfruttato ed uno autonomo, tipica del modello neoregolamentarista, presuppongono la forte sovrapposizione discorsiva tra prostituzione povera (spesso di strada), tratta e migrazione irregolare.

Non a caso, vari studi comparativi sulle politiche europee in materia di prostituzione hanno evidenziato gli effetti non troppo dissimili prodotti nelle vite delle/dei sex worker da regimi diversi e normalmente considerati alternativi, quali il modello svedese e quello olandese o tedesco (Hubbard, Matthews, Scouler, 2008; Pitcher, Wijers, 2014). In particolare, viene evidenziato come i principali sforzi si concentrino, nei diversi contesti, sull'eliminazione del commercio sessuale in strada, dunque sull'espulsione della prostituzione povera e straniera dai luo-

ghi della società rispettabile. Ciò vale anche per l'Italia delle ordinanze locali antiprostituzione.

L'influenza dominante dell'associazione tra prostituzione e migrazione nel discorso pubblico italiano ed europeo determina dunque la crescente "alterizzazione" della prostituta, che da membro della compagine sociale è trasformata discorsivamente in elemento di una massa "altra", indistinta e minacciosa perché estranea al corpo della nazione. Sia quando figura come vittima, sia quando è trattata come criminale.

## Bibliografia

- ABBATECOLA E. (2018), *Trans-migrazioni. Lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- AZARA L. (2017), *L'uso "politico" del corpo femminile. La legge Merlin tra nostalgia, moralismo ed emancipazione*, Carocci, Roma.
- AZARA L., TEDESCO L. (2019), *La donna delinquente e la prostituta. L'eredità di Lombroso nella cultura e nella società italiane*, Viella, Roma.
- BALESTRIERI D. (2014), *Prostituzione e diritto penale nell'ordinamento italiano*, in A. Cadoppi (a cura di), *Prostituzione e diritto penale*, Dike Giuridica Editrice, Roma, pp. 272-80.
- BARBAGLI M. (2020), *Comprare piacere. Sessualità e amore venale dal Medioevo a oggi*, Il Mulino, Bologna.
- BEUCUCCI S., GAROSI E. (2008), *Corpi globali. La prostituzione in Italia*, Firenze University Press, Firenze.
- BELLASSAI S. (2006), *La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l'Italia degli anni Cinquanta*, Carocci, Roma.
- CARCHEDI F., TOLA V. (a cura di) (2008), *All'aperto e al chiuso. Prostituzione e tratta: i nuovi dati del fenomeno, i servizi sociali, le normative di riferimento*, Ediesse, Roma.
- CROWHURST I. (2012), *Approaches to the Regulation and Governance of Prostitution in Contemporary Italy*, in "Sexuality Research and Social Policy", 9, 3, pp. 223-32.
- DANNA D. (2001), *La prostituzione come "issue" politica. L'abolizionismo della legge italiana e le proposte di cambiamento*, in "Polis", 15, 1, pp. 55-78.
- DOEZEMA J. (1999), *Loose Women or Lost Women? The Re-emergence of the Myth of White Slavery in Contemporary Discourses of Trafficking in Women*, in "Gender Issues", 18, pp. 23-50.
- GAROFALO GEYMONAT G. (2014), *Vendere e comprare sesso. Tra piacere, lavoro e prevaricazione*, Il Mulino, Bologna.
- HUBBARD P., MATTHEWS R., SCOULAR J. (2008), *Regulating Sex Work in the*



- EU: *Prostitute Women and the New Spaces of Exclusion*, in "Gender, Place & Culture", 15, 2, pp. 137-52.
- LOMBROSO C., FERRERO G. (1903), *La donna delinquente. La prostituta e la donna normale* (1893), F.lli Bocca, Torino.
- PAVARINI M. (2006), *L'amministrazione della paura*, Carocci, Roma.
- PITCH T. (1989), *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano.
- ID. (2013), *Contro il decoro. L'uso politico della pubblica decenza*, Laterza, Roma-Bari.
- PITCH T., VENTIMIGLIA C. (2001), *Che genere di sicurezza. Donne e uomini in città*, FrancoAngeli, Milano.
- PITCHER J., WIJERS M. (2014), *The Impact of Different Regulatory Models on the Labour Conditions, Safety and Welfare of Indoor-Based Sex Workers*, in "Criminology and Criminal Justice", 14, 5, pp. 549-64.
- SCHETTINI L. (2019), *Turpi traffici. Prostituzione e migrazioni globali 1890-1940*, Biblink, Roma.
- SERUGHETTI G. (2013), *Uomini che pagano le donne. Dalla strada al web, i clienti nel mercato del sesso contemporaneo*, Ediesse, Roma.
- ID. (2019), "Superare la Merlin". *Prostituzione, discorso pubblico e azione legislativa*, in "Notizie di Politeia", 35, 133, pp. 198-216.
- SIMONE A. (2010), *I corpi del reato. Sessualità e sicurezza nella società del rischio*, Mimesis, Milano.
- ID. (2017), "La prostituta nata". *Lombroso, la sociologia giuridico-penale e la produzione della devianza femminile*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 2, pp. 383-98.
- SPANGER M. (2011), *Human Trafficking as a Lever for Feminist Voices: Transformations of the Danish Policy Field of Prostitution*, in "Critical Social Policy", 31, 4, pp. 517-39.
- TATAFIORE R. (1997), *Sesso al lavoro*, il Saggiatore, Milano.



# Il carcere come istituzione sociale: lo sguardo criminologico critico sulla pena detentiva

di *Francesca Vianello\**

In questo capitolo introduciamo le premesse che caratterizzano lo sguardo criminologico critico sul carcere e descriviamo i campi di approfondimento teorico e di ricerca empirica che si sono sviluppati, a partire da esse, sul tema del penitenziario<sup>1</sup>.

## 7.1

### Le principali premesse dello sguardo criminologico critico sul carcere

#### 7.1.1. LA DISCUTIBILE RELAZIONE TRA DELITTO E CASTIGO

«Il presupposto da cui parte di solito tanto la gente comune quanto il mondo accademico è che il delitto produca il castigo», scrive Angela Davis (2009, p. 165) nel suo saggio abolizionista sul carcere; invece «bisognerebbe incoraggiare la gente a prendere in considerazione la possibilità che il castigo sia la conseguenza di altre forze anziché una conseguenza inevitabile del delitto». Lo sguardo criminologico critico sul carcere trae origine proprio dalla messa in discussione dell'unidirezionalità della relazione tra delitto e castigo: il comportamento criminale non è un dato oggettivo, ma socialmente costruito attraverso la legge penale (processo di criminalizzazione primaria) e i proces-

\* Professoressa associata di Sociologia del diritto e della devianza, Università di Padova.

1. Il capitolo riprende e ricompone a fini introduttivi temi che sono già stati indagati e affrontati diffusamente in diverse pubblicazioni nel corso degli anni, con particolare riferimento alle seguenti: Vianello (2012; 2018a; 2018b; 2018c; 2020) e Sbraccia, Vianello (2010; 2016).

si della sua applicazione (processi di criminalizzazione secondaria). L'interpretazione del carcere che ne discende è quella di un sistema dedicato a raccogliere e perfezionare il prodotto dei filtri successivi che trasformano un soggetto che ha infranto la legge in un "criminale" (Sbraccia, Vianello, 2010, cap. 2). Un simile processo sembra svolgersi in due direzioni: da una parte, selezionando, circoscrivendo e rendendo immediatamente visibile un'area precisa di comportamenti devianti e/o di soggetti considerati particolarmente destabilizzanti per l'ordine sociale vigente (non necessariamente in termini di produzione effettiva di danno sociale<sup>2</sup>, come dimostrano da una parte la diffusa criminalizzazione della criminalità predatoria, dall'altra l'estesa impunità riservata ai cosiddetti "colletti bianchi": cfr. Cottino, 2005; Ruggiero, 2006 e CAP. 8); dall'altra condannando tali soggetti a processi di degradazione di status, deculturazione e prigionizzazione che, in contrasto con ogni ideologia riabilitativa, non fanno che rafforzarne l'esclusione sociale.

L'attenzione alla relatività dell'ordine sociale costituito è altrettanto fondante lo sguardo criminologico critico sul carcere: essa afferma la necessità di un'analisi contestuale del modello di società in cui ogni istituzione carcere è immersa. Al drastico cambiamento di prospettiva nello studio della devianza e della criminalità rispetto alle concezioni patologiche sostenute dalla criminologia positivista introdotto dall'interazionismo, la criminologia critica affianca infatti una teoria materialista della criminalizzazione che sposta l'attenzione dai rapporti di dominio situati nella sfera politica ai rapporti materiali di proprietà, produzione e distribuzione situati nella sfera sociale ed economica (Baratta, 1982). Il carcere si presenta, in questa prospettiva, come «il momento culminante e decisivo di quel meccanismo di emarginazione che produce la popolazione criminale e la gestisce a livello istituzionale, in modo da renderla inconfondibile e di adattarla a funzioni proprie che qualificano questa particolare zona di emarginazione» (ivi, p. 185).

2. La proposta di sostituire il concetto di reato con quello di danno sociale (*social harm*) nasce dalla constatazione che tra la rilevanza penale di un comportamento e la sua effettiva dannosità sociale non sempre vi è un rapporto diretto (Slapper, Tombs, 1999; Whyte, 2004; Canning, Tombs, 2021) e si presta come forma decostruttiva e critica del costruito criminale, spesso riservato alla declinazione dei comportamenti ad opera di marginali e povera gente (Ruggiero, 1999).

Nella prospettiva della criminologia critica, l'analisi del funzionamento delle agenzie del controllo è solo una parte dello studio dei meccanismi strutturali che, a monte del loro operato, producono socialmente la criminalità. Come esplicita Cohen (1971, p. 19), «né la reazione sociale alla devianza, né il processo del divenire devianti possono essere studiati separatamente dai sistemi economico, educativo e di classe, dalle istituzioni come la famiglia e la scuola, dal modo di impiegare il tempo libero e dalle articolazioni del potere, del conflitto e della diversità». Da questo punto di vista la criminologia critica può essere provocatoriamente definita come una "anticriminologia" (Ruggiero 1999), nella misura in cui, invece che assumere come definito dal diritto l'oggetto unificato "criminalità", indaga i processi della sua costruzione sociale – di fatto decostruendolo. Il ruolo delle agenzie del controllo in questo processo di costruzione si rivela rilevante, ma non va dimenticato come tra esse si debbano annoverare non solo le agenzie del controllo formale (polizie, magistrature, carceri) ma anche quelle del controllo informale e/o comunque istituzionalizzato (le agenzie della socializzazione primaria e secondaria, in primis la famiglia e il sistema scolastico, ma anche il mondo del lavoro) quali segmenti successivi di quel sistema di riproduzione della realtà sociale che costituisce e legittima la stratificazione sociale. Quest'ultima è da intendersi come una realtà socialmente costruita che definisce un accesso diseguale alle risorse e alle chance sociali. Il diritto penale e il sistema penitenziario intervengono tra gli strati più bassi della scala sociale tracciando un confine critico che va a separare le aree sociali funzionali alla riproduzione dell'ordine costituito dalle aree sociali che divengono oggetto di definitiva emarginazione (Melossi, CAP. 1; Re, CAP. 2; Anastasia, CAP. 3).

Sulla base di quanto descritto è evidente che la particolare composizione della popolazione detenuta può dire molto sulle caratteristiche di una società, sulla sua organizzazione e sulla distribuzione del potere al suo interno. Ogni società, infatti, produce forme punitive – e conseguentemente forme della criminalità – che corrispondono ai propri imperativi economici e politici e alle forme assunte al proprio interno dalla stratificazione sociale, e lo fa attraverso concezioni del diritto e della giustizia che, in questo senso, possono essere definite ideologiche. Lo studio del crimine, e lo studio del carcere, sono possibili quindi solo nel contesto dello studio di una società nel suo complesso.

## Sviluppi teorici: l'analisi critica della pena detentiva

Sull'emergere del penitenziario e le funzioni sociali del carcere rimandiamo al contributo di Melossi, CAP. 1, e Re, CAP. 2. Seguendo l'ipotesi foucaultiana sugli effetti di distinzione della pena detentiva (Foucault, 1976), l'obiettivo reale della macchina penitenziaria non sarebbe tanto il controllo della criminalità, quanto il disciplinamento dell'intero corpo sociale rispetto al quale la pena detentiva svolge funzioni, al contempo, deterrenti e di differenziazione sociale. L'approccio criminologico critico è particolarmente interessato a queste ultime: alla produzione, attraverso il diritto penale e il carcere, della distinzione tra criminalità e politica, all'invenzione della netta separazione tra classi laboriose e classi pericolose, alla promozione della deferenza verso la legge che sta alla base dell'ordine costituito. Secondo Foucault se il modello penitenziario persiste è perché svolge alcune altre funzioni non dichiarate, indipendenti da quelle su cui basa la sua legittimazione: perché esso si rivela uno strumento efficace in direzione del soddisfacimento di funzioni sociali ben diverse da quelle proclamate, e che coincidono con le esigenze dell'ordine sociale (Cohen, 1985). Le funzioni ufficiali del carcere nasconderebbero in realtà le sue funzioni latenti e non immediatamente visibili (Mathiesen, 1996): una funzione "diversiva", punendo per lo più la criminalità predatoria di soggetti provenienti da ambienti sociali svantaggiati e distogliendo l'attenzione dai crimini dei potenti; una funzione simbolica, rappresentando un utile strumento di distinzione e separazione tra "buoni" e "cattivi", presentandosi come il trionfo del bene sul male, scoraggiando minacce all'ordine sociale, inculcando l'abitudine alla disciplina e al rispetto delle gerarchie sociali; una funzione "depurativa" o di pulizia, allontanando dalla vista gli elementi improduttivi per il contesto sociale che sono però molto spesso il prodotto dell'organizzazione sociostrutturale del contesto stesso; una funzione di rafforzamento dell'ideologia individualistica, attraverso l'individualizzazione del crimine e il suo sganciamento dal contesto strutturale e politico. È così che Wacquant (2002, p. 379), descrivendo all'inizio del millennio il più grande stabilimento di detenzione al mondo, la Men's Central Jail di Los Angeles, può tranquillamente affermare che «la sua infermeria è nei fatti oggi al terzo posto per grandezza nella gerarchia degli ospedali americani; ma è anche il più

grande ospizio per malati del paese; ed è ancora il più grande centro di accoglienza d'America per barboni, quindi di tutto il mondo libero».

### 7.2.1. IL FALLIMENTO DEL CARCERE

Al carcere sono state storicamente riconosciute funzioni retributive, con il fine di produrre una sofferenza proporzionale al disvalore del reato e quindi al danno sociale da esso provocato; funzioni rieducative, in quanto il percorso trattamentale avrebbe come obiettivo quello di disattivare le motivazioni che hanno sostenuto il comportamento deviante; una funzione emendativa, nella misura in cui la pena detentiva si propone di mutare l'atteggiamento mentale del reo e riabilitarlo davanti alla società; infine, e trasversalmente alle altre, funzioni di prevenzione del reato e difesa sociale, in quanto il carcere costituirebbe un deterrente nei confronti sia della collettività, di cui orienterebbe i comportamenti, sia dei singoli, costretti a fare i conti con le conseguenze dell'agire criminale.

Ebbene, val la pena notare che, da una parte, rispetto a nessuna di queste funzioni il penitenziario si è mai dimostrato efficace (Mosconi, 2006); dall'altra, il fallimento delle funzioni dichiarate del carcere (retribuzione, rieducazione, prevenzione) ha finito regolarmente per promuovere uno spostamento dell'enfasi da uno all'altro dei singoli principi e quindi uno spostamento e un aggiornamento delle retoriche della legittimazione del carcere, senza che l'essenza stessa della pena detentiva sia mai stata posta in seria discussione (Pavarini, 2000).

Per quanto riguarda la funzione retributiva nella sua concezione classica – rispondere in maniera prevedibile e proporzionata al reato commesso come sostenuto dai riformatori – il penitenziario ha sempre praticato un'autonomia nella concreta definizione delle pene, sia nella loro durata che nelle modalità di esecuzione. Questo aspetto risulta potenziato dalla grande varietà dei regimi carcerari, sia dal punto di vista amministrativo che per quanto riguarda le caratteristiche strutturali, che ha sempre fatto di ogni carcere “un mondo a sé”. Ubicazione geografica, entità del sovraffollamento, umanità e professionalità della direzione e degli operatori possono influire notevolmente sull'effettiva qualità dell'esecuzione della pena (Sbraccia, Vianello, 2016). Il carattere retributivo della pena può inoltre essere posto in seria discussione a partire dalla grande varietà di situazioni che si riscontrano in fase

esecutiva: proporzionalità e parità di trattamento vengono meno a fronte della rilevanza assunta da variabili individuali extrapenali che consentono o precludono l'accesso alle sanzioni alternative. A seconda della situazione personale legata alla disponibilità di un domicilio, all'accesso al lavoro, alla presenza di una rete familiare disponibile, è possibile registrare un esito molto diverso per chi ha compiuto reati di eguale entità (per il contesto italiano cfr. Mosconi, Padovan, 2005; Sarzotti, 2007; Associazione Antigone, 2009).

Per quanto riguarda la funzione rieducativa e risocializzante, lo stato in cui essa versa è dimostrato dai tassi di recidiva (per l'Italia cfr. Manconi, Torrente, 2015) ed enfatizzato dalla riduzione delle disponibilità – nella maggior parte dei paesi occidentali – per interventi di carattere sociale, cui corrisponde – pressoché ovunque – una rinnovata enfasi sull'iniziativa e la responsabilità individuali (Wacquant, 2000). Incentivato dagli istituti premiali introdotti negli ultimi decenni nella maggior parte degli ordinamenti penitenziari (Mosconi, Pavarini, 1993; Crewe, 2012; Vianello, 2015), la funzione rieducativa tende ad appiattirsi al mero rispetto della disciplina interna, mentre il suo fallimento o il suo apparente successo finiscono per dipendere da variabili oggettive preesistenti l'entrata in carcere (una solida rete familiare, un alloggio, delle competenze professionali). In merito poi all'altro lato della medaglia, ovvero alla riabilitazione sociale che l'esecuzione della pena porterebbe con sé, le ricerche testimoniano ovunque l'elevato grado di stigmatizzazione che i trascorsi detentivi continuano a produrre anche a distanza di anni, soprattutto in ambito lavorativo (Vianello, 2018a).

Ciò non può che ripercuotersi sulla finalità – trasversale alle diverse giustificazioni della pena – della difesa sociale. Da una parte, le tesi che assumono una relazione diretta tra afflittività della pena/utilizzo del carcere e contenimento della criminalità sono state ovunque smentite. Il primo elemento a minare l'apparente linearità di una tale relazione è il consistente numero di reati mai scoperti e/o mai denunciati, noto come numero oscuro della criminalità<sup>3</sup>. Dall'altra, i tassi di recidiva,

3. È evidente che le statistiche che possono essere portate ad eventuale riprova della positività di una tale relazione contengono solo i reati conosciuti (in quanto denunciati o individuati autonomamente dalle forze dell'ordine), mentre rimangono esclusi tutti quei comportamenti astrattamente sanzionabili che non vengono denunciati o non sono mai scoperti (Sbraccia, Vianello, 2010, cap. 2). Da questo punto di

stimati nel nostro paese a circa il 70%, ci rimandano un'immagine del detenuto in uscita come profondamente disorientato e senza alcun serio progetto di vita per il futuro (Ronco, Torrente, 2017). Secondo Campana (2009), a strutturarsi attraverso l'esperienza carceraria sarebbe paradossalmente una sorta di "condanna a delinquere" di nuovo: l'alto grado di marginalità nella quale sono confinati gli ex detenuti, le possibili difficoltà nel recuperare un rapporto familiare spesso idealizzato, l'inadeguatezza delle prospettive lavorative ulteriormente minate dal trascorso detentivo, non fanno che aumentare e consolidare l'esclusione sociale che già preesisteva al carcere, in un progressivo processo di estraniamento rispetto al territorio, alla famiglia e a sé stessi, al punto che i ricercatori si chiedono come mai «apparendo il carcere uno strumento inadeguato a rieducare il detenuto alla luce delle sue successive ricadute si insista nell'applicarlo in dosi ancora più massicce come rimedio alle stesse» (Baccaro, Mosconi, 2003, p. 144). Il tema del *re-entry*, ovvero del reinserimento sociale postdetentivo, rimasto sostanzialmente inesplorato dalla ricerca sociologica italiana (per una recente eccezione cfr. Ronco, Torrente, 2017), è diventato uno degli ambiti più critici della ricerca criminologica nel paese dell'incarcerazione di massa (Wacquant, 2013), dove estesi settori della popolazione, composti dagli ex detenuti e dalle loro famiglie, si ritrovano drammaticamente esclusi dal mercato della casa (Desmond, 2017), del lavoro e dell'assistenza sociale (De Giorgi, 2014).

## 7.3

### Carcere e ricerca empirica: l'organizzazione sociale della vita carceraria

Per coprire la distanza tra la rappresentazione formale del funzionamento del penitenziario e la sua realtà quotidiana si rivela particolarmente utile rivolgersi agli studi sociologici ed etnografici che affrontano il tema dell'organizzazione sociale della vita carceraria e, più in generale, dell'istituzione totale. Nulla può illuminare maggiormente gli aspetti

vista il problema riguarda in generale il fatto che un potenziale reato, se non passa attraverso le maglie del sistema penale, non verrà mai configurato come tale: ciò che consente a Becker (2014) di affermare provocatoriamente che «i criminologi non hanno mai fatto nulla a proposito del problema criminalità».

del tutto ideologici che circondano la pena detentiva. In questo ambito il concetto cardine è ancora quello, coniato da Erving Goffman (1968), di istituzione totale. «Un'istituzione totale può essere definita», con le parole di Goffman (ivi, p. 29), «come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato». Nella più nota opera sul funzionamento delle istituzioni totali, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Goffman prende in esame le caratteristiche cruciali delle istituzioni totali: luoghi in cui si concentrano tutti gli aspetti della vita dell'individuo, i quali ricadono sotto la medesima autorità; in cui ogni fase delle attività giornaliere viene svolta a contatto con molti altri individui secondo ritmi stabiliti e regole formali imposti dall'alto e fatti valere da un corpo di addetti; in cui le varie attività obbligatorie si presentano come elementi di un piano razionale finalizzato al raggiungimento degli scopi ufficiali dell'istituzione. I meccanismi di funzionamento descritti da Goffman caratterizzano, oltre alle prigioni, anche istituti psichiatrici, campi di concentramento, campi di contenzione e altre simili istituzioni e riguardano in particolare il processo di mortificazione e spoliazione dell'identità cui vengono sottoposti gli internati. Le ricerche spesso svelano drammatiche affinità tra contesti dichiaratamente carcerari e altri contesti, le cui funzioni possono essere declinate in termini meramente contenitivi (in particolare per quanto riguarda le forme di contenimento dei migranti, cfr. Franko, Bosworth, 2013; per un esempio italiano cfr. Campesi, 2013) o addirittura assistenziali (centri di accoglienza, comunità terapeutiche, Bellinvia, 2014), senza per questo mutare sostanzialmente nelle forme dell'oppressione e del controllo.

Lungi dal costituire un effetto solo accessorio dell'internamento, la mortificazione del sé è, secondo l'autore, un obiettivo volutamente perseguito dall'istituzione. Le procedure di ammissione all'istituzione, la spoliazione dei propri oggetti personali e la consegna di oggetti standardizzati costituiscono cerimonie che preparano la degradazione dell'immagine che l'internato ha di sé stesso (cfr. anche Garfinkel, 1956), a partire dalla quale egli sarà portato a partecipare alla definizione e alla sanzione della sua inferiorità: ciò che garantirà la sua sottomissione all'istituzione e ai meccanismi del suo funzionamento (Goffman, 1978).



Attraverso l'analisi dei processi di deculturazione (*ibid.*) e di prigionizzazione (Clemmer, 1940) è possibile evidenziare gli effetti deleteri del processo di adattamento alla condizione di detenzione. Come descritto ancora da Goffman (1978, p. 44), l'ingresso nell'istituzione del condannato, accompagnato da «una serie di umiliazioni, degradazioni e profanazioni del sé», dà avvio ad un cambiamento radicale nella sua carriera morale, «carriera determinata dal progressivo mutare del tipo di credenze che l'individuo ha su di sé e su coloro che gli sono vicini». Il successivo adattamento alla vita carceraria comporta una progressiva spoliatura dei ruoli abituali: la rottura delle barriere che normalmente separano le diverse sfere della vita umana, la loro concentrazione nello stesso luogo e sotto la medesima autorità, riducono drasticamente la varietà delle aspettative e dei comportamenti previsti in relazione alle diverse funzioni sociali ricoperte dall'individuo nel mondo esterno (per un riscontro empirico cfr. Kalica, Santorso, 2018). Per questo, nel caso di una permanenza protratta del soggetto nell'istituzione è possibile assistere a ciò che viene definito come “processo di deculturazione”, vale a dire l'esito di una mancanza di “allenamento” che rende il soggetto incapace – più o meno temporaneamente – di maneggiare alcune situazioni tipiche della vita quotidiana nel mondo esterno (Goffman, 1978, pp. 43-4). Nel contempo, il detenuto andrà incontro ad un “processo di prigionizzazione” (Clemmer, 1940; Sykes, 1958), vale a dire un processo di assimilazione culturale che lo porterà ad identificarsi con la subcultura carceraria. Oggetto di uno dei primi e fondamentali studi di sociologia carceraria, il termine “prigionizzazione” sta ad indicare «l'assunzione in grado maggiore o minore del folklore, dei modi di vita, dei costumi e della cultura generale del penitenziario» (Clemmer, 2004, p. 211). Clemmer sottolinea l'universalità di un simile processo che comporta l'accettazione di un' inferiorità di ruolo, l'acquisizione di elementi per comprendere l'organizzazione interna all'istituzione, l'adozione di un codice comportamentale comune<sup>4</sup>. Se un certo grado di prigionizzazione si rivela funzionale

4. Centrali in questo senso risulterebbero il ruolo e la funzione del cosiddetto “codice del detenuto”, quel set di valori, norme e prescrizioni che i detenuti affermano di adottare come guida al proprio comportamento (Sykes, 1958). Risultato della reazione alle sofferenze imposte dalla detenzione, in particolare agli effetti della carcerazione sulla percezione del sé del recluso, l'adesione al codice avrebbe la finalità di resistere alla censura morale della società legale, attraverso un'etica alternativa rispetto a quella dell'istituzione e condivisa dalla comunità dei detenuti (per un tentativo

alla sopravvivenza del soggetto nella nuova situazione di detenzione, esso contiene al contempo il rischio di arrivare a «distruggere la sua personalità in modo tale da rendere impossibile un successivo felice adattamento ad ogni altra comunità» (ivi, p. 213; sul tema cfr. anche Gallo, Ruggiero, 1989; Re, CAP. 2).

Le ricadute dei processi di deculturazione e prigionizzazione si rivelano ovviamente proporzionali alla quantità del tempo trascorso nell'istituzione e rischiano di investire in modo irreversibile i condannati a pene medio-lunghe (Mosconi, 1996; Marchetti, 2001). Non solo: la «persistenza delle cornici carcerarie che orientano l'interpretazione della realtà» (Di Marco, Venturella, 2016, p. 346) può diventare, a detta degli stessi detenuti, uno dei principali ostacoli al reinserimento: i detenuti «continuano a far ricorso, anche oltre il periodo detentivo, in maniera non riflessiva, a quella serie di inquadramenti, forme di relazione e di azione apprese durante il periodo detentivo» (*ibid.*; per un interessante riscontro empirico in tal senso cfr. Caputo-Levine, 2012). Prassi e culture penitenziarie che promuovono deferenza, subordinazione e dipendenza e penalizzano autonomia, capacità di valutazione e di innovazione finiscono per lasciare sempre sui detenuti segni difficilmente cancellabili.

#### 7.4

### Abolizionismo carcerario

Proponendo una radicale messa in discussione della risposta istituzionalizzata che la società moderna ha offerto ai problemi della violenza e della conflittualità, l'abolizionismo penale sostiene la necessità di osservare il fenomeno criminale da un nuovo punto di vista, alla ricerca di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dal sistema penale e penitenziario (Ruggiero, 1996; 2011). Nel contesto della prospettiva abolizionista, Mathiesen (1996) dedica il suo lavoro di decostruzione specificatamente al carcere nel suo testo dal titolo significativo *Perché*

di attualizzazione cfr. Crewe, 2005; Vianello, 2015). In realtà, lo studio etnografico dell'istituzione penitenziaria rileva una contiguità tra le norme e i valori della popolazione detenuta e quelli degli operatori del penitenziario, rinforzata dalle dinamiche della premialità penitenziaria che alimentano discrezionalità e contrattazioni (in riferimento al carcere italiano cfr. Vianello, 2018b).

*il carcere?*, in cui descrive il sostanziale fallimento dell'istituzione penitenziaria attraverso una disamina critica della sua efficacia, sia dal punto di vista della difesa sociale che da quello della sua funzione preventiva. Come si può ancora difendere il carcere, si chiede esplicitamente Mathiesen, quando esso ha evidentemente fallito tutti gli obiettivi che pure continuano a garantirne la formale legittimazione? Basti considerare i propositi che la pena detentiva afferma di servire e confrontarli con i risultati della ricerca empirica, con i dati sulla recidiva: il carcere si rivela fallimentare sia nel rispondere ad esigenze di difesa sociale che nel promuovere la riabilitazione del reo; non riesce a veicolare modelli di comportamento conformi né a fungere da deterrente nei confronti dei singoli. Che fare dunque? Secondo gli abolizionisti è necessario procedere ad un radicale riorientamento del sistema della giustizia criminale in direzione della vittima e della comunità, alla promozione di nuovi modelli di regolazione sociale che investano sulle risorse già presenti nel corpo sociale e all'introduzione di processi di mediazione e compensazione come reali alternative alla detenzione. Sebbene queste teorie critiche non abbiano avuto che una minima influenza sul presente del carcere, in particolare promuovendo l'introduzione di percorsi più o meno alternativi ispirati ai programmi di mediazione (Vianello, 2009; Cunneen, 2009), la loro voce rimane determinante nel sottolineare le inefficienze del sistema penale e la dannosità del sistema carcerario (Scott, 2013).

## Bibliografia

- AMNESTY INTERNATIONAL (2018), *The Shocking Abuse of Solitary Confinement in US Prison*, <https://www.amnestyusa.org/the-shocking-abuse-of-solitary-confinement-in-u-s-prisons/>.
- ANASTASIA S., ANSELMI M., FALCINELLI D. (2015), *Populismo penale. Una prospettiva italiana*, CEDAM, Padova.
- ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di) (2009), *I cittadini tra giustizia formale e disuguaglianze sostanziali*, in "Antigone", IV, 2-3, numero monografico.
- BACCARO L., MOSCONI G. (2003), *Il girone dei dannati, ovvero il fenomeno della recidiva*, in "Dei delitti e delle pene", 10, 1-3, pp. 117-44.
- BARATTA A. (1982), *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, Il Mulino, Bologna.
- BECKER H. S. (2014), *Les criminologues n'ont jamais rien fait à propos du problème du crime* (Entretien de Howard S. Becker avec Didier Bigo, Laurent

- Bonelli et Fabienne Brion, 1<sup>er</sup> octobre 2012), in “Cultures et Conflicts”, 94-96, pp. 27-41 (<https://journals.openedition.org/conflits/18880>).
- BELLIN VIA T. (2014), *Comunità terapeutiche o piccole istituzioni totali? La riabilitazione psichiatrica e le sue contraddizioni*, in “Etnografia e ricerca qualitativa”, 9, 3, pp. 7-25.
- CAMPANA D. (2009), *Condannati a delinquere. Il carcere e la recidiva*, FrancoAngeli, Milano.
- CAMPESI G. (2013), *Bari Palese. Etnografia di un centro di identificazione ed espulsione*, in L. Pannarale (a cura di), *Passaggi di frontiera. Osservatorio sulla detenzione amministrativa degli immigrati e l'accoglienza dei richiedenti asilo in Puglia*, Pacini, Pisa, pp. 9-36.
- CANNING V., TOMBS S. (2021), *From Social Harm to Zemiology: A Critical Introduction*, Routledge, London.
- CAPUTO-LEVINE D. (2012), *The Yard Face: The Contributions of Inmate Interpersonal Violence to the Carceral Habitus*, in “Ethnography”, 14, 2, pp. 165-85.
- CARBONNIER J. (1994), *Sociologie juridique*, Presses Universitaires de France, Paris.
- CLEMMER D. (1940), *The Prison Community*, The Christopher Publishing House, Boston.
- ID. (2004), *La comunità carceraria*, in E. Santoro, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, pp. 210-25.
- COHEN S. (1971), *Images of Deviance*, Penguin, Harmondsworth.
- ID. (1985), *Visions of Social Control: Crime, Punishment and Classification*, Polity Press, Cambridge.
- COTTINO A. (2005), *Disonesto ma non criminale. La giustizia e i privilegi dei potenti*, Carocci, Roma.
- CREWE B. (2005), *Codes and Conventions: The Terms and Conditions of Contemporary Inmate Values*, in A. Liebling, S. Maruna (eds.), *The Effects of Imprisonment*, Willan Publishing, Cullompton, pp. 177-208.
- ID. (2012), *Prison Culture and the Prisoner Society*, in B. Crewe, J. Bennett (eds.), *The Prisoner*, Routledge, London, pp. 27-39.
- CUNNEEN C. (2009), *La giustizia riparativa al vaglio della criminologia critica*, in “Studi sulla questione criminale”, 4, 1, pp. 41-58.
- DAVIS A. (2009), *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, minimum fax, Roma.
- DE GIORGI A. (2014), *Reentry to Nothing: Urban Survival after Mass Incarceration*, in “Social Justice: A Journal of Crime, Conflict & World Order”, 28 May (<http://www.socialjusticejournal.org/reentry-to-nothing-urban-survival-after-mass-incarceration/>).
- DESMOND M. (2017), *Evicted: Poverty and Profit in the American City*, Crown Books, Broadway (NY).

- DI MARCO A., VENTURELLA M. (2006), *Il carcere oltre il carcere*, in “Etnografia e ricerca qualitativa”, 9, 2, pp. 339-49.
- FERRECCIO V., VIANELLO F. (1976), *La ricerca in carcere in Argentina e in Italia. Strategie del penitenziario e pratiche di resistenza*, in “Etnografia e ricerca qualitativa”, 8, 2, 2015, pp. 321-42.
- FOUCAULT M. (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* (1975), Einaudi, Torino.
- FRANKO K., BOSWORTH M. (eds.) (2013), *The Borders of Punishment: Migration, Citizenship, and Social Exclusion*, Oxford University Press, Oxford.
- GALLO E., RUGGIERO V. (1989), *Il carcere immateriale. La detenzione come fabbrica di handicap*, Sonda, Torino.
- GARFINKEL H. (1956), *Conditions of Successful Degradation Ceremonies*, in “American Journal of Sociology”, 61, 5, pp. 421-24.
- GOFFMAN E. (1968), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza* (1961), Einaudi, Torino.
- JOHNSON R., VEZZADINI S. (a cura di) (2015), *Ultimate Sanctions: Life Sentences, Death Sentences, and Solitary Confinement*, FrancoAngeli, Milano.
- KALICA E., SANTORSO S. (a cura di) (2018), *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario, ombre corte*, Verona.
- MANCONI L., TORRENTE G. (2015), *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma.
- MARCHETTI A. (2001), *Perpetuités. Le temps infini des longues peines*, Plon, Paris.
- MATHIESEN T. (1996), *Perché il carcere?*, Gruppo Abele, Torino.
- ID. (2011), *La scelta abolizionista*, in “Studi sulla questione criminale”, 6, 2, pp. 49-55.
- MELOSSI D., PAVARINI M. (1977), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Il Mulino, Bologna.
- MOSCONI G. (2001), *La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sull'istituzione penitenziaria*, in S. Anastasia, M. Palma (a cura di), *La bilancia e la misura*, FrancoAngeli, Milano, pp. 37-66.
- ID. (2006), *Carcere e controllo sociale. Alla ricerca di un modello interpretativo*, in “Antigone”, 1, 1, pp. 97-112.
- MOSCONI G., PADOVAN D. (a cura di) (2005), *La fabbrica dei delinquenti. Processo penale e meccanismi sociali di costruzione del condannato*, L'Harrold, Torino.
- MOSCONI G., PAVARINI M. (1993), *Discrezionalità e sentencing penitenziario. La flessibilità della pena in fase esecutiva nell'attività dei tribunali di sorveglianza (1987-1990)*, in “Dei delitti e delle pene”, 3, pp. 149-89.
- PAVARINI M. (2000), *Processi di ri-carcerizzazione e “nuove” teorie giustificative della pena*, in “Rassegna penitenziaria e criminologica”, 1-3, pp. 95-126.

- RE L. (2005), *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Laterza, Roma-Bari.
- RONCO D., TORRENTE G. (2017), *Pena e ritorno. Una ricerca su interventi di sostegno e recidiva*, Ledizioni, Torino.
- RUGGIERO V. (1996), *Introduzione*, in Mathiesen (1996), pp. 1-23.
- ID. (1999), *Delitti dei deboli, delitti dei potenti. Esercizi di anti-criminologia*, Bollati Boringhieri, Torino.
- ID. (2006), *Criminalità dei potenti. Appunti per un'analisi anti-criminologica*, in "Studi sulla questione criminale", 1, 1, pp. 115-33.
- ID. (2011), *L'abolizionismo di Louk Hulsman. Tra cristianesimo sociale ed anarchismo*, in "Studi sulla questione criminale", 6, 2, pp. 37-47.
- SARZOTTI C. (2007), *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria*, Giuffrè, Milano.
- SBRACCIA A., VIANELLO F. (2010), *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Roma-Bari.
- ID. (a cura di) (2016), *La ricerca qualitativa in carcere in Italia*, in "Etnografia e ricerca qualitativa", 9, 2, numero monografico.
- ID. (2017), *Sistema penitenziario e discriminazione*, in A. Alietti (a cura di), *Razzismi, discriminazioni e disuguaglianze. Analisi e ricerche sull'Italia contemporanea*, Mimesis, Milano, pp. 135-53.
- SCOTT D. (2013), *Why Prison?*, Cambridge University Press, Cambridge.
- SCRATON P., MCCULLOCH J. (eds.) (2009), *The Violence of Incarceration*, Routledge, London.
- SIMON J. (2008), *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*, Raffaello Cortina, Milano.
- SLAPPER G., TOMBS S. (1999), *Corporate Crime*, Pearson Education Ltd., London.
- SYKES G. M. (1958), *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton University Press, Princeton (NJ).
- VIANELLO F. (2009), *Giustizia riparativa, comunità, diritto*, numero monografico di "Studi sulla questione criminale", 4, 1 [trovo: "**VIANELLO F. (2009), Giustizia riparativa, comunità, diritto. Rischi concreti e potenzialità non realizzate**, in "Studi sulla questione criminale", 4, 1, pp. 7-13"; sostituire il riferimento?].
- ID. (2015), *Communauté carcérale et transformations de la prison*, in "Déviance et Société", 39, 2, pp. 151-69.
- ID. (2018a), *Centralità e ambiguità del lavoro in carcere*, in Kalica, Santorso (2018), pp. 111-30.
- ID. (2018b), *Norme, codici e condotte. La cultura del penitenziario. Gli attori sociali di fronte alla criticità dell'ambiente carcerario*, in "Sociologia del diritto", 3, pp. 65-87.
- ID. (2018c), *Il carcere come istituzione sociale*, in C. Rinaldi, P. Saitta (a cura

- di), *Criminologie critiche contemporanee*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, pp. 75-104.
- ID. (2020), *Per una sociologia del carcere: approcci teorici e ricerca empirica*, in A. Borghini, G. Pastore (a cura di), *Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, pp. 13-35.
- WACQUANT L. (2000), *Parola d'ordine, tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli, Milano.
- ID. (2002), *The Curious Eclipse of Prison Ethnography in the Age of Mass Incarceration*, in "Ethnography", 3, pp. 371-97.
- ID. (2013), *Iperincarcerazione. Neoliberismo e criminalizzazione della povertà negli Stati Uniti*, ombre corte, Verona.
- WHYTE D. (2004), *Corporate Crime and Regulation*, in J. Muncie, D. Wilson (eds.), *Student Handbook of Criminal Justice and Criminology*, Cavendish, London, pp. 134-45.
- YOUNG J. (2011), *The Criminological Imagination*, Polity Press, Cambridge.





# La criminalità dei potenti

di *Vincenzo Ruggiero\**

Nel solo mese di marzo 2021, ho raccolto un centinaio di casi che costituiscono altrettanti esempi di criminalità dei potenti in Italia. I casi documentati dalla stampa nazionale includono: appalti truccati per il trasporto in ambulanza; imprenditori che scambiano favori illeciti con dirigenti di un aeroporto; agenzie pubbliche che vendono alle aziende private i dati personali dei clienti senza il loro consenso; un ex ministro processato per sequestro di persona; una sgangherata ma efficacissima “confraternita” a delinquere che coinvolge attori sguaiati, petrolieri, mediatori improvvisati, professionisti, agenti di pubblica sicurezza e della finanza, politici e membri della criminalità organizzata. Per chi studia la criminalità dei potenti, l’Italia è una manna!

In questo capitolo, evitando di compilare un’ennesima rassegna della letteratura disponibile, mi ripropongo di aggiungere una serie di considerazioni teoriche sull’argomento. Prenderò in considerazione una serie di variabili, tra cui: egemonia, coercizione, segretezza, ostentazione e imitazione. Nella parte finale tornerò sul caso italiano, che sicuramente merita riflessioni supplementari.

## 8.1

### Crimini di potere

Era già chiaro da tempo che le cause della criminalità non vanno esclusivamente cercate nelle aree del disagio materiale e culturale, ma anche nelle zone dell’affluenza e del potere. Si pensi a Thomas More, che intravede una sorta di cospirazione da parte dei privilegiati, determinati a tenersi stretto tutto quanto hanno ingiustamente accumulato (More,

\* [Inserire qui la qualifica dell’autore + università di appartenenza.]

1997). Secondo More, gli artifici utilizzati per nascondere la criminalità dei potenti vengono poi trasformati in leggi, per cui l'unica cosa legittima che agli svantaggiati rimane da fare è quella di imitare chi è più fortunato di loro. Ma è solo nel XX secolo che, nelle scienze sociali, comincia a prendere forma un concetto di criminalità dei potenti.

Edward Alsworth Ross (1907) identifica le vulnerabilità sociali che vengono sfruttate da coloro ai quali assegna, seguendo Lombroso, la definizione di criminaloidi. Nelle sue osservazioni, costoro non riconoscono la propria colpevolezza, né quest'ultima viene loro riconosciuta dal pubblico, e finiscono così per percepire le proprie azioni come perfettamente legittime. Ross anticipa il concetto di criminalità dei colletti bianchi elaborato da Edwin Sutherland (1940), prefigurando anche le controversie che il concetto è destinato a generare.

Va detto che la criminalità dei potenti viene ancora relativamente ignorata rispetto a quella convenzionale. Una indagine recente, esaminando le maggiori riviste accademiche internazionali nel campo criminologico, ha concluso che solo il 4-5% dei contributi pubblicati prendono di mira il fenomeno (Geis, 2016). Secondo un preconcetto duro a morire, i reati maggiori consistono in condotte predatorie o violente di strada, sono il frutto dell'emarginazione e dello svantaggio, non dei privilegi e del potere. Va anche detto che la formulazione di Sutherland (1983), secondo cui i crimini del colletto bianco sono crimini commessi da persone rispettabili e di alto status sociale nel corso della loro occupazione rimane piuttosto generica, in quanto i rei fanno rilevare combinazioni diverse di rispettabilità, status sociale e occupazione. I critici di Sutherland argomentano che la sua definizione originaria include troppi comportamenti diversi, i quali andrebbero suddivisi in categorie delimitate e distinte. Il dibattito affronta anche la questione relativa allo status dei rei, in quanto persone di diverso status sociale e rispettabilità possono commettere i medesimi reati. Se il reato dei colletti bianchi è condotta che si verifica internamente a un'occupazione legittima, il tipo di occupazione e il grado di potere sociale detenuto dal reo variano in maniera significativa. Alcuni reati del colletto bianco possono essere commessi da un autista o una segretaria di impresa, altri da dirigenti di alto livello o anche dal direttore della stessa. Persino reati altisonanti che si verificano nel mondo finanziario (come *insider dealing*: acquisto o vendita fraudolenta o non ortodossa di azioni in seguito a informazioni confidenziali ricevute) possono essere commessi da un dattilografo come da un dirigente.

La letteratura sull'argomento è ormai sterminata e ampiamente disponibile in numerosi contributi, ai quali ci si limita qui a rinviare (Pontell, Geis, 2007; Barak, 2015; Ruggiero, 2015; Geis, 2016). D'altro canto, la grande varietà di condotte racchiusa nella definizione originaria e affrontata da una vasta gamma di studiosi consente di effettuare una scelta precisa a chi si interessi al fenomeno. I reati dei colletti bianchi non sono opzioni comportamentali disponibili a tutti, non sono reati da "eguali opportunità". Adottando invece la formulazione "criminalità dei potenti", si chiarisce subito che l'oggetto di studio non sono i delitti compiuti da autisti o dattilografi, ma da apparati statali, grandi imprese, istituzioni finanziarie e altre organizzazioni similmente potenti. Si tratta di autori di reato che posseggono risorse materiali e simboliche di gran lunga superiori a quelle possedute dalle loro vittime. Questi autori di reato esercitano potere non solo nel mentre commettono delitti, ma anche quando operano legittimamente nella sfera politica e in quella economica. I loro sono "crimini di potere", una definizione che va corredata con altre qualificazioni (Ruggiero, Welch, 2009).

Il termine "criminalità dei potenti" va collocato sullo sfondo delle opportunità differenziate che vengono offerte ai gruppi sociali. Le ineguaglianze determinano gradi diversi di libertà, per cui a ognuno viene concesso un certo numero di scelte e offerta una gamma specifica di azioni potenziali da poter effettuare. Ogni grado di libertà corrisponde a una determinata capacità di agire, di scegliere gli obiettivi dell'azione, e di assicurarsi che le scelte siano realistiche. Maggiore il grado di libertà goduto, più ampia la gamma delle scelte disponibili, più ricco il repertorio di decisioni potenziali da prendere, maggiore la possibilità di prevederne realisticamente gli effetti. La distribuzione asimmetrica di libertà fa in modo che alcuni traducano le azioni degli altri in vantaggi per sé stessi (Bauman, 1990). Questo può realizzarsi con procedura legittima o coercitiva, entrambe capaci di garantire a chi ha più risorse la prerogativa di stabilire quali mezzi e quali fini debbano ritenersi accettabili. A proposito di reati di *élites*, si può sostenere dunque che le designazioni criminali sono controverse e altamente problematiche per via dell'elevato grado di libertà goduto dalle *élites* medesime. La capacità di controllare gli effetti della propria azione consente a chi possiede maggiore libertà di nascondere (o negoziare) la natura criminale delle proprie condotte.

Se traduciamo la nozione di libertà in quella di risorse, possiamo suggerire che chi ne possiede una quantità e varietà maggiori ha anche

maggiori possibilità di attribuire definizioni criminali agli altri e di respingerle da sé. Ha inoltre maggiore abilità nel controllare gli effetti della propria attività criminale e, normalmente, non la farà apparire (e impedirà che venga designata) come tale. La nozione di “crimine di potere” si riferisce perciò ad attori dotati di elevato grado di libertà e ampia gamma di risorse, una nozione che fa eco alla variabile “alto status sociale e rispettabilità” proposta da Sutherland.

Un’idea di “crimine di potere”, peraltro, deriva anche da altre elaborazioni teoriche in criminologia (Tittle, 1995). La teoria, cosiddetta, del “bilancio di controllo” (o equilibrio del controllo) utilizza come propria variabile centrale il grado di controllo che le persone esercitano in relazione al grado di controllo al quale sono sottoposte. Secondo questa teoria, un eccesso o surplus di controllo (una persona che controlla gli altri più di quanto venga controllata) dà vita a forme specifiche di devianza, vale a dire una devianza che mira a estendere questo eccesso o questo surplus (Piquero, Piquero, 2006). La devianza o i reati, in questo caso, non comporteranno un’interazione diretta con le vittime, e includeranno ad esempio atti di sfruttamento (violazioni della legislazione del lavoro), irregolarità nella conduzione di un’impresa, oppure atti di saccheggio (inquinamento, distruzione di foreste), e una varietà di forme di predazione indiretta, ma anche omicidio colposo (violazioni delle norme di sicurezza e antiinfortunistica).

Ad esempio: i dirigenti di un’azienda autorizzano lo scarico di residui tossici in un fiume dopo aver attentamente valutato che chi ne verrà danneggiato – gli agricoltori e i pescatori che risiedono nelle vicinanze – non saranno in grado di opporvi resistenza. Gli imprenditori fanno simili cose quando sono consapevoli che, grazie alla loro posizione, godono di un surplus di controllo sugli altri e fanno perciò di tutto per incrementarlo (Tittle, 1995, p. 164).

È utile ora individuare alcune componenti del potere che contengono un potenziale criminogeno.

## 8.2

### Potere e coercizione

Nella formulazione di Bertrand Russell (1975), il potere consiste nella produzione di effetti desiderati. L’elemento intenzionale o volitivo viene anche messo in risalto da Weber (1978, p. 943), che definisce il pote-

re come «la probabilità che un attore impegnato in un rapporto sociale possa affermare il proprio volere contro la volontà altrui». Abbiamo così due componenti: la capacità di compiere un atto e l'abilità di superare o sconfiggere chi lo ostacola. Nella tradizione marxista, entrambe costituiscono la fonte primaria del controllo sociale, identificato nello scambio "libero" tra lavoro e capitale.

Simile nozione di potere emerge dal lavoro pionieristico di Pearce (1976), il quale si allontana drasticamente dalla criminologia convenzionale e, nell'analizzare le imprese internazionali, sulla scia di Sutherland, descrive i processi sociopolitici che presiedono al diffondersi della criminalità dei potenti e all'impunità di chi ne è autore. La sua critica delle società pluraliste e democratiche svela i rapporti coercitivi che sottendono la specifica razionalità del potere.

Il binomio potere-coercizione è centrale anche nel pensiero conservatore. Ispirata da contrapposizioni manichee, l'analisi distingue tra bene e male nella sfera morale, bello e brutto in quella estetica, remunerativo e fallimentare in quella economica, amico e nemico in quella politica (Schmitt, 1976; 1985). Queste distinzioni categoriche separano la politica dall'etica, isolando il potere come entità distinta da interpretare in quanto tale. Il potere presuppone l'esistenza e la creazione di sconosciuti, altri, nemici, e viene necessariamente esercitato tramite il conflitto. Si tratta di una forma di guerriglia sociale, che genera violazioni, eccessi e crimini, in operazioni di routine che intendono tenere a distanza il male, l'antiestetico, il perdente e l'altro.

Sebbene questa polarizzazione descriva i rapporti antagonisti internamente alle democrazie, la violenza su cui si basa è parte dell'eredità trasmessa dalla nascita e l'espansione del potere statale. La violenza su larga scala si è dimostrata efficace nel saccheggiare risorse, accumulare capitali, tracciare confini nazionali e nel forgiare identità (Tilly, 1985). I concetti di umanità, giustizia, progresso e civiltà hanno offerto armi ideologiche potenti in questo processo, legittimando invasioni e conquiste, consentendo la sottomissione di alieni riluttanti e la loro assimilazione nell'umanità: «quando si ha a che fare con bestie bisogna trattarle da bestie» (Clegg, Hausgaard, 2009, p. 286).

La violenza in quanto componente del potere viene anche esercitata sul piano nazionale, traducendosi in dispositivo disciplinare diretto agli "alieni interni" e mirato alla perpetuazione dell'ineguaglianza. Manifesta o meno, la violenza del potere comporta il controllo dei mezzi di produzione e, simultaneamente dei mezzi di distruzione. E tuttavia,

si tratta di una violenza che, mentre terrorizza, aspira a designare un' autorità morale, che esprime egemonia e allo stesso tempo la genera. Sono queste anche le caratteristiche della criminalità dei potenti.

Che le due componenti del potere, egemonia e coercizione, siano intimamente connesse è ben chiaro nella formulazione di Max Weber (1978): il dominio si stabilisce in virtù di "una costellazione di interessi" sostenuta da un' autorità. Gli interessi abitano la sfera economica e derivano dal possesso di risorse e beni commerciabili, favorendo il dominio ai danni di coloro che ne sono privi. Questi ultimi, ovviamente, rimarranno formalmente liberi, motivati nel loro agire esclusivamente dal desiderio di riprodursi. I monopoli, implicitamente, vengono ritenuti forme estreme di questo tipo di dominio. Per contro, il dominio legato alla nozione di autorità si sostanzia nel potere patriarcale e principesco, nel precetto dell' obbedienza assoluta, a prescindere dai meriti di chi lo reclama (Lukes, 1986). Il dominio generato dagli interessi, come Weber suggerisce, si trasforma spesso in "dominio di autorità", in quanto i vantaggi materiali inducono obbedienza da parte di chi ne è privo.

La criminalità dei potenti, nel quadro delineato fin qui, è espressione di routine dell' esercizio del potere, costituita da catene di eventi e azioni che rafforzano l' autorità nella sfera sociale e in quella istituzionale. Vi sono tuttavia altre modalità criminali a disposizione dei potenti, come ad esempio ridurre le aspirazioni di chi non possiede potere. L' autorità, insomma, possiede natura selettiva, mira a ridurre le domande sociali e, in generale, la complessità che è chiamata a governare. In ultima analisi, il potere è costretto a limitare l' incertezza e, allo stesso tempo, minimizzare le reazioni individuali e collettive al suo operare (Luhmann, 1975; 1985). Vediamo in maggior dettaglio come si manifesta questa selettività.

Le decisioni dell' autorità sono importanti, ma lo sono anche le decisioni non prese, le proposte mai considerate e le idee innovative mai ascoltate. «Governare un paese significa controllare l' agenda politica, definire quello che è pensabile e impensabile, e tutto questo viene sempre fatto dietro la facciata della democrazia» (Walzer, 2004, p. 24). Le attività selettive e riduttive si traducono in impunità per i potenti, in quanto i cittadini interagiscono solo sporadicamente con le fonti del potere e all' interno di sfere estremamente limitate della loro vita sociale. Ricevono ingiunzioni, delibere vincolanti, ma la complessità in cui vivono non consente loro di orientarsi eticamente e politica-

mente. Negando orientamento ai cittadini e riducendone l'autonomia di giudizio, i potenti possono rendere invisibile la propria criminalità (Ruggiero, 2015). La coercizione e la selettività, in questa maniera, comportano anche una certa dose di occultamento e segretezza.

## 8.3

## Egemonia e segretezza

Le strutture di dominio prendono forma grazie a norme che acquisiscono egemonia attraverso pratiche sociali abitudinarie. Questo processo viene descritto con chiarezza da Dewey (1997) nella sua analisi di "come pensiamo". Il pensiero, secondo Dewey, si struttura con procedimenti la cui coerenza non è facile da valutare:

Da fonti oscure e attraverso canali inosservati, i pensieri si insinuano nell'inconscio e determinano la forma mentale. Tutto questo avviene grazie alla tradizione, l'istruzione e l'imitazione (ivi, p. 4).

Ma simili pensieri sono pregiudizi che non trovano il conforto della prova. In senso weberiano, non solo i pensieri, ma anche la sfera sociale nel suo complesso viene profondamente influenzata dalle strutture di dominio. Queste strutture diventano misteriosamente pertinenti e ovvie, anche se privilegiano interessi e idee limitate. Possiamo anche definire questi pensieri e strutture come "sistemi di significato", a priori storici che aiutano a dare un senso al mondo in cui si vive.

Nell'analisi sorprendentemente longeva di Gramsci (1971), egemonia e consenso sono connessi fino quasi a sovrapporsi. La supremazia di un gruppo sociale si manifesta, da un lato, come dominio e, dall'altro, come leadership intellettuale e morale. La dominazione mira a soggiogare o anche a liquidare i gruppi rivali. Ma è la leadership che permette un vero esercizio di potere, in quanto i valori della moralità e dell'intelletto si diffondono, vengono condivisi e, in ultima analisi, vengono intimamente interiorizzati prima ancora che il potere possa esercitarsi. I conflitti tra i gruppi sociali portano alla vittoria di chi "cattura" la mente e la sensibilità politica dei nemici, assorbendoli così nella cultura egemone. Alcuni gruppi, secondo Gramsci, da subordinati, adottano una concezione del mondo che non è la loro ma è presa in prestito da altri gruppi.

Nelle democrazie avanzate vi sono diverse sfere nelle quali l'egemonia può radicarsi, tra le quali segnalerei quella della vita economica e quella delle relazioni internazionali. Nella prima, opera la filosofia dominante del neoliberismo, che si perpetua grazie al sostegno attivo di alcuni e al consenso silenzioso di altri. Nella seconda sfera, l'egemonia si manifesta come tentativo di rendere la violenza, compresa quella bellica, una versione accettabile di dominio. Esaminiamo separatamente queste due forme di egemonia.

La "libertà" nel mercato del lavoro consiste nell'incontro tra coloro che usano gli altri come mezzi per i propri fini e coloro che accettano di essere così utilizzati. Il punto d'incontro supremo di queste due libertà si chiama occupazione o rapporto di lavoro (Lordon, 2014). Questa libertà coercitiva implica una forma di sequestro che consiste nel costringere i sequestrati ad agire per conto di chi li cattura e nel negare loro scelte alternative attraverso cui riprodursi. In una formula che è in debito con l'analisi marxista:

Se il significato primario di dominazione si fa manifesto quando un agente si serve degli altri per accedere ai propri oggetti del desiderio, allora evidentemente il rapporto di lavoro è una relazione di dominio (ivi, p. 12).

L'egemonia, nel terreno economico, può essere conseguita attraverso la dissociazione della figura di consumatore da quella di lavoratore, con la prima che si fa predominante a costo di indebitamento a vita. Il dominio attraverso il rapporto di lavoro, inoltre, tende a radicalizzarsi con il decentramento delle attività economiche, per cui gli occupati sono costretti a competere con colleghi sparsi nel mondo che accettano salari inferiori e, di conseguenza, gradi inferiori di consumismo. Questa competizione genera incertezza e timore, trasformando la forza lavoro in una massa fluida da modellare e governare come componente di un "portfolio", al pari di altre componenti che orientano gli investitori. Consenso ed egemonia si alimentano di minaccia, che incorpora un grado di violenza e, allo stesso tempo, forme di controllo sociale all'apparenza non violente.

Si può argomentare che l'egemonia, in questo caso, viene raggiunta grazie alla segretezza, caratteristica di molte operazioni che si compiono nei mercati globali contemporanei. Le compagnie sono costituite da strati multipli di occultamento: possono scegliere residenza in un paradiso fiscale, essere controllate da consorelle che operano in Europa occidentale, possedere interessi in Asia e dirigenti negli Stati Uniti.



L'occultamento riguarda non solo gli aspetti finanziari delle operazioni, ma anche gli stessi procedimenti produttivi adottati. Le risorse, le pratiche, le persone, i profitti e interi segmenti lavorativi vengono rimossi da un territorio nazionale a un altro, invisibili completamente o in parte all'autorità pubblica.

Nell'ambito delle relazioni internazionali, l'egemonia e il consenso si servono, ad esempio, di definizioni creative secondo cui le invasioni non sono altro che missioni democratiche. I crimini dei potenti sul piano internazionale, in questo modo, diventano celebrazioni dei principi condivisi, sebbene l'esistenza di nemici poco democratici richieda che la democrazia stessa venga interrotta e rinunci ai propri principi. Le diverse legislazioni antiterrorismo entrate in vigore negli ultimi anni, ad esempio, sembrano suggerire che la difesa della libertà richieda la sua sospensione. Simultaneamente, in nome di valori universali, alcuni gruppi umani vengono collocati fuori dall'universo delle obbligazioni morali, mentre sono gli aggressori a tracciare il confine tra cosa costituisce lecito e illecito.

Segretezza e occultamento, in quanto elementi dell'egemonia, sono anche dipendenti dalla distanza (geografica, relazionale, funzionale o semplicemente culturale) tra le parti in conflitto. Le vittime delle aggressioni internazionali e di altri delitti diventano invisibili, la loro sofferenza o anche la loro morte non producono reazioni «ma insensibilità, il silenzio etico di chi distoglie lo sguardo» (Bauman, Donskis, 2013, p. 9). Lo spettacolo ci viene risparmiato e veniamo rassicurati che la coscienza collettiva non verrà mai coinvolta. Come ha indicato Dal Lago (2012), a partire dal 1991, i paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno combattuto in Iraq, Bosnia, Somalia, Serbia, Afghanistan, Iraq ancora, Libia, Pakistan, Siria e così via. Eppure, possiamo dire di non essere mai stati in guerra, un sentimento di indifferenza che non ha precedenti nella storia. La parola "guerra" è proibita e al suo posto dobbiamo usare espressioni quali "operazioni di pace" oppure "protezione delle popolazioni civili". Ai soldati viene consigliato di presentarsi come assistenti sociali.

#### 8.4

#### Ostentazione

Egemonia e violenza, come argomentato fin qui, possono intrecciarsi e a volte celarsi dietro la minaccia e l'esercizio del terrore. La variabile

segretezza occupa un ruolo centrale in questa equazione, sebbene la criminalità dei potenti, spesso, sia caratterizzata dal suo contrario: l'ostentazione, che rafforza la posizione di chi ne è autore. L'ostentazione, tuttavia, connota alcuni di questi crimini più che altri, come si evince quando si considera che non tutti i crimini dei potenti sono immuni da incriminazione. Si può ipotizzare che tra i crimini dell'*élite* giuridicamente perseguiti vi sono quelli che, dettati da interessi specifici, rischiano di compromettere gli interessi dell'*élite* nel suo complesso.

D'altro canto, occorre considerare che non tutti i delitti sono motivati dal profitto puro. I crimini dei potenti, infatti, costituiscono eventi fondanti, nel senso che trasformano le regole, reinventano le procedure e, infine, agiscono da strumenti legislativi. Stabiliscono nuove forme di moralità e legittimità creando precedenti e decriminalizzando certe condotte. L'invasione di paesi "canaglia", la tortura, l'utilizzo di armi bandite e simili illegalità sono esempi di delitti non patrimoniali che trasformano il diritto internazionale violandolo. Sul piano nazionale, le discriminazioni e la brutalità poliziesca posseggono caratteristiche simili, non essendo motivate da aspetti monetari, ma dal semplice desiderio di incrementare il potere di alcuni gruppi di disporre del destino di altri. I crimini dei potenti, in questo senso, segnalano un'energia incontrollata che mira ad aumentare la vulnerabilità di chi ne è vittima. E in quanto tali, questi crimini sono disposti a mostrarsi in bella evidenza, secondo dinamiche promozionali che non nascondono la propria illegalità. La segretezza neutralizzerebbe la promozione.

Le persone emettono segnali, in giochi interattivi che comunicano disponibilità alla collaborazione; questi giochi stabiliscono regolarità nei comportamenti e garantiscono prevedibilità alle interazioni. Le buone o le cattive reputazioni dipendono da chi emette segnali, e vengono costruite da noi stessi mentre cerchiamo di pubblicizzare le nostre abilità e i benefici che chi interagisce con noi può ricavarne. Quando i criminali emettono segnali, trovano il modo di mettere in mostra le loro credenziali, si riconoscono tra loro, promuovono i loro affari e la loro reputazione (Gambetta, 2009). Chi rispetta le leggi, analogamente, identifica i possibili collaboratori segnalando la propria reputazione di affidabilità e disponibilità ad agire entro i limiti stabiliti dalle norme ufficiali. I potenti che violano le leggi, tuttavia, sembrano avere a cuore i benefici immediati del loro comportamento più che le loro conseguenze in termini di reputazione, in questa maniera attribuendo poco

valore al futuro. I devianti dotati di potere, a volte, si sentono immuni dall'ostracismo e percepiscono che anche una cattiva reputazione non ostacolerà il desiderio degli altri di interagire con loro: tagliare i ponti con i devianti può essere controproducente. Questa percezione si basa sull'idea che chi viola le norme sociali e istituzionali è abbastanza ricco e potente da poterselo permettere e per questo motivo merita cooperazione e imitazione.

Chi insegue il profitto, insomma, desidera essere imitato ed è spinto ad allargare la schiera dei complici potenziali. Una forma comune di arroganza per le persone di successo consiste nel violare sistematicamente le norme senza suscitare disapprovazione tra coloro con i quali ritengono desiderabile interagire. È il loro modo di dire: hai bisogno di me più di quanto io ne abbia di te (Posner, 2000). Anziché segreto o cospiratorio, il delitto dei potenti, in questo caso, deve essere visibile, alludere a fini e valori, sollecitare imitazione, ma anche ammirazione.

Tra chi ostenta devianza troviamo sia delinquenti di strada che criminali potenti, con entrambi che implicitamente dichiarano fedeltà al proprio sistema di valori alternativo a quello dominante. Va notato, inoltre, che costoro possono istigare "condotte di branco", vale a dire comportamenti imitativi generati dall'evidenza del loro indiscutibile successo. In simili circostanze, ostracizzare i devianti per le loro azioni è inefficace, mentre anche tra le persone non devianti ci sarà chi è riluttante a denunciarli, per timore di perdere con la denuncia delle opportunità per il futuro. In breve, spesso la disapprovazione può essere troppo costosa. Nei casi estremi, persino la punizione formale dei devianti sarà insufficiente a metterli in cattiva luce, in quanto la punizione potrà essere esibita come emblema di status, segno distintivo che migliora anziché peggiorare la reputazione.

Nelle circostanze appena descritte, infischiarne del futuro ha un senso, anche perché la popolarità e l'ammirazione promettono successi a venire. In altri casi, al contrario, è proprio il futuro a preoccupare i potenti, i quali vedono nell'incertezza un aspetto cruciale della propria esistenza. I potenti possono commettere reati in quanto sospinti dalla loro subcultura occupazionale, o in risposta a quelle che percepiscono come condizioni contingenti, oppure dopo la valutazione delle loro risorse e la previsione di quanto avranno a disposizione in futuro. La criminalità dei potenti, perciò, può anche essere ritenuta un effetto della paura del futuro, la paura essendo a sua volta una ulteriore componente del potere.

Il potere ha a che fare con il futuro, con le aspettative, con le speranze e le paure [...] Hobbes aveva ragione nel sostenere che gli umani sono gli unici animali a sentire oggi la fame che avranno domani. Possiamo pensare al potere come una modalità per fronteggiare e controllare l'inesorabile senso di contingenza e insicurezza generato dalla nostra consapevolezza del futuro (Poggi, 2001, p. 11).

La criminalità dei potenti deriva dal rapporto ossessivo che alcuni gruppi e individui stabiliscono con il proprio futuro, consiste nell'accumulazione di risorse materiali e simboliche da parte di chi già ne dispone ampiamente, è ispirata dalla paura che eventi futuri possano minacciarne il godimento.

## 8.5

### Reti criminali e dinamiche cumulative

Possiamo ora tornare all'Italia, a mio avviso abitata e governata dall'*élite* più criminale dell'Occidente. Molte caratteristiche della criminalità dei potenti di cui si è detto si riscontrano anche in quella che devasta il paese. La esorbitante polarizzazione delle risorse fa in modo che i crimini di potere si moltiplichino nella sfera sociale e in quella politica, nell'economia come nel mondo dell'amministrazione della cosa pubblica, tra gli imprenditori privati e negli apparati dello Stato. Lo status dei rei consente loro di presentare un'immagine di sé come persone che commettono errori nel corso di una carriera altrimenti esemplare. Gli "errori", peraltro, hanno carattere sofisticato e richiedono altrettanta sofisticazione da parte di chi deve svelarne la natura criminale: del resto, una frode, per avere successo, deve essere molto simile a una transazione legittima. Quanto alla punizione degli autori, un semplice calcolo economico può portare alla convinzione che nel punire persone potenti si costringano attori che producono ricchezza all'inattività, uno spreco inaccettabile. Meglio punire chi è ai margini, la cui produzione di ricchezza è trascurabile.

Come altrove, in Italia alcuni gruppi sono investiti dell'autorità di fare da supervisori, o da polizia di sé stessi. Ad esempio, tra chi è impiegato in un'organizzazione finanziaria e chi è chiamato a valutarne la condotta esiste un costante pendolarismo. Gli apparati nazionali e le amministrazioni locali sono occupati da rappresentanti politici che

favoriscono determinate imprese dalle quali verranno accolti in seguito tra i loro dirigenti. A loro volta, i rappresentanti delle imprese verranno compensati con l'opportunità di intraprendere una carriera politica.

In Italia come altrove, sono diversi gli elementi culturali che giustificano la criminalità dei potenti, tra i quali includerei: concorrenza senza freni, arroganza pervasiva e un'etica della titolarità (o del merito). Con la variabile concorrenza faccio riferimento alle economie di mercato come ambienti potenzialmente criminogeni. La variabile arroganza allude alla sicurezza acquisita da chi è abituato a dare ordini e all'insolenza di chi non ha mai ricevuto rifiuti o incontrato disubbidienti. Infine, un'etica della titolarità o del merito comporta la ripulsa di qualsiasi forza esterna che si opponga al diritto di accumulare ricchezza. Questo tipo di etica, va notato, può diffondersi al punto da diventare costume e tradursi in disprezzo automatico per la legalità.

È quanto continua ad accadere in Italia, più che altrove. L'ammirazione per i potenti, anche se criminali, si traduce in imitazione, come quando i cittadini comuni accettano le grandi illegalità purché possano a loro volta dedicarsi a quelle di piccola entità. Ma è anche quanto continua a verificarsi tra i potenti, i quali accettano le illegalità dei propri colleghi in quanto questi ultimi accettano la loro: ognuno detiene informazioni sugli altri, ma evita di divulgarle affinché quelle riguardanti loro non vengano divulgate. Ma quello che contraddistingue la criminalità dei potenti in Italia viene alla luce nel caso segnalato nel preambolo di questo capitolo, vale a dire il caso che ha come protagonista una "sgangherata ma efficacissima confraternita criminale".

Anna Bettozzi, in arte Anna Bettz, viene indicata come capo di un "sodalizio a delinquere" al quale quattro procure italiane contestano i reati di riciclaggio, frode fiscale e commercializzazione illecita di prodotti petroliferi. Bettozzi, cantante e vedova del petroliere Sergio Di Cesare, evade tasse per oltre 185 milioni di euro, si avvale di iniezioni di liquidità fornite da vari clan camorristi, che offrono anche prestanomi e false fatturazioni. Tra i suoi complici figurano agenti della finanza, imprenditori e avvocati. Definita "Petrolmafia S.p.A." dagli investigatori, l'operazione rivela un profilo della criminalità dei potenti già noto da tempo, anche se spesso ignorato.

In Italia non è facile stabilire se l'*élite* venga "contaminata" dalla criminalità organizzata o se sia quest'ultima a emulare l'*élite*. Non si comprende se la straordinaria longevità delle associazioni di tipo mafioso sia dovuta alla loro potenza economico-militare oppure alla benevola

predisposizione con la quale vengono accolte nel mondo degli affari e della politica. Si è parlato non molti anni fa di “metodo mafioso”, alludendo alla diffusione di modalità, principi, procedure, ma anche alla creazione e al radicamento di valori e di legittimità che dal crimine organizzato pian piano si estendono al mondo ufficiale (Ruggiero, 2012). Per contro, si è anche fatto notare che parlare di infiltrazione criminale nel mondo legittimo vuol dire sottovalutare le illegalità che rendono quest’ultimo attraente alle associazioni di tipo mafioso. Plausibilmente, e corroborando i suggerimenti analitici con ampio materiale empirico, si è discusso di come tra criminalità organizzata e mondo ufficiale abbia luogo uno scambio permanente di servizi e si perfezioni una sorta di mutua promozione imprenditoriale. Il caso “Petrolmafia S.p.A.”, tuttavia, rivela un aspetto ulteriore di questa dinamica di scambio e promozione, che definirei dinamica criminale cumulativa.

Anna Bettozzi inizia la propria carriera criminale commerciando illegalmente prodotti petroliferi e, trovandosi in difficoltà, non rinuncia alla sua scelta illegale originaria, pur cominciando a pagarne le conseguenze. Anziché tornare sui suoi passi, incrementa il grado di illegalità delle sue operazioni per celare le illegalità commesse in precedenza. Così, il suo consorzio si apre alla camorra, che le fornisce soldi, imprese fittizie e fatture false, in operazioni di “salvataggio” che il crimine organizzato ha sempre offerto agli attori legittimi.

Questa dinamica criminale cumulativa mette in rilievo la natura e le funzioni delle “reti”. Una rete si costituisce quando si individuano valori che possono essere condivisi da persone apparentemente diverse tra loro, come ad esempio politici, imprenditori e criminali. Il costo morale di ingresso nella rete viene notevolmente abbassato in quanto ai partecipanti non viene imposta l’adozione di un’identità distinta e unica: la rete non è caratterizzata da omogeneità, sia nello stile di vita, sia nel retroterra culturale, tanto meno nel ruolo sociale di chi ne è parte. La rete celebra la diversità e la differenza. Peraltro, una rete può essere transitoria, effimera e riconfigurarsi costantemente, evolvere, oppure anche dissolversi, temporaneamente o definitivamente, dopo una singola operazione. Siamo lontani, insomma, dalla gang, la banda, il gruppo coeso e omogeneo, siamo lontani dalla società segreta che condivide una singola subcultura. Il significato che ognuno attribuisce alla rete o le aspettative di chi ne fa parte sono diverse, sicché le reti sono costellazioni instabili, ma molto efficaci, in quanto favoriscono rapporti multipli di interesse tra soggetti che non devono necessariamente

aderire a una filosofia unica. La criminalità dei potenti in Italia non è il prodotto di specifici gruppi professionali che, secondo Sutherland, in un processo di apprendimento acquisiscono le tecniche e le giustificazioni per commettere reati. L'apprendimento criminale, in Italia, attraversa i gruppi e le professioni, offrendosi come bene ecumenico non discriminatorio.

## Bibliografia

- BARAK G. (ed.) (2015), *The Routledge International Handbook of the Crimes of the Powerful*, Routledge, London-New York.
- BAUMAN Z. (1990), *Thinking Sociologically*, Blackwell, Oxford.
- BAUMAN Z., DONSKIS L. (2013), *Moral Blindness*, Polity Press, Cambridge.
- DAL LAGO A. (2012), *Carnefici e spettatori*, Raffaello Cortina, Milano.
- DEWEY J. (1997), *How We Think*, Dover Publications, New York.
- GAMBETTA D. (2009), *Codes of the Underworld*, Princeton University Press, Princeton (NJ).
- GEIS G. (2016), *White-Collar and Corporate Crime*, Oxford University Press, Oxford-New York.
- GRAMSCI A. (2021), *Quaderni del carcere*, edizione critica dell'Istituto Gramsci, Einaudi, Torino.
- CLEGG S. R., HAUSGAARD M. (2009), *The SAGE Handbook of Power*, SAGE, London.
- LORDON F. (2014), *Willing Slaves of Capital*, Verso, London-New York.
- LUHMANN N. (1975), *Macht*, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart.
- ID. (1985), *A Sociological Theory of Law*, Routledge, London.
- LUKES S. (1986), *Power*, Blackwell, Oxford.
- MORE T. (1997), *Utopia*, Wordsworth, London.
- PEARCE F. (1976), *Crimes of Powerful*, Pluto, London.
- PIQUERO N. L., PIQUERO A. R. (2006), *Control Balance and Exploitative Corporate Crime*, in "Criminology", 44, pp. 397-430.
- POGGI G. (2001), *Forms of Power*, Polity Press, Cambridge.
- PONTELL H. H., GEIS G. (eds.) (2007), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, Springer, New York.
- POSNER E. A. (2000), *Law and Social Norms*, Harvard University Press, Cambridge (MA).
- ROSS E. A. (1907), *Sin and Society: An Analysis of Latter-Day Iniquity*, Houghton Mifflin, Boston.
- RUGGIERO V. (2012), *Giustizia, moralità e impresa secondo il metodo mafioso*, in "Studi sulla questione criminale", 7, pp. 9-20.
- ID. (2015), *Perché i potenti delinquono*, Feltrinelli, Milano.

- RUGGIERO V., WELCH M. (eds.) (2009), *Power Crime*, in "Crime, Law and Social Change", 51, pp. 297-301.
- RUSSELL B. (1975), *Power: A New Social Analysis*, Allen and Unwin, London.
- SCHMITT C. (1976), *The Concept of the Political*, Rutgers University Press, New Brunswick (NJ).
- ID. (1985), *Political Theology*, The MIT Press, Cambridge (MA).
- SUTHERLAND E. (1940), *White-Collar Criminality*, in "American Sociological Review", 5, pp. 1-12.
- ID. (1983), *White-Collar Crime: The Uncut Version*, Yale University Press, New Haven (CT).
- TILLY C. (1985), *War Making and State Making as Organized Crime*, in P. Evans (ed.), *Bringing the State Back In*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 56-72.
- TITTLE C. (1995), *Control Balance*, Westview Press, Boulder (CO).
- WALZER M. (2004), *Politics and Passion*, Yale University Press, New Haven (CT).
- WEBER M. (1978), *Economy and Society*, University of California Press, Berkeley.



# I crimini ambientali

di *Rosalba Altopiedi\**

## 9.1

### Le radici della prospettiva ambientale in criminologia

Occuparsi di crimini ambientali richiede un confronto serrato con alcune questioni complesse e per molti versi controverse: il problema delle definizioni, le molteplici dimensioni e le diverse valutazioni in merito alla determinazione e misurazione dei danni all'ambiente, il livello delle responsabilità (singole o collettive), l'estensione della vittimizzazione e le attività di regolazione e contrasto necessarie.

Compito di questo capitolo è fare il punto su alcuni degli aspetti sopra richiamati. In particolare nei paragrafi che seguono affronteremo il problema delle definizioni e della delimitazione del campo di indagine, presenteremo una rassegna dei principali contributi in tema di crimini ambientali, ed infine, coerentemente con la proposta di White (2018), analizzeremo gli scenari delineati dalla *Climate Change Criminology* per affrontare quella che ad oggi è una tra le sfide principali non solo per la criminologia ma per la sopravvivenza stessa del pianeta.

Il problema delle definizioni risulta decisivo in qualsiasi ambito scientifico, ma diviene cruciale nel contesto di discussione dei crimini ambientali e più in generale dei crimini dei colletti bianchi, poiché è in grado di condizionare il processo di ricerca, la valutazione sull'estensione del fenomeno e gli eventuali effetti delle attività di regolazione e repressione necessarie. Se la criminalità ambientale è un tema di interesse criminologico relativamente recente, l'attenzione verso questo campo di indagine ha le sue radici nel pionieristico contributo del criminologo statunitense Edwin Sutherland che in una serie di articoli, apparsi tra il 1940 e il 1949, elabora il concetto di *white collar crime*, per indicare

\* [Inserire qui la qualifica dell'autrice + università di appartenenza.]

«il reato commesso da una persona rispettabile e di elevata condizione sociale nel corso della sua occupazione» (Sutherland, 1987, p. 8). È una sfida diretta al pensiero criminologico del suo tempo, poiché ad essere posto in discussione non è solo lo stereotipo corrente del criminale, ma le principali teorie di spiegazione del comportamento criminale che associano quest'ultimo a condizioni di povertà o alla presenza di patologie (personali o sociali). Sutherland descrive i crimini (*mala in se*) come illegalità che si differenziano da altre violazioni (*mala prohibita*) in virtù delle diverse sanzioni alle quali sono soggetti. La definizione di queste diverse procedure sanzionatorie è intimamente legata, non solo a fattori spazio-temporali specifici, ma soprattutto al diverso potere di influire sull'emanazione ed implementazione delle leggi proprio dei diversi gruppi sociali. Se, da una parte, è indubbio che l'intuizione di Sutherland apra un nuovo campo nelle analisi sul crimine, dall'altra parte, le incertezze presenti nella sua definizione di *white collar crime* hanno sin da subito animato un vivace dibattito tra gli studiosi che si occupano di crimini dei potenti<sup>1</sup> nel tentativo di meglio precisare il campo di indagine (il sistema economico, le imprese, la finanza, il commercio ecc.), i ruoli dei soggetti che pongono in essere il comportamento criminale e i fattori che ne sono alla base. Tuttavia, al di là delle diverse concettualizzazioni, l'elemento cruciale delle analisi che guardano alla criminalità non dal punto di vista prettamente formalistico/giuridico è che il crimine e le strategie di controllo elaborate per il suo contrasto sono socialmente costruite. Ciò significa che la definizione di crimine varia in ragione del tempo, del luogo e della cultura, ma anche dello status sociale e del ruolo dei soggetti che adottano comportamenti considerati devianti. Allo stesso modo sono differenziate le dimensioni assunte dal controllo formale e informale: oggetto di criminalizzazione saranno i comportamenti maggiormente visibili adottati da soggetti considerati marginali, una criminalizzazione che quasi mai riguarda i comportamenti di coloro che detengono posizioni di prestigio e rispettabilità sociale. È evidente che tali scelte sono altamente discrezionali e non legate all'entità del danno sociale prodotto dai comportamenti in esame. Si tratta in realtà del manifestarsi anche in questo ambito della capacità di imporre la propria definizione della situazione da parte di soggetti (singoli e/o collettivi) che detengono il potere sociale, econo-

1. Per un'analisi dettagliata sulla criminalità dei potenti, si rinvia al CAP. 8 di Vincenzo Ruggiero.

mico e politico. L'attenzione verso gli aspetti di costruzione sociale dei problemi (e dunque anche dei reati), consente di cogliere tutta la complessità della "questione criminale" che si dà quale esito delle diverse domande sociali, dei conflitti, delle diversificate risposte istituzionali (Pitch, 1989, pp. 63-83). È, infatti, attraverso l'esame dei processi di definizione dei comportamenti-reato, l'osservazione delle strategie adottate dalle istituzioni per contrastare (o per non contrastare) i comportamenti dannosi, l'analisi del dibattito pubblico e politico e il ruolo che in questo è assunto dalle strategie di negazione utilizzate per allontanare da sé lo stigma che è possibile abbandonare uno sguardo ingenuo e "dato per scontato" sulla società. Occorre insomma ampliare l'immaginazione criminologica per includervi tutte le azioni che producono conseguenze dannose per il singolo o la collettività.

Uno sguardo nuovo che, pur con le differenti sensibilità, rappresenta il terreno fertile per includere nel campo criminologico anche le questioni ambientali. Dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso, infatti, un numero crescente di studiosi inizia a "costruire" gli effetti dannosi dei comportamenti umani sull'ambiente come questione criminale, contribuendo ad avviare una prospettiva *green* nella criminologia (Ruggiero, South, 2013a; 2013b). Nigel South è stato uno dei primi studiosi a mettere a tema un rinnovato pensiero sociale sull'ambiente e sulle sfide rappresentate dalle conseguenze biofisiche e socioeconomiche delle varie fonti di danno ambientale (inquinamento, danneggiamento delle risorse, perdita di biodiversità, cambiamento climatico e così via), un pensiero che si struttura sotto l'ombrello concettuale della *green criminology* (Ruggiero, South, 2010, p. 247).

## 9.2

### Uno sguardo di insieme

La *green criminology* rappresenta oggi un consolidato campo di studi e d'indagine empirica che comprende un insieme composito di approcci teorici e metodologici. Una prospettiva emergente (South, 1998, pp. 212-3; White, 2008; Ruggiero, South, 2013a, 2013b) aperta a contributi provenienti anche da altri campi disciplinari, un laboratorio teorico per pensare le questioni ambientali nel senso più ampio del termine (South, Brisman, Beirne, 2013). Pur sviluppandosi nell'alveo della criminologia critica (Sollund, 2015; South, 2014), la *green criminology* è

connotata da uno sguardo peculiare che le consente di valicare i confini di questa specifica tradizione criminologica, includendo anche saperi disciplinari diversi (scienze della natura, scienza medica, e così via). Come affermano Ruggiero e South (2013b, p. 361):

Nonostante (o forse più probabilmente rafforzata) dall'apertura verso altre discipline, la prospettiva green nella criminologia condivide le caratteristiche classiche dall'approccio elaborato da Sutherland [per la criminalità dei colletti bianchi] che ha indicato quale compito della criminologia quello di affrontare alcune semplici ma cruciali questioni: per quale motivo e attraverso quale processo sono elaborate le leggi? Per quali ragioni esse sono violate? Cosa dovremmo fare in risposta a tali violazioni? Una questione strettamente collegata a ciò, evidenziata sempre da Sutherland, è che per comprendere i comportamenti che producono danno dobbiamo essere disposti ad andare oltre le definizioni strettamente legali di cosa sia il crimine previste nelle norme.

La radice critica di molti dei lavori dei criminologi *green* è rintracciabile, da un lato, nell'attenzione posta all'analisi delle relazioni di potere che plasmano anche le questioni ambientali, e, dall'altro, nell'immaginare strategie efficaci per trasformare l'ordine sociale attuale. Si tratta di un invito a "prendere parola" anche nel dibattito pubblico, contribuendo a riformulare gli stessi vocabolari attraverso i quali le questioni ambientali sono interpretate e costrette, evitando ad esempio il riduzionismo tecnico-scientifico che occulta le costitutive dimensioni di potere/dominio che sono alla base degli enormi danni prodotti all'ambiente. Un riduzionismo che spesso è espressione del primato del sapere ufficiale nella definizione dei danni e della loro magnitudo, un primato che mette in secondo piano la legittimità del sapere esperienziale (*lay knowledge*) di cui sono portatori i soggetti e le comunità che sperimentano in modo diretto, e in genere più intenso, gli effetti dei danni ambientali. Torneremo su questi aspetti nei successivi paragrafi.

Riprendendo il pionieristico saggio di South (1998), *A Green Field for Criminology? A Proposal for a Perspective*, proviamo a definire e delimitare con più precisione questo campo di studi. La *green criminology* può essere definita come un approccio che si sostanzia in un insieme di proposte teoriche, metodologiche e politiche volte allo studio dei danni che impattano sull'ambiente naturale, sulle diverse specie (umane e non umane) e sul pianeta (Ruggiero, South, 2013b, p. 360). Pertanto oggetto di studio dei criminologi *green* non sono solo quei comportamenti che la legge definisce reati, ma tutte quelle azioni che producono

conseguenze dannose. Il richiamo esplicito è alla cosiddetta *zemiology* (Hillyard, Tombs, 2004) e più in generale a tutte quelle posizioni teoriche che ritengono necessario “mettere in questione” il diritto come strumento di riproduzione delle asimmetriche relazioni di potere e delle diseguglianze presenti nella società. Questa tensione è ben esemplificata da Brisman (2008, p. 731) che distingue due approcci allo studio dei crimini ambientali: *legal-procedural approach* e *socio-legal approach*. Se si adotta il primo, il crimine ambientale altro non è che quel comportamento sanzionato dalle norme esistenti; se invece si adotta il secondo, oggetto di analisi saranno anche tutte quelle attività e quelle pratiche che, benché lecite, sono distruttive dal punto di vista ambientale. Un concetto reso in modo particolarmente efficace nel titolo di un contributo di Passas (2005): *Lawful but Awful: “Legal Corporate Crimes”*, ossia pratiche assolutamente lecite che, tuttavia, producono conseguenze dannose. Come avremo modo di dire più diffusamente in seguito, ciò rappresenta la cifra distintiva di questo ambito di studio e ricerca.

Sono diverse le formulazioni che sono state utilizzate per definire quest’area di indagine criminologica, proviamo qui a delineare alcune linee di pensiero prendendo le mosse dalle tradizionali ricerche nel solco aperto dai lavori di Sutherland, per poi esaminare i contributi che hanno messo al centro più propriamente l’ambiente come oggetto di ricerca. Nel suo ormai classico contributo, Pearce (1976) conia il termine “crimine dei potenti” per includere i crimini dei colletti bianchi, i *corporate, state* e *state-corporate crimes*. La sua proposta sfida l’idea tradizionale secondo cui i problemi reali della società si collocherebbero solo tra gli strati sociali più bassi, assegnando, al contrario, alla sfera dell’agire economico un posto cruciale nell’analisi delle condotte criminali. Il contributo di Pearce è il primo di una lunga serie di lavori che, integrando e/o modificando l’iniziale definizione di Sutherland, esaminano le normali prassi (*ordinary business practices*) adottate dalle imprese con l’obiettivo di massimizzare i profitti come comportamenti criminali (tra gli altri Pearce, Tombs, 1998; Tombs, Whyte, 2007).

A partire da questo insieme di conoscenze già esistente, Ruggiero (2013, pp. 262-3) mette in luce e approfondisce alcune cruciali sovrapposizioni tra crimini ambientali, crimini del potere, crimini dei colletti bianchi e crimini dell’economia. Lo studioso afferma che i danni ambientali non possono essere ridotti al codice binario legale/illegale, ma che piuttosto devono essere inseriti nel continuum legale/illegale. Lungo questo continuum è possibile individuare una nuova categoria

di crimini: i *foundational power crime* (ivi, p. 263). Sono comportamenti che si manifestano in quella “zona grigia” nella quale le condotte sono in attesa degli esiti del processo conflittuale di criminalizzazione/decriminalizzazione. Essi potrebbero cioè diventare oggetto di una normativa che li vieta, oppure trasformarsi in routine non stigmatizzate. In questo ultimo caso, i soggetti e i gruppi dotati di maggior potere, adottando una logica quasi “sperimentale”, valuteranno la qualità della reazione sociale. Sarà questa, infatti, a determinare se la pratica in questione si trasformerà in una normale routine o se, al contrario, sarà stigmatizzata. Un ruolo decisivo nell’evitare la criminalizzazione è assunto dalla stessa logica economica che supporta il modello di sviluppo delle economie capitalistiche.

Il richiamo al ruolo dell’economia politica nel comprendere i complessi fenomeni che sono alla base di molti danni ambientali è presente anche nel contributo di Greife e Stretesky (2013). I due studiosi, con l’espreso intento di inserire in una cornice teorica coerente i diversi contributi *green*, richiamano gli assunti della *Treadmill of Production Theory* (Gould, Pellow, Schnaiberg, 2008) per evidenziare come la costante ricerca della crescita economica conduca le economie dei paesi avanzati a restare intrappolate nell’imperativo della crescita ad ogni costo. Il tentativo è dunque quello di fornire una spiegazione politico-economica della disorganizzazione ecologica, ossia delle conseguenze, collegate al modo di produzione capitalista, che minacciano l’ambiente naturale, gli ecosistemi, gli esseri umani e tutti gli altri esseri viventi. Secondo Greife e Stretesky (2013, p. 152) la relazione tra incremento costante della produzione e disorganizzazione ecologica tende a essere oscurata per tre ragioni: la prima è che la tecnologia *green* fa apparire la produzione attuale come meno distruttiva per l’ambiente rispetto al passato (*greenwashing*); in secondo luogo, il trasferimento della produzione nei paesi in via di sviluppo nasconde l’inquinamento agli occhi dell’Occidente; infine, le normative ambientali solo apparentemente puniscono i responsabili del degrado ambientale.

Nel medesimo solco si situa la proposta del criminologo austriaco Rob White. Lo studioso evidenzia la necessità di elaborare un quadro teorico che, a partire della cruciale dimensione transnazionale dei crimini ambientali, consenta di rispondere ai seguenti interrogativi: «cosa è accaduto, come è accaduto, quando è accaduto e chi ne aveva conoscenza» (White, 2013, p. 243). Nella sua proposta di *ecoglobal criminology* (White, 2010; 2011; 2013), White analizza i crimini

ambientali transnazionali come effetto dello sfruttamento delle risorse imposto dal sistema di produzione capitalistico e dei suoi quattro elementi costitutivi: produzione, distribuzione, scambio e consumo. Tale sistema è alla base di una serie di processi sociali interconnessi che stanno intaccando profondamente l'ecologia mondiale: l'esaurimento delle risorse, i problemi legati allo smaltimento, la colonizzazione della natura da parte delle imprese (come nel caso degli organismi geneticamente modificati) e, infine, la riduzione delle specie e la distruzione degli habitat. Per contrastare questa tendenza di lungo periodo è necessario agire sul sistema di diseguaglianze che è alla base di questo modo di produzione e trasformarlo. La natura degli Stati come "luoghi" per, e facilitatori di, crimini e danni ambientali transnazionali, rappresenta per White oggetto di studio privilegiato della *green criminology*: «È necessario andare oltre la preoccupazione circa la situazione del crimine in un dato contesto e preoccuparsi invece dei crimini connessi all'autorità statale, siano essi comportamenti di natura omissiva o che consentano che i danni si verifichino» (White, 2013, p. 258).

Un intento che troverà ulteriore elaborazione nella sua proposta di fondare una *Climate Change Criminology* (White, 2018), ossia una prospettiva che metta al centro quella che è la sfida in assoluto più rilevante di questi anni. Il cambiamento climatico, infatti, rappresenta la più importante questione che l'umanità deve affrontare oggi e, pur tuttavia, fa notare White (ivi, p. 10), l'attenzione della criminologia è stata sporadica e del tutto inadeguata<sup>2</sup>.

L'esame del cambiamento climatico è anche al centro del saggio di Kramer e Michalowski (2012, pp. 71-88). I due studiosi utilizzano il concetto di *state-corporate crime* per analizzare i gravi danni socioambientali prodotti dal cambiamento climatico, danni che sono visti come conseguenze disastrose dell'azione comune degli attori economici e dei governi. I due autori fanno appello alla comunità scientifica dei criminologi affinché questa assuma un ruolo centrale nella costruzione del dibattito pubblico su questi temi, saldando le ragioni della ricerca con le istanze etico-politiche non più differibili.

Il richiamo a una dimensione "pubblica" della criminologia con l'obiettivo di indagare il ruolo che gli attori politici ed economici hanno nel (de)costruire il cambiamento climatico come fatto criminale è oggetto di riflessione anche nel contributo di Avi Brisman (2012), *The*

2. Entreremo nel dettaglio di questa prospettiva nel PAR. 9.3.



*Cultural Silence of Climate Change Contrarianism.* Nella sua proposta Brisman analizza la contesa massmediatica che coinvolge attori economici, politici, esperti e movimenti nel dimostrare o, viceversa, negare la realtà del cambiamento climatico. Lo studioso pone l'attenzione sulle campagne di diniego che producono un "silenzio culturale" sul tema, anche in forza di messaggi contraddittori e confusivi che ostacolano il riconoscimento del fenomeno quale grave problema socioambientale e, al tempo stesso, cercano di delegittimare, depotenziare e sottovalutare le prove del cambiamento climatico già in atto. Uno dei compiti della criminologia *green* dovrebbe essere quello di analizzare la costruzione sociale dell'inganno che nega la valenza criminale dei comportamenti e ne sottostima le conseguenze dannose. Per contrastare i tentativi di diniego condotti dalle *corporations* o dai governi, i criminologi *green* devono giocare un ruolo cruciale nel costruire il cambiamento climatico come crimine, fornendo legittimità anche ai sistemi di conoscenza di cui sono portatori i gruppi sociali più emarginati, gli stessi che patiscono maggiormente le conseguenze negative dell'attuale modello di sviluppo economico. In quest'ottica possiamo richiamare anche i contributi della Southern criminology che invitano, da una parte, ad includere nei discorsi sul cambiamento climatico anche le voci provenienti dal Sud del mondo; e, dall'altra, richiamano gli studiosi alla necessità di mettere in questione le opinioni egemoni che vedono le crisi ambientali unicamente da una posizione di privilegio e dominio.

In una prospettiva solo apparentemente diversa, si colloca il contributo di Ragnhild Sollund (2013; 2015) che esplora le potenzialità di un approccio eco-femminista nell'illuminare le strutture di dominio che attraversano la società. Lo sfruttamento del pianeta e delle specie non umane è radicato nelle strutture di dominio patriarcali e nell'androcentrismo, ideologia che colloca il punto di vista dell'essere umano maschio (bianco) al centro del mondo. Per la studiosa norvegese, «lo studio di una forma di abuso fa luce su come comprenderne altre, e coloro che sono oppressi da tali "-ismi" hanno lo stesso diritto ad essere riconosciuti come vittime, sia le donne vittime di violenze e abusi [...] che gli individui vittime di inquinamento ambientale [...] o le vittime tra gli animali non umani» (Sollund, 2015, p. 6).

Su posizioni simili il contributo di Pellow (2013) che esamina le differenze e le comuni radici dei movimenti per la giustizia ambientale e di quelli per i diritti degli animali. Lo studioso individua nel *total liberation movement* (ivi, p. 336) lo spazio comune per sfidare tutte le forme



istituzionali e sociali di dominio e oppressione, di razzismo e specismo. La sfida è quella di riuscire a tenere insieme il riconoscimento delle disuguaglianze, dei rapporti di dominio e delle forme di razzismo che esistono sia nella relazione tra gli esseri umani e gli animali non umani sia all'interno della stessa comunità umana. Recuperando i contributi della criminologia radicale (soprattutto nella prospettiva degli *state corporate crimes*) e associandoli alle acquisizioni degli studi *green*, sarà possibile connettere la giustizia ambientale con la giustizia ecologica, ossia analizzare le conseguenze dei comportamenti criminali non solo nei confronti degli esseri umani, ma anche nei confronti degli animali non umani e degli ecosistemi in generale.

Il riferimento alla necessità di connettere la giustizia ambientale con la giustizia ecologica e di specie è un elemento cruciale della proposta teorica della *Climate Change Criminology* che affrontiamo nel paragrafo successivo.

## 9.3

*Climate Change Criminology*

Il riscaldamento globale quale effetto del cambiamento climatico è oggi la questione più urgente che l'umanità deve affrontare. La cronaca riporta sempre più spesso le conseguenze disastrose di eventi climatici estremi (ondate di calore, alluvioni ecc.) che coinvolgono parti diverse del pianeta. Come afferma White (2018, p. 10), nonostante le impressionanti conseguenze del cambiamento climatico, si registra uno scarso, se non nullo, interesse per queste questioni negli studi criminologici. La proposta teorica di White poggia su quattro temi che forniscono le lenti teoriche di un nuovo sguardo criminologico per interpretare i crimini ambientali, in particolare il cambiamento climatico, quale esito di azioni o omissioni di cui sono responsabili specifici attori (singoli o collettivi).

In primo luogo, in linea con la tradizione di studi e ricerche alla quale abbiamo fatto riferimento nei precedenti paragrafi, la valenza criminale di un atto deve essere valutata in relazione al danno che questo produce, a prescindere dalla sua definizione giuridica. In tema di crimini ambientali questo ragionamento è cruciale: spesso i danni all'ambiente sono considerati "accettabili" in quanto interpretati come conseguenze di attività economiche che producono benefici signifi-

cativi. Per dirla in modo diverso, in molte circostanze la protezione dell'ambiente è vista come esito di un necessario bilanciamento tra opposti interessi (ad esempio lavoro *vs.* salute) che giustificano una certa quantità di inquinamento per il raggiungimento di altri obiettivi ritenuti prioritari.

Un secondo tema che alimenta la proposta teorica di White ha a che vedere con la necessità di costruire una prospettiva in grado di cogliere la dimensione globale dei comportamenti in esame e la loro interconnessione. Ovviamente il cambiamento climatico e il riscaldamento globale sono per definizione fenomeni le cui conseguenze investono l'intero pianeta. Tuttavia, ad essere diverso è l'impatto (sia ecologico che sociale) che varia in ragione delle concrete opportunità, in termini di risorse, di fronteggiarne le conseguenze.

Una terza questione riguarda l'individuazione delle cause e le concrete conseguenze del cambiamento climatico. Dal punto di vista criminologico ciò significa mettere a tema, da una parte, la questione della responsabilità (e dunque della colpevolezza) e, dall'altra, interrogarsi circa l'estensione della vittimizzazione.

Infine, nella proposta di White una riflessione a sé (che in realtà rappresenta il denominatore comune della proposta) è riservata alle condizioni strutturali insite nel modello di sviluppo capitalistico e tardo capitalistico che hanno determinato e determinano lo sfruttamento incondizionato di risorse e la messa in pericolo degli ecosistemi e della stessa sopravvivenza dell'uomo. Le grandi *corporations*, spesso supportate dalle azioni dei governi, non solo hanno tratto un profitto considerevole da pratiche economiche predatorie, ma sono riuscite, in virtù del potere di cui godono, ad allontanare da sé la responsabilità per le conseguenze di tali azioni. La teoria della neutralizzazione (Sykes, Matza, 1957; Cohen, 2001) e le politiche di negazione applicate alla questione del cambiamento climatico evidenziano come in questo ambito specifico le strategie di contrasto si sostanzino di fatto in un'inazione da parte dei governi nell'affrontare i fattori chiave che sono alla base del riscaldamento globale, come ad esempio le emissioni di gas serra da parte delle industrie maggiormente inquinanti, le cosiddette *dirty industries*, come quelle del carbone e del petrolio. Applicando la tipologia di Sykes e Matza alla questione del cambiamento climatico, i tipi di diniego assumono la seguenti forme (White, 2018, p. 35): negazione della responsabilità: il cambiamento climatico è un fenomeno naturale non derivante dall'azione

dell'uomo; negazione del danno: i disastri ambientali sono eventi ciclici nella storia evolutiva del pianeta e pertanto naturali; negazione della vittima: le conseguenze disastrose dell'inquinamento, soprattutto nei paesi più poveri, non sono affatto il risultato del sistema di produzione predatorio ma, piuttosto, dell'incapacità di quei paesi di stare al passo; condanna di chi ti condanna: attacchi e tentativi di delegittimare gli scienziati che si occupano di cambiamento climatico; appello a più alti ideali: gli interessi dell'economia devono prevalere sul resto perché essenziali alla sopravvivenza economica o alla supremazia del proprio paese.

Il risultato netto è l'incapacità (la non volontà) di affrontare i fattori chiave che contribuiscono ad aggravare la situazione, mentre eventuali critiche sono sfidate attraverso l'utilizzo di tecniche di *greenwashing* utili, da un lato, a preservare la rispettabilità degli attori coinvolti e dall'altra, a tacitare le proteste dei gruppi ambientalisti. Il *greenwashing*, pertanto, potrebbe essere inteso come un'ulteriore tecnica di neutralizzazione, parte integrante dei discorsi e della retorica pubblica sui temi ambientali, alimentando la falsa rappresentazione delle imprese e dei governi come attori preoccupati delle questioni *green*.

Centrale nel progetto della *Climate Change Criminology* è agire sul processo di definizione (in senso criminalizzante) dei comportamenti che sono alla base dei disastri ambientali. "Ecocidio" è il termine utilizzato per descrivere i danni ambientali causati dall'azione umana (Higgins, 2012). Ma vediamo più nel dettaglio come si articola tale proposta.

### 9.3.1. ECOCIDIO COME CRIMINE

Il nucleo centrale della proposta della *Climate Change Criminology* è costruire da un punto di vista criminologico le azioni (o omissioni) che sono alla base del riscaldamento globale come un tipo specifico di crimine. La questione centrale è dunque in primo luogo definitoria. L'ecocidio è stato definito come «i danni estesi, la distruzione o la perdita di ecosistemi di un dato territorio, ad opera dell'uomo o per altre cause, al punto che il godimento pacifico da parte degli abitanti di tale territorio sia stato fortemente ridotto» (Higgins, 2012, p. 3)<sup>3</sup>. In questa

3. Il termine "ecocidio" è usato per la prima volta nel 1970 da Arthur Galston, un biologo americano in occasione della conferenza sulla guerra e responsabilità

definizione possiamo distinguere due dimensioni: da una parte, i processi naturali di declino e trasformazione degli ecosistemi, e, dall'altra, la distruzione degli ecosistemi come conseguenza dell'azione dell'uomo. Gli esempi sono molteplici: un caso di ecocidio è sicuramente rinvenibile nell'uso di armi chimiche in contesti di guerra (basti pensare all'utilizzo dell'agente Orange nella guerra del Vietnam), o ancora, nell'esplosione dei pozzi di petrolio in occasione della prima guerra del Golfo in Iraq e Kuwait (White, 2018, pp. 19-23). La produzione di danni «diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti»<sup>4</sup> è prevista come fattispecie specifica dei crimini di guerra nello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale. Come è evidente dalla formulazione di questo caso particolare, si tratta di una definizione limitata a situazioni specifiche che non trova applicazione a tutti i casi in cui la distruzione ambientale avviene al di fuori di un contesto bellico. Una carenza che è stata oggetto di numerosi, e sinora infruttuosi, tentativi di superamento. L'ultima proposta in ordine di tempo per includere l'ecocidio tra i crimini la cui competenza è demandata alla Corte penale internazionale (che prevede oltre ai crimini di guerra già citati, il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di aggressione) è quella elaborata da un comitato indipendente di esperti internazionali nel giugno del 2021<sup>5</sup>. In questa proposta l'ecocidio è definito quale «atto illecito o arbitrario commesso nella consapevolezza che con elevata probabilità produrrà un danno ambientale grave, diffuso o a lungo termine». Il senso di tale proposta è chiaro: criminalizzare quelle attività che distruggono e diminuiscono il benessere e la salute degli ecosistemi e delle specie al loro interno, uma-

nazionale a Washington DC. Nel 1972, Olof Palme, primo ministro svedese, fece riferimento a ecocidio nel suo discorso di apertura della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano a Stoccolma. Nel 1973, Richard A. Falk ha redatto una Convenzione sull'ecocidio, riconoscendo «che l'uomo ha inflitto consapevolmente e inconsapevolmente danni irreparabili all'ambiente in tempo di guerra e di pace» (Falk, 1973, p. 96). Nel 1985, il relatore speciale delle Nazioni Unite Benjamin Whitaker ha sostenuto l'inclusione dell'ecocidio nella definizione di genocidio, descrivendolo come la conseguenza di alterazioni all'ambiente, spesso irreparabili, esito di azioni intenzionali o di colpa negligente.

4. Art. 8, comma 2°, lett. b, IV dello Statuto di Roma.

5. Il testo è disponibile al seguente indirizzo: <https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64cf1f6d/t/60d7479cf8c7e5461534dd07/1624721314430/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+revised+%281%29.pdf>.

ni compresi, violando i principi e gli elementi costitutivi della giustizia ambientale, della giustizia ecologica e della giustizia delle specie.

Ad oggi non sappiamo se tale proposta troverà accoglimento, ma ciò che sembra importante in ogni caso è il suo valore “politico”. La costruzione delle azioni e delle omissioni che determinano la distruzione degli ecosistemi e delle specie come crimini, tra l’altro alla stregua dei crimini più gravi quali il genocidio, i crimini di guerra e di aggressione e i crimini contro l’umanità, assume un significato specifico. In primo luogo, consente di inquadrare a livello internazionale la ricerca delle responsabilità e delle colpe, superando le inerzie e le resistenze dei singoli Stati; inoltre fornisce uno strumento molto efficace quale argomento a sostegno delle rivendicazioni e delle lotte dei movimenti per la giustizia ambientale ed ecologica e delle vittime ambientali in senso lato. È a queste che dedichiamo il prossimo paragrafo.

#### 9.4

### Le vittime dei crimini ambientali

Lo studioso che per primo ha affrontato il tema delle vittime ambientali è Christopher Williams (1996; 1998). Le sue riflessioni scaturiscono dalle richieste di giustizia formulate dalle vittime del disastro di Bhopal nel contesto del Tribunale permanente dei Popoli sui rischi industriali e ambientali e sui diritti umani<sup>6</sup>. Le richieste presentate in quella sede avevano lo scopo di costringere i governi e le istituzioni internazionali a promuovere azioni per evitare disastri come quello citato e ottenere giustizia e risarcimenti adeguati nel caso di crimini ambientali. Come sottolinea Williams (1996, p. 16), la formulazione di queste richieste

6. Nella città indiana di Bhopal c’era la sede dello stabilimento della società Union Carbide India, una società della multinazionale Union Carbide Corporation, che utilizzava nelle lavorazioni una sostanza chimica altamente tossica, l’isocianato di metile (MIC), per produrre pesticidi. Nella notte di domenica 2 dicembre 1984, più di 40 tonnellate di gas isocianato di metile fuoriuscirono da un impianto dell’azienda causando un disastro di dimensioni eccezionali. Ancora oggi manca un accordo definitivo sul numero di persone morte o ferite in modo permanente, così come c’è poca chiarezza sulle conseguenze ambientali a lungo termine di questo disastro. Una stima approssimativa parla di almeno 5.000 persone morte nell’immediato e almeno 200.000 persone esposte ai gas tossici, delle quali più di 60.000 sono state gravemente colpite e oltre 20.000 sono rimaste ferite in modo permanente (Pearce, Tombs, 1998, p. 117).

esprimeva l'urgenza di dare riscontro alle domande di giustizia degli individui che subiscono le conseguenze devastanti dei crimini ambientali, non solo nelle forme più eclatanti di stragi come quella che si è verificata a Bhopal, ma anche per i danni derivanti dallo sfruttamento sconsiderato delle risorse e all'inquinamento diffuso. Secondo la definizione di Williams, sono "vittime ambientali" «gli individui delle generazioni passate, presenti o future che sono state o saranno danneggiate in conseguenza dei cambiamenti dell'ambiente chimico, fisico, microbiologico o psicosociale, a seguito di un comportamento intenzionale e sconsiderato o omissivo sia di natura individuale che collettiva» (ivi, p. 21). La vittimologia radicale o critica, adotta uno sguardo capace di cogliere le determinanti strutturali che rendono gli individui più o meno vulnerabili alla vittimizzazione ambientale. Come ricorda White (2011, p. 111), "diventare vittima" non è l'esito di un processo neutrale ma è l'espressione del sistema di disuguaglianze che caratterizza la società, sono, infatti, i soggetti più vulnerabili, i più emarginati, coloro che patiscono in misura maggiore gli effetti della criminalità ambientale. L'estensione della vittimizzazione (che spesso riguarda interi gruppi o comunità), la lontananza, nel tempo e nello spazio, tra azioni criminali e conseguenze dannose, rendono di fatto queste vittime invisibili e, a volte, non consapevoli della propria vittimizzazione. Le questioni centrali, speculari a quelle che riguardano la criminalizzazione dei comportamenti dannosi, sono allora le seguenti: «Chi ha il potere di applicare l'etichetta di vittime e "quali sono i fattori significativi nel determinare se attribuirle o meno"? Qual è il ruolo svolto del contesto culturale ed economico in questo processo di etichettamento?» (Altopiedi, 2015, p. 355).

Così come per i crimini ambientali, anche lo status di vittima non può essere dato per scontato. Affrontare queste questioni è una sfida teorica cruciale con conseguenze rilevanti anche sulla costruzione sociale dei crimini ambientali: chi ha (o non ha) il potere di definire un certo comportamento come criminale e, specularmente, definire come vittime le persone che ne subiscono le conseguenze? Il campo è ulteriormente complicato da fatto che esistono differenti tipi di vittimizzazione ambientale (White, 2011, pp. 116-7). Questa può essere diretta o indiretta, immediata o di lunga durata, locale o più estesa, può coinvolgere l'inquinamento del suolo/dell'aria/dell'acqua da agenti tossici, può derivare dalle "attività di routine" dell'industria (è il caso ad esempio dell'esposizione al rischio amianto per i lavoratori delle industrie

e/o per i cittadini che lavorano/vivono nei dintorni delle miniere), ma può anche essere legata a specifici eventi (ad esempio il rilascio di diossina o altra sostanza altamente tossica in seguito a un incidente).

Così come la vittimizzazione ambientale differisce nelle sue concrete manifestazioni, anche le risposte delle vittime possono essere molte diverse: si può andare dalla non consapevolezza alla lotta organizzata per ottenere giustizia; dalla richiesta di risarcimenti individuali a mobilitazioni che coinvolgono intere comunità. Occorre pertanto analizzare la vittimizzazione ambientale come un processo sociale attivo che coinvolge relazioni di potere, dominio ma anche di resistenza (ivi, p. 106).

#### 9.4.1. IL RUOLO DELLE VITTIME NELLO SPAZIO PUBBLICO

Le differenti forme che le risposte delle vittime ambientali possono assumere, dall'accettazione passiva allo scontro diretto, dalle contese legali ad attività collaborative (Williams, 1996, p. 32), sono legate alle diverse definizioni della situazione che le stesse vittime danno. Centrali nello studio dei crimini ambientali e dei danni a questi collegati, sono pertanto le seguenti questioni: quali voci occuperanno lo spazio nell'arena pubblica, politica e giudiziaria? Quale tipo di conoscenza sarà ritenuta legittima? Quali saranno le prove ritenute valide? Al centro della questione ci saranno interessi e discorsi concorrenti nella definizione del crimine e del danno conseguente. Le modalità attraverso le quali l'inquinamento e altre forme di aggressione all'ambiente e all'uomo sono interpretate, definite e quindi valutate hanno un effetto sulla stessa possibilità per le vittime di acquisire consapevolezza del loro ruolo. La costruzione di etichette o categorie *ad hoc* avviene sempre nell'ambito di pervasive relazioni di potere. La stessa definizione di un evento è decisiva nel trasformare la domanda "come è accaduto?" in una domanda ben differente: "come si è potuto permettere che ciò accadesse?". La varietà degli attori coinvolti in caso di crimini o disastri ambientali mette in luce un repertorio di discorsi che rappresenta l'insieme degli interessi coinvolti. Ancora White (2011, p. 119), utilizzando l'esempio riferito alla presenza di discariche tossiche o di attività minerarie nelle vicinanze di contesti residenziali, chiarisce che occorre esplorare le diverse narrazioni intorno al "rischio" e al "danno" che provengono dai diversi portatori di interessi. Al riguardo è possibile individuare diversi livelli: quello giuridico/formale, ossia il modo in cui la legge definisce



le questioni (nozione di reato e di responsabilità giuridica); le strategie di selezione del controllo, adottate ad esempio dagli enti regolatori, quali le agenzie per la protezione ambientale; i discorsi scientifici, comprendendo saperi esperti e competenze concorrenti; i discorsi della comunità o dei “profani”, come gli esperti locali e i residenti; i discorsi relativi alle controversie legali (per esempio le rivendicazioni sui danni da parte delle vittime ambientali o sui danni alla reputazione e alla produzione da parte dell’industria); i discorsi dei mass media (come il giornalismo d’inchiesta). Come è evidente, si tratta di discorsi che rivelano interessi contrastanti e, spesso, conflittuali. Alcuni troveranno eco nell’arena pubblica, altri ne resteranno esclusi. A partire da queste riflessioni, in una prospettiva di *environmental/green criminology* diventa decisivo esplorare la natura conflittuale della vittimizzazione e le forme di mobilitazione (o la loro assenza) da parte delle vittime. In precedenti contributi (Altopiedi, 2011; 2015), abbiamo esaminato l’importanza che la partecipazione ad associazioni e movimenti collettivi riveste nel trasformare la propria (privata) esperienza di dolore in un’esperienza pubblica di partecipazione. «L’acquisizione del ruolo di vittima avviene attraverso esperienze collettive di partecipazione diretta e di nuova cittadinanza, stabilendo relazioni con altri che hanno vissuto la medesima esperienza (danno)» (Altopiedi, 2015, p. 356). Centrale a questo proposito è la capacità delle vittime di costruire coalizioni con altri attori significativi (anche i cosiddetti esperti) decisive nel processo di riconoscimento della natura illegale, ingiusta, criminale del danno patito, sviluppando una nuova consapevolezza e nuovi vocabolari con i quali definire la propria esperienza di vittimizzazione.

### 9.5

#### La sfida della *green criminology* tra ricerca e impegno politico

Se, da un punto di vista generale, un primo compito che deve continuare a impegnare i criminologi *green* (ma non solo) è la critica incisiva ai fattori strutturali che contribuiscono alla produzione di danni ambientali, dal punto di vista pragmatico ciò deve realizzarsi anche in un diretto coinvolgimento nell’ideazione di proposte per una riorganizzazione sostanziale sul piano sociale, politico, giuridico ed economico (Loader, Sparks, 2010; Kramer, Michalowski, Chambliss, 2010).



Ruggiero (2011, p. 94) individua proprio nell'attivismo politico la cifra distintiva della *green criminology*, un impegno che deve essere ancorato alla ricerca empirica su alcune aree significative (Heckenberg, White, 2013, pp. 96-8). Oggetto privilegiato di indagine devono essere le specifiche modalità attraverso le quali i crimini ambientali e i danni a questi associati sono costruiti. In tal senso oggetto di indagine empirica dovranno essere i diversi discorsi che prendono corpo (o al contrario ne sono esclusi) nell'arena pubblica e politica. L'analisi riguarderà i "discorsi legali", ossia le modalità con cui il diritto cristallizza il crimine e la responsabilità. I discorsi scientifici, sia quelli che trovano spazio nelle regolamentazioni pubbliche (e che le giustificano), sia quelli concorrenti. I discorsi delle vittime, ossia il sapere di cui sono portatrici e creatrici le "persone comuni" (*lay knowledge*) nel corso della loro esperienza quotidiana, quando si confrontano con la realtà di un crimine ambientale che interessa i mondi socionaturali in cui vivono. I "discorsi sulle vicende giudiziarie"; i "discorsi mediatici", e così via. Ma, come ricorda Sollund (2015, pp. 2-5) il ruolo della criminologia critica, o criminologia radicale, non è solo quello di descrivere e analizzare i crimini e i danni commessi dai potenti, siano essi Stati, *corporations*, o più in generale il sistema capitalistico (Stretesky, Long, Lynch, 2013). Lo scopo è quello di trasformare il sistema esistente e la sua diseguale distribuzione di potere e ricchezza, rigettando la criminalizzazione degli strati più marginali della società a favore di una più equa distribuzione di potere e di diritti.

## Bibliografia

- ALTOPIEDI R. (2011), *Un caso di criminalità d'impresa. L'Eternit di Casale Monferrato*, L'Harmattan, Torino.
- ID. (2015), *The Italian Eternit Case*, in J. Van Erp, W. Huisman, G. Vande Walle (eds.), *The Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe*, Routledge, London-New York, pp. 346-60.
- ID. (2020), *Ambiente, giustizia, diritto(i)*, in "Sociologia del diritto", 2, pp. 95-122.
- BRISMAN A. (2008), *Crime-Environment Relationships and Environmental Justice*, in "Seattle Journal for Social Justice", 6, 2, pp. 727-817.
- ID. (2012), *The Cultural Silence of Climate Change Contrarianism*, in R. White (ed.), *Climate Change from a Criminological Perspective*, Springer, New York, pp. 41-70.

- COHEN S. (2001), *States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering*, Blackwell, Cambridge (MA).
- FALK R. A. (1973), *Environmental Warfare and Ecocide: Facts, Appraisal, and Proposals*, in "Bulletin of Peace Proposals", 4, 1, pp. 80-96.
- GAARDER E. (2013), *Evading Responsibility for Green Harm: State-Corporate Exploitation of Race, Class, and Gender Inequality*, in N. South, A. Brisman (eds.), *Routledge International Handbook of Green Criminology*, Routledge, London-New York, pp. 272-81.
- GOULD K., PELLOW D., SCHNAIBERG A. (2008), *The Treadmill of Production: Injustice and Unsustainability in the Global Economy*, Paradigm Publishers, Boulder (CO).
- GREIFE M., STRETESKY P. (2013), *Crude Laws: Treadmill of Production and State Variations in Civil and Criminal Liability for Oil Discharges in Navigable Waters*, in N. South, A. Brisman (eds.), *Routledge International Handbook of Green Criminology*, Routledge, London-New York, pp. 150-66.
- HECKENBERG D., WHITE R. (2013), *Innovative Approaches to Researching Environmental Crime*, in N. South, A. Brisman (eds.), *Routledge International Handbook of Green Criminology*, Routledge, London-New York, pp. 85-105.
- HIGGINS P. (2012), *Earth is Our Business: Changing the Rules of the Game*, Shephard-Walwyn, London.
- HILLYARD P., TOMBS S. (2004), *Beyond Criminology?*, in P. Hillyard et al. (eds.), *Beyond Criminology: Taking Harm Seriously*, Pluto, London, pp. 10-29.
- KRAMER R., MICHALOWSKI R. (2012), *Is Global Warming a State-Corporate Crime?*, in R. White (ed.), *Climate Change from a Criminological Perspective*, Springer, New York, pp. 71-88.
- KRAMER R., MICHALOWSKI R., CHAMBLISS W. (2010), *Epilogue: Toward a Public Criminology of State Crime*, in W. Chambliss, R. Kramer, R. Michalowski (eds.), *State Crime in the Global Age*, Willan Publishing, Cullompton, pp. 247-61.
- LOADER I., SPARKS R. (2010), *Public Criminology?*, Routledge, London.
- LYNCH M., STRETESKY P. (2014), *Exploring Green Criminology: Toward a Green Criminological Revolution*, Ashgate, Farnham-Burlington.
- PASSAS N. (2005), *Lawful but Awful: "Legal Corporate Crimes"*, in "The Journal of Socio-Economics", 34, pp. 771-86.
- PEARCE F. (1976), *Crimes on the Powerful: Marxism, Crime and Deviance*, Pluto, London.
- PEARCE F., TOMBS S. (1998), *Toxic Capitalism: Corporate Crime in the Chemical Industry*, Ashgate, Aldershot.
- PELLOW D. (2013), *Environmental Justice, Animal Rights, and Total Libera-*

- tion: From Conflict and Distance to Points of Common Focus*, in N. South, A. Brisman (eds.), *Routledge International Handbook of Green Criminology*, London-New York, pp. 331-47.
- PITCH T. (1989), *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano.
- RUGGIERO V. (2011), *Book Review: Green Criminology as Political Activism?*, in "Crime, Law and Social Change", 56, 1, pp. 91-4.
- ID. (2013), *The Environment and the Crimes of the Economy*, in N. South, A. Brisman (eds.), *Routledge International Handbook of Green Criminology*, London-New York, pp. 261-70.
- RUGGIERO V., SOUTH N. (2010), *Critical Criminology and Crimes against the Environment*, in "Critical Criminology", 18, pp. 245-50.
- ID. (2013a), *Toxic State-Corporate Crimes, Neo-liberalism and Green Criminology: The Hazards and Legacies of the Oil, Chemical and Mineral Industries*, in "Crime Justice Journal", 2, 2, pp. 12-26.
- ID. (2013b), *Green Criminology and Crimes of the Economy: Theory, Research and Praxis*, in "Critical Criminology", 21, 3, pp. 359-73.
- SOLLUND R. (2013), *The Victimization of Women, Children and Non-Human Species Through Trafficking and Trade*, in N. South, A. Brisman (eds.), *Routledge International Handbook of Green Criminology*, London-New York, pp. 317-30.
- ID. (ed.) (2015), *Green Harms and Crimes: Critical Criminology in a Changing World*, Palgrave Macmillan, London.
- SOUTH N. (1998), *A Green Field for Criminology? A Proposal for a Perspective*, in "Theoretical Criminology", 2, 2, pp. 211-33.
- ID. (2014), *Green Criminology: Reflections, Connections, Horizons*, in "Crime Justice Journal", 3, 2, pp. 6-21.
- SOUTH N., BRISMAN A., BEIRNE P. (2013), *A Guide to a Green Criminology*, in N. South, A. Brisman (eds.), *Routledge International Handbook of Green Criminology*, London-New York, pp. 27-42.
- STRETESKY P., LONG M., LYNCH M. (2013), *The Treadmill of Crime: Political Economy and Green Criminology*, Routledge, London.
- SUTHERLAND E. (1987), *Il crimine dei colletti bianchi*, Giuffrè, Milano.
- SYKES G. M., MATZA D. (1957), *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency*, in "American Sociological Review", 22, 6, pp. 664-70.
- TOMBS S., WHYTE D. (2007), *Safety Crime*, Willan Publishing, Cullompton.
- WALTERS R. (2010), *Toxic Atmospheres Air Pollution, Trade and the Politics of Regulation*, in "Critical Criminology", 18, pp. 307-23.
- ID. (2011), *Eco Crime and Genetically Modified Food*, Routledge, London.
- WHITE R. (2008), *Crimes against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice*, Willan Publishing, Cullompton.
- ID. (2010), *Globalisation and Environmental Harm*, in R. White (ed.), *Glob-*

- al Environmental Harm: Criminological Perspectives*, Willan Publishing, Cullompton, pp. 3-19.
- ID. (2011), *Transnational Environmental Crime: Toward an Eco-Global Criminology*, Routledge, London-New York.
- ID. (2012), *The Criminology of Climate Change*, in R. White (ed.), *Climate Change from a Criminological Perspective*, Springer, New York, pp. 1-11.
- ID. (2013), *Eco-Global Criminology and the Political Economy of Environmental Harm*, in N. South, A. Brisman (eds.), *Routledge International Handbook of Green Criminology*, London-New York, pp. 243-60.
- ID. (2018), *Climate Change Criminology*, Bristol University Press, Bristol.
- WILLIAMS C. (1996), *An Environmental Victimology*, in "Social Justice", 23, pp. 16-40.
- ID. (ed.) (1998), *Environmental Victims: New Risks, New Injustice*, Earthscan, London.

# Mafie: economia e politica

di *Vincenzo Scalia\**

## IO.1

### Le mafie come costruzione sociale

Le mafie, al pari degli altri fenomeni sociali, sono una costruzione sociale. Un aspetto della realtà non esiste oggettivamente, ma è il prodotto dell'interazione, sia cooperativa che conflittuale, dei diversi attori sociali. All'interno del processo interattivo, le diseguaglianze materiali e relazionali svolgono un ruolo decisivo per la definizione del fenomeno.

L'adozione del termine "mafia" risale infatti al 1863, quando il procuratore del Regno di Palermo, l'umbro Filippo Gualterio, lo introdusse in una sua relazione (Santino, 2017). Prima di allora il termine veniva utilizzato, nel dialetto palermitano, per indicare ostentazione, o gli individui che avevano un'opinione eccessivamente positiva di sé stessi. Il drammaturgo palermitano Giuseppe Rizzotto lo utilizzò per titolare una sua opera teatrale, *I mafiusi di la Vicaria di Palermu*, ambientata nel carcere palermitano dell'Ucciardone. Da lì Gualterio dedusse l'esistenza di una confraternita segreta chiamata mafia, responsabile di tutte le attività criminali che avevano luogo in Sicilia.

Forti di una definizione a maglie larghe della criminalità organizzata, i funzionari governativi ne trassero spunto per una repressione a tutto tondo dei fermenti sociali che animarono la Sicilia dall'Unità d'Italia in poi (Benigno, 2015), dalla rivolta del sette e mezzo del 1866 ai Fasci dei lavoratori siciliani del 1893, passando per le rivolte contadine e dei minatori. La regia occulta di una confraternita risalente alla notte dei tempi, oltre a testimoniare l'arcaismo e l'arretratezza fisica, morale e sociale dei siciliani e dei meridionali, secondo l'impronta positivista

\* [Inserire qui la qualifica dell'autore + università di appartenenza.]

dell'epoca, giustificava anche le pratiche repressive sanguinose messe in atto dal governo.

A supporto di questa impostazione, troviamo anche la classe dirigente siciliana. Da un lato, pronta a nascondersi dietro lo schema positivista per ridurre la portata delle collusioni tra potere politico, potentati economici e organizzazioni criminali e continuare a svolgere i propri interessi. Dall'altro lato, pronta a fomentare il sicilianismo quando questi ultimi affioravano.

Gli interessi della classe dirigente siciliana, la cultura positivista, l'impronta repressiva del governo sabauda, gli interessi del capitale locale a contenere il costo del lavoro nell'economia di esportazione, il ruolo di contenimento dei movimenti di massa svolto dalla mafia siciliana nel dopoguerra, hanno contribuito a definire il fenomeno mafioso. Non soltanto la sua esistenza è stata accertata tardivamente, ma ha fatto leva su pregiudizi, interessi e approcci repressivi consolidati nel tempo, amplificati anche dalla ribalta mediatica, che hanno finito per avere influenza anche sulla percezione di altre organizzazioni criminali, come le camorre campane (Sales, 1988) e la 'ndrangheta calabrese (Cicconte, 1992).

In questo capitolo si cercherà di mettere in evidenza come le organizzazioni criminali rappresentino un'articolazione della società, della politica, dell'economia e della cultura. Si cercherà di porre in rilievo la diversità delle organizzazioni criminali, così da non potere fornire né una definizione univoca del fenomeno, né, di conseguenza, attuare una strategia di contrasto uniforme.

## 10.2

### I limiti delle *economie sporche*

Quando si pensa alle organizzazioni criminali, immediatamente si associano le loro attività economiche alla sfera illegale: traffico di stupefacenti, gioco d'azzardo, prostituzione, contrabbando, estorsione, contraffazione, sono considerate appannaggio della criminalità organizzata<sup>1</sup>. In particolare, la presunta struttura capillare dei gruppi criminali risulterebbe simmetrica rispetto al loro raggio d'azione nell'ambito

1. Cfr. <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>.

delle attività illegali. Alcuni autori (Arlacchi, 1982), svolgono un'analisi dicotomica degli interessi economici delle organizzazioni criminali, laddove individuano un salto di qualità compiuto dalla cosiddetta "mafia imprenditrice", da contrapporre alle mafie che gravitavano attorno all'economia di sussistenza. Questa interpretazione, se da un lato ha il merito di porre in rilievo la capacità da parte delle organizzazioni criminali di intercettare la modernizzazione economica, dall'altro lato rischia di riprodurre quel paradigma della carenza (Ruggiero, 2015), che vede i fenomeni criminali, e, più specificamente, la criminalità organizzata, come la conseguenza dell'arretratezza economica e sociale dei contesti di origine delle organizzazioni criminali. Ad uno sguardo più attento, ci si accorge che, analizzando le organizzazioni criminali nella loro specificità, l'arretratezza e la carenza non costituiscono delle categorie utilizzabili.

Ad osservare la mafia siciliana, bisogna partire dalla definizione che ne diede Leopoldo Franchetti (1876), quando, nel corso di un'inchiesta parlamentare sulle condizioni della Sicilia, coniò per i mafiosi la definizione di "facinorosi della classe media". Franchetti coglieva nel segno: la criminalità organizzata siciliana nasce come struttura di intermediazione dell'economia del latifondo. Quando gestisce le gabelle (contratti d'affitto), recluta la manodopera, controlla il costo del lavoro, organizza la produzione e la distribuzione dei prodotti della terra, garantisce la proprietà privata, all'interno del processo di modernizzazione capitalistica dell'economia siciliana, la mafia si connota per la sua centralità all'interno delle trasformazioni sociali ed economiche. L'acquisizione di ampie quote di capitale materiale e simbolico, assicura a Cosa Nostra una rendita di posizione, che, a partire dallo sbarco alleato del 1943 (Pantaleone, 1969), le consentirà sia di recitare la parte del leone all'interno dell'espansione edilizia, ovvero il Sacco di Palermo (Scalia, 2017), sia di garantirsi un ruolo di primo piano nello sviluppo di attività illegali, innanzitutto il traffico di stupefacenti, almeno fino alla fine degli anni Ottanta. La mafia siciliana, dunque, si connota come un attore che opera in una pluralità di contesti, a cavallo tra sfera legale e illegale, capace di insediarsi nei punti nevralgici della società, non soltanto locale, ma anche nazionale e internazionale, per esempio seguendo i flussi di circolazione del capitale, come mostra il caso Sindona.

Spostandosi sul versante della criminalità organizzata di origine campana, bisogna non soltanto distinguerla dal quella siciliana, ma an-

che operare una differenziazione interna (Barbagallo, 1999). Laddove la camorra urbana si struttura attorno all'organizzazione e alla regolamentazione delle attività illegali che si svolgono nei bassifondi napoletani, contraddistinguendosi per essere un vero e proprio *enterprise syndicate*, le camorre di origine rurale operano innanzitutto nell'ambito della mediazione dei prodotti agroalimentari. Per quanto, specialmente nel caso delle camorre urbane, apparentemente i traffici illegali sembrano rappresentare il loro *core business*, è necessario adottare un approccio analitico fluido, più dinamico rispetto ai rapporti tra mondi economici legali e illegali (Ruggiero, 1996), che ne metta in evidenza la complementarità. Inoltre, alla stregua delle organizzazioni legali, anche le strutture illegali dispongono di una disposizione gerarchica, che, dalla criminalità di strada, arriva ai vertici e ai loro rapporti con attori legali, come i professionisti, il mondo della finanza e dell'imprenditoria, che trovano vantaggiosa per i loro scopi l'immissione di capitali freschi da parte di soggetti che provengono dal mondo illegale. Anche le camorre, per quanto in termini diversi rispetto a Cosa Nostra siciliana, svolgono un ruolo tutt'altro che marginale per gli equilibri che sottendono al capitalismo contemporaneo.

La 'ndrangheta calabrese, sorta come organizzazione su base familiare dedita all'autodifesa del territorio (Ciconte, 1992), a medio e lungo termine finisce per sfruttare la rendita di posizione che le deriva dal radicamento territoriale e dall'organizzazione paramilitare per intercettare sia i flussi dell'economia legale, come quelli relativi agli appalti per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, che le rotte dell'economia illegale, anche a causa dell'attenzione delle forze dell'ordine rivolta soprattutto verso Cosa Nostra siciliana. La 'ndrangheta riesce inoltre a sfruttare i canali aperti dall'emigrazione calabrese (Sciarrone, 2001) per accumulare il capitale necessario al salto nei grandi traffici illegali coi sequestri di persona. La globalizzazione dell'economia, col porto di Gioia Tauro che diventa uno dei principali terminal container italiani, offre alla criminalità organizzata di origine calabrese un ulteriore appiglio all'interno dell'economia mondiale, coi terminal utilizzati per i traffici illegali, ma anche per la messa in atto di quell'intermediazione violenta attraverso cui viene esercitata la signoria territoriale. Al pari della criminalità organizzata siciliana e di quella campana, non si può parlare di contagio, ovvero di un'infiltrazione delle economie illegali, che fanno capo alle organizzazioni criminali, di un tessuto altrimenti sano. Le inchieste condotte in Lombardia (Ciconte,



2010) e in Emilia-Romagna (Tribunale di Bologna, 2016), evidenziano l'esistenza di una cointeressenza tra alcuni attori economici afferenti al mondo imprenditoriale, professionale o finanziario e i membri di un'organizzazione criminale che decidono di operare in aree diverse da quelle di origine delle loro organizzazioni.

Gli attori legali, lungi dall'essere succubi dei membri delle organizzazioni criminali, ne cercano piuttosto il sostegno per ragioni diverse: bisogno di capitali freschi da immettere nelle loro attività, costruzione di una reputazione nel proprio ambito professionale, intimidazione della concorrenza nelle gare d'appalto, contenimento del costo del lavoro, controllo delle relazioni industriali. Ci troviamo in presenza di una gamma variegata di interazioni, laddove i rapporti non sono necessariamente organici, quanto orientati all'ottenimento di vantaggi reciproci, in un quadro economico fluido, non necessariamente segnato dalla crisi. Il contagio, se sussiste, non viene considerato pericoloso dagli operatori economici che interloquiscono con gli attori criminali, ma, al contrario, viene percepito come un'opportunità da cui trarre vantaggi. Già nel 1989, in una ricerca relativa alla commercializzazione e al consumo di eroina a Verona, Pino Arlacchi e Roger Lewis avevano messo in rilievo due aspetti importanti: il primo riguardava il coinvolgimento di attori locali nel traffico degli stupefacenti. Il secondo, che non si trattava di elementi marginali o appartenenti al mondo criminale. Si era piuttosto di fronte a soggetti perfettamente integrati nel contesto del boom economico della cosiddetta "terza Italia", che operavano nell'ambito illegale per incrementare i loro guadagni, ottenere capitali da investire in altri contesti, e per disporre di canali di approvvigionamento delle sostanze a scopo ricreativo. Sulla falsariga di quanto già evidenziato da Vincenzo Ruggiero (1982) all'inizio degli anni Ottanta a Torino e a Londra, si evidenziava un quadro molto lontano da quello dipinto dai mafologi tradizionali: la fluidità dei network, la disponibilità economica, l'integrazione sociale dei loro membri, confutavano i teorici del deficit e dell'organicità.

Un altro aspetto da approfondire riguarda la modalità attraverso cui le organizzazioni criminali operano nelle aree cosiddette non tradizionali. Contrariamente alle rappresentazioni votate ad inquadrare la presenza mafiosa come un fenomeno organico e strutturato, la realtà si connota per essere molto più sfaccettata. Se in alcuni casi, come per la 'ndrangheta calabrese (Cicone, 2013), assistiamo al tentativo di riprodurre nel Nord Italia o all'estero gli stessi modelli organizzativi,

nella maggior parte dei casi ci troviamo di fronte ad attori di tipo individuale, che cercano di sfruttare la loro appartenenza reale o presunta ad un'organizzazione criminale per trarne dei vantaggi diretti. Inoltre, le diverse organizzazioni criminali non sembrano operare in maniera sinergica, in quanto oscillano tra un mutuo, tacito rispetto degli interessi reciproci e una conflittualità, che può verificarsi anche all'interno di un'organizzazione stessa, come nel caso delle camorre. Ogni organizzazione criminale, o un segmento di queste, opera nei contesti che reputa più consoni ai propri interessi, avvalendosi della collaborazione di attori diversi, secondo la convenienza del momento. Un ragionamento analogo va sviluppato per gli operatori economici legali, i quali possono, per scopi specifici o di breve durata, trovare vantaggiosa l'interazione con soggetti illegali, senza per questo sviluppare un'alleanza organica e strutturata.

### 10.3

#### Stato contro mafia?

L'aspetto politico delle organizzazioni criminali è stato analizzato alla luce del paradigma weberiano, che vede lo Stato come un ente che esercita il monopolio della violenza in un dato territorio, abitato da una specifica popolazione, per mezzo di un'articolazione capillare del proprio apparato. Altri autori (Hobsbawm, 1963) hanno provato a sviluppare un impianto analitico basato sulle mafie come degenerazione del ribellismo primitivo contro l'accumulazione capitalista. Il tentativo non ha avuto seguito, in quanto è stato smentito dalla mancanza di evidenze.

Sulla falsariga weberiana, la maggior parte degli studiosi, ha sviluppato la dicotomia Stato/mafia, seguendo le teorie di Diego Gambetta (1992), che inquadra l'attività economica della mafia siciliana, vale a dire quella di fornitori di protezione privata, in relazione alla mancanza di esercizio del monopolio della violenza da parte dello Stato. Questa impostazione si è nutrita della retorica affermatasi a partire dagli anni Ottanta, e ha a sua volta contribuito a rafforzarla. Ne è scaturita la convinzione che lo Stato denoti una natura omogenea e monolitica, e che il suo nemico presenti delle caratteristiche speculari. La cosiddetta lotta alla mafia, nelle rappresentazioni ufficiali, si alimenta di quattro capisaldi: il primo è quello dello Stato come ente monolitico; il secondo

consiste nell'attribuzione di una speculare monoliticità, e conseguente pericolosità, della mafia; il terzo è quello delle misure da attuare. Data la pericolosità dell'avversario, è necessario attuare delle misure energiche, improntate alla repressione, calibrate sulla minaccia per la legalità, ovvero per il presunto rispetto delle leggi che regolano la convivenza civile da parte della stragrande maggioranza dei cittadini. Il quarto caposaldo riguarda la collocazione della criminalità organizzata, vista come un elemento esterno sia alla società che alla politica. Un'aggressione esterna, da parte di un nemico potente, rafforza l'impostazione del punto precedente, ovvero la legittimazione degli strumenti emergenziali, necessari a fare fronte al nemico.

A questa rappresentazione ufficiale della dicotomia tra Stato e mafie, è necessario contrapporre una visione più complessa, in grado di cogliere le diverse sfumature e la complessità che caratterizzano questa relazione. Norberto Bobbio (1993), definisce la mafia, con particolare riferimento a Cosa Nostra siciliana, come un "potere extralegale vicario". Le organizzazioni criminali, col presidio del territorio, la loro struttura, la loro potenza militare, si muovono in maniera parallela, complementare, rispetto all'apparato statale.

Il mantenimento dell'ordine pubblico, la regolamentazione delle conflittualità che attraversano il corpo sociale, si muovono in direzione del soddisfacimento degli interessi della mafia, ma soddisfano altresì l'esigenza da parte dell'autorità statale di assicurare la pace sociale e di contenere i costi in termini di risorse materiali e simboliche necessari ad adempiere a questa funzione. In questo contesto, il potere delle organizzazioni criminali si connota come vicario, in quanto svolge una funzione suppletiva rispetto allo Stato, che sin dai tempi della repressione del brigantaggio e del malcontento sociale postunitario, si era delegittimato agli occhi dell'opinione pubblica meridionale. Ci troviamo di fronte a un rapporto di complementarità, in cui due attori si trovano a condividere le loro prerogative, per via di una convergenza di interessi. Se lo Stato non investe ufficialmente le mafie del mantenimento dell'ordine pubblico, allo stesso tempo non considera negativamente l'azione esercitata da queste per scopi sostanzialmente analoghi. Da qui si spiega la definizione di extralegale: da un lato la criminalità organizzata non è legale, dall'altro non svolge, in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico, un compito illegale. Se da un lato è vero che le mafie impongono la loro "protezione" del territorio, dall'altro lato la loro parabola ascendente verso il ruolo di soggetti regolatori delle re-

lazioni sociali è del tutto analoga a quella delle organizzazioni statuali. Una parabola che, iniziata dalla conquista del territorio a mezzo di uso della violenza da parte di gruppi accomunati da interessi e valori analoghi, culmina nella costruzione del consenso sociale, intervenendo nelle controversie che si formano nei rapporti quotidiani, oltre che nella risoluzione dei problemi relativi alla materiale sopravvivenza.

Attorno al concetto di extralegale, è possibile costruire una ulteriore articolazione analitica relativamente al ruolo politico delle mafie. Alan Block (1983), definisce come *power syndicate* un'organizzazione criminale attiva nel controllo del territorio, per il quale si avvale non solo della sua organizzazione paramilitare, ma anche della sua rete relazionale. I *power syndicates* intendono in senso lato il loro ruolo, nella misura in cui non soltanto regolamentano lo svolgimento delle attività illegali, ma assicurano il rispetto della proprietà privata e controllano il mercato del lavoro, facendo in modo di contenere sia le rivendicazioni salariali che le spinte organizzative autonome da parte dei lavoratori, svolgendo così un'intermediazione si svolge sempre a vantaggio dei datori di lavoro. È il caso del controllo del latifondo e delle miniere da parte della mafia siciliana e della 'ndrangheta calabrese, dell'organizzazione della catena del subappalto tessile da parte delle camorre, del settore edilizio da parte di tutte le organizzazioni criminali. Tutte loro si trovano a svolgere un ruolo indirettamente politico, in quanto legato al controllo del territorio. Un'attività che, implicitamente o esplicitamente, può coincidere con le finalità delle forze di polizia, così da rendere infondata l'idea apodittica che le forze dell'ordine si trovino sempre in conflitto con la criminalità organizzata, in quanto la coesistenza e la cooperazione, oltre ad assicurare la soddisfazione di beni e servizi illegali da parte della società ufficiale, svolgono anche un ruolo stabilizzatore rispetto alla criminalità, se si pensa all'intervento che le organizzazioni criminali svolgono per prevenire la degenerazione di controversie tra singoli o tra gruppi in certi contesti di vicinato o di quartiere.

Le dimensioni cooperative e co-esistenziali possono verificarsi anche in ambiti politici più elevati, per esempio nel contesto dello scambio elettorale. Le mafie possono trovare vantaggioso appoggiare un partito, una corrente di partito, un candidato, che ne soddisfi gli interessi e le aspettative (Falcone, Padovani, 1989). La relazione, tuttavia, non sempre si svolge in maniera diretta e continuativa, né implica la consapevolezza di una delle parti. È il caso di Cosa Nostra, che nel 1987,

in seguito al maxi processo, decise di appoggiare il PSI al posto della DC in quanto lo riteneva più vicino ai propri interessi giudiziari. Tuttavia, fu proprio l'allora ministro della Giustizia del PSI a chiamare a Roma il magistrato Giovanni Falcone, in seguito vittima della mafia nella famigerata strage di Capaci, per predisporre severe misure di contenimento della criminalità organizzata. Viceversa, può darsi la richiesta di sostegno alle organizzazioni criminali in funzione di eliminazione della concorrenza, come nel caso dell'omicidio Fortugno, avvenuto in Calabria nel 2006 ad opera della mafia (Talia, 2018). Dopo anni di indagine venne accertato che la 'ndrangheta aveva agito su richiesta di un candidato che voleva eliminare un candidato rivale.

Un altro aspetto del rapporto tra organizzazioni criminali e politiche riguarda la mediazione clientelare, con le organizzazioni criminali pronte ad intercettare i flussi di denaro pubblico legati ai grandi appalti, o a fungere da mediatori tra esponenti politici e clientele in cambio di consenso elettorale (Chubb, 1983). Anche in questo caso, non sempre si tratta di un'alleanza organica, né siamo di fronte al controllo di un partito specifico, quanto di un rapporto funzionale, focalizzato sull'ottenimento di favori reciproci per entrambi i contraenti.

Nel caso di Cosa Nostra siciliana, il rapporto tra criminalità organizzata e politica si è spesso connotato come un'alleanza organica, in funzione del contenimento delle rivendicazioni popolari e, durante la Guerra fredda, dell'anticomunismo. La criminalità organizzata siciliana ha svolto un ruolo di primo piano nella repressione dei movimenti contadini e operai siciliani del dopoguerra, come mostra la strage di Portella della Ginestra, a partire dalla quale Cosa Nostra si è assicurata una posizione di privilegio nello scacchiere criminale fino alla caduta del muro di Berlino, grazie al suo importante ruolo politico. Questo aspetto ha fatto sì che la mafia siciliana giocasse la parte del leone anche in contesti locali, relativamente al governo regionale o al consiglio comunale di Palermo, dove il piano regolatore del 1959, quello che diede vita al Sacco di Palermo, venisse varato su misura degli interessi mafiosi, anche se esponenti politici, imprenditori, banchieri, professionisti, trovarono il loro tornaconto nell'espansione edilizia incontrollata della capitale siciliana (Coco, 2013).

Bisogna però tenere presente che la vicenda della mafia siciliana rispetto alla politica si pone in maniera peculiare rispetto a quello delle altre organizzazioni criminali. In quanto facinorosi della classe media,

i mafiosi siciliani sono sempre stati inseriti all'interno del sistema relazionale politico e imprenditoriale, sviluppando una capacità di intermediazione che va al di là del controllo paramilitare del territorio. Per quanto alcuni autori (Caselli, Lo Forte, 2020), provino a proporre l'universalità di questo sistema relazionale, bisogna tenere presente che si tratta di un fenomeno contingente, situato in uno specifico contesto sociale e politico, e non tutte le organizzazioni criminali possono essere considerate parte di un network strutturato secondo il modello siciliano. Come abbiamo visto, i rapporti tra mafie e politica si connotano per la loro differente natura, per la varietà dell'intensità, per la diversa durata temporale. Cercare l'organicità a tutti i costi, oltre ad essere fuorviante rispetto alla natura dello scambio, può rivelarsi fallace ai fini di una soluzione del problema.

Cooperazione e coesistenza rappresentano due delle dimensioni del rapporto tra istituzioni statali e mafie. L'altra dimensione che bisogna valutare in relazione al rapporto tra criminalità organizzata e politica è quella del conflitto. In particolare, le istituzioni statali sembrano orientate a mettere in atto una politica repressiva nei confronti della criminalità organizzata in presenza di due condizioni: la prima è quella della necessità di coagulare il consenso dell'opinione pubblica quando le istituzioni si trovano a fronteggiare una crisi di legittimità. A questo, scopo, si rende necessaria anche una ri-concettualizzazione dello Stato, che superi la tipologia weberiana. Nel caso della lotta alle mafie, la perdita di legittimità di fronte all'incalzare della violenza mafiosa, sia per conflittualità interne, sia contro esponenti delle istituzioni, può fungere da molla che orienta l'agire degli attori politici contro le organizzazioni criminali. Il rischio di perdere la loro rendita di posizione potrebbe essere valutato maggiore della loro convenienza a coesistere o a sviluppare cointeressenze con le organizzazioni criminali. In questo caso, si spiegherebbe la loro scelta di varare misure drastiche di contrasto, convergendo sulle posizioni di quanti, magistrati, attivisti della società civile, esponenti politici, hanno da tempo individuato nel contrasto alle organizzazioni criminali il fine principale che l'azione statale dovrebbe perseguire. La domanda di questi attori della società civile, della magistratura, dell'attivismo, può venire intercettata da altri attori politici che ambiscono a crearsi una reputazione all'interno dello spazio pubblico. Il cosiddetto fronte antimafia risulta così essere tutt'altro che uno spazio compatto, animato dalla condivisione di obiettivi e di valori, ma, piuttosto, un coacervo di interessi e punti di

vista diversi. Sulla base di questi presupposti, un'analisi simmetrica potrebbe essere svolta anche sul versante dello Stato.

Se è vero che le organizzazioni criminali sono diverse, se con loro la strategia adottata è quella della coesistenza e della cooperazione, se i punti di vista, all'interno della stessa sfera statale, sono diversi, si rende perciò necessario relativizzare l'esistenza e la portata della cosiddetta "trattativa", ovvero quell'insieme di incontri che sarebbero avvenuti tra funzionari statali ed esponenti di Cosa Nostra siciliana nel 1992, nel periodo delle stragi di Capaci e via d'Amelio (Visconti, 2017). Innanzitutto, la scelta di imbastire una trattativa, non sarebbe attribuibile a tutto l'apparato statale, ma ad alcuni esponenti che ritenevano necessario cercare un negoziato. In secondo luogo, riguarda soltanto Cosa Nostra, e solo alcuni esponenti. In terzo luogo, i cosiddetti esiti politici di questa trattativa sono lungi dall'essere provati, proprio per la pluralità di attori in campo e per la difformità di vedute. In realtà, come avremo modo di vedere nella sezione successiva, la dimensione del conflitto a volte viene utilizzata in funzione della costruzione di un'emergenza per mezzo della mobilitazione di risorse decisionali e mediatiche. Le finalità emergenziali spesso finiscono per essere indipendenti dallo scopo dichiarato, e chiamano in causa attori ed elementi che gravitano attorno alla necessità di produrre e riprodurre una retorica mediatica all'insegna di legge e ordine che, oltre a non risolvere i problemi legati alla criminalità organizzata, rischia di produrre delle violazioni dei diritti fondamentali.

#### 10.4

#### Emergenza, mediatizzazione, misure repressive

Fino al 3 settembre 1982, giorno dell'uccisione del prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie, Emanuela Setti Carraro, nessun governo italiano aveva mai elaborato e attuato politiche volte alla repressione della criminalità organizzata. Già alla fine dell'Ottocento il rapporto Sangiorgi aveva fatto luce sulla struttura di Cosa Nostra. Inoltre, all'indomani dell'Unità d'Italia, si erano già istruiti e celebrati diversi processi contro le camorre e la 'ndrangheta (Dickie, 2012). Eppure, l'articolo 416-*bis* del codice penale, che istituisce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, e la legge 13 settembre 1982, n. 646 – la cosiddetta legge Rognoni-La Torre –, che disciplina



la confisca dei beni appartenenti ai membri delle organizzazioni criminali, vennero varate solo 122 anni dopo l'Unità d'Italia.

Nel caso italiano, l'emergenza si connota come la categoria attraverso cui si ricorre per legittimare l'azione di governo. L'emergenza della criminalità organizzata finì per soppiantare quella del terrorismo, che era declinata sin dall'inizio degli anni Ottanta. Seguendo lo schema anomico durkheimiano, il ricorso alla coscienza collettiva, facendo leva su di una minaccia all'esistenza stessa della società, riesce a fornire o a posticipare risposte a problemi rilevanti, ma che minacciano gli equilibri sociali e di potere esistenti. Non a caso, la creazione dell'emergenza mafiosa, ha consentito il varo di una legislazione antimafia specifica, varata col voto e l'azione di quelle forze politiche e di quegli esponenti che fino a poco tempo prima negavano l'esistenza delle mafie, o la consideravano un problema di secondaria importanza. In altre parole, l'omicidio del prefetto di Palermo, oltre a delegittimare il ruolo pubblico di alcuni attori politici, accademici, mediatici, forniva ad altri la possibilità di assurgere alla ribalta pubblica (Scalia, 2016).

La costruzione della mafia come emergenza, saldandosi col panico morale dell'opinione pubblica, oltre a rinforzare le deroghe alla cornice dei diritti fondamentali, agevola il formarsi di saperi e di professionalità che potremmo definire *mafiologiche*, il cui scopo, a lungo andare, travalica quello di analizzare, comprendere e contrastare la criminalità organizzata, traducendosi in una vera e propria branca specialistica dell'imprenditorialità morale. A partire dagli anni Ottanta, si è assistito a un vero e proprio proliferare di una copiosa letteratura scientifica e, soprattutto, di intrattenimento, imperniata sulla criminalità organizzata, e che riceve la costante attenzione dei mezzi di comunicazione di massa. Serie televisive, film, trasmissioni di attualità, hanno fatto da sponda alla crescita della mafia come genere, fornendo alle figure più disparate l'occasione per guadagnare la ribalta pubblica: giornalisti, attivisti, esponenti politici, magistrati, scrittori, accademici, si sono arruolati tra le schiere degli esperti di mafie, attraendo anche coloro i quali vedono nel loro coinvolgimento nel dibattito sulle mafie un'occasione per acquistare visibilità pubblica e guadagnare rendite di posizione.

Nel corso degli anni si è andata formando e sedimentando una retorica dell'antimafia che, facendo leva sugli attentati ai giudici Falcone e Borsellino nel 1992, si è poi spostata su camorre e 'ndrangheta, giocando sul panico morale che attraversa l'opinione pubblica in merito alla criminalità organizzata. La retorica antimafiosa si fonda su due capi-



saldi: il primo è che le mafie costituiscono un cancro che, dalle regioni d'origine, finisce poi per contagiare le aree produttive sane del paese. Il secondo è che un tale pericolo richiede l'adozione di misure straordinarie per potervi fare fronte adeguatamente, anche in deroga ai principi di uguaglianza di fronte alla legge, di innocenza fino a prova contraria, o all'articolo 27 della Costituzione italiana. È il caso del *41-bis*, regime di detenzione speciale giudicato criticamente dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) nel 1995, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nel 2000, ma che le maggioranze politiche di diverso colore si guardano bene dal revocare, in conseguenza delle pressioni mediatiche che subiscono da parte del fronte contrario alla sua abolizione. Un altro esempio è quello del *4-bis*, ovvero l'ergastolo ostativo, che subordina l'accesso ai benefici di legge per i condannati all'ergastolo per mafia alla loro collaborazione, sul quale la consulta si è recentemente pronunciata in modo negativo. Un altro caso riguarda il rifiuto di scarcerare i condannati per reati di mafia, anche quelli che ne avrebbero avuto diritto, in seguito alla pandemia di Covid-19, che forse sintetizza meglio di tutti il cortocircuito di imprenditoria morale che si crea tra media, attivismo e politica. È bastato che uno dei magistrati più in vista sul fronte antimafia sul piano mediatico adombrasse il sospetto che i mafiosi fomentassero le rivolte dei detenuti perché un noto conduttore televisivo, nel corso di una trasmissione, accusasse il governo di non adottare misure sufficientemente energiche contro la criminalità organizzata, citando il caso di un esponente della mafia siciliana che aveva goduto dei benefici di legge. Il ministro ha immediatamente disposto la revoca dei provvedimenti, costringendo il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) alle dimissioni (Milella, 2020).

Il caso appena illustrato denota l'esistenza di un fronte composito di un'antimafia che potremmo definire come ufficiale, ovvero composta da attori che si accreditano come campioni della lotta alla mafia sull'agone pubblico, e che portano avanti la necessità di derogare ai principi dello Stato di diritto in nome del contrasto alla criminalità organizzata. Le loro retoriche dell'intransigenza fanno leva sull'insicurezza del pubblico, producendo un irrigidimento che sfocia nella violazione di alcune delle più importanti garanzie penali. Sarebbe invece importante mantenere la lucidità per mettere in rilievo alcuni passaggi fondamentali: innanzitutto, né il *41-bis*, né l'ergastolo ostativo, hanno portato a una sconfitta delle mafie, dal momento che, stando alla stessa

retorica ufficiale, la leadership criminale sarebbe passata da Cosa Nostra a camorra e 'ndrangheta, per non parlare delle altre "mafie" che giornalmente emergono. L'efficacia di queste misure ai fini del contenimento e del contrasto della criminalità organizzata rimane perciò tutta da dimostrare. In secondo luogo, la condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso, non riguarda soltanto gli esponenti di spicco, ma anche persone condannate a pene minori. Come non esiste una sola mafia, non esiste un solo mafioso, la cui responsabilità penale va accertata in proporzione ai reati commessi, senza che la tipologia di reato la possa annullare. Inoltre, si crea una sproporzione tra chi accetta di collaborare, accedendo ai benefici di legge, e chi preferisce scontare la pena per intero, magari avendo commesso reati di gravità minore rispetto ai collaboratori di giustizia, generando di fatto una grave ineguaglianza di fronte alla legge. Infine, se è vero che la Costituzione prescrive che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, non si può andare avanti con l'introduzione e l'inasprimento di misure vessatorie, le quali, lungi dal risolvere i problemi per cui sarebbero stati introdotti, rischiano, alla lunga, di renderli più gravi.

### 10.5

#### Rifuggire le semplificazioni

I fenomeni relativi alla criminalità organizzata vanno colti nella loro complessità, rifuggendo dicotomie, semplificazioni, retoriche. Innanzitutto, perché le organizzazioni criminali vanno viste nella loro singolarità, e, come si è visto, pur denotando alcuni tratti comuni, è necessario metterle in relazione con il loro contesto di origine. Non esiste un blocco monolitico mafioso, bensì una pluralità di organizzazioni, spesso caratterizzate da competitività e conflittualità anche interne. Cosa Nostra siciliana, come si è avuto modo di mettere in rilievo, costituisce un'eccezione nel panorama delle organizzazioni criminali, per via della sua centralità negli equilibri economici e politici sin dalle sue origini, e per il ruolo cruciale svolto in funzione anticomunista. Questa peculiarità si è esaurita con la caduta del muro di Berlino, per cui l'idea di una struttura monolitica e pervasiva, che aggredisce lo Stato e l'economia, costituisce una prospettiva asfittica. Anche dal punto di vista della sfera statale, attraversata da diverse tipologie di conflitti strumentali e valoriali, non possiamo parlare di una compattezza *a*

*priori* dello Stato contro le mafie. In secondo luogo, la dicotomia tra economie sporche e pulite si rivela del tutto infondata, alla luce della complementarità dei due settori e del costante interscambio che sussiste, relativamente, ad esempio, alla fornitura di servizi come lo smaltimento di rifiuti, la circolazione dei capitali, la regolamentazione del mercato del lavoro. Anche in questo caso, non è possibile parlare di contagi, mondi di mezzo o zone grigie, bensì di mondi che convivono, coesistono e confliggono di volta in volta. Questo non vuol dire negare le vessazioni che giornalmente migliaia di operatori economici subiscono ad opera delle organizzazioni criminali. Intendiamo semmai porre l'accento sul fatto che all'interno del mondo economico la spinta verso l'accumulazione e il profitto finiscono alla lunga per prevalere sugli aspetti valoriali, creando spontaneamente le condizioni per uno spazio illegale, ad esempio attraverso la deregulation, la liberalizzazione dei mercati, la flessibilizzazione del mercato del lavoro, senza essere sottoposti alla pressione delle mafie. Infine, se le dicotomie tra economie sporche e pulite, Stato e mafia, sono semplificatorie, e non permettono di cogliere la portata reale del fenomeno, si rende necessario un intervento di contrasto alternativo delle organizzazioni criminali. Bisogna abbandonare le retoriche dell'intransigenza, le quali, oltre a non risolvere il problema, provocano violazioni dei diritti fondamentali e sortiscono soltanto l'effetto di creare un'impreditorialità morale votata alla sua autolegittimazione. Fare antimafia, oggi, significa porsi il problema della legalizzazione degli stupefacenti, così da togliere alle organizzazioni criminali una fonte importante di approvvigionamento. Un discorso analogo andrebbe sviluppato in merito alle migrazioni e alle sex workers. L'abolizione delle misure restrittive nei confronti di migranti e rifugiati, il riconoscimento dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso, eviterebbe il proliferare delle reti votate al traffico degli esseri umani. Un altro passo verso la lotta alle organizzazioni criminali consiste nell'implementazione dei diritti dei lavoratori, in termini di salari e condizioni di lavoro migliori, così da eliminare ogni forma di intermediazione basata sul caporalato. La tutela dell'ambiente rappresenta un altro caposaldo di una vera antimafia, nella misura in cui smorzerebbe tutti i traffici legali allo smaltimento illegale dei rifiuti sui cui le mafie prosperano. Infine, bisogna essere chiari rispetto alla tutela dei diritti fondamentali. Le deroghe ai principi di tutela davanti al sistema penale hanno prodotto una serie di lacerazioni sul corpus del sistema giuridico, che rischiano di provocare uno smottamento rispet-

to all'uguaglianza di fronte alla legge. Questa minaccia va sventata, una volta per tutte. Anche in funzione di una vera antimafia.

## Bibliografia

- ARLACCHI P. (1982), *La mafia imprenditrice*, Rizzoli, Milano.
- ARLACCHI P., LEWIS R. (1989), *Inchiesta sulla droga a Verona*, Il Mulino, Bologna.
- BARBAGALLO F. (1999), *Il potere della camorra*, Einaudi, Torino.
- BENIGNO F. (2015), *La mala setta. Alle origini di mafia e camorra*, Einaudi, Torino.
- BLOCK A. (1983), *East Side, West Side: Organizing Crime in New York City, 1930-1950*, Transition, Trenton.
- BOBBIO N. (1993), *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino.
- CARLUCCI D., CARUSO F. (2008), *La 'ndrangheta comanda a Milano*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- CASELLI G., LO FORTE G. (2020), *Lo Stato illegale*, Laterza, Bari-Roma.
- CATANZARO R. (1987), *Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia*, Liviana, Padova.
- CHUBB J. (1983), *A Tale of Two Cities*, Oxford University Press, Oxford-New York.
- CICONTE E. (1992), *'Ndrangheta dall'Unità a oggi*, Laterza, Roma-Bari.
- ID. (2010), *'Ndrangheta padana*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- ID. (2013), *Le proiezioni mafiose al Nord*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- COCO V. (2013), *La mafia dei giardini. Storia delle cosche della Piana dei Colli*, Laterza, Roma-Bari.
- COLAPRICO P. (2007), *Milano calibro 38*, Garzanti, Milano.
- DICKIE J. (2012), *Onorate società*, Laterza, Roma-Bari.
- FALCONE G., PADOVANI M. (1989), *Cose di cosa nostra*, Rizzoli, Milano.
- FRANCHETTI L. (1876), *Inchiesta sulla Sicilia*, Vallecchi, Firenze.
- GAMBETTA D. (1992), *La mafia siciliana*, Einaudi, Torino.
- HOBSBAWM E. (1963), *Primitive Rebels*, Penguin, London.
- MILELLA L. (2020), *Carceri, Di Matteo accusa Bonafede: "Mia nomina a Dap avrebbe scontentato i mafiosi". Il ministro: "Ipotesi infondata e infamante"*, in "la Repubblica" online, 4 maggio ([https://www.repubblica.it/politica/2020/05/04/news/carceri\\_scontro\\_di\\_matteo\\_bonafede-255628152/](https://www.repubblica.it/politica/2020/05/04/news/carceri_scontro_di_matteo_bonafede-255628152/)).
- PANTALEONE M. (1969), *Antimafia occasione mancata*, Einaudi, Torino.
- RUGGIERO V. (1982), *La roba. Economia e cultura dell'eroina a Torino e a Londra*, Gruppo Abele, Torino.
- ID. (1996), *Economie sporche*, Bollati Boringhieri, Torino.

- ID. (2015), *Perché i potenti delinquono*, Feltrinelli, Milano.
- SALES I. (1988), *La camorra, le camorre*, Editori Riuniti, Roma.
- SANTINO U. (2017), *Storia del movimento antimafia*, Editori Riuniti, Roma.
- SCALIA V. (2016), *Le filiere mafiose*, Ediesse, Roma.
- ID. (2017), *Mobs, Sucanchiuostru, Anti-Communists*, in T. Hall, F. Chiodelli, R. Hudson (eds.), *The Illicit and Illegal in Urban Regional Governance and Development*, Routledge, London, pp. 112-29.
- SCIARRONE R. (2001), *Mafie vecchie, mafie nuove*, Donzelli, Roma.
- TALIA A. (2018), *Statale 116*, minimum fax, Roma.
- TRIBUNALE DI BOLOGNA (2016), 20604-10 RNR.
- VISCONTI C. (2017), *La mafia è dappertutto. Falso!*, Laterza, Bari-Roma.



# Le politiche di sicurezza urbana in Italia

di *Stefania Crocitti\**

## II.1

### La nascita delle politiche locali di sicurezza

Le politiche di sicurezza urbana si sviluppano, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, per rispondere alla *nuova domanda di protezione* determinata dalla crescente complessità del tessuto comunitario. Il diffondersi di una nuova domanda sociale ha spinto Comuni e Regioni a trovare «un vocabolario di valori per definire cosa costituisce sicurezza» (Ruggiero, 2004, p. 285) e individuare un settore di politiche locali diverso dalle politiche penali.

Le trasformazioni sociali hanno generato insicurezze sempre più legate al degrado, fisico e sociale, da fronteggiare con strumenti di “nuova” prevenzione (Mosconi, 2017). Parlare di nuova prevenzione significa considerare differenti logiche, attori, destinatari e obiettivi delle politiche (Nobili, 2020). Significa discostarsi dalla *logica* repressiva della giustizia penale, elaborando misure che riducano le condizioni di svantaggio, presunta causa dei comportamenti devianti. Comporta un mutamento degli *attori* della sicurezza, individuati nelle autorità politiche ed amministrative delle città, nella polizia municipale e nella comunità in generale. Implica nuovi *destinatari*: più che rivolgersi agli autori di reato, le misure di prevenzione mirano a tutelare le (potenziali) vittime. Da ultimo, significa perseguire nuovi *obiettivi*, in quanto le politiche locali di sicurezza si sviluppano con il duplice intento di «migliorare la qualità della vita urbana» e di «ampliare gli spazi di agibilità politica e amministrativa» di città e Regioni (Selmini, 2020, p. 30).

\* Docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Bologna, ha conseguito il dottorato di ricerca in Criminologia.

Questo duplice obiettivo è confluito nel decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (il cosiddetto “decreto Minniti”, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48), che definisce due tipologie di sicurezza, delineando il concetto di “sicurezza integrata”, che regola ruoli e competenze degli attori pubblici e privati, e quello di “sicurezza urbana”, bene pubblico da tutelare attraverso le misure di prevenzione. Si tratterà in seguito della complessa nozione di sicurezza urbana, concentrando per ora l’attenzione sullo sviluppo delle politiche fino all’attuale sistema “integrato” di gestione della sicurezza locale.

#### 11.1.1. LA SICUREZZA INTEGRATA E GLI STRUMENTI DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE

Chi ha analizzato l’evolversi delle politiche locali di sicurezza ha individuato tre fasi (Selmini, 2020, pp. 41-110; Calaresu, 2012). Il primo periodo (dall’inizio degli anni Novanta fino al 2007) ha una precisa collocazione geografica, nel Nord e Centro Italia, e una prevalente connotazione politica, il centro-sinistra<sup>1</sup>. Le Regioni e i Comuni integrano le politiche punitive con quelle sociali e la *governance* della sicurezza si basa su strumenti di natura pattizia, di cui il “protocollo d’intesa” siglato nel 1998 tra il Comune e la Prefettura di Modena rappresenta il primo esempio, che «sancisce, in modo simbolico, la fine del monopolio statale sulle politiche di sicurezza» (Braccesi, 2004, p. 264). Nella seconda fase (2007-16) si avvia il «processo di centralizzazione» (Selmini, 2020, p. 57): le linee di indirizzo politico e organizzativo sono definite a livello nazionale e la *governance* assume la forma dei “patti per la sicurezza” che i prefetti possono stipulare con le Regioni e gli Enti locali. Il cambiamento non riguarda solo l’ambito formale delle competenze ma implica mutamenti sostanziali nella sicurezza urbana, che converge verso la pubblica sicurezza, e nella sua tutela, sempre più intesa come controllo delle persone pericolose. La terza fase ha inizio con il D.L. 14/2017, che definisce, per la prima volta in un testo legislativo statale, la “sicurezza integrata”, formalizzando finalità e strumenti della cooperazione istituzionale. La sicurezza in-

1. Alle origini delle politiche di sicurezza si rintraccia la collaborazione tra le autorità locali e un gruppo di sociologi e criminologi che ha dato avvio al progetto “Città sicure”, istituito nel 1994 presso la Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna (cfr. Selmini, 2020, p. 42). Si rinvia anche a Braccesi (2004, p. 263).



tegrata viene, infatti, intesa come un bene strumentale alla tutela del benessere delle comunità, cui concorrono i diversi livelli delle amministrazioni pubbliche, secondo un sistema che eleva a modello nazionale l'esperienza pattizia di cui si è detto<sup>2</sup> ed integra il livello centrale con quello locale<sup>3</sup>.

Se è vero che tale apposita disciplina favorisce l'identificazione di ruoli e responsabilità degli attori istituzionali, tuttavia rischia di generare «una eccessiva formalizzazione (burocratizzazione)» (Antonelli, 2017, p. 63) a discapito di un'effettiva tutela del benessere comunitario.

## II.2

### Approcci criminologici a fondamento delle politiche di sicurezza

L'elaborazione delle politiche locali di sicurezza muove dal *realismo criminologico*, un insieme di approcci volti «allo sviluppo di risposte pragmatiche e orientat[i] all'azione nei confronti della paura della criminalità, della violenza e del disordine» (Hughes, 2004, p. 50).

A partire dagli anni Ottanta, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, la criminalità viene identificata come “serio problema sociale e politico” e, diversamente dalle tradizionali teorie criminologiche, il dibattito si sposta dagli autori di reato alle potenziali vittime, con crescente interesse per i temi della *paura* e della *insicurezza*. Il sentimento di insicurezza, non più considerato “irrazionale”, si ritiene debba acquisire centralità nelle politiche criminali, in quanto la preoccupazione di essere vittimizzati indebolisce il controllo informale, riduce la fiducia verso le autorità e mina l'efficacia del controllo formale<sup>4</sup>. Le politiche di sicurezza, pertanto, devono essere elaborate a partire dai bisogni della comunità, privilegiando la dimensione locale della prevenzione.

2. Si rinvia alla ricerca svolta da FPA-Hexagon citata in Paliotta (2020, pp. 106-9).

3. A livello nazionale, il 25 gennaio 2018 sono state adottate le *Linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata*. Il 26 luglio 2018 sono state emanate le *Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana*. A livello locale, Stato, Regioni e Province autonome possono concludere “accordi per la promozione della sicurezza integrata”. Infine, prefetto e sindaco possono sottoscrivere “patti per la sicurezza urbana”.

4. Si rinvia a Pitch (2006, pp. 54-61) che sottolinea, in chiave critica, il rischio di individualizzare e privatizzare la sicurezza, ponendo la sua tutela a carico della vittima.

Muovendo da questi elementi comuni, i paradigmi del realismo si sono sviluppati lungo due distinte linee di analisi e di intervento: il realismo “di destra”, caratterizzato da un orientamento punitivo, che ha dato avvio alle note politiche di *law and order* ispirate alla logica della “tolleranza zero”, e il realismo “di sinistra”, volto a sviluppare politiche inclusive per rendere le comunità più sicure accrescendo la giustizia sociale.

#### 11.2.1. IL REALISMO DI DESTRA E LA TOLLERANZA ZERO

Il realismo “di destra” identifica un insieme di approcci che Garland (1996, p. 450) ha definito «criminologie della vita quotidiana» in quanto muovono dall’assunto che «la criminalità rappresenta un aspetto usuale e normale della società moderna». Così inteso il comportamento criminale, le politiche e le misure di prevenzione non devono intervenire su *deficit* dei soggetti devianti ma su dinamiche fisiologiche delle società contemporanee.

La teoria delle *attività routinarie*, infatti, lega la criminalità agli schemi di interazione sociale, ossia alle attività svolte per il soddisfacimento dei bisogni individuali primari. Il crimine è considerato conseguenza di tre fattori: un autore motivato, un obiettivo adeguato e l’assenza di un “guardiano”. La convergenza spazio-temporale di questi tre elementi crea le condizioni favorevoli per la commissione del reato; mancando una delle componenti è molto probabile che il reato non sia commesso. La teoria della *scelta razionale* ritiene che il crimine sia la conseguenza di un calcolo, che ciascun individuo effettua, tra costi e benefici, scegliendo la criminalità qualora il vantaggio appaia maggiore del rischio. Spostando l’attenzione sulle vittime, la teoria degli *stili di vita* analizza i fattori che incidono sul rischio di vittimizzazione a partire dai comportamenti che ciascun individuo mette in atto in base al proprio ruolo e alla posizione sociale.

Un più generale approccio, la teoria dell’*azione situazionale* (*Situational Action Theory*, SAT), muove dal presupposto che le azioni, anche quelle criminali, siano determinate dall’interazione con l’ambiente. Il modello situazionale del comportamento deviante si articola come segue: ciascun individuo possiede un certo grado di propensione alla devianza; il contesto con il quale l’individuo viene in contatto racchiude un dato livello di rischio di criminalità; l’interazione tra individuo e contesto determina la situazione favorevole alla commissione del cri-

mine, che avvia il processo attraverso il quale l'individuo percepisce possibili azioni alternative alla devianza e sceglie quest'ultima se risulta più idonea al raggiungimento dei propri obiettivi. In assenza di efficaci comportamenti alternativi (leciti), il risultato di tale processo sarà l'azione deviante (Ward, 2019, p. 300).

Gli approcci descritti, definiti "teorie delle opportunità", spostano l'attenzione dalle storie personali dei devianti alle circostanze che agevolano l'atto deviante. Posto che chiunque è un potenziale delinquente se si trova in situazioni favorevoli alla devianza e posto che il «criminale è solo uno degli elementi dell'evento e sapere come mai abbia deciso di commettere un reato non conta» (Tramontano, 2017, p. 470), le misure di prevenzione dovranno essere basate sulla «riduzione delle opportunità e della desiderabilità di reati specifici» (Williams, McShane, 2002, p. 197).

Le politiche di sicurezza urbana sono state influenzate da tali teorie nella misura in cui abbandonare l'intervento sulle cause *profonde e remote* del comportamento criminale per agire, al contrario, sulle cause *immediate e situazionali* ha soddisfatto l'esigenza di fornire una risposta tempestiva alla domanda locale di sicurezza (Tramontano, 2017, p. 469).

Nel famoso articolo *Broken Windows*, Wilson e Kelling (1982) sottolineano il legame tra inciviltà e criminalità attraverso la metafora della "finestra rotta": se ad un atto di degrado non si pone rimedio attraverso una reazione che simboleggi l'esistenza di un controllo oppure che sanzioni tale comportamento, la percezione dei residenti sarà di abbandono del territorio (anche da parte delle istituzioni) e si verificherà un aumento della paura che, a sua volta, porterà al ridursi del controllo sociale informale, dando avvio ad un circolo vizioso che aumenterà il rischio di criminalità.

Muovendo, quindi, dall'idea che per prevenire il crimine non «sia necessario riparare rapidamente una finestra rotta ma [che] la polizia debba intervenire in maniera continua e aggressiva sulla presenza di disordine» (Selmini, 2020, p. 38), si sono sviluppate le politiche di "tolleranza zero" (De Giorgi, 2000) caratterizzate da una reazione punitiva verso le inciviltà. Anche in Italia, il rapporto tra disordine e criminalità teorizzato da Wilson e Kelling ha portato all'elaborazione di politiche locali di sicurezza che, come si dirà, prestano «una maggiore attenzione per gli spazi pubblici [e per] i gruppi [...] ritenuti propensi a creare problemi» (Prina, 2019, p. 212) sanzionando gli atti che turbano il decoro urbano.

II.2.2. IL REALISMO DI SINISTRA  
TRA GIUSTIZIA SOCIALE E SPAZIO DIFENDIBILE

Il realismo criminologico “di sinistra” pone all’origine del comportamento criminale la mancanza di opportunità – culturali, sociali, economiche – delle fasce svantaggiate della popolazione (Hughes, 2004, p. 53). Prevenire i fenomeni devianti significa, quindi, adottare interventi capaci di ristabilire la giustizia sociale, nel solco della tradizione criminologica della Scuola di Chicago.

Per la Scuola di Chicago, l’oggetto di studio privilegiato è quello delle interazioni tra i gruppi sociali ed etnici (Melossi, 2002, pp. 121-39). Nei quartieri multi-etnici e “disorganizzati”, caratterizzati da elevati livelli di devianza, si sperimentano interventi per favorire l’inclusione delle popolazioni marginali. In quest’ottica si elabora il *Chicago Area Project*<sup>5</sup>, che ancora oggi rappresenta un modello di prevenzione sociale.

Mentre tale interpretazione privilegia la componente relazionale della città e la prevenzione sociale, altri studi hanno proseguito la tradizione della Scuola di Chicago legata al legame tra spazio ecologico e devianze. Tali studi di “criminologia ambientale” (Ferraris, 2021) hanno sviluppato misure di prevenzione situazionale, fondate sulla manipolazione dell’ambiente per rendere “difendibili” gli spazi e ridurre le opportunità devianti.

Da ultimo, anche il realismo “di sinistra” (come il realismo “di destra”) ha posto l’accento sui sentimenti di insicurezza. Diversamente dalla tolleranza zero, le politiche di sicurezza sono, in tal caso, caratterizzate da un approccio *multi-agency* e sono fondate sulla responsabilità democratica (Hughes, 2004, p. 52): le politiche e i progetti di prevenzione comunitaria devono tendere alla tutela della sicurezza urbana intesa quale bene pubblico da tutelare in un’ottica di inclusione (e non di segregazione).

### II.3

#### Gli strumenti di nuova prevenzione del disordine urbano

La *nuova prevenzione* applica le teorie del realismo criminologico alla sicurezza urbana e comprende misure volte a ridurre le condizioni di disagio (prevenzione sociale); a ricostituire la coesione nei quartieri

5. Si rinvia a Williams, McShane (2002, p. 69).

marginali (prevenzione comunitaria) e a diminuire le opportunità che favoriscono le inciviltà attraverso strumenti di dissuasione (prevenzione situazionale).

Le politiche di sicurezza fondate su un approccio “sociale” si concentrano sulla socializzazione dei giovani; sulla sensibilizzazione delle persone a rischio di vittimizzazione (ad esempio tramite campagne contro la violenza domestica); sulla riduzione del danno da tossicodipendenze e sulla prostituzione, con il duplice obiettivo di «rassicurare la collettività» e di «rendere le condizioni di vita di soggetti svantaggiati o vulnerabili meno distruttive per sé e per il loro contesto di vita» (Nobili, 2020, p. 127).

L’approccio “comunitario” implica, invece, il coinvolgimento della comunità nella gestione della sicurezza. Le esperienze europee hanno messo in luce due declinazioni della prevenzione comunitaria intesa come «rafforzamento dei legami collettivi» o come «difesa della comunità, fondata su strategie che promuovono la [...] collaborazione tra cittadini e forze di polizia» (ivi, p. 130), come nei programmi di *neighborhood watch*<sup>6</sup>.

Per prevenzione “situazionale” si intende l’insieme di misure volte a contrastare il disordine attraverso la riduzione delle opportunità devianti o l’aumento del rischio di essere sanzionati. A differenza di quelle descritte sopra, tali tecniche analizzano il “come” (non il “perché”) delle devianze e consistono nella progettazione e gestione dell’ambiente per rendere il crimine più rischioso (Eck, Clarke, 2019, pp. 355-60).

Non incidendo sul perché un atto deviante si realizza, la prevenzione situazionale lascia inalterate le cause della criminalità che troverà, dunque, modi e luoghi differenti per agire. Si è, inoltre, rilevato come le misure situazionali tendano a «costruire separazione tra luoghi sicuri e luoghi percepiti come insicuri (il *sistema fortezza*)» regolamentando l’uso degli spazi attraverso «strumenti di controllo e repressione (la *strategia del panopticon*)» (Saragosa, 2020, p. 88).

Gli interventi di prevenzione situazionale diffusi in Italia consistono nel maggior controllo del territorio da parte delle polizie e nel crescente ricorso agli strumenti tecnologici di sorveglianza. Sotto il primo profilo, si ricordano i servizi del “vigile di quartiere” e del “poliziotto

6. In alcuni Comuni italiani sono stati sperimentati programmi di “sorveglianza del territorio”. Si fa riferimento ai City Angels di Milano e agli Assistenti civici di Bologna (Nobili, 2020, p. 131).

di prossimità” (Nobili, 2020, p. 122) nonché le ordinanze, gli ordini di allontanamento e i divieti di accesso, di cui si dirà, che intendono «dissuadere determinati comportamenti considerati indesiderabili» (ivi, p. 125) attraverso il ricorso alla sanzione.

Sotto il profilo delle tecnologie, anche in Italia i sistemi di videosorveglianza sono diventati uno strumento ampiamente utilizzato dalle amministrazioni locali. I vantaggi della videosorveglianza vengono individuati nella deterrenza, nell’identificazione degli autori e nell’effetto di rassicurazione sociale. Deterrenza, identificazione e rassicurazione, tuttavia, sono stati messi in discussione o ridimensionati, in considerazione del fatto che l’effetto dissuasivo sembra verificarsi solo per alcune tipologie di reato (reati contro la proprietà); la capacità di identificazione, possibile in luoghi chiusi (impianti sportivi, esercizi commerciali), si riduce per i comportamenti negli spazi pubblici; la videosorveglianza rischia di produrre sulla percezione di sicurezza l’effetto opposto a quello atteso, in quanto crea l’immagine di un luogo come tanto insicuro da richiedere il controllo elettronico (Paliotta, 2020, p. 112).

Lo sviluppo delle tecnologie ha reso più sofisticati gli strumenti di sorveglianza elettronica (Nobili, 2020, pp. 123-4). La rappresentazione della distribuzione della criminalità in una specifica area, attraverso il *crime mapping*, è diventata sempre più dettagliata e, di recente, ha dato avvio, anche in Italia, ai programmi di “sicurezza urbana predittiva” (Di Nicola, Bressan, 2014). Il *predicting policing* consente di identificare «i luoghi di futura concentrazione della criminalità e del disordine sul territorio con il fine ultimo di allocare in maniera ottimale le risorse di polizia» (Nobili, 2020, p. 125).

Numerose critiche sono state mosse alle tecnologie di sorveglianza che «controllano attraverso una modalità di inclusione-esclusione praticamente invisibile» (Pitch, 2006, p. 17), comprimendo il diritto alla privacy e la libertà di circolazione in nome di un presunto “diritto alla sicurezza” (Baratta, 2002) e delineando politiche di *digital authoritarianism* (Murdock, 2020).

#### 11.4

La sicurezza delle città: sicurezza urbana o pubblica sicurezza?

L’originario concetto di sicurezza urbana viene mutuato dall’inglese *safety*, inteso come benessere della comunità più che come difesa dalla

devianza, e (per quanto possibile) era distinto dalla pubblica sicurezza. Il protocollo d'intesa del 1998 tra il Comune e la Prefettura di Modena definiva la sicurezza delle città come un diritto, che «non coincide con [l'ambito] dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma riguarda [...] la qualità della vita delle persone residenti in un territorio», e come un bene da tutelare per «garantire la coesione sociale, promuovere la solidarietà e tolleranza reciproca».

Analoghe finalità si ritrovano nel decreto del ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, la prima norma nazionale a definire la sicurezza urbana come «un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale». Il D.M. include nella sicurezza urbana anche «le situazioni di degrado e isolamento» che favoriscono gli illeciti connessi agli stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione, all'accattonaggio e alla violenza legata all'abuso di alcool; «l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili» che determinano tali fenomeni criminosi; l'abusivismo commerciale e l'illecita occupazione del suolo pubblico che «alterano il decoro urbano» e, infine, i comportamenti che «possono offendere la pubblica decenza» e turbano l'uso degli spazi pubblici, quali la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.

Dieci anni dopo, il decreto Minniti fornisce una nuova definizione di sicurezza urbana, senza riuscire ad individuare un ambito che sia chiaramente distinto dalla pubblica sicurezza. Per sicurezza urbana si intende, infatti, il «bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile» (art. 4).

Nonostante tale definizione faccia riferimento al rafforzamento della comunità, tuttavia non evita lo scivolamento verso la difesa dalla criminalità, identificando quei comportamenti lesivi della sicurezza che, come si dirà, costituiranno l'ambito privilegiato del controllo sociale urbano «improntato alla sorveglianza e alla sterilizzazione del territorio» (Pitch, 2006, p. 132).



## II.5

## Gli strumenti del controllo sociale urbano tra prevenzione e repressione

Sin dalle origini delle politiche locali di sicurezza, l'ambiguità definitoria della sicurezza urbana ha reso gli interventi oscillanti tra prevenzione e repressione. Il protocollo di Modena del 1998 esprimeva la necessità di coniugare «prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione», anche se attribuiva all'amministrazione comunale il compito primario di «assumere tutte quelle iniziative di prevenzione sociale» dei fenomeni di disagio.

Ben presto, tuttavia, si avverte l'inadeguatezza della prevenzione sociale (destinata a produrre effetti nel lungo periodo) a rappresentare una risposta adeguata alle esigenze della comunità e a quelle di consenso politico dei governatori locali. Il controllo del disordine urbano – a partire dal nuovo potere di ordinanza e, ancor di più, con gli ordini di allontanamento e i divieti di accesso – percorre la «scorciatoia repressiva» (Pavarini, 2006, p. 41) fondata su una logica di esclusione e repressione. La sicurezza urbana viene, infatti, tutelata sempre più «attraverso strumenti discriminatori e punitivi, dimostrando che la qualità della vita che interessa è soltanto quella di una parte della popolazione» (Selmini, 2020, p. 163).

### II.5.1. IL POTERE DI ORDINANZA DEI SINDACI

Nel 2008 ha inizio la configurazione dell'attuale sistema di sicurezza delle città, modificando il potere dei sindaci di emanare ordinanze. Il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125) stabilisce che il sindaco può emettere ordinanze *anche* contingibili e urgenti «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana» (art. 54, comma 4° TUEL)<sup>7</sup>. Il potere del sindaco viene esteso consentendo al primo cittadino di emanare ordinanze *anche* al di fuori dei limiti della contingibilità (durata limitata nel tempo) e dell'urgenza (necessità di intervenire su una situazione straordinaria), e per tutelare non solo l'incolumità pubblica ma anche la sicurezza urbana. I commentatori

7. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (TUEL).



della riforma hanno criticato l'elevata discrezionalità riconosciuta al sindaco, in virtù dell'ampia nozione di sicurezza urbana di cui si è detto.

È noto, infatti, l'epilogo. La Corte costituzionale (sentenza 7 aprile 2011, n. 115) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 TUEL nella parte in cui prevedeva l'emanazione di ordinanze *anche* al di fuori di circostanze contingibili e urgenti, in quanto – precisa la Corte – il potere conferito ai sindaci «si presenta come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite».

La “stagione delle ordinanze” sembra comunque aver identificato quali persone, quali aree urbane e quali comportamenti negli spazi pubblici siano da considerarsi pericolosi. All'indomani della riforma del 2008, infatti, le ordinanze si erano concentrate sui luoghi del divertimento (consumo di alcolici, orari di apertura dei locali) e sul fenomeno migratorio (commercio ambulante, accattonaggio e prostituzione) (Cittalia, ANCI, 2009).

L'analisi delle ordinanze emanate nel periodo 2008-15 (Crocitti, Selmini, 2017) ha individuato quattro categorie di provvedimenti aventi la finalità, più o meno esplicita, di controllare i migranti: le ordinanze volte al governo della marginalità (si pensi all'occupazione di immobili e ai “campi rom”), dirette a vietare i lavori di sopravvivenza degli stranieri (lavavetri, commercio ambulante, prostituzione), orientate ad incidere sui diritti sociali degli immigrati (quali l'iscrizione all'anagrafe e il conseguente accesso ai servizi pubblici) e, infine, a stigmatizzare tradizioni e credenze, come nel caso dei simboli religiosi e del velo delle donne musulmane.

Con il decreto Minniti si ampliano le situazioni nelle quali il sindaco può emanare ordinanze – in qualità di rappresentante della comunità (art. 50 TUEL) e quale ufficiale di governo (art. 54 TUEL) – trasformando le ordinanze nello «strumento “generale” di governo delle più svariate problematiche locali» (Antonelli, 2017, p. 62).

Mancano accurate indagini di valutazione dell'efficacia delle ordinanze<sup>8</sup>, tuttavia le finalità di dissuasione e di deterrenza della sanzione amministrativa sembrano vanificate in considerazione del fatto che i destinatari appartengono alle classi marginali prive di mezzi per provvedere al pagamento della sanzione. Non si deve sottovalutare l'effetto simbolico della rassicurazione sociale. Si può, infatti, affermare

8. Le poche indagini di valutazione riguardano le ordinanze sulla prostituzione di strada (Selmini, 2020, p. 131).

che «più che al controllo della criminalità o del disordine [...] le ordinanze si rivolgono soprattutto a comunità spaventate e preoccupate» rischiando, tuttavia, di veicolare e rafforzare «quella stessa insicurezza che dovrebbero combattere» (Selmini, 2020, pp. 112-3).

#### 11.5.2. GLI ORDINI DI ALLONTANAMENTO E I DIVIETI DI ACCESSO

A tutela della «sicurezza delle città e del decoro urbano», il decreto Minniti ha introdotto due strumenti attraverso i quali «si ridisegnano i confini delle zone della città che meritano una particolare “tutela”, creando indubbie forme di segregazione spaziale» (Selmini, 2020, p. 92). Si tratta degli *ordini di allontanamento* (ODA) e dei *divieti di accesso*.

Nelle aree “sensibili” (quali stazioni ferroviarie e di trasporto pubblico, plessi scolastici, luoghi turistici)<sup>9</sup> possono essere previsti divieti di stazionamento, la cui violazione comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria e l’ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, per la durata di 48 ore, trascorse le quali l’ordine cessa di avere efficacia (art. 9). Qualora il destinatario non rispetti l’ODA, si applicherà una sanzione amministrativa pari al doppio di quella prevista per la violazione originaria<sup>10</sup>.

A differenza delle ordinanze, gli ODA rappresentano una misura di prevenzione individualizzata che esplicita i meccanismi di esclusione degli “indesiderati”: senza fissa dimora, mendicanti, prostitute. Com’è stato messo in rilievo, le politiche di sicurezza sono transitate dai luoghi fisici e dai comportamenti «alle persone, meglio alle categorie di persone, ritenute di per sé pericolose o anche solo fastidiose» (Prina, 2019, p. 254), ricordando che la valutazione della pericolosità posta a fondamento dell’ODA – diversamente dal divieto di accesso di cui si dirà – si fonda su «un giudizio o pregiudizio diagnostico, attraverso la predeterminazione di normotipi per i quali detta pericolosità possa essere presunta *ex lege*» (Mancini Proietti, 2019, p. 47). Se è vero che l’ODA si configura quale «provvedimento inutilmente afflittivo, provvisto – per la sua limitata portata temporale – di una discutibile

9. Il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha ampliato le aree nelle quali si applica l’ordine di allontanamento.

10. Copia dell’ordine di allontanamento deve essere trasmessa al questore e si deve procedere alla segnalazione ai servizi sociali e sanitari competenti, ove ricorrano le condizioni di intervento di tali servizi.

efficacia deterrente», se ne può, tuttavia, cogliere l'utilità in relazione al divieto di accesso (Antonelli, 2017, p. 58).

Il sistema punitivo municipale si completa, infatti, con il *divieto di accesso* (art. 10) che il questore, autorità di pubblica sicurezza, può emanare qualora siano reiterate le condotte all'origine dell'ordine di allontanamento. Il questore deve accertare l'esistenza di un concreto "pericolo per la sicurezza"<sup>11</sup> e darne congrua motivazione. L'accesso a determinate aree urbane può essere vietato fino a dodici mesi, ma il questore deve individuare modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario.

Al divieto rivolto ad una persona già condannata per reati contro la persona, contro il patrimonio o in materia di stupefacenti, si applica la disciplina dei divieti connessi con le manifestazioni sportive – i cosiddetti DASPO. In tali casi, il provvedimento deve essere comunicato al giudice entro 48 ore dall'emanazione e convalidato nelle 48 ore successive, pena la perdita di efficacia.

Il decreto sicurezza D.L. 113/2018 ha stabilito che la violazione del divieto di accesso integra una contravvenzione, punita con l'arresto da sei mesi ad un anno (e da uno a due anni, nelle ipotesi di DASPO urbano aggravato dalla precedente condanna).

Appaiono evidenti quella connessione e complementarità tra diritto amministrativo e diritto penale che sin dai primi pacchetti sicurezza si andavano delineando. Si configura un sistema in cui diritto amministrativo e diritto penale governano, in chiave repressiva, quei comportamenti ritenuti lesivi della sicurezza delle città, sia essa intesa quale sicurezza urbana (relativa al disordine) o quale pubblica sicurezza (relativa alla commissione di reati), in un continuum che copre una vasta gamma di condotte.

## II.6

### Il diritto amministrativo punitivo

Sin dal 2008 si è avviata la costituzione di un "diritto penale municipale" (Ruga Riva, 2008) funzionale alla declinazione securitaria che

11. Il pericolo si riferisce alla "pubblica sicurezza", non alla sicurezza urbana, in quanto la competenza del questore ricade nell'ambito della prevenzione e repressione degli illeciti penali (Antonelli, 2017, p. 59).

ha progressivamente caratterizzato le politiche di sicurezza. Le nuove misure del controllo urbano hanno contribuito a cancellare «i confini tra comportamenti che ledono effettivi beni giuridici [...] e comportamenti che mettono in discussione un ordine urbano soggettivamente variabile» (Selmini, 2020, p. 130). Il diritto punitivo municipale ha, inoltre, rivestito una funzione anticipatrice di norme incriminatrici o di reintroduzione di reati depenalizzati, come nel caso dell'accattonaggio. Da ultimo, il diritto amministrativo repressivo si è affiancato al diritto penale, allargando l'ambito della punitività, come per la sostituzione di strada che (nonostante le proposte di legge mai giunte ad approvazione) non ha assunto rilevanza penale. I recenti ordini di allontanamento e divieti di accesso rappresentano un esempio evidente di misure che anticipano «sempre più il momento della tutela attrahendo al procedimento (di prevenzione) ciò che prima era demandato al processo (di accertamento)» penale (Mancini Proietti, 2019, p. 55).

Il rapporto tra diritto amministrativo e diritto penale era ancora incerto nel 2008: la possibilità di applicare la contravvenzione dell'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità di cui all'art. 650 c.p. in caso di violazione delle ordinanze era stata messa in discussione poiché la sicurezza urbana non rientrava tra le materie elencate nella norma penale. Il decreto 14/2017 rinuncia a sanzionare penalmente la violazione dei provvedimenti amministrativi. Solo con il decreto 113/2018 si completa la connessione tra diritto amministrativo punitivo e diritto penale, prevedendo che la violazione del divieto di accesso integra un reato.

Si realizza un sistema di controllo sociale urbano caratterizzato da «un *continuum* di forme di controllo e repressione che alterna, modula e combina in diversa maniera» strumenti amministrativi e penali. Le ordinanze del sindaco, l'allontanamento degli «indesiderati» da determinate zone della città e il più stringente divieto di accesso rivolto alle persone «pericolose» si inseriscono in una logica di «prevenzione/coercizione» (Selmini, 2020, pp. 133, 138).

Analogamente agli *anti-social behaviour orders*, diffusi nei contesti anglosassoni<sup>12</sup>, anche in Italia gli strumenti del controllo urbano possono essere qualificati come «ibridi giuridici» che realizzano una *two step prohibition* (Simester, Von Hirsh, 2006): processo di criminalizzazione che ha inizio con una misura amministrativa la cui violazione, nella

12. Si rinvia a Selmini (2020, pp. 140-50).

seconda fase, integra un illecito penale. Si tratta di una «proibizione criminale *ex ante* che ha un effetto quasi-punitivo e che elude le garanzie del sistema penale tradizionale» (Selmini, 2020, pp. 142-3).

La sicurezza urbana non assurge, di per sé stessa, a bene pubblico la cui tutela richiede l'intervento diretto del diritto penale. Le sanzioni di carattere amministrativo sono ritenute giuridicamente sufficienti. Quando la sicurezza urbana confluisce nella "sicurezza delle città", confondendosi con la pubblica sicurezza, tuttavia, il sistema del controllo locale, che muove dagli ordini di allontanamento fino ai divieti di accesso, viene corredato dalla sanzione penale.

Si porta a compimento quel processo che ha caratterizzato l'intera storia delle politiche di sicurezza urbana, segnate da un ambito della sicurezza mai chiaramente distinto dalla pubblica sicurezza e dal progressivo ricorso a misure di prevenzione situazionale – a discapito degli interventi sociale e comunitario – in quanto più idonee a rispondere, in maniera (seppur simbolica ma) efficace alle preoccupazioni dei cittadini. In altri termini, come evidenziato da Massimo Pavarini (2006, p. 30), si è assistito «al diffondersi incontenibile di un atteggiamento di indignazione morale portato a delegare alla sola "spada della giustizia" la soluzione di ogni problema». Le politiche locali di sicurezza sembrano oggi condividere «una comune cultura di fondo punitiva, che [...] trasforma in gravi minacce per la sicurezza una varietà di problemi sociali, di marginalità urbana e di manutenzione delle città» (Selmini, 2020, p. 108; Sbraccia, 2019).

## Bibliografia

- ANTONELLI V. (2017), *La sicurezza in città ovvero l'iperbole della sicurezza urbana*, in "Istituzioni del Federalismo", 1, pp. 31-66.
- BARATTA A. (2002), *Introduzione a "Governare la sicurezza. Attori, politiche e istituzioni in Europa"*, in "Dei delitti e delle pene", 1-3, pp. 27-34.
- BRACCESI C. (2004), *Lo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana*, in R. Selmini (a cura di), *La sicurezza urbana*, Il Mulino, Bologna, pp. 261-72.
- CALARESU M. (2012), *La politica di sicurezza urbana in Italia. L'esperienza dei patti per la sicurezza nel triennio 2007-2009*, in "Rivista italiana di politiche pubbliche", 3, pp. 387-418.
- CITTALIA, ANCI (2009), *Oltre le ordinanze. I sindaci e la sicurezza urbana*, Cittalia, Roma.
- CROCITTI S., SELMINI R. (2017), *Controlling Immigrants: The Latent Fun-*

- ction of Italian Administrative Orders*, in “European Journal on Criminal Policy and Research”, 23, 1, pp. 99-114.
- DE GIORGI A. (2000), *Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*, DeriveApprodi, Roma.
- DI NICOLA A., BRESSAN S. (2014), *Sicurezza urbana predittiva. eSecurity e le nuove prospettive per la prevenzione della criminalità nelle città*, in “Sentieri Urbani”, 5, 13, pp. 61-7.
- ECK J. E., CLARKE R. V. (2019), *Situational Crime Prevention: Theory, Practice and Evidence*, in M. D. Krohn et al. (eds.), *Handbook on Crime and Deviance*, Springer, Cham, pp. 355-76 (2<sup>a</sup> ed.).
- FERRARIS V. (2021), *Urbanistica e criminalità*, in A. Dino, C. Rinaldi (a cura di), *Sociologia della devianza e del crimine. Prospettive, ambiti e sviluppi contemporanei*, Mondadori, Milano, pp. 550-8.
- GARLAND D. (1996), *The Limits of the Sovereign State: Strategy of Crime Control in Contemporary Society*, in “The British Journal of Criminology”, 36, 4, pp. 445-71.
- HUGHES G. (2004), *Il realismo criminologico di sinistra*, in R. Selmini (a cura di), *La sicurezza urbana*, Il Mulino, Bologna, pp. 49-64.
- MANCINI PROIETTI M. (2019), *Le misure preventive e i divieti introdotti dalla l. 18 aprile 2017, n. 48, come modificata dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132*, in G. G. Nobili et al. (a cura di), *La sicurezza delle città. La sicurezza urbana e integrata*, FrancoAngeli, Milano, pp. 37-60.
- MELOSSI D. (2002), *Stato, controllo sociale, devianza*, Mondadori, Milano.
- MOSCONI G. (2017), *La nuova prevenzione e il decreto Minniti*, in “Studi sulla questione criminale”, 12, 1-2, pp. 171-98.
- MURDOCK J. (2020), *Coronavirus-Ravaged China Is Using “Big Data” to Quarantine Its Citizens – Could the U.S. See Something Similar?*, in “Newsweek”, 3 June (<https://www.newsweek.com/china-technology-covid-19-coronavirus-apps-alipay-health-code-u-s-outbreak-spread-1490941>).
- NOBILI G. G. (2020), *Le politiche di sicurezza urbana in Italia: lo stato dell’arte e i nodi irrisolti*, in “Sinapsi”, 10, 2, pp. 120-37.
- PALIOTTA A. P. (2020), *Le politiche innovative di sicurezza nelle città tra tecnologie di riconoscimento e smart cities*, in “Sinapsi”, 10, 2, pp. 98-119.
- PAVARINI M. (2006), *Introduzione. “L’aria della città rende (ancora) liberi?” Dieci anni di politiche locali di sicurezza*, in Id. (a cura di), *L’amministrazione locale della paura*, Carocci, Roma, pp. 11-64.
- PITCH T. (2006), *La società della prevenzione*, Carocci, Roma.
- PRINA F. (2019), *Devianza e criminalità. Concetti, metodi di ricerca, cause, politiche*, Carocci, Roma.
- RUGA RIVA C. (2008), *Il lavavetri, la donna col burqa e il Sindaco. Prove atecniche di “diritto penale municipale”*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 1, pp. 133-48.

- RUGGIERO V. (2004), *I vuoti delle politiche di sicurezza*, in R. Selmini (a cura di), *La sicurezza urbana*, Il Mulino, Bologna, pp. 285-94.
- SARAGOSA C. (2020), *La dimensione urbanistica della sicurezza, spazi di libertà e spazi di costrizione*, in "Sinapsi", 10, 2, pp. 86-97.
- SBRACCIA A. (2019), *Effetti criminogenetici? Il decreto Salvini tra continuità e innovazione*, in F. Curi (a cura di), *Il decreto Salvini. Immigrazione e sicurezza. Commento al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con mod. in legge 1° dicembre 2018, n. 132*, Pacini, Pisa, pp. 9-18.
- SELMINI R. (2020), *Dalla sicurezza urbana al controllo del dissenso politico. Una storia del diritto amministrativo punitivo*, Carocci, Roma.
- SIMESTER A. P., VON HIRSH A. (2006), *Regulating Offensive Conduct through Two-Step Prohibitions*, in Id. (a cura di), *Incivilities: Regulating Offensive Behaviour*, Hart, Oxford, pp. 173-94.
- TRAMONTANO G. (2017), *Routine, scelta e opportunità*, in C. Rinaldi, P. Saitta (a cura di), *Devianze e crimine. Antologia ragionata di teorie classiche e contemporanee*, PM Edizioni, Varazze, pp. 469-90.
- WARD J. T. (2019), *Developmental and Life-Course Theories of Crime and Deviance*, in M. D. Krohn et al. (eds.), *Handbook on Crime and Deviance*, Springer, Cham, pp. 283-308 (2<sup>nd</sup> ed.).
- WILLIAMS F. P., MCSHANE M. D. (2002), *Devianza e criminalità*, Il Mulino, Bologna.
- WILSON J. Q., KELLING G. (1982), *Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety*, in "Atlantic Monthly", March, pp. 29-38.





# Fra devianza e patologia: malattia mentale e tossicodipendenza

di *Grazia Zuffa\**

Consumo di droga, tossicodipendenza, malattia mentale: sono problematiche ben distinte, nell'evoluzione storica e nella attuale percezione sociale del fenomeno, così come nell'impatto sul sistema penale-carcerario; eppure accomunate dalla loro collocazione di confine fra comportamenti "fuori norma", oggetto di riprovazione morale e sanzione penale, e "patologie" anch'esse "fuori norma", in quanto avvertite come minacciose per la sicurezza personale e l'ordine sociale. Devianza e patologia tendono perciò a confondersi e sovrapporsi (il caso della droga è particolarmente evidente), il che dà conto delle forme di controllo penale, di restrizione della libertà personale, di negazione dei diritti che storicamente sono state esercitate – e per certi versi continuano ad essere esercitate – sia nei confronti dei consumatori di droga sia delle persone colpite da sofferenza mentale. Prima di addentrarci nella trattazione specifica delle due questioni, è opportuno chiarire il carattere "fuori norma" del "folle", così come del "drogato".

## 12.1

### La follia come alienazione dalla ragione

A partire dal secolo dei Lumi, la norma è costruita intorno alla razionalità. Si afferma così il dualismo normalità/anormalità: il folle è anormale in quanto non offre garanzie cognitive per seguire la via della ragione (Foucault, 1963; 2002). Il "folle" è perciò un malato "incomprensibile", che tradisce ciò che è visto come il nucleo dell'umano, la facoltà di controllo razionale sul mondo e su sé stessi: come tale la follia si presenta

\* Psicologa PhD, presidente della Società della Ragione onlus e cofondatrice dell'associazione Forum Droghe. Già parlamentare, fa parte del Comitato nazionale per la bioetica dal 2006.

come il non-umano, imprevedibile e pericolosa (Basaglia, 1968, 2000; Ongaro Basaglia, 1982). L'accostamento della infermità di mente alla pericolosità (a sé e agli altri) fa sì che la cura coincida con l'allontanamento del malato dal consorzio civile e con la segregazione nell'istituto manicomiale. È il paradigma di "cura e custodia", convalidato dalla moderna scienza psichiatrica, inaugurata da Philippe Pinel agli inizi dell'Ottocento. Se la punizione non si attaglia ai folli irresponsabili, per loro si apre però un orizzonte particolare di cura: o la "rieducazione" al comportamento "normale", oppure la segregazione permanente<sup>1</sup>. In ogni modo, la coercizione è il corollario inevitabile che discende dalla imprevedibilità/irresponsabilità del malato.

Tale visione sopravvive fino alla seconda metà degli anni Sessanta, quando la risposta manicomiale è oggetto di critica radicale da parte del movimento di psicologia e psichiatria di comunità, contro la istituzionalizzazione (Goffman, 1968), in Italia rappresentato dal pensiero e dall'opera di Franco Basaglia.

## 12.2

### La droga come fonte di "schiavitù"

La centralità della ragione nell'ideale moderno di umanità dà conto anche del rifiuto della droga e del "drogato". Anche il drogato tradisce l'ideale illuminista dell'uomo guidato dalla ragione, in virtù della quale è abilitato a scelte di vita autonome. Ma l'esercizio dell'autodeterminazione presuppone il pieno controllo di sé, che la droga insidia vuoi per la proprietà di alterare la mente e allentare i freni inibitori – seppur temporaneamente –, vuoi per la capacità di indurre "dipendenza". Sul concetto di dipendenza, cruciale nella questione droga già dalla fine del XIX secolo, si è articolato il processo di medicalizzazione dell'uso di droga, come si vedrà. Perciò la "religione laica" dell'individuo indipendente e respon-

1. Nel suo *Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou La manie* (1800), Pinel concepisce l'idea di una diversa posizione del malato di mente rispetto all'area di emarginazione sociale in cui era stato fino a quel momento inserito. Guidato da ideali umanitari, "libera" perciò il malato di mente dalle catene con cui era tenuto negli asili, insieme a delinquenti e devianti di ogni tipo (ladruncoli, prostitute, libertini, poveri senza dimora). Per il malato di mente si aprono così le porte dei manicomi, col fine di ricondurlo entro l'ordine sociale mediante un paziente lavoro pedagogico e di terapia "morale", che comprende anche la contenzione e l'isolamento.

sabile offre una chiave per capire l'ostilità verso le sostanze psicoattive, avvertite come una minaccia all'identità personale e collettiva (Cohen, 2007; Jay, 2011). Si pensi alla metafora dello "schiavo della droga", tuttora viva nel senso comune ma che al tempo stesso continua a riassumere il sapere clinico circa la patologia dell'uso di droga, la dipendenza: identificata ancora oggi nella "saliènza" del consumo sulle altre comuni attività della vita quotidiana, contro *la ragione e la volontà* del consumatore<sup>2</sup>. In ultima analisi, la dipendenza si identifica con la "perdita di sé": ciò dà conto dei caratteri coercitivi che spesso hanno assunto le terapie per la dipendenza. Questo concetto di dipendenza, e più in generale la centralità della dipendenza nella questione droga, è stata sottoposta a critica serrata fino dagli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, ma è tuttora il nodo da sciogliere per superare le politiche proibizioniste (Cohen, 1992; Peele, 1985, 2000; Zuffa, 2010; Grund, 2017).

D'altro canto, le sostanze psicoattive, per la proprietà di alleviare le pene del corpo e della mente e per l'effetto disinibitorio che facilita la socializzazione, hanno storicamente avuto un ruolo importante sia nella medicina convenzionale fino alla fine del xx secolo, e anche oltre<sup>3</sup>, sia nelle occasioni sociali, seguendo i cosiddetti "controlli informali" – rituali e prescrizioni – finalizzati a modulare/moderare gli effetti psicoattivi e a scongiurare la "perdita di controllo": si pensi alla regole sociali per il "bere moderato" nelle società occidentali, in Europa e nelle Americhe (Zinberg, 2019; Gossop, 2007).

### 12.3

## Droghe, lo stato dell'arte

Il problema droga svela la sua complessità a partire dal termine stesso. "Droga" non è sinonimo di sostanza psicoattiva (anche se la caratteri-

2. Il DSM V, il manuale diagnostico psichiatrico corrente, individua il Disturbo da uso di sostanze (DUS) correggendo la precedente suddivisione in "abuso" e "dipendenza", ma mantenendo sostanzialmente invariati i criteri di diagnosi: si veda il "dispendio di tempo" nell'uso nonostante la "consapevolezza che la droga rappresenti un problema".

3. Si pensi all'importanza attuale degli oppiacei nella terapia del dolore. Le Convenzioni internazionali che regolano la proibizione delle droghe dovrebbero anche garantire l'approvvigionamento legale delle stesse sostanze a fine medico: la difficile conciliazione dei due compiti è una delle "conseguenze indesiderate" della proibizione.

stica della droga è proprio l'effetto di alterazione psichica), ma indica solo particolari sostanze psicoattive in regime di illegalità (fra le più note: cannabis, cocaina, eroina, amfetamine e droghe sintetiche); mentre altre sostanze psicoattive (segnatamente l'alcol) sono legali e non sono riconosciute come "droga". Nella rappresentazione della questione droga sono dunque centrali le motivazioni culturali e geopolitiche con cui si guarda alle differenti droghe e che hanno condotto al regime di controllo penale internazionale, inaugurato oltre cento anni fa (Klein, 2008; Jelsma, 2011). Da allora, il controllo internazionale si è progressivamente evoluto, dalla regolazione/limitazione dei commerci alla proibizione totale della coltivazione, del traffico, della vendita al dettaglio, fino ad arrivare alla formulazione del possesso per uso personale come crimine<sup>4</sup>. La punizione dei consumatori (e non solo dello spaccio) diventa il pilastro ideologico della cosiddetta *war on drugs*<sup>5</sup>. La proibizione internazionale, nonostante la sua pervasività e rigidità, non è riuscita a contenere la produzione e il traffico, né tantomeno la diffusione e il consumo di droghe illegali: nella gran parte dei paesi del mondo il contrasto alla droga costituisce l'impegno principale delle forze di polizia e della amministrazione della giustizia, con i conseguenti alti numeri di consumatori/tossicodipendenti incarcerati per reati di droga<sup>6</sup>.

Fino dagli anni Ottanta del secolo scorso, a partire dall'Europa, si è cercato di aprire un nuovo corso politico (le cosiddette *mild policies*),

4. Il controllo penale internazionale delle droghe è regolato dalle Convenzioni delle Nazioni Unite: la Convenzione unica sulle droghe narcotiche, 1961; la Convenzione sulle sostanze psicotrope, 1971; la Convenzione contro il traffico illecito di droghe narcotiche e sostanze psicotrope, 1988. Nella Convenzione del 1988 per la prima volta si fa esplicito riferimento al possesso per uso personale, da considerarsi reato penale (*criminal offence*). Alle Convenzioni hanno aderito la stragrande maggioranza dei paesi membri ONU e le leggi nazionali ricalcano le Convenzioni stesse.

5. Si veda in Italia la svolta punitiva del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (legge Jervolino-Vassalli), ispirato alla "guerra alla droga" dietro il modello del *Just Say No* di era reaganiana. I pilastri del *Just Say No* erano appunto il "pugno duro" del penale sui consumatori e i trattamenti finalizzati esclusivamente all'astinenza (Zuffa, 2000, p. 60).

6. In Italia, nel 2020, il 30,8% degli ingressi in carcere è dovuto all'art. 73 del Testo unico sugli stupefacenti (D.P.R. 309/1990) che punisce lo spaccio, la cessione e la detenzione; al 31 dicembre 2020, il 26,5% dei detenuti era certificato come tossicodipendente (cfr. *Dodicesimo Libro Bianco sulle Droghe. War on Drugs, 60 anni di #EpicFail*, <https://www.societadellaragione.it/pubblicazioni/libri/war-on-drugs-60-anni-di-epicfail/>).

sia alleviando la pressione penale (depenalizzando il possesso a uso personale, decriminalizzando la figura del consumatore, distinguendo fra droghe – pesanti e leggere – a seconda dell’impatto sulla salute); sia spostando attenzione e risorse pubbliche sul rafforzamento del sistema di cura delle dipendenze. Il nuovo corso, che si presenta come alternativo all’approccio repressivo “forte” della *war on drugs*, si ispira alla “riduzione del danno”. Tuttavia, le politiche pubbliche che cercano di limitare i danni/rischi delle droghe presentano un’ambiguità. Esse possono muoversi nel solco della medicalizzazione dell’uso di droga, fenomeno presente fino dagli albori della proibizione, che ha sempre convissuto, seppure in forme in parte conflittuali, con la proibizione (come si vedrà in seguito) (Berridge, Edwards, 1981; Berridge, 1993; Zuffa, 2000)<sup>7</sup>. Oppure possono preludere a un cambio di paradigma, verso la “normalizzazione” dell’uso di droga in una prospettiva di salute pubblica. In questa versione della riduzione del danno, l’obiettivo ultimo delle politiche cambia dalla “riduzione fino all’eliminazione dell’uso di droga” (la finalità ultima della proibizione), alla “riduzione dei modelli di consumo più rischiosi per la salute individuale e collettiva”. L’accento si sposta sulle politiche sociali orientate a potenziare i meccanismi di regolazione sociale del fenomeno e di autoregolazione dei consumatori: che si presentano alternative alle politiche penali, proprio in quanto queste ultime non solo non riconoscono i meccanismi di autoregolazione, ma anche li contrastano (Zuffa, Ronconi, 2017).

Il confronto internazionale fra l’approccio *tough on drugs* e le *mild policies* è entrato al momento in una fase cruciale, di conflitto fra paradigmi culturali oltre che politico. Lo scontro trova conferma nelle prime crepe che si registrano nel regime internazionale di proibizione totale: diversi paesi, pur senza denunciare le Convenzioni internazionali (Uruguay, Canada, un consistente numero di Stati degli USA)<sup>8</sup> hanno

7. Si veda il cosiddetto *British System*, inaugurato in Gran Bretagna negli anni Venti, in corrispondenza della stretta proibizionista internazionale, per alleviarne gli effetti di criminalizzazione ed esclusione sociale dei consumatori. Il governo insedia una commissione d’inchiesta presieduta da Sir H. D. Rolleston e successivamente accoglie le indicazioni del famoso *Rolleston Report*: l’uso di droghe è definito come problema medico, perciò ai medici inglesi viene permesso di prescrivere droghe (al tempo soprattutto morfina) in dosaggi e tempi non limitati se non dal loro giudizio professionale.

8. L’Uruguay ha legalizzato la cannabis nel 2017, il Canada nel 2018. Al 2021 18 Stati americani hanno legalizzato l’uso non terapeutico della marijuana per adulti, la

legalizzato la produzione, distribuzione, consumo della cannabis anche ad uso ricreativo, mentre altri in Europa hanno inaugurato un sistema di quasi-legalizzazione, depenalizzando l'approvvigionamento di cannabis attraverso particolari forme di produzione e consumo collettivo (i cannabis social club) (Decorte, Pardal, 2017).

#### 12.4

### Salute mentale, dopo la legge Basaglia

La legge 13 maggio 1978, n. 180, detta legge Basaglia, confluita poi nella riforma sanitaria dello stesso anno (legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 33-35 e 64), ha sancito un passaggio epocale. Ha stabilito la chiusura dei manicomi esistenti e istituito un sistema di servizi territoriali di salute mentale, di prevenzione e cura, sul modello generale del servizio sanitario nazionale. Con ciò, finisce l'era dell'internamento coatto del malato di mente: che da allora di regola usufruisce di cure volontarie in servizi integrati nel sistema sociosanitario del territorio, mentre il ricovero è limitato alla fase acuta, in ospedale generale: il malato di mente, così come ogni altro cittadino/a, accede alla cura come "diritto", e scompaiono le strutture "speciali" (il manicomio) atte a contenere la "pericolosità" del malato di mente. La legge 180 è comunemente vista come il risultato di un passaggio di paradigma, dal modello manicomiale (di cura e custodia) al modello terapeutico.

Tuttavia, a guardar bene, il modello terapeutico contiene un'ambiguità: di per sé non è radicalmente alternativo a quello manicomiale, a meno di non chiarire alla radice la *concezione della malattia mentale*, nell'aspetto cruciale della supposta interferenza con le *capacità di intendere e di volere*, con le relative limitazioni di autonomia della persona. Solo rescindendo il nodo fra malattia mentale e "alienazione dalla ragione" si può procedere verso la completa "normalizzazione" della stessa, in ambito di cura e di diritti civili e sociali. La riforma Basaglia si muove in questa prospettiva, tuttavia il nodo non è del tutto risolto. Da un lato si registrano importanti passi avanti anche in sede

maggior parte tramite referendum: Colorado e Washington nel 2012, Alaska e Oregon nel 2014, California, Maine, Massachusetts e Nevada nel 2016, Michigan nel 2018, Arizona, Montana, New Jersey e Sud Dakota nel 2020. I congressi statali hanno votato la legalizzazione in Vermont, Illinois, New York, New Mexico e Virginia.

internazionale, come la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, del 2006: che pone le basi per l'abolizione di ogni tipo di "legge speciale" sulla base della "disabilità mentale" (o "disabilità psicosociale"). Dall'altro, il ritardo con cui sono stati chiusi in Italia gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), quasi quarant'anni dopo la chiusura dei manicomi, testimonia la permanenza di resistenze<sup>9</sup>. Per di più è ancora in vigore il "binario" speciale penale per gli "infermi di mente" (e seminfermi di mente) autori di reato, giudicati tali perché ritenuti "incapaci di intendere e volere" al momento del fatto criminoso; sono prosciolti, ma passibili di misure di sicurezza detentive in quanto "socialmente pericolosi".

Il collegamento tra malattia mentale e pericolosità sociale è dunque ancora vivo, come dimostrano le difficoltà nell'applicazione della riforma che ha chiuso gli OPG. La riforma è stata indubbiamente una tappa importante perché ha disegnato un sistema alternativo di presa in carico territoriale dei "prosciolti", relegando come ultima ratio la detenzione in misura di sicurezza in apposite strutture terapeutiche (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, REMS). Tuttavia, nella realtà applicativa, l'internamento nelle REMS tende a diventare la regola: con ciò le REMS rischiano di diventare un semplice sostituto degli OPG, minando il valore innovativo della stessa riforma.

Anche nell'assistenza psichiatrica permangono pratiche manicomiali, in specie la contenzione, vigente nella maggioranza dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC), istituiti negli ospedali generali. Peraltro, nella stessa legge di riforma sanitaria sono presenti norme particolari di deroga alla volontarietà della cura, che consentono, pur in via eccezionale, di sottoporre il malato di mente al trattamento sanitario obbligatorio (TSO psichiatrico)<sup>10</sup>.

Al momento non è tanto in discussione l'esistenza di norme sul trattamento involontario psichiatrico – specie nella versione italiana, che prevede un sistema avanzato di garanzie per la persona –, quanto l'abuso e la cattiva applicazione del TSO<sup>11</sup>. Il superamento della con-

9. Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter e legge 30 maggio 2014, n. 81, recante disposizioni per la chiusura degli OPG.

10. Legge 833/1978, artt. 33-35.

11. Sono però presenti voci che, sulla scia della Convenzione ONU sulla disabilità, chiedono la fine di qualsiasi norma speciale, compreso il TSO. Si vedano a tal proposito le prese di posizione della Rete mondiale degli utenti della psichiatria (*World Network of Users and Survivors of Psychiatry*, WNUSP) nel manuale da loro stilato di

tenzione e delle “cattive pratiche” in psichiatria sono obiettivi centrali per completare il passaggio ad un sistema di presa in carico globale, che assicuri cure appropriate, basate sulla libertà e l’uguaglianza di diritti per le persone con disabilità mentale.

## 12.5

### Figure emblematiche: pazzo e criminale, dalla storia ai giorni nostri

Col gesto “liberatorio” di togliere le catene ai folli, Pinel li separa dalle altre miserie del tempo: criminali, mendicanti, prostitute, libertini con cui i folli condividevano il destino del ricovero coatto negli asili. Il medico riconosce la follia come malattia, mettendo in campo l’aspetto “della pietà, della sollecitudine, della cura”. Il “folle” (letteralmente il “sacco pieno d’aria”) scompare perché «la testa non può essere gonfia di vento, o i corpi posseduti da spiriti e demoni» (Ongaro Basaglia, 1982, p. 126). Ci deve essere una spiegazione razionale, scientifica, per collocare l’insensato nella razionalità del nuovo mondo. Attraverso il sapere/potere medico, la malattia mentale, identificata come l’“altro dalla ragione” – la “sragione” – rientra così nel pieno controllo della ragione stessa. La cura del malato di mente mantiene però tutti i caratteri della punizione del criminale. Come lucidamente spiega Franca Ongaro Basaglia, «La pietà che porta a riconoscere alla malattia il diritto a uno spazio proprio, si traduce nella cura/punizione che consiste nel dovere di entrare in uno spazio estraneo, separato, diverso rispetto all’umanità razionale. Di fatto, l’intervento psichiatrico e il rapporto della scienza (della ragione) con la “malattia mentale” resta un rapporto di punizione, esattamente come quello che la teneva confusa con la criminalità e la delinquenza» (ivi, p. 125).

Alla radice, la costruzione stessa della malattia mentale come “sragione” produce la sovrapposizione fra malattia mentale e minaccia alla sicurezza altrui. La paura del diverso, dell’estraneo, e in ultima analisi la “paura della paura”, ha guidato le legislazioni penali nel segnare il destino del folle nei manicomi e del folle reo nei manicomi criminali

interpretazione della stessa Convenzione (*Implementation Manual for the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). Sulla battaglia a favore della piena capacità giuridica dei disabili mentali cfr. anche Gooding (2017).



(De Mattos, 2012). Il malato di mente insidia l'ordine sociale in quanto tale, perché non offre garanzie cognitive e emotive per rimanere nei confini di quell'ordine. In altri termini, il malato di mente ha di per sé una potenzialità criminale, prima ancora di commettere un crimine. Perciò il soggetto non viene punito in base alla sua colpevolezza, ma in base alla sua condizione patologica e supposta pericolosità. Più che di punizione si può parlare di “neutralizzazione” del malato. Le pratiche punitive nei confronti del malato di mente hanno potuto eccedere proprio perché convalidate dal sapere psichiatrico, travalicando i principi umanità, progressivamente sedimentati nel tempo per porre limiti alle pene carcerarie. Si pensi alle camicie di forza, ai bagni freddi, all'uso di legare ai letti i malati (la contenzione)<sup>12</sup>.

Così la psichiatria diventa organica al penale. Per usare le parole di Foucault: «C'è un meccanismo di potere, che è il sistema penale, che ha i suoi requisiti di sapere e che riesce a connettersi in un altro meccanismo di sapere che è la psichiatria e che ha, da parte sua, dei propri requisiti di potere» (Foucault, 2019, p. 127). E ancora: «La psichiatria sarà essenzialmente la scienza e la tecnica degli anormali [...] in uno spazio che è medico-giudiziario, patologico-normativo» (ivi, p. 147).

Un connubio forte, quello fra psichiatria e penale, che dà conto del percorso di lunga lena per abbatterlo. Già si è detto dell'importanza della riforma che ha chiuso gli OPG, anche se a tutt'oggi sopravvive il canale speciale di giustizia riservato ai “folli rei”.

Vale la pena di approfondire questo delicato snodo, cercando in primo luogo di cogliere le spinte che hanno permesso il varo della riforma. Essa scaturisce dalla crisi della figura del “pazzo criminale”: da un lato, è diminuita la paura sociale perché dopo la chiusura dei manicomi “i pazzi sono fra noi” e come sempre la convivenza accorcia le distanze; dall'altro, la ricerca ha smentito la supposta propensione a commettere atti criminali del malato mentale. I mentalmente disabili non commettono più reati dei sani, soprattutto non commettono più crimini violenti. Vacilla insieme l'idea della patologia mentale come “causa” del crimine, rendendo incerto il ruolo dello psichiatra forense, chiamata a esprimersi sulla “pericolosità sociale” e sulla previsione di

12. Alla base del metodo terapeutico nel primo manicomio italiano, aperto ad Aversa nel 1813, era l'imposizione di minuziose regole di vita finalizzate al riordino delle funzioni mentali, che i malati dovevano rigorosamente osservare pena punizioni violente. La cura consisteva in sostanza in disciplina e castigo.

comportamento futuro degli imputati di reato con le perizie circa la loro “capacità/incapacità di intendere e volere”.

La crisi del sapere tradizionale e dell’approccio segregativo si manifesta in importanti passaggi della riforma del 2014, riportando il trattamento penale del malato mentale nel solco delle garanzie di diritto: ciò avviene con la fine degli “ergastoli bianchi” perché si stabilisce una durata massima per la misura di sicurezza, che non può superare la pena detentiva prevista per il reato commesso; inoltre, le misure di sicurezza sono collocate in un ordine di priorità, e quelle detentive assumono un ruolo residuale (da qui la funzione del ricovero in REMS come estrema ratio, mentre l’OPG dovrebbe essere sostituito nell’intendimento del legislatore non dalla REMS ma dall’insieme dei servizi sociali e sanitari di comunità, come detto). Infine, le REMS sono a gestione sanitaria, il che le pone di fatto come una struttura dei Dipartimenti di salute mentale, e non un’appendice del sistema giudiziario.

Anche se rimane irrisolto il nodo della pericolosità sociale e delle correlate misure di sicurezza, che approfondiremo più avanti, la legge 81/2014 può permettere – a detta di molti – di sperimentare soluzioni nuove per le persone con disturbi mentali autrici di reato: «per una cultura della cura che veda definitivamente superati l’internamento, la privazione della libertà, la contenzione, la coercizione in favore di altri indirizzi che si collochino nella prospettiva della libertà, del consenso e della responsabilità, e persino ai diritti come premesse indispensabili a ogni percorso di cura» (Pellegrini, 2017, p. 69). In quest’ottica, la riforma della chiusura degli OPG non si presenta come una “riforma a metà”, ma come il primo passo in vista del suo completamento: il superamento della “giustizia speciale” per i folli rei.

## 12.6

### Il pazzo irresponsabile

La “giustizia speciale” per i folli rei (che risale al Codice Rocco) si basa sull’idea che il folle non possa essere penalmente responsabile: la responsabilità dell’atto criminoso passa in certo modo alla malattia, deresponsabilizzando il soggetto. Torna la “pietà” del gesto simbolico di Pinel, che riconosce alla malattia uno spazio proprio. Ma il destino dei “prosciolti per vizio di mente”, destinatari delle misure di sicurezza, parla di ben altro dalla pietà. Anche guardando alla storia più recente,

i giudici della Corte costituzionale, nella sentenza 29 ottobre 2009, n. 274, scrivono che le misure di sicurezza detentive si sono rivelate «in concreto di gran lunga più afflittive della pena irrogata con la sentenza di condanna»<sup>13</sup>. Il presupposto di “irresponsabilità” del soggetto non solo non allevia il castigo, ma agisce anche in funzione invalidante, limitando i diritti. La persona etichettata dalla perizia psichiatrica come “incapace di intendere e volere” deve sopportare «un peso di esclusione superiore a chi, non avendo problemi di ordine mentale può contare invece su determinate garanzie legali minime» (De Matos, 2012, p. 102).

Dunque, la via maestra è di eliminare l’attuale sistema punitivo parallelo, estendendo ai soggetti con disturbo psichico la disciplina giuridica normale, «elaborata secondo concezioni moderne e progressiste al di fuori di qualsiasi idea punitiva dello Stato e nel massimo rispetto della persona e nelle più ampie garanzie dei suoi diritti» (Baratta, 1985, p. 462).

Il superamento del sistema punitivo parallelo è un passo necessario e non più procrastinabile. A parte lo stigma che accompagna la designazione di “infermo di mente”, l’esistenza delle misure di sicurezza detentive e il persistente largo ricorso a queste da parte della magistratura, rischia di vanificare le potenzialità innovative della legge, mettendo in scacco la nuova “cultura della cura” di cui si è detto.

Preso atto che il sapere psichiatrico alla base della non imputabilità (legato al determinismo della malattia mentale come “causa” del crimine) è in crisi irreversibile, rimane però il problema del particolare stato di sofferenza psichica della persona e di come questa differenza può essere affrontata nel sistema penale “normale”. Entra in gioco la dialettica fra “giustizia dei diritti” e “giustizia dei bisogni”. Alla prima è imputato il rischio del formalismo astratto, alla seconda il paternalismo che espropria la soggettività (Pitch, 1989). Nel caso specifico, l’idea di cambiare il sistema di trattamento per rispondere ai “bisogni” del folle reo senza modificarne lo statuto di soggetto “invalidato” mostra tutti i limiti della “giustizia dei bisogni”. Con rica-

13. La sentenza stabilisce la incostituzionalità della norma che negava all’imputato la possibilità di appello alle sentenze di assoluzione per non imputabilità derivante da vizio totale di mente. L’assoluzione per totale infermità di mente è infatti assimilabile a una condanna – argomentano i giudici –, dunque non si può negare il diritto di appello all’imputato.

dute sul trattamento stesso: la “irresponsabilità” del colpevole rende difficile la rielaborazione di senso delle sue azioni. D’altro lato, l’idea di eliminare la non imputabilità è soggetta a critiche che si rifanno al “formalismo” della giustizia dei diritti: alcuni la leggono addirittura come negazione della malattia, altri, più pragmaticamente, ne temono le conseguenze, non volendo infliggere il carcere a persone sofferenti. È un’obiezione fondata, ma che dà per scontata la coincidenza fra pena e carcere, sulla scia del “panpenalismo” imperante. Questo argomento dovrebbe condurre in altra direzione: un sistema delle pene così “inflexibile” da non potere dare risposta alle malattie e alle sofferenze dimostra con ciò la sua disumanità, dunque la sua generale inadeguatezza. Perciò va cambiato, come battaglia di civiltà. E il superamento del “binario speciale” può avere anche il valore di tassello in questa battaglia più ampia.

In conclusione, è auspicabile una soluzione che tenga conto dei bisogni senza mettere in mora i diritti, superando la polarizzazione fra giustizia dei diritti e dei bisogni (ivi, p. 171). L’attribuzione dei diritti (a cominciare dal diritto di stare in giudizio con le relative garanzie) si unisce al riconoscimento di responsabilità alla persona rispetto alle sue azioni. Ma l’azione (e la relativa responsabilità) va contestualizzata, compresa nell’intreccio di vincoli relazionali e sociali. Ciò di per sé prefigura un nuovo rapporto fra sistema penale e rete sanitaria e sociale di comunità.

Il giudizio si scinde allora in una prima fase di accertamento della responsabilità penale; e in una seconda fase di determinazione della pena, tenendo conto della storia della persona (ivi, p. 169). In questa seconda fase si procede a una rielaborazione delle responsabilità a tutto campo, valutando l’insieme dei fattori ambientali in cui è maturata l’azione. Entrano in gioco i servizi di comunità, ivi compresa la consulenza psicologica e psichiatrica: cui non è più affidata la perizia sull’incapacità “di intendere e volere al momento del fatto”, ma piuttosto la valutazione circa le migliori condizioni di presa in carico del soggetto, secondo il nuovo modello “proattivo”: che non insiste sulla staticità della diagnosi, quanto sulla dinamicità dell’intervento, verso la ricostruzione di un ambiente di vita orientato al *recovery*<sup>14</sup>.

14. La proposta di legge n. 2939 presentata alla Camera l’11 marzo 2021, in materia di imputabilità e di misure alternative alla detenzione per le persone con disabilità psicosociale, va in questa direzione.

## 12.7

## Il tossicodipendente, fra cura e punizione

Come accennato, il concetto di dipendenza è rimasto sostanzialmente invariato dalle origini, nonostante il tentativo recente di riformularlo come *brain disease*, con l'aiuto delle neuroscienze. Peter Cohen (2010, p. 223), nella sua critica alla scientificità della *brain disease* e più in generale della dipendenza, osserva che questo concetto ha partorito un approccio clinico «che rende gli utenti più impotenti e meno in grado di gestire la loro vita, rispetto agli utenti di altri generi di trattamento medico». E infatti la malattia, intesa come compromissione della ragione e della volontà a opera della chimica delle sostanze, chiama di per sé a un controllo esterno, minando l'autonomia della persona. Da qui la commistione fra terapia e controllo e il carattere autoritario della cura. Ciò è evidente nel sistema penale delle alternative terapeutiche alla carcerazione, in cui la terapia sconfinava in regole di comportamento improntate all'astinenza: la cui violazione rischia il ritorno alla pena carceraria. Ma il controllo è presente anche nei trattamenti volontari: basti pensare al disciplinamento, spesso assai rigido, in molte comunità terapeutiche, ben oltre l'obbligo astinziale. Ma anche nei servizi pubblici per le dipendenze sono presenti procedure "speciali": quali l'anomalia della relazione terapeutica, poiché al paziente è richiesto di dare prova "oggettiva" del suo comportamento sottoponendosi a test urinari.

Il costrutto (para)scientifico di dipendenza si radica nella storia della proibizione della droga, e prima ancora dell'alcol. Occorre cioè risalire alla crociata morale contro l'alcol del potente Movimento della temperanza americano, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Paradossalmente, proprio la fine dell'esperimento proibizionista fallito dell'alcol rappresentò l'occasione per convogliare gli apparati repressivi sperimentati per l'alcol su altre sostanze psicoattive (marijuana, oppio e, più tardi, cocaina) utilizzando lo stesso armamentario concettuale (Levine, 1984). Si pensi alla cannabis come "droga di passaggio" (*stepping stone*) alle sostanze pesanti, argomento che ricalca quello della birra come preludio al whiskey, secondo il paradigma della "storia naturale", dall'uso moderato all'uso intensivo/dipendente. Sulla stessa linea il nesso causale fra alcol e crimine (cui corrisponde più tardi quello fra droga e crimine). Il predicatore Billy Sunday, esponente del Movimento della temperanza, prometteva che con la proibizione "il regno delle

lacrime sarebbe finito”, poiché la povertà sarebbe diventata un ricordo e le prigioni sarebbero state riconvertite in fabbriche (Klein, 2008, p. 28). L'alcol e l'alcolismo divenivano così un facile capro espiatorio per il corollario di miserie economiche e sociali che la rivoluzione industriale aveva portato con sé.

Similmente, il collegamento deterministico fra droga e crimine è oggi utilizzato per coprire l'effetto criminogeno delle politiche di proibizione, da un lato; dall'altro, per voltare la testa dalle diseguglianze sociali, che larga parte rivestono nella spiegazione dei danni droga-correlati<sup>15</sup> (Stevens, 2011).

La medicalizzazione della droga ha avuto declinazioni diverse in rapporto al penale, come accennato. Da un lato è stata rivendicata come alternativa al cosiddetto “modello morale”, caratterizzato dall'approccio punitivo “forte” e dall'intransigenza *drug free* sul piano dei trattamenti: è quanto si è visto nel caso del *British System* con la somministrazione della morfina affidata ai medici; con il trattamento di “metadone a mantenimento”, inaugurato da Marie Nyswander e Vincent Dole negli anni Sessanta dietro l'idea di dipendenza come “malattia cronica recidivante”; più di recente con i trattamenti di eroina medica, sperimentati in Svizzera negli anni Novanta e da allora introdotti nel sistema di trattamento.

Per altro verso, il “modello medico” (*disease model*), articolato sulla concezione tradizionale di dipendenza, non mette affatto in scacco il modello morale e la visione dell'uso di droga come comportamento illecito (Marlatt, 1996). Anzi, proprio nel tentativo di evitare la punizione dei consumatori, si enfatizza la gravità e la irreversibilità della “malattia cronica”. Si ritiene inoltre che, sotto l'effetto del *craving*, il tossicodipendente sia portato a commettere reati (come spaccio e furto) per ottenere i soldi per la droga. I tossicodipendenti diventano così “vittime” della droga. Per lui/lei si invocano terapie alternative al carcere, in quanto soggetti a “responsabilità limitata”. Ma la “irresponsabilità” va a braccetto con la “incapacitazione”, legittimando forme autoritarie di trattamento, che comprimono la libertà del consumatore nella decisione di sottoporsi alle cure e nella scelta delle stesse.

15. Scrive il criminologo Alex Stevens (2011, p. 32) che invece di ridurre le diseguglianze, che la ricerca individua come fattori chiave nei danni da droga, i decisori politici chiedono «ai poveri di cambiare i vetri rotti delle loro case e di essere meno irresponsabili».

In questa luce, la minaccia della punizione può perfino essere vista come uno stimolo al tossicodipendente “irresponsabile” perché entri in terapia<sup>16</sup>.

In conclusione, il modello medico si concilia con il modello morale della proibizione perché ambedue condividono il concetto chiave di droghe come “sostanze incontrollabili”, appiattendo tutti i modelli di consumo sulla malattia della dipendenza, con un’ enfasi sulle componenti chimiche “additive” delle sostanze illegali e una sostanziale trascuratezza dei fattori psicosociali che danno conto dell’ uso non additivo delle sostanze psicoattive (peraltro assai più esteso di quello additivo). I cosiddetti “controlli” sociali sono evidenti a tutti per le sostanze legali come l’alcol (pur ad alto rischio farmacologico), mentre sono di per sé più opachi per le droghe illegali, proprio in virtù della loro illegalità. Il modello malattia con la sua enfasi “farmacocentrica” rafforza questa opacità, con l’ effetto di riconfermare il farmacocentrismo in una spirale autoreferenziale.

In tal modo, esso supporta la proibizione con una doppia mossa: sia perché asseconda l’ immagine delle sostanze illegali come “incontrollabili”, sia perché, oscurando la regolazione sociale, rimanda alla regolazione legale/penale quale unica risorsa di tutela dell’ individuo e della società.

## Bibliografia

- BARATTA A. (1985), *Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, in “Dei delitti e delle pene”, 3, pp. 443-73.
- BASAGLIA F. (1968), *L’ istituzione negata*, Einaudi, Torino.
- ID. (2000), *Conferenze brasiliane*, a cura di F. Ongaro Basaglia, M. G. Gianichedda, Raffaello Cortina, Milano.
- BERRIDGE V. (1993), *Harm Minimisation and Public Health: An Historical Perspective*, in N. Heather et al. (eds.), *Psychoactive Drugs and Harm Reduction: From Faith to Science*, Whurr Publishers, London, pp. 52-71.

16. Si veda il dibattito sulla legge Jervolino-Vassalli, che introduceva la punizione della detenzione a uso personale. Mentre gli oppositori rivendicavano il trattamento in alternativa alla punizione in nome della solidarietà sociale, i sostenitori propugnavano la punizione come la via maestra per portare il tossicodipendente a curarsi, secondo una visione “attiva e militante” della solidarietà (Zuffa, 2017, p. 119).



- BERRIDGE V., EDWARDS G. (1981), *Opium and the People: Opiate Use in the Nineteenth Century*, St. Martin's Press, New York.
- COHEN P. (1992), *Junky Elend: Some Ways of Explaining It and Dealing with It. From a Pharmacological Explanation of Junky Behaviour to a Social One*, in "Wiener Zeitschrift für Suchtforschung", 14, 3-4, pp. 59-64.
- ID. (2007), *La religione laica dell'individuo indipendente*, in "Fuoriluogo", supplemento mensile al "Manifesto", 9, 4, 29 aprile, p. III.
- ID. (2010), *L'imperatrice nuda. Le neuroscienze moderne e il concetto di dipendenza* (2009), in G. Zuffa (a cura di), *Cocaina. Il consumo controllato*, Gruppo Abele, Torino, pp. 221-45.
- DECORTE T., PARDAL M. (2017), *Cannabis Social Clubs in Europe: Prospects and Limits*, in R. Colson, H. Bergeron (eds.), *European Drug Policies: The Ways of Reform*, Routledge, London, pp. 285-99.
- DE MATTOS V. (2012), *Una via d'uscita. Per una critica della misura di sicurezza e della pericolosità sociale*, Edizioni alpha beta Verlag, Merano.
- FOUCAULT M. (1963), *Storia della follia* (1961), Rizzoli, Milano.
- ID. (2019), *Gli anormali. Corso al College de France (1974-1975)*, Feltrinelli, Milano.
- GOFFMAN E. (1968), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza* (1961), Einaudi, Torino.
- GOODING P. (2017), *A New Era for Mental Health Law and Policy: Supported Decision Making and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Cambridge University Press, Cambridge.
- GOSSOP M. (2007), *Living with Drugs*, Routledge, London (6<sup>th</sup> ed.).
- GRUND J. P. (2017), *Il controllo, lo possiamo esercitare? Verso una prospettiva transdisciplinare ecologica sul consumo di sostanze e sulla dipendenza*, in G. Zuffa, S. Ronconi (a cura di), *Droghe e autoregolazione*, Ediesse, Roma, pp. 51-89.
- JAY M. (2011), *Emperors of Dreams: Drugs in the Nineteenth Century*, Dedalus, London.
- JELSMA M. (2011), *The Development of International Drug Control: Lessons Learnt and Strategic Challenges for the Future*, in "Series on Legislative Reform of Drug Policies", 10, February, pp. 1-16.
- KLEIN A. (2008), *Drugs and the World*, Reaktion Books, London.
- LEVINE H. G. (1984), *The Alcohol Problem in America: From Temperance to Alcoholism*, in "British Journal of Addiction", 79, 4, pp. 109-19.
- MARLATT A. (1996), *Harm Reduction: Come As You Are*, in "Addictive Behaviours", 21, 6, pp. 779-88.
- ONGARO BASAGLIA F. (1982), *Salute/malattia. Le parole della medicina*, Einaudi, Torino.
- NYSWANDER M. (1956), *The Drug Addict as a Patient*, Grune & Stratton, New York.



- PEELE S. (1985), *The Meaning of Addiction: Compulsive Experience and Its Interpretation*, Lexington Books, Washington DC.
- ID. (2000), *What Addiction Is and Is Not: The Impact of Mistaken Notions of Addiction*, in "Addiction Research", 8, 6, pp. 599-607.
- PELLEGRINI P. (2017), *Liberarsi dalla necessità degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quasi un manuale*, Edizioni alpha beta Verlag, Merano.
- PITCH T. (1989), *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano.
- STEVENS A. (2011), *Drugs, Crime and Public Health*, Routledge, London.
- ZINBERG N. (2019), *Droga, set e setting. Le basi del consumo controllato di sostanze psicoattive* (1984), Gruppo Abele, Torino.
- ZUFFA G. (2000), *I drogati e gli altri. Le politiche di riduzione del danno*, Sel-lerio, Palermo.
- ID. (2010), *Le droghe come sostanze incontrollabili?*, in G. Zuffa (a cura di), *Cocaina, il consumo controllato*, EGA, Torino, pp. 25-48.
- ID. (2017), *Italian Drug Policy*, in R. Colson, H. Bergeron (eds.), *European Drug Policies: The Ways of Reform*, Routledge, London, pp. 114-27.
- ZUFFA G., RONCONI S. (a cura di) (2017), *Droghe e autoregolazione*, Ediesse, Roma.



# La criminalizzazione del dissenso

di Xenia Chiaramonte e Rossella Selmini\*

## 13.1

### Introduzione [sostituire con titolo più specifico]

Negli ultimi due decenni la criminalizzazione del dissenso ha attirato l'attenzione pubblica ampliando l'area di interesse rispetto a un fenomeno che, fino a pochi anni prima, pareva preoccupare soltanto coloro che si trovavano a esserne destinatari. Eventi estremamente gravi come quelli perpetrati ai danni degli attivisti durante il G8 genovese del 2001 nonché la legislazione antiterroristica inaugurata negli Stati Uniti all'indomani dell'11 settembre dello stesso anno (e poi diffusasi a livello mondiale) vi hanno certamente contribuito.

Più di recente, inoltre, ondate autoritarie a estensione globale hanno ingenerato la necessità di costruire report<sup>1</sup>, dare luogo a monitoraggi<sup>2</sup>, sviluppare ricerche che tentassero di cogliere e spiegare la diffusione su larga scala di fenomeni di criminalizzazione del dissenso. La libertà di esprimere la “parola contraria” (De Luca, 2015), così come quella – certamente ancora più significativa – di riunirsi, di fare corpo comune (Chiaramonte, 2019a), di “assemblarsi” (Butler, 2017) è diventata oggetto di rinnovato interesse.

Le forme del dissenso e le modalità attraverso cui a esse si risponde sono considerate, d'altronde, indicatori, se non veri e propri termometri, della democraticità (o, viceversa, delle tendenze autoritarie) degli Stati (Della Porta, 2015; Johnston, 2015; Maroto Calatayud, González-Sánchez, Brandariz, 2019). Ancora più *ab origine* il ruolo del dissenso

\* [Inserire qualifiche delle autrici + università di appartenenza. xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]

1. Uno fra i primi e più completi report è AA.VV. (2013).

2. Si veda, ad esempio, il World Report 2021 di Human Rights Watch, in particolare i risultati in merito alla criminalizzazione delle ONG in soccorso dei migranti: <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/italy>.

può rivelarsi centrale nella formazione e trasformazione delle democrazie stesse (Della Porta, 2020). Approfondire questo tema implica quindi interrogarsi non solo sui contesti autoritari, ma anche sull'evoluzione e sulla legittimità delle democrazie liberali, che appaiono sempre meno in grado di tollerare al loro interno espressioni di dissenso politico, soprattutto nelle forme della protesta di strada e della disobbedienza (Watts, 2020; Shantz, 2014; Maroto Calatayud, González-Sánchez, Brandariz, 2019).

Questo capitolo inizierà dal situare la criminalizzazione del dissenso fra le diverse discipline che tangenzialmente toccano il tema; al contempo sarà necessario approntare delle coordinate metodologiche per guidare l'approccio a tale nuovo tema di ricerca. Di qui, si darà conto dei processi di criminalizzazione nel dissenso a partire dal fenomeno della "securizzazione" e si privilegerà l'analisi degli interventi a livello penale e amministrativo – con particolare riferimento al contesto italiano e spagnolo. Questa parte del capitolo evidenzierà le crescenti connessioni con altre politiche di criminalizzazione nel nome della sicurezza e del controllo dello spazio pubblico.

### 13.2

#### Infrapenalità

Questo sguardo ha interessato una prima serie di ricerche – che potremmo definire di tipo politologico e sociologico – le cui domande attonano al nesso fra libertà democratiche e spazio garantito alle variegate espressioni di opposizione ai sistemi vigenti. In particolare, il campo della sociologia ha un interesse specifico per i movimenti sociali, visti come forma di innovazione politica "dal basso" delle istituzioni esistenti.

Grazie a tale carica innovativa i movimenti sociali sono delle forme che tendono a forzare i confini della legalità esistente, a sfidarne le logiche e contestarne le norme di base. Uno dei principali campi su cui si scontrano materialmente le esigenze di contestazione e il mantenimento statale dell'ordine è chiaramente lo spazio pubblico. Ecco perché una vasta area di studi si incentra sulla relazione che intercorre fra le forme di dimostrazione pubblica e l'azione delle forze dell'ordine.

Su polizia, protesta e altre forme di resistenza la letteratura è certamente ricca (Della Porta, Reiter, 2003; Davenport, Johnston, Mueller, 2005; Lovell, 2009). Ed è perciò dall'analisi dell'interazione fra le due

forze in campo che, ai nostri fini, si potrebbero far discendere gli elementi cardine della criminalizzazione del dissenso.

Tuttavia, l'approccio con cui tale letteratura si rivolge al fenomeno della criminalizzazione risulta segnato da un limite. Queste ricerche tendono, infatti, a fermarsi in certo senso proprio laddove la criminalizzazione del dissenso inizia. Meglio: con lo scontro sul campo fra agenzie del controllo e proteste si può vedere, forse, la mano destra dello Stato – come la definiva Bourdieu (Droit, Ferenczi, 2011) – ma di certo non tutto il suo corpo.

Fuor di metafora: se l'analisi del nesso tra polizia e protesta può gettare luce sulle dinamiche che attengono al complesso rapporto fra l'esercizio della fondamentale libertà di riunione e l'uso legittimo della forza, essa non riesce, tuttavia, a dare conto degli articolati processi di criminalizzazione del dissenso (Maroto Calatayud, González-Sánchez, Brandariz, 2019).

Questo limite ha, a ben vedere, qualcosa di curioso perché l'insistenza delle proteste sui confini dell'ordine vigente fa sì tanto che vi sia un frequente "incontro" con le forze dell'ordine quanto che a essa succedano altre azioni di rilevanza giuridica. Si presenta, infatti, come una costante dell'azione dei dimostranti non solo lo scontro sul campo ma soprattutto le denunce che sistematicamente ne seguono (Barkan, 2003).

Abbiamo visto come si posiziona la sociologia dei movimenti sociali. Rimane da sondare il modo in cui la questione è articolata dalla sociologia del diritto: lo sguardo sulla relazione fra diritto e movimenti sociali sembra qui limitato alle sole opzioni "positive", ossia alle risorse che il diritto è capace di offrire alle lotte sociali, senza che a tale sguardo si accompagni – non fosse altro che per completezza – l'identificazione delle risorse che la tecnica giuridica, al contrario, può attivare *contro* il dissenso sociale. Sembrano quindi escluse dall'analisi sociogiuridica le forme di criminalizzazione del dissenso, a favore di un interesse esclusivo per le modalità attraverso cui il diritto può costituire uno strumento vantaggioso per le rivendicazioni "dal basso" (Chiaromonte, 2018; 2020).

In breve, dunque, chi analizza i movimenti sociali non indaga il diritto, mentre chi si occupa di diritto e società tende ad approcciare i movimenti solo in modo strumentale, dando cioè centralità alle forme giuridiche; in questa centralità si presenta poi una sorta di selezione, perché dalle forme giuridiche indagate sono sostanzialmente escluse quelle amministrative e penali, che presiedono al controllo e alla criminalizzazione del dissenso.

In ultimo, bisogna domandarsi in che modo il diritto si è occupato della questione che, evidentemente, riguarda in modo frontale i diritti fondamentali. Mentre l'analisi della criminalizzazione in generale, attraverso il diritto penale, e dei processi di espansione della punitività (Husak, 2008; Pratt *et al.*, 2005; Lacey, 2009) ha una ricca tradizione, altrettanto non può dirsi della specifica criminalizzazione del dissenso. I giuristi hanno approcciato la questione in modo formale, normativo. Il quesito giuridico rispetto alla criminalizzazione del dissenso potrebbe suonare così: nei casi in cui un certo fenomeno viene criminalizzato, sono rispettate le regole del giusto processo e le libertà costituzionalmente garantite, innanzitutto il diritto di riunione? (Pelissero, 2015).

È il caso di studi come quello condotto dall'Universidad de Palermo di Buenos Aires sulla criminalizzazione della conflittualità sociale nel continente sudamericano (AA.VV., 2010) o degli atti del convegno *La criminalizzazione del dissenso. Legittimazione e limiti* organizzato a Genova dai penalisti italiani (AA.VV., 2016).

Senza altro pregevoli, tali tentativi non possono qualificarsi però come completi e "dinamici" perché facendo perno sul solo rispetto delle garanzie costituzionali e della procedura penale, essi si rivolgono ben limitatamente alle pratiche, le quali però, a ben vedere, hanno un ruolo di prim'ordine nei processi di criminalizzazione (Fiorentino, Chiaramonte, 2019).

Soprattutto, mentre la dottrina penalistica interpreta la norma penale offerta dal legislatore, un approccio critico la interroga in molti modi, ne studia gli effetti, la razionalità storica, i processi selettivi che presiedono al suo uso, disuso, abuso ecc.

Lo sguardo giuridico-formale non è capace, allora, di cogliere le dinamiche ben più complesse e "grigie" che attraversano l'infrapenalità e che danno luogo a processi di selezione fra illegalismi, i cui criteri vanno spiegati e non possono essere dati per scontati, come invece un approccio giuridico "puro" tende a fare.

### 13.3

#### Processi di criminalizzazione

La criminologia critica e radicale, avendo condotto una raffinata analisi dei processi di criminalizzazione in generale, offre una griglia anali-

tica applicabile anche alla criminalizzazione del dissenso. Il punto di vantaggio di un tale approccio sta nella capacità di evidenziare l'artificialità della norma penale: il reato corrisponde a quell'azione che è stata *prescritta* come criminale. La sanzione deriva dal fatto che l'atto non si conforma a una regola stabilita, non certamente a una volontà superiore da definirsi come "naturale" o a una forma "innata" di divieto (Durkheim, 2015, p. 70).

I processi di criminalizzazione sono le operazioni attraverso cui tale definizione si produce (Baratta, 1980); il sistema giuridico ne può costituire il protagonista principale, ma vi prendono parte anche la norma sociale e la personalità di coloro che sono definiti criminali (Pitch 1975).

È attraverso un certo numero di spostamenti rispetto alle teorie "naturalistiche" del reato che si può analizzare in modo consapevole il processo di criminalizzazione in questione: in primo luogo va dismessa la visione essenzialista che farebbe del criminale un soggetto "ontologicamente" deviante, cioè l'ipotesi che il criminalizzato possa essere un soggetto preconstituito rispetto alla definizione data. Di qui si può trarre un'indicazione di metodo: non bisogna guardare alle qualità "naturali" o morali di chi dissente e viene criminalizzato, bensì al processo mediante cui si forma la qualifica di criminale (Quinney, 1975, p. 42).

In secondo luogo, è necessario guardare alle pratiche infrapenali, all'uso e all'abuso che si fa di una certa previsione normativa. Il presupposto d'uguaglianza nella soggezione alla legge può, al limite, darsi a livello teorico, il quale evidentemente non coincide con le dinamiche empiriche. Queste ultime vanno sondate proprio perché consentono di illuminare i criteri di selezione fra illegalismi e le mutevoli tecniche punitive con cui vi si risponde (cfr. Re, CAP. 2).

Indagare i processi di criminalizzazione pone un tema di fondo: la necessità di stabilire un termine di paragone in relazione al quale un certo insieme di tecniche punitive risulterà criminalizzante, qui inteso nel senso di eccessivo, vessatorio. Le modalità, provvisorie e legate al caso specifico, attraverso cui si può rispondere a tale problema fanno ricorso al criterio di proporzionalità fra condotta e trattamento mediatico (nel caso della fase definitoria) e fra condotta e imputazione (nel caso della criminalizzazione giudiziaria).

Proviamo a vedere all'opera questo criterio attraverso l'esempio dei *green crimes* e delle popolazioni indigene sudamericane.

La selettività penale passa attraverso due meccanismi: l'eccessiva criminalizzazione e la sotto-criminalizzazione. Quando ci si concentra specificamente sui crimini "verdi", la selettività criminale rivela che il controllo della criminalità è utilizzato in modo intensivo a scapito dei popoli indigeni, nonostante il fatto che le loro proteste non producano danni sociali significativi e siano inquadrate all'interno dei diritti costituzionali (*over-criminalisation*). Al contrario, il sistema di giustizia penale non è utilizzato per perseguire i danni ambientali o l'uso illecito della forza contro i popoli nativi da parte delle forze dell'ordine, nonostante il grave danno di tali comportamenti sull'ambiente e sulla vita e l'integrità fisica delle comunità (*under-criminalisation*) (Vegh Weis, 2019, p. 39).

Nel caso No TAV è stato dimostrato lo stesso andamento, insieme ad alcuni *pattern* specifici: *a*) estrema discrasia fra condotte incriminate e loro qualificazione giuridica, come nel caso dell'imputazione per attentato con finalità terroristiche o di eversione (quando le azioni, non attentando alla vita di alcuno, erano definibili socio-politicamente come un sabotaggio – e giuridicamente come un danneggiamento); *b*) dilatazione dell'uso del concorso di persone nel reato per ottemperare alla difficoltà probatoria "classica" dei "delitti di folla"; *c*) velocità del procedimento penale estremamente maggiore rispetto a casi simili per fatti equiparabili (Chiaramonte, 2019b).

Il legame fra criminalizzazione del dissenso e movimenti ambientalisti non deve stupire. Se è vero che anche la meno clamorosa fra le criminalizzazioni rivela un ganglio politicamente rilevante (Cohen, 2002), ecco che proprio le risorse naturali, chi lotta contro l'estrattivismo e i fenomeni di criminalizzazione si intrecciano. Un efficace studio di tale nesso deve tenere, allora, in considerazione: «1. la definizione e l'uso del termine "criminalizzazione della protesta sociale" e lo sviluppo di un apparato analitico; 2. modelli, tipologie e strategie legali di criminalizzazione; 3. il radicamento dei processi di criminalizzazione nelle più ampie procedure decisionali politiche sulle risorse naturali; 4. le controstrategie» (Terwindt, 2014, p. 161).

Nell'aprile 2021 un approccio esauriente è stato inaugurato nel panorama italiano tramite un ciclo di conferenze dal titolo *Pensiero unico, dissenso, repressione*<sup>3</sup>, attraverso il quale si è tornati a esplorare

3. Gli incontri, a cura di Livio Pepino e Daniela Dioguardi, sono reperibili al seguente link (in attesa di pubblicazione): [https://www.youtube.com/watch?v=phegbdRB\\_Hc&t=2232s](https://www.youtube.com/watch?v=phegbdRB_Hc&t=2232s).



la questione della criminalizzazione del dissenso in modo complesso e dinamico, rispolverando quella tradizione che fino alla metà degli anni Ottanta aveva fatto da attento cane da guardia al potere punitivo contro le lotte sociali (Alteri, 2021).

## 13.4

## Securitizzazione e governo dello spazio pubblico

Vediamo allora all'opera questi meccanismi, e proviamo a farlo con la consapevolezza stabilita attraverso i criteri metodologici minimi di cui ci siamo fornite.

Il fenomeno della "securitizzazione" sta al centro di una serie di processi di criminalizzazione occorsa negli ultimi decenni, i quali insistono sullo spazio pubblico disegnando tecniche governamentali spesso incluse nelle cosiddette politiche di sicurezza.

La maggior parte di queste politiche ha privilegiato, come destinatari delle nuove norme emanate in nome della sicurezza, situazioni e comportamenti che raramente sono considerati reati dalle normative penali e assai più spesso sono collegati a marginalità urbana, a problemi di manutenzione della città, a comportamenti puniti penalmente in passato e poi totalmente o parzialmente decriminalizzati, come la prostituzione e le forme meno gravi di spaccio di stupefacenti. La finalità ultima è il controllo dello spazio pubblico, inteso come luogo depurato da ogni presenza considerata sgradevole e da ogni conflitto problematico in grado di compromettere l'immagine e la vivibilità della città (Hayward, 2004; Beckett, Herbert, 2008; Passavant, 2009; Persak, Di Ronco, 2018).

Politiche per la sicurezza e controllo del dissenso politico, nonostante siano rivolti a destinatari diversi, presentano tuttavia alcune importanti connessioni, che sono peraltro diventate evidenti negli anni più recenti. Da un lato, infatti, definizioni e concetti afferenti all'ordine pubblico hanno ispirato, in origine, concetti e definizioni poi utilizzati nell'ambito delle politiche di sicurezza. Dall'altro, queste stesse politiche si sono ampliate fino a includere anche il dissenso politico e la protesta. Ciò che concettualmente collega questi due ambiti sono i processi di "securitizzazione" e di governo dello spazio pubblico.

"Securitizzazione" è un termine ampiamente utilizzato dalla sociologia e dalla criminologia critica contemporanee per indicare la ten-

denza a includere il controllo della criminalità di strada (e del dissenso politico) fra le politiche statali d'intervento nella vita dei cittadini, in nome della loro sicurezza (Buzan, Waever, de Wilde, 1998; Hallsworth, Lea, 2011). La securitizzazione richiama in primo piano il ruolo dello Stato e delle sue istituzioni nel controllo della vita sociale (ruolo che può accompagnarsi, o meno, a quello di attori substatali o privati) e può sia assumere caratteristiche "emergenziali" – si pensi alle legislazioni antiterrorismo in occasione di gravi eventi – sia esplicarsi in maniera routinaria, come controllo quotidiano di varie forme di conflittualità sociale.

Hallsworth e Lea (2011) hanno sviluppato questa analisi in maniera particolarmente convincente, evidenziando le connessioni tra diversi destinatari dei processi di securitizzazione: la marginalità urbana, alcune tipologie di autori di reato ritenuti particolarmente pericolosi (si pensi ai tifosi violenti), gruppi sociali antagonisti e conflittuali. Il *security state* contemporaneo, che ha gradualmente sostituito lo Stato liberale del welfare, si caratterizza, secondo Hallsworth e Lea, come un nuovo tipo di Stato autoritario, che si indirizza prima di tutto alla periferia della società, e quindi verso gruppi considerati una minaccia, ma tende ad espandersi ad altri gruppi sociali e a permeare l'intero sistema di giustizia penale.

Pur non analizzando in profondità la questione del dissenso politico, l'analisi di Hallsworth e Lea aiuta a comprendere le trasformazioni che avvengono anche in questo campo e soprattutto come determinate strategie, politiche e strumenti tendano a essere replicati e applicati a settori diversi della società, a seconda delle circostanze e dei momenti storici. Ciò avviene attraverso due processi: il rinforzo reciproco e la diffusione.

Il *rinforzo reciproco* implica, per esempio, che le misure previste nei confronti di certe forme di marginalità sociale sono sempre più spesso assimilate a quelle della sicurezza pubblica, piuttosto che della "sicurezza urbana". Per la marginalità urbana, infatti, si ricorre più frequentemente non alla prevenzione sociale o comunitaria (come era negli intenti delle originarie politiche di sicurezza orientate alla prevenzione) ma a misure semipenali, di prevenzione coercitiva, quali gli ordini amministrativi dissuasivi e le forme di "messa al bando" (si pensi soltanto ai recenti DASPO urbani).

Al tempo stesso, anche se questo processo è meno frequente del primo, alle manifestazioni di dissenso politico si tendono ad applica-

re, oltre a quelle penali e di polizia, normative di tipo amministrativo originariamente pensate per la dissuasione dai comportamenti “incivili”. Gli esempi che vengono dalla Spagna, relativi all’uso di ordinanze amministrative per proibire, in nome del decoro e della pulizia della città, l’uso di megafoni durante una manifestazione o la distribuzione di volantini per pubblicizzare una protesta, confermano queste tendenze (Maroto Calatayud, 2013, p. 36). Questo tipo di rinforzo reciproco, in cui il diritto amministrativo svolge la classica funzione ausiliaria del penale, non ha le caratteristiche afflittive di altri interventi amministrativi, ma comporta una depoliticizzazione del conflitto stesso, ridotto al rango di una “inciviltà urbana” (*ibid.*).

Un altro esempio di rinforzo reciproco si può rintracciare nella razionalità militare con la quale si affrontano fenomeni diversi: terrorismo, trattamento di immigrati irregolari, fenomeni di marginalità urbana, come i senza dimora; in definitiva chiunque possa essere definito come autore di un comportamento antisociale, incluso chi protesta nello spazio pubblico (ivi, p. 152).

Il secondo processo analizzato da Hallsworth e Lea è quello della *diffusione*, attraverso il quale definizioni, legislazioni e pratiche passano da un settore all’altro del controllo sociale e soprattutto dalla periferia verso il centro del sistema sociale. Grazie alla diffusione, per esempio, troviamo una varietà di definizioni vaghe e generiche che consentono di includere diversi comportamenti sotto l’etichetta di “terrorismo”, o quella di “comportamento antisociale”. Questa vaghezza consente poi l’estensione ad altri settori della vita sociale, che nulla hanno a che fare con il terrorismo o il crimine organizzato<sup>4</sup>.

L’utilizzo di definizioni vaghe e generiche che consentono di essere riprese e utilizzate per criminalizzare ambiti diversi di comportamento è particolarmente evidente nel caso inglese. Qui la definizione originaria di cos’è un comportamento antisociale è modellata su una definizione attinente all’ordine pubblico. Il *Crime and Disorder Act* del 1998 definisce come antisociali quei comportamenti che comportano o possono comportare «harassment, alarm and distress». Questi tre concetti sono gli stessi utilizzati da una normativa di ordine pubblico,

4. Lo stesso processo di diffusione può essere osservato nel caso italiano: si pensi alle disposizioni previste per il tifo violento, conosciute come DASPO, recentemente estese ad altri soggetti, compresi coloro che sopravvivono nell’economia informale della città (Selmini, 2020, p. 107).

il *Public Order Act* del 1986, per definire i comportamenti di disturbo nello spazio pubblico legati alla protesta e alle rivolte urbane (Selmini, 2020, p. 141).

A conferma del processo di mutuo rinforzo, l'*Anti-Social Behaviour Act* del 2003 introduce una sezione dedicata espressamente al controllo della protesta, così modificando precedenti legislazioni inglesi in materia di ordine pubblico. I nuovi interventi prevedono restrizioni alla libertà di riunione in assemblee o eventi pubblici, soprattutto con riferimento al fenomeno dei *rave parties*.

Nell'approccio della securitizzazione, quindi, il controllo del dissenso politico rientra a pieno titolo tra tutti quegli interventi che mirano a stigmatizzare, restringere e reprimere ogni relazione sociale potenzialmente problematica nello spazio pubblico (Hallsworth, Lea, 2011, p. 152). Gli strumenti principali sono la criminalizzazione a livello formale, attraverso la legislazione penale, amministrativa o di polizia, e l'utilizzo delle forze dell'ordine nel controllo di questi comportamenti. Secondo alcuni, tuttavia, nel quadro degli interventi statali volti alla securitizzazione va compresa anche l'espansione della videosorveglianza e di altri strumenti di controllo urbano di tipo amministrativo (Calvo, Portos, 2018, p. 34; Fernández de Mosteyrín, Limón López, 2018, p. 49; Maroto Calatayud, 2016).

L'approccio della securitizzazione incontra le politiche di governo dello spazio pubblico, in cui si concentrerebbero le relazioni sociali giudicate problematiche. Ed è in questo ambito che si osserva una crescente opacizzazione dei confini tra disordine, inciviltà, comportamento violento ed esercizio del diritto di riunione. L'idea dello spazio pubblico come luogo neutrale e asettico è quindi il tratto comune delle politiche di controllo sociale urbano. Breve è il passo dalla bonifica dello spazio pubblico – visto come luogo da ripulire, senza presenze sgradite che possano compromettere l'immagine cittadina e l'economia urbana (Beckett, Herbert, 2008) – al progetto di uno spazio pubblico come luogo della neutralità ideologica.

Lo spazio pubblico asettico, depurato dagli interventi per la sicurezza e il decoro e dal conflitto che la protesta esprime, ripropone un'idea autoritaria coerente con l'approccio del *security state*<sup>5</sup>, secondo la quale lo spazio pubblico non è luogo di espressione dei diritti di cit-

5. Il riferimento al *security state* non deve far pensare al concetto tradizionale di Stato autoritario. "Securitizzazione" e controllo del dissenso politico, anche nelle for-

tadinanza, ma ambito di riaffermazione del potere e dell'ordine statale in nome della neutralità ideologica (Salellas, 2020).

Gli studi sulla criminalizzazione del dissenso come “governo dello spazio”<sup>6</sup> racchiudono vari approcci che si concentrano sulle relazioni di potere e resistenza nelle città, la configurazione dello spazio fisico, l'economia politica degli spazi urbani, così come l'erosione dello spazio pubblico e la sua crescente privatizzazione. La città e gli spazi urbani sono luoghi strategici per il governo politico e il potere di imporre limiti e controllo su questo spazio è fondamentale per comprendere la criminalizzazione del dissenso. In questa prospettiva, nel governo dello spazio urbano sono coinvolti in via prioritaria non solo attori statali, ma anche substatali e privati.

### 13.5

#### La criminalizzazione del dissenso nei “decreti sicurezza”

Le norme sulla “sicurezza urbana” o, nella versione inglese, sui “comportamenti antisociali”, dilatate fino a includere fenomeni estremamente vari, sono state la cornice in cui introdurre disposizioni sul controllo del dissenso politico e della protesta. Di questo processo i recenti “decreti sicurezza” italiani<sup>7</sup> sono un esempio significativo.

I decreti sicurezza sono interventi legislativi che hanno mirato a regolamentare le questioni della sicurezza prevedendo interventi di livello statale e locale, nell'ambito urbano, consistenti in misure amministrative dissuasive, indirizzate prioritariamente a problemi di marginalità urbana e di “inciviltà”, e, nelle versioni più recenti dei cosiddetti “decreti Salvini”, disposizioni contro l'immigrazione e il dissenso politico, in particolare quello che si esprime con la protesta di strada.

La criminalizzazione del dissenso politico è quindi elemento cruciale dei decreti Salvini. Lo scivolamento verso l'ordine pubblico si nota già nel primo decreto e diventa evidente nel cosiddetto “Salvini

me più repressive e illiberali, sembrano infatti essere del tutto compatibili con regimi democratici (Watts, 2020).

6. Per una rassegna di questa letteratura cfr. MacKinnon (2014).

7. Cfr. D.L. 4 ottobre 2018, n. 13, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in legge 8 agosto 2019, n. 77 (entrambi noti comunemente come “decreti Salvini”) e, per alcuni aspetti, anche il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 47 e noto come “decreto Minniti”.

*bis*”. In questi due testi, al nemico – in genere esterno, perché migrante – che lederebbe la sicurezza (e il decoro) con le sue modalità di sopravvivenza nell’economia informale della città si aggiunge una figura tradizionale della pericolosità urbana: il nemico politico e sociale. Le strategie di criminalizzazione utilizzate in questo testo sono varie: da quella tradizionale della riattivazione di norme depenalizzate all’inasprimento delle pene per norme in vigore, all’introduzione di sanzioni amministrative per comportamenti che in precedenza non erano sanzionabili. Il blocco stradale, per esempio – depenalizzato con il D.L. 30 dicembre 1999, n. 507 –, ridiventa un reato, peraltro punibile con pene fino a sei anni di detenzione, e include ora la cosiddetta resistenza pacifica, interpretabile anche come la semplice presenza sul luogo di un blocco stradale, che diventa un illecito amministrativo sanzionabile con una multa fino a 4.000 euro. Per l’invasione di terreni e di edifici si aumenta la pena massima prevista e si introducono varie aggravanti.

È soprattutto con il “Salvini *bis*” che lo scivolamento della sicurezza urbana nell’ordine pubblico diventa del tutto evidente (Selmini, 2020, pp. 106 ss.). Le strategie di criminalizzazione sono, di nuovo, inasprimenti delle pene, per esempio nel caso di chi usa “caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento”. Inoltre, si crea una nuova fattispecie di reato per il lancio di oggetti durante una pubblica manifestazione, quando questo comportamento possa “creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose”. Non potevano mancare, infine, previsioni relative a chi commette reati con finalità di terrorismo o diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, ai quali viene estesa la possibilità di applicare un DASPO.

Due aspetti di questo scivolamento delle politiche di sicurezza sono importanti da notare. Il primo è che le disposizioni presenti nei decreti Salvini erano già state incluse alcuni anni prima dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani, nel quadro di una proposta di riforma della sicurezza urbana (Selmini, 2021). Quelle disposizioni sull’ordine pubblico, quindi, formulate o comunque condivise da sindaci delle città italiane, spesso appartenenti al centro-sinistra, ricompaiono alcuni anni dopo in un testo di un ministro dell’Interno di opposta ideologia politica. Una parabola interessante e curiosa che dimostra non solo quanto sia diventato labile il confine tra comportamenti indesiderati nello spazio pubblico e protesta politica, ma anche la sostanziale con-

divisione, tra politici di diversa appartenenza politica, di un approccio punitivo al dissenso politico nella forma della protesta.

Il secondo aspetto interessante è invece di tipo comparato. Le disposizioni introdotte in particolare dal decreto “Salvini *bis*” ora citato riprendono in buona parte disposizioni incluse in alcune normative spagnole approvate nel 2015. La Spagna è un caso imprescindibile in materia di criminalizzazione del dissenso politico, sia per la combinazione del tutto peculiare di misure amministrative e di misure penali, sia per la sistematicità e persistenza con cui queste normative sono state applicate nel corso degli anni e in particolare dopo le riforme del 2015.

### 13.6

#### La repressione del dissenso tra diritto penale e amministrativo: il caso spagnolo

Nell’anno 2015 in Spagna viene approvata una serie di leggi circa l’ordine pubblico<sup>8</sup>, che andiamo ad analizzare in conclusione a questo capitolo come esempio paradigmatico delle nuove forme di controllo del dissenso nelle democrazie liberali europee.

Si tratta di una riforma complessiva che contribuisce a creare una struttura articolata di criminalizzazione e repressione, modulando l’intervento penale e quello amministrativo a seconda delle circostanze e dei contesti, e riconoscendo alle polizie non solo una notevole discrezionalità nel controllo dello spazio pubblico, ma anche varie forme di protezione. Si tratta, secondo alcuni, di un chiaro esempio di “securitizzazione”, attraverso un importante intervento statale a vari livelli di legislazione, per stigmatizzare, perseguire e punire gruppi specifici all’interno della società spagnola, in particolare la protesta giovanile, i movimenti per la casa (Bessant, Grasso, 2019; Calvo, Portos, 2018) e, negli ultimi anni, il movimento indipendentista catalano (Fernández-Bessa *et al.*, 2018; Vehí *et al.*, 2021; Bernat, Whyte, 2020).

8. La prima è la *Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana* (d’ora in poi LOPSC), conosciuta come Ley Mordaza, cioè “legge bavaglio”, proprio per i suoi riflessi sul controllo della protesta. Viene inoltre riformato il codice penale (*Ley Orgánica 1/2015, del 30 marzo*) e, con la *Ley Orgánica 2/2015, sempre del 30 marzo*, si modificano le normative penali relative al terrorismo.



La *Ley Orgánica 1/2015*, di riforma del codice penale spagnolo, depenalizza alcuni reati di ordine pubblico, trasformandoli in violazioni amministrative e trasferendoli quindi nella famigerata Ley Mordaza. Non si tratta, tuttavia, di un intervento che riduce la criminalizzazione nell'ambito della protesta e del dissenso, nonostante questo sia l'intento retoricamente affermato a più riprese. Infatti, mentre si depenalizzano alcuni reati, altri ne vengono introdotti (o si prevedono nuove aggravanti); in secondo luogo, l'"amministrativizzazione" del controllo della protesta si rivela afflittiva in una maniera che non sembra avere eguali in altri paesi europei di tradizione giuridica affine (Selmini, 2021).

Per quanto riguarda la riforma del codice penale, si nota la particolare rilevanza che viene data al reato di "disordine pubblico", che viene ampliato (art. 557, comma 1°) fino a includere ogni atto compiuto in gruppo o individualmente, ma con la protezione del gruppo, e che mira ad "alterare la pace pubblica" con atti violenti sulle persone e le cose. L'art. 557-*bis*, di nuova formulazione, introduce aggravanti specifiche, una delle quali simile a quella introdotta poi dal decreto Salvini *bis* in Italia, relativa al lancio di oggetti contundenti o liquidi infiammabili; l'agire a volto coperto è un'aggravante<sup>9</sup>, così come il fatto che la riunione sia "numerosa". Di nuova formulazione è anche l'art 559 che si riferisce alla diffusione attraverso qualsiasi mezzo, comprese le reti sociali, di messaggi che incitano alla commissione del suddetto reato, rendendo così l'incitamento al disordine un reato riscontrabile anche nella semplice diffusione di volantini (González-Sánchez, Maroto Calatayud, 2018, pp. 450-1; Vehí *et al.*, 2021, p. 120).

Il secondo gruppo di delitti riguarda le offese ai corpi di polizia. Si inaspriscono le pene per i reati di resistenza o disobbedienza grave alle autorità e ai corpi di sicurezza – compresi quelli privati quando agiscono in collaborazione con le polizie pubbliche – e si prevede il reato di "mancanza di rispetto e di debita considerazione", sempre alle stesse forze.

Infine, il terzo gruppo di previsioni normative che aggravano il controllo della dissidenza politica riguarda gli atti di terrorismo, materia nella quale la legislazione spagnola è stata pioniera nonché fonte di ispirazione per il resto delle legislazioni europee (Teruel Lozano, 2018, p. 8). L'intervento più controverso riguarda il rafforzamento della già discussa fattispecie di *enaltecimiento* ("esaltazione") del terrorismo,

9. Similitudini che sollevano domande rispetto ai processi di *policy transfer* anche per quanto riguarda le pratiche di criminalizzazione del dissenso.



ora aggravato se commesso tramite Internet o altri mezzi tecnologici e quando i fatti siano idonei ad “alterare gravemente la pace pubblica o generare un grave sentimento di insicurezza e paura sociale”. Si tratta di innovazioni il cui impatto sulla libertà di espressione politica è valutato con estrema preoccupazione (Teruel Lozano, 2018).

La depenalizzazione del 2015 ha comportato che un numero significativo di fattispecie penali sia ora regolamentato amministrativamente tramite la LOPSC.

Le infrazioni della LOPSC ripetono lo schema del diritto penale, individuando due gruppi principali di comportamenti sottoposti a controllo e a sanzione amministrativa. Il primo riguarda le manifestazioni pubbliche – si sanzionano, ad esempio, l’organizzazione e la promozione di riunioni o manifestazioni non comunicate in particolari zone *off limits* – e il secondo l’atteggiamento verso le forze di polizia, rispetto alle quali si introducono versioni “attenuate” delle disposizioni di resistenza e oltraggio, nonché le specifiche previsioni di mancanza di cooperazione di rispetto.

L’ambito penale rimane indubbiamente privilegiato nella repressione del dissenso politico (Selmini, 2021). Tuttavia, anche l’intensificazione delle legislazioni amministrative, come la LOPSC spagnola o i decreti sicurezza italiani, dimostra la crescente importanza dello strumento amministrativo, modulato con quello penale a seconda dei casi. La *burorrepresión* (Olmo, 2013), cioè la repressione burocratica, o “a bassa intensità” di tipo amministrativo, pur non comportando la privazione della libertà, ha conseguenze molto afflittive sui destinatari e ha avuto effetti scoraggianti sulle proteste in Spagna e in Catalogna, grazie soprattutto a una applicazione sistematica e alla comminazione di multe estremamente elevate (Maroto Calatayud, 2016). Inoltre, la *burorrepresión* opera in incognito e al tempo stesso ridimensiona la portata conflittuale di comportamenti che esprimono valori costituzionalmente protetti – il diritto di riunione e di protesta – riducendoli a mere violazioni di norme burocratiche (ivi, pp. 35-6).

### 13.7

## Conclusioni [sostituire con titolo più specifico]

L’analisi affrontata in questo capitolo ha inteso mostrare l’intreccio di vari dispositivi disciplinari diretti alla criminalizzazione del dissenso

e la crescente erosione dei confini tra comportamenti “problematici” nella gestione dello spazio pubblico e comportamenti criminalizzati. Sono stati in particolare affrontati i casi dell’Italia e della Spagna, ma si tratta di una tendenza comune ad altre democrazie europee. Si pensi, per esempio, al controverso progetto di legge inglese denominato *Police, Crime, Sentencing and Courts Bill*, che, seguendo le strategie discusse sopra, introduce restrizioni alla libertà di protesta e di riunione ed estende i poteri della polizia, o a recenti riforme francesi introdotte con la legge sulla sicurezza globale.

Queste tendenze pongono ancora una volta la necessità di sviluppare gli studi sulla criminalizzazione del dissenso. Come si è proposto in questo capitolo, la criminologia critica in particolare è chiamata a costruire categorie interpretative più solide di quelle esistenti e ad affrontare il nesso fra dissenso e criminalizzazione. Particolarmente importante è ampliare gli studi sulla selettività del sistema penale e sulle pratiche infrapenali di criminalizzazione sostanziale, oltre che formale.

Questi tempi richiedono di tornare a quell’interesse che gli studi critici, a partire da discipline diverse, hanno avuto fino alla prima metà degli anni Ottanta e che leggevano insieme le lotte sociali e l’economia politica della pena. Oggi possiamo, d’altronde, problematizzare certe letture marxiste piuttosto vetuste che guardavano alla sovrastruttura staticamente e dimenticavano le pratiche sempre mutevoli del controllo e delle controcondotte: proprio oltre le teorie e le istituzioni penali, cioè nelle pratiche, si scoprono le nuove tecniche punitive (Foucault, 2019), ed è negli interstizi dell’infrapenalità che si formano i processi di criminalizzazione.

## Bibliografia

- AA.VV. (2010), *¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho Penal y libertad de expresión en América Latina*, Universidad de Palermo, Buenos Aires.
- AA.VV. (2013), “*Take Back the Streets*”: *Repression and Criminalization of Protest around the World*, October, [https://www.aclu.org/files/assets/global\\_protest\\_suppression\\_report\\_incl.pdf](https://www.aclu.org/files/assets/global_protest_suppression_report_incl.pdf).
- AA.VV. (2016), *La criminalizzazione del dissenso. Legittimazione e limiti*, Atti del IV Convegno nazionale dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale (Genova, 13-14 novembre 2015), Giuffrè, Milano.
- ALTERI L. (2021), *Diritto penale, diritto criminale e violenza politica nelle rivi-*

- ste socio-giuridiche degli anni Settanta*, in L. Altieri, X. Chiaramonte, A. Senaldi (a cura di), *Politica e violenza. Teorie e pratiche del conflitto sociale*, Meltemi, Milano, pp. 193-253.
- BARATTA A. (1980), *Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, Lorenzini, Bologna.
- BARKAN S. E. (1985), *Protesters on Trial: Criminal Justice in the Southern Civil Rights and Vietnam Antiwar Movements*, Rutgers University, New Brunswick (NJ).
- ID. (2003), *Criminal Prosecution and Trial: A Neglected Dynamic in The Study of Law and Social Movements*, Paper presented at the Annual meeting of the American Sociological Association (17-19 August), Atlanta.
- BECKETT K., HERBERT S. (2008), *Dealing with Disorder: Social Control in the Post-Industrial City*, in "Theoretical Criminology", 12, 1, pp. 5-30.
- BERNAT I., WHYTE D. (2020), *Post-Fascism in Spain: The Struggle for Catalonia*, in "Critical Sociology", 46, 4-5, pp. 761-76.
- BESSANT J., GRASSO M. (2019), *La seguridad y el estado democratico liberal. Criminalizando la politica de los jóvenes*, in "Revista Internacional de Sociologia", 77, pp. 1-12.
- BLUMER H. (1983), *Going Astray with a Logical Scheme: Review of Lewis and Smith*, in "Symbolic Interaction", 6, pp. 127-37.
- BUTLER J. (2017), *L'alleanza dei corpi. Note per una teoria performativa dell'azione collettiva*, nottetempo, Milano.
- BUZAN B., WAEVER O., DE WILDE J. (1998), *Security: A New Framework of Analysis*, Lynne Rienner, Boulder (CO).
- CALVO K., PORTOS M. (2018), *The "Gag Law" and the Unruly Youth in Spain*, in M. T. Grasso, J. Bessant (eds.), *Governing Youth Politics in the Age of Surveillance*, Routledge, London, pp. 33-47.
- CASINO RUBIO M. (2017), *La tutela della sicurezza dei cittadini in Spagna*, in "Istituzioni del Federalismo", 1, pp. 67-95.
- CASSANO M. E. (2019), *Sicurezza e disagio sociale nel c.d. Decreto Salvini*, in "Diritto penale contemporaneo", 9, pp. 5-30.
- CHIARAMONTE X. (2018), *Oltre il normale e il patologico: i governati*, in X. Chiaramonte, A. Senaldi (a cura di), *Violenza politica. Una ridefinizione del concetto oltre la depoliticizzazione*, Ledizioni, Milano, pp. 153-80.
- ID. (2019a), *The Right to Freedom of Assembly under the Test of Criminal Evidence: An Italian Case of Political Justice*, in "Droit & Philosophie", 11, pp. 169-87.
- ID. (2019b), *Governare il conflitto. La criminalizzazione del movimento No Tav*, Meltemi, Milano.
- ID. (2020), *The Struggle for Law: Legal Strategies, Environmental Struggles and Climate Actions in Italy*, in "Ofiati Socio-legal Series", 10, 4, pp. 932-54.

- CHIARAMONTE X., SENALDI A. (2015), *Criminalizzare i movimenti. I No TAV fra etichettamento e resistenza*, in “Studi sulla questione criminale”, 1, pp. 105-44.
- COHEN S. (2002), *Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers* (1972), Routledge, London-New York.
- DAVENPORT C., JOHNSTON H., MUELLER C. (eds.) (2005), *Repression and Mobilization*, University of Minnesota Press, Minneapolis.
- DELGADO RUIZ M., MALET CALVO D. (2009), *El espacio público como ideología*, in “UrbanDocs, Forum Español para la prevención y la Seguridad Urbana” (<http://fepsu.es/wp-content/uploads/2020/05/Urban-Docs.pdf>).
- DELLA PORTA D. (2015), *Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism back into Protest Analysis*, Polity Press, Cambridge.
- ID. (2020), *How Social Movements Can Save Democracy: Democratic Innovations from Below*, Polity Press, Cambridge.
- DELLA PORTA D., REITER H. (2003), *Polizia e protesta. L'ordine pubblico dalla Liberazione ai “no global”*, Il Mulino, Bologna.
- DE LUCA E. (2015), *La parola contraria*, Feltrinelli, Milano.
- DROIT R. P., FERENCZI T. (2011), *The Left Hand and the Right Hand of the State* (1992), in “Variant”, 32 (<https://www.variant.org.uk/32texts/bourdieu32.html>).
- DURKHEIM É. (2015), *Sociologia e filosofia* (1925), Mimesis, Milano.
- FERNÁNDEZ-BESSA C. et al. (2018), *Political Persecution at the Heart of Europe: The Criminalisation of the Catalan Pro-Independence Movement*, in “European Group for the Study of Deviance and Social Control”, Newsletter n. 5, May, pp. 4-8.
- FERNÁNDEZ DE MOSTEYRÍN L., LIMÓN LÓPEZ P. (2018), *Controlling Dissent through Security in Contemporary Spain*, in M. T. Grasso, J. Besant (eds.), *Governing Youth Politics in the Age of Surveillance*, Routledge, Abingdon-New York, pp. 48-61.
- FIorentino D., CHIARAMONTE X. (2019), *Il caso 7 aprile. Il processo politico dall'Autonomia Operaia ai No TAV*, Mimesis, Milano.
- FOUCAULT M. (2019), *Teorie e istituzioni penali. Corso al Collège de France (1971-1972)*, Feltrinelli, Milano.
- GONZÁLEZ-SÁNCHEZ I., MAROTO CALATAYUD M. (2018) *The Penalization of Protest under Neo-Liberalism: Managing Resistance through Punishment*, in “Crime, Law and Social Change”, 70, pp. 443-60.
- HALLSWORTH S., LEA J. (2011), *Reconstructing Leviathan: Emerging Contours of the Security State*, in “Theoretical Criminology”, 15, 2, pp. 141-57.
- HAYWARD K. (2004), *City Limits: Crime, Consumer Culture and the Urban Experience*, GlassHouse Press, London.

- HUSAK D. (2008), *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford-New York.
- JOHNSTON H. (2015), “*The Game’s Afoot*”: *Social Movements in Authoritarian States*, in D. Della Porta, M. Diani (eds.), *The Oxford Handbook of Social Movements*, Oxford University Press, Oxford, pp. 619-33.
- LACEY N. (2009), *Historicizing Criminalization: Conceptual and Empirical Issues*, in “*Modern Law Review*”, 72, 6, pp. 936-60.
- LOVELL J. (2009), *Crimes of Dissent: Civil Disobedience, Criminal Justice, and the Politics of Conscience*, New York University Press, New York.
- MACKINNON D. (2014), *The Criminalization of Political Dissent: A Critical Discourse Analysis of Occupy Vancouver and Bill C-309*, Dissertation, Simon Fraser University, Department of Sociology and Anthropology (<https://summit.sfu.ca/item/14486>).
- MAQUEDA ABREU L. (2015), *La criminalización del espacio público. El imparable ascenso de las “clases peligrosas”*, in “*Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*”, 17, pp. 1-56.
- MAROTO CALATAYUD M. (2013), *Ciudades de excepción. Seguridad ciudadana y civismo como instrumentos de burorrepresión de la protesta*, in P. O. Olmo (coord.) *Burorrepresión. Sanción administrativa y control social*, Bomarzo, Albacete, pp. 29-65.
- ID. (2016), *Punitive Decriminalization? The Repression of Political Dissent through Administrative Law and Nuisance Ordinances in Spain*, in N. Peršak (ed.), *Regulation and Social Control of Incivilities*, Routledge, London, pp. 55-74.
- MAROTO CALATAYUD M., GONZÁLEZ-SÁNCHEZ I., BRANDARIZ J. A. (2019), *Editors’ Introduction: Policing the Protest Cycle of the 2010s*, in “*Social Justice*”, 46, 2/3, pp. 1-27.
- OLMO P. O. (2013), *Qué es la burorrepresión?*, in P. O. Olmo (coord.), *Burorrepresión. Sanción administrativa y control social*, Bomarzo, Albacete, pp. 11-28.
- PASSAVANT P. A. (2009), *Policing Protest in the Post-Fordist City*, in “*Amsterdam Law Forum*”, 2, 1, pp. 93-114.
- PELISSERO M. (2015), *La parola pericolosa. Il confine incerto del controllo penale del dissenso*, in “*Questione Giustizia*”, 4, pp. 37-46.
- PERSAK N., DI RONCO A. (2018), *Urban Space and the Social Control of Incivilities: Perceptions of Space Influencing the Regulation of Anti-Social Behaviour*, in “*Crime, Law and Social Change*”, 69, 3, pp. 329-47 (<http://repository.essex.ac.uk/20652/>).
- PITCH T. (1975), *La devianza*, La Nuova Italia, Firenze.
- PRATT J. et al. (eds.) (2005), *The New Punitiveness: Trends, Theory, Perspectives*, Willan Publishing, Cullompton.

- QUINNEY R. (1975), *Criminology: Analysis and Critique of Crime in America*, Little Brown and Co., Boston.
- RANDO CASERMEIRO P. (2010), *El modelo penal de la seguridad ciudadana en el derecho administrativo sancionador*, in "InDret", 1, pp. 1-27.
- SALELLAS B. (2020), *El "cas Tamara": la batalla cultural per l'ordre públic*, in "El Critic", 9 octubre (<https://www.elcritic.cat/opinio/benet-salellas/el-cas-tamara-la-batalla-cultural-per-ordre-public-68017>).
- SBRACCIA A., VIANELLO F. (2010), *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Roma-Bari.
- SELMINI R. (2020), *Dalla sicurezza urbana al controllo del dissenso politico. Una storia del diritto amministrativo punitivo*, Carocci, Roma.
- ID. (2021), *Criminalizzazione e repressione del dissenso politico. Il caso della mobilitazione independentista catalana*, in "Discrimen", 9 luglio (<https://discrimen.it/criminalizzazione-e-repressione-del-dissenso-politico-il-caso-della-mobilitazione-independentista-catalana/>).
- SHANTZ J. (2014), *On the Criminalization of Dissent: Deconstructing Official Oppression in an Age of Neoliberalism*, in "Academy of Criminal Justice Sciences Today", 39, 1, pp. 17-27.
- TERUEL LOZANO G. M. (2018), *Internet, incitación al terrorismo y libertad de expresión en el marco europeo*, in "InDret", 3, pp. 1-34.
- TERWINDT C. (2014), *Criminalization of Social Protest: Future Research*, in "Oñati Socio-Legal Series", 4, 1, pp. 161-9.
- VEGH WEIS V. (2019), *Towards a Critical Green Southern Criminology: An Analysis of Criminal Selectivity, Indigenous Peoples and Green Harms in Argentina*, in "International Journal for Crime, Justice and Social Democracy", 8, 3, pp. 38-55.
- VEHÍ M. et al. (2021), *Amnistia. Propostes per a un debat necessari*, Tigre de Paper, Manresa.
- WATTS R. (2020), *Criminalizing Dissent: The Liberal State and the Problem of Legitimacy*, Routledge, London-New York.

# Polizia e *policing*: tra classi pericolose, cultura e saperi

di *Vincenzo Scalia\**

## 14.1

### Cornice storica

Le forze di polizia rappresentano un punto nevralgico dell'apparato statale, per via della loro duplice funzione proattiva, ovvero volta ad assicurare il rispetto delle leggi, e contenitiva, vale a dire votata alla repressione delle violazioni effettive e potenziali delle regole che presidono la vita associata. Per questa ragione, le forze di polizia incarnano nel loro operato le contraddizioni dello Stato moderno: laddove per esempio l'esercito deve preoccuparsi di assicurare la difesa del territorio statale, funzione che attrae un consenso diffuso, e operare solo in casi eccezionali come una guerra, i poliziotti operano nella quotidianità, e devono combinare l'esercizio delle loro funzioni all'interno di una società attraversata da conflitti orizzontali (vale a dire di tipo valoriale) e verticali (relativo al possesso di risorse materiali e simboliche).

Ne consegue la natura inevitabilmente *selettiva* delle pratiche di polizia (Campesi, 2015), che, per quanto orientate ad assicurarsi il consenso di vasta parte della popolazione, finiscono inevitabilmente per operare quella distinzione tra classi laboriose e classi pericolose (Chevallier, 1977) che svolge un ruolo cruciale nella strutturazione dello spazio sociale (Foucault, 1996). Ad esempio, nel caso delle forze di polizia italiana, esiste da sempre una soglia critica, vale a dire una o più fasce della popolazione che rimangono sempre al di fuori della soglia di legittimità (Della Porta, Reiter, 2003): attivisti politici, ultras, migranti vengono considerati di volta in volta dalle forze dell'ordine alla stregua di gruppi con i quali è impossibile operare una negoziazione e da gestire attraverso la repressione.

\* [Inserire qui la qualifica dell'autore + università di appartenenza.]



Per tentare di attenuare queste tensioni tra polizia e cittadinanza, Robert Peel, primo ministro inglese e creatore, nel 1829, della London Metropolitan Police, primo corpo di polizia contemporanea, aveva disposto che i poliziotti andassero in giro senza armi e organizzato unità operative di piccole dimensioni, articolate su base locale, al fine di favorirne l'integrazione con la popolazione locale (Rowe, 2015). Il tentativo di Peel è riuscito solo in parte, in quanto la polizia inglese, pur privilegiando il modello di integrazione sul territorio descritto e analizzato da Michael Banton (1964), non è mai andato oltre le classi medie, denotando la presenza di soglie critiche nei rapporti con le comunità migranti, in particolare quella irlandese e, dagli anni Settanta in poi, quella afrocaribica, come nei casi della rivolta di Brixton (1981) e dell'omicidio di Stephen Lawrence (Cathcart, 2011).

Questo capitolo si prefigge di fornire alcuni strumenti analitici necessari alla comprensione delle forze di polizia all'interno della società contemporanea, con lo scopo di dotare studiosi e studenti della possibilità di sviscerare approfonditamente il rapporto tra forze di polizia e questione criminale nella società contemporanea. Per questa ragione la discussione si articolerà in tre parti: nella prima approfondiremo la struttura delle forze di polizia, dove si metterà in luce il suo processo di formazione e sviluppo in relazione al quadro storico politico (Mawby, 1993). La presenza di aspetti militari e la differenziazione tra il modello anglosassone, orientato verso il servizio ai cittadini, e quello continentale, basato su un approccio orientato al rispetto del contenuto etico delle leggi, verranno messa in luce. Si parlerà anche della differenza tra polizia, in riferimento al corpo dello Stato, e *policing*, intendendo le pratiche di gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza a più ampio raggio, che vedono in alcuni casi il coinvolgimento del pubblico. Si proverà ad affrontare l'aspetto relativo al continuum democratico (Habermas, Cerrah, 2015), ovvero della presenza di un humus democratico che limita la possibilità da parte delle forze di polizia di commettere abusi (Cornelli, 2020).

La seconda parte metterà in rilievo l'esistenza di due diverse prospettive per lo studio delle forze di polizia: quella *macro*, interessata allo studio degli aspetti politico-amministrativi, quindi a studiare le dinamiche relative ai corpi polizieschi in relazione alla formazione dello Stato e dello sviluppo della dialettica politica; quella *micro* – su cui ci si soffermerà più ampiamente, sottolineando l'importanza di svilupparla in particolare nel contesto italiano –, che verte su due dimensioni in



particolare. La prima è quella della *cultura di polizia*, ovvero del modo in cui i poliziotti conferiscono senso al loro ruolo e orientano conseguentemente il loro *modus operandi*. Spirito di corpo e ideologia sono importanti sotto questo aspetto. La seconda riguarda invece i *saperi di polizia*, ovvero quelle conoscenze che le forze dell'ordine sviluppano nella quotidianità e che, cumulandosi nel corso del tempo e trasmesse alle nuove leve, finiscono per svolgere un ruolo fondamentale nella pratica quotidiana, riproducendo quelle classificazioni spesso discriminatorie che rendono possibile la commissione di abusi. La terza parte riguarda le trasformazioni della polizia e del *policing* nella società contemporanea, mettendo in rilievo l'importanza degli strumenti informatici e soffermandosi sull'*intelligence-led policing*, ovvero quelle pratiche di polizia che si stanno diffondendo nei paesi anglosassoni, attraverso l'uso della tecnologia informatica e l'adozione di tecniche investigative mutate dai servizi di sicurezza. Si concluderà sostenendo la necessità di contenere le forze di polizia attraverso un controllo democratico che si avvalga di istituzioni indipendenti, in grado di proteggere le persone, cittadini e migranti che siano, dalla discrezionalità che anima l'azione delle forze dell'ordine. Nel corso della discussione si faranno riferimenti alla polizia italiana, con lo scopo di riportare la discussione teorica ai casi oggettivi che si sono verificati nel nostro contesto.

#### 14.2

### Conoscere la polizia: modelli, etica e aspetti coloniali del *policing*

Allo scopo di approfondire la conoscenza e l'analisi delle forze di polizia, si possono adottare due approcci diversi, per quanto compatibili tra loro. Se uno sguardo dall'esterno rende possibile focalizzare l'analisi sugli aspetti organizzativi e sui processi di formazione e consolidamento, un punto di osservazione dall'interno consente di analizzare la percezione, l'identità professionale, i valori che orientano le pratiche di polizia.

Per addentrarsi più approfonditamente nell'analisi, è necessario operare una distinzione tra polizia e *policing* (McLaughlin, 2007), distinzione familiare tra il pubblico e gli studiosi anglosassoni, ma che non ha ancora attecchito in Italia. Il concetto di *policing* ricomprende

le attività delle forze di polizia in un contesto più ampio, dove entrano in gioco variabili quali la domanda di sicurezza e le aspettative del pubblico, il contesto politico, la cultura e i saperi di polizia, consentendo così di cogliere la complessità del tema.

Osservando le forze di polizia dall'esterno, è possibile stabilire due principali tipi ideali di organizzazione: quello *continentale*, che dalla Francia si è diffuso in tutta Europa, in America Latina e nelle ex colonie africane, e quello *anglosassone*, che dall'Inghilterra si è esteso in tutto il Regno Unito, per poi svilupparsi in parallelo negli USA, in Canada, Australia, Nuova Zelanda e Giappone (Mawby, 1999).

La polizia continentale si connota innanzitutto per la sua organizzazione centralizzata, perfezionata tra Francia e Prussia e poi applicata alle nuove realtà statuali. Gli incarichi direttivi, le funzioni, le politiche della polizia in questo modello vengono decisi dal governo centrale, attraverso il ministero dell'Interno. Il mantenimento dell'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione dei disordini urbani vengono assicurati attraverso il dispiegamento di un apparato capillare dal centro alle periferie, articolato attraverso unità territoriali dove operano i funzionari governativi. È il caso italiano (Canosa, 1976), dove i prefetti svolgono il ruolo di terminali operativi della politica del governo, assicurando l'applicazione delle direttive centrali per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità e assicurare il rispetto dell'ordine pubblico nell'ambito delle province.

In questo contesto, il ruolo dei cittadini nel determinare le politiche di ordine pubblico o per partecipare alle attività di polizia risulta residuale: per esempio, in Italia, nel 1981, è stato istituito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (CPOSP), di cui sono membri il questore e il sindaco del Comune capoluogo, ma a presiedere è il prefetto. L'invito a partecipare può essere esteso agli amministratori locali in casi specifici, ma non contempla la partecipazione di esponenti della società civile, né l'elezione da parte della cittadinanza di figure apicali delle forze di polizia in ambito locale. Negli anni Novanta del secolo scorso, la questione della sicurezza (Bertaccini, 2010; Selmini, 2005; Pavarini, 2007) ha messo in rilievo anche l'esigenza di attuare un decentramento della polizia che comporti un minimo coinvolgimento del pubblico; la resistenza al mutamento da parte delle forze di polizia, combinato coi frequenti cambi di governo e con le divisioni all'interno delle maggioranze stesse, lascia la questione tuttora inevasa.

Un altro fattore che caratterizza le polizie continentali riguarda la presenza di un elemento militare o paramilitare all'interno della struttura organizzativa: i Carabinieri italiani, i Carabineros spagnoli, la Gendarmerie francese rientrano a pieno titolo in questo modello, che in Germania e nei paesi latinoamericani denota la specificità di un'articolazione tra il livello federale e quello statale. L'elemento militare si collega al contesto storico dell'Europa continentale, dove i processi di costruzione dello Stato-nazione sono il prodotto di conquiste, annessioni, rotture rivoluzionarie, colpi di Stato, e l'uso della forza si sovrappone al mantenimento dell'ordine pubblico per governare i territori riottosi o scontenti rispetto alla nuova amministrazione statale (Benigno, 2015).

Il dispiegamento di un corpo di tipo militare sul territorio nazionale, al fine di controllare e orientare le dinamiche sociopolitiche, finisce per delineare un correlato di tipo coloniale all'interno delle forze di polizia (Brogden, 1987), nel quale si riflette la frattura tra lo Stato e la società civile. Lo spazio sociale viene rappresentato e trattato dalle istituzioni alla stregua di un luogo informe, caotico e minaccioso, piuttosto che come la sfera pubblica di definizione dei bisogni e delle aspettative dei cittadini. È proprio in questo squilibrio tra polizia e società che matura l'approccio etico, con le forze di polizia che applicano le leggi convinti di assicurare il rispetto dei principi fondativi dello Stato piuttosto che il rispetto dei diritti dei cittadini. All'interno di questo squilibrio, le classi pericolose, di volta in volta lavoratori, gruppi sociali marginali, popolo della notte, consumatori di stupefacenti, ultras, attivisti politici, migranti, rom, finiscono per rappresentare la soglia critica della cittadinanza, da controllare, marginalizzare, reprimere, piuttosto che integrare.

Queste dinamiche, oltre che nei tragici casi delle morti di Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, Riccardo Magherini (Scalia, 2018), si sono dispiegate anche nel 2001, durante il G8 di Genova, quando trovò la morte il giovane attivista Carlo Giuliani (Della Porta, Reiter, 2003). I fatti di Genova esemplificano il deficit di un continuum democratico da parte della polizia italiana, il cui approccio coloniale, esacerbato dal fascismo, continua ad essere egemone, manifestandosi nell'insufficienza di formazione, nell'incapacità di relazionarsi con uno spazio sociale sempre più plurale e multiculturale, nella resistenza ad accettare l'istituzione di autorità indipendenti che valutino la commissione di eventuali abusi da parte delle forze dell'ordine. La demilitarizzazione

della Polizia di Stato nel 1981 (Palidda, 2000) si è rivelata una misura insufficiente ad assicurare la modernizzazione delle forze di polizia, in un contesto istituzionale di impronta centralista, dove continua a prevalere un atteggiamento di impermeabilità verso l'esterno, e l'elemento militare si rivela tuttora preponderante, non tanto per la compresenza dei Carabinieri, quanto per l'approccio etico che continua a ispirare l'operato delle forze di polizia italiane.

La polizia anglosassone, viceversa, è caratterizzata da un modello organizzativo decentrato e plurale, per quanto differente tra USA e Regno Unito. Se oltremarica il *Police and Crime Commissioner*, eletto a suffragio universale in seguito alla riforma del 2012, nomina i capi delle polizie locali (*Chief Constables*), negli USA spesso si tratta di un'elezione diretta, senza mediazione delle autorità, ma in entrambi i casi la nomina delle autorità di polizia si svolge a livello locale. Inoltre, la polizia è demilitarizzata, e, nel caso inglese, non porta armi da fuoco in pubblico, se non in caso di disordini, come nel 2011 (Clement, 2016).

L'elettività delle figure apicali, più spinta nel caso statunitense, rappresenta una forma di controllo che il pubblico esercita sulle forze apicali, laddove nel Regno Unito esiste l'Independent Office for Police Conduct (IOPC), istituito dal governo nel 2004 per consentire ai cittadini vittime di abusi da parte delle forze dell'ordine, nonché al governo, di monitorarne l'operato, al fine di apportare eventuali correttivi qualora si verificassero questioni particolarmente problematiche. L'attenzione delle autorità verso l'operato delle forze di polizia, oltre a seguire la tradizione dell'*accountability* (Rowe, 2020), ovvero del rendere gli apparati di Stato responsabili di fronte alla legge, fa seguito, nel caso del Regno Unito, ad episodi di abusi da parte delle forze dell'ordine nei confronti delle minoranze, in particolare gli afrocaribici (Stone, 2013). Sin dal 1981, quando le forze di polizia si scontrarono nel quartiere londinese di Brixton con gli immigrati afrocaribici, il rapporto Scarman evidenziò il carattere razzista della polizia inglese.

Se il *policing* britannico gode di un consenso generalizzato presso la popolazione, ancora oggi deve fare fronte alla soglia critica dell'immigrazione e della "razza", con i cittadini britannici di origine afrocaribica soggetti ai fermi e alle perquisizioni (*stop and search*) in misura spropositatamente maggiore rispetto agli altri. Il rapporto Macpherson, redatto all'indomani della scoperta che la polizia londinese aveva occultato le inchieste relative all'omicidio del giovane di origine afrocaribica Stephen Lawrence, si è spinto fino al punto di definire "raz-

zismo istituzionale” l’atteggiamento delle forze di polizia britannica nei confronti delle minoranze, auspicando l’istituzione di organi indipendenti di vigilanza, l’aggiornamento delle formazioni professionali in direzione della multiculturalità, il reclutamento di poliziotti provenienti dalle minoranze etniche e dalla popolazione LGBTQI. Inoltre, a partire dalla fine degli anni Novanta, sono state istituite presso i commissariati di polizia del Regno Unito le cosiddette Female Units, composte da poliziotte, dottoresse, infermiere e assistenti sociali, che svolgono il compito di accogliere le donne vittime di violenza e di verbalizzare la loro denuncia, fornendo allo stesso tempo supporto.

La politica di apertura verso la multiculturalità non ha però impedito l’evento tragico del 2005, quando il giovane migrante brasiliano Charles De Menezes venne ucciso all’indomani delle bombe del 7 luglio nella metropolitana di Londra perché scambiato dalla polizia per un terrorista islamico per via della sua carnagione e perché, essendo privo di status legale, era scappato temendo conseguenze dai controlli (Whyte, 2015).

L’apertura della polizia inglese nei confronti delle “differenze” e la sua attenzione nei confronti dell’*accountability* rappresentano quindi dei passi avanti significativi, che però non hanno ancora risolto i problemi relativi alle soglie critiche della polizia e del *policing* inglese, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione dell’ordine pubblico. Fin dagli anni Ottanta, quando ad Orgreave, nello Yorkshire, la polizia a cavallo assaltò i minatori riuniti in una pacifica protesta contro la chiusura dei pozzi (Bunyan, 1985), è emersa la criticità relativa al *policing* degli eventi pubblici, con le forze di polizia che si rapportano alle manifestazioni e agli eventi di massa come se fossero minacce potenziali alla pace sociale, con conseguenze spesso tragiche. È stato così nel 1989, in occasione della tragedia di Hillsborough (Scraton, 2016), con la morte per soffocamento di 96 tifosi del Liverpool perché la polizia del South Yorkshire, la stessa di Orgreave, cercava violentemente di impedire loro di entrare sul terreno di gioco per evitare le conseguenze del sovraffollamento. È stato così nell’autunno del 2011, quando il giovane afrocaribico Mike Duggan fu ucciso da un colpo sparato ad altezza d’uomo dalla polizia nel corso di una manifestazione di protesta contro le misure di austerità promosse dall’allora primo ministro *Tory* David Cameron.

Oltreoceano la soglia critica della “razza” rappresenta un problema ancora più pressante, relativamente alla cultura e alle pratiche di

polizia. L'imprinting localista che caratterizza la polizia statunitense, l'assenza di corpi militari o paramilitari all'interno, il controllo da parte degli elettori dei vertici della polizia rappresentano spesso la coltre dietro la quale vengono occultate le diseguaglianze di risorse materiali e simboliche tra i gruppi sociali, di solito articolate su base etnica, con gli afroamericani a ricoprire le posizioni più svantaggiate dello spettro sociale. L'elezione diretta dei vertici locali di polizia e dei procuratori distrettuali e l'affidamento delle politiche di ordine pubblico nelle mani dei sindaci risentono della disaffezione alla politica da parte di individui e gruppi sociali marginali, ponendo così le basi per un *policing* orientato al populismo (Loader, 2000), fortemente influenzato dalle paure e dal panico morale che rispecchiano l'inquietudine dei ceti medi di fronte alla crisi economica e alle trasformazioni sociali attraversate dagli USA nell'ultimo trentennio. In questo contesto si verificano episodi tragici come la morte di George Floyd a Minneapolis nell'estate del 2020, evento che richiama il pestaggio subito da Rodney King a Los Angeles nel 1992 o l'uccisione dell'immigrato guineano Amadou Diallo nel 1999. Questi episodi, specialmente la morte di Floyd, hanno dato vita, in epoca recente, a un movimento che propone l'abolizione della polizia (Vitale, 2017), sia per la sua impronta razzista e populista, sia per la quantità di risorse che il mantenimento degli apparati preventivi e repressivi dello Stato, in epoca di austerità neoliberalista, sottrae a possibili investimenti da operare in settori nevralgici come l'istruzione, la sanità, le pensioni e gli alloggi. La posizione degli abolizionisti, pur fondata, elude però il nodo relativo al mantenimento dell'ordine e al rischio del proliferare di gruppi paramilitari privati nel caso della mancanza di un corpo statale assoggettato al rispetto della legge.

La comparazione del modello continentale con quello anglosassone suggerisce che non esistono modelli organizzativi migliori o peggiori, malgrado il continuum democratico di alcune esperienze assicuri la possibilità di introdurre dei criteri di vigilanza sull'operato delle forze di polizia a tutela dei cittadini. Dall'altro lato, tuttavia, il funzionamento della polizia risente inevitabilmente del contesto politico e sociale all'interno del quale questa si trova ad operare, ma, soprattutto, dalla cultura e dai saperi che i poliziotti sviluppano e apprendono dai loro colleghi, nonché dall'esercizio delle loro funzioni. Un corpo deputato a prevenire, a contenere, a utilizzare i mezzi di coercizione sotto l'egida dell'autorità statale finisce inevitabilmente per sviluppare approcci che vanno in controtendenza con la legalità democratica, generando

situazioni tragiche. Per questa ragione si rende necessario discutere della cultura e dei saperi di polizia.

#### 14.2.1. CINISMO O *CANTEEN CULTURE*? CULTURA E SAPERI DI POLIZIA

Robert Reiner (2010) è il principale studioso della cultura di polizia. Partendo dalla discrezionalità che guida l'agire dei poliziotti, legata sia alla necessità di valutare una specifica situazione sul momento sia alle responsabilità pubbliche di cui sono investiti, Reiner suddivide la cultura poliziesca in quattro elementi. Il primo è la *missione*, intesa come la giustificazione delle pratiche di polizia in relazione alla protezione delle vittime e di uno specifico ethos collettivo minacciato da chi si fa portatore di alterità politica, sociale e culturale. Il securitarismo che anima alcuni settori dell'opinione pubblica viene letto dalle forze dell'ordine come un sostegno al machismo che connota i loro interventi. La missione genera il secondo elemento della cultura di polizia, ovvero il *sospetto*, la sollecitudine verso il pericolo proveniente dalle potenziali minacce all'ordine pubblico. Si rende allora necessario prevedere, classificare, distinguere gli eventi e le persone, ciò che sfocia nell'elaborazione e circolazione degli stereotipi che orientano il comportamento delle forze di polizia in modo diverso, secondo la codificazione da loro operata. Si formano regole professionali informali, pratiche, e regole di presentazione, attraverso cui le forze di polizia danno senso al loro operato nel rapportarsi con l'esterno. I saperi, le pratiche e le culture di polizia assumono così una peculiarità che plasma la dimensione di *isolamento/solidarietà*, che separa le forze dell'ordine dal resto della società e innescava la solidarietà interna, per enfatizzare e proteggere la loro specificità. Il divario tra cultura di polizia e leggi dello Stato di diritto si manifesta nel *conservatorismo politico*, ovvero la quarta dimensione della cultura di polizia, legato a due ambiti problematici specifici: il primo concerne la natura del lavoro delle forze dell'ordine, sorte e sviluppatasi in seguito alla necessità di mantenere l'ordine pubblico all'interno delle società capitaliste. Il controllo delle classi "pericolose", vale a dire operai, attivisti politici, donne<sup>1</sup>, LGBTQI, minoranze etniche, migranti, senz'altro

1. Si pensi alle suffragette inglesi tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, e alle esperienze delle madri e delle nonne di Plaza de Mayo in Argentina alla fine degli anni Settanta del XX secolo.



e altri gruppi sociali marginali, rappresenta il nocciolo duro del lavoro di polizia. L'ordine pubblico coincide con l'ordine sociale e politico esistente, per cui le forze di polizia devono assecondare la riproduzione degli assetti esistenti, rinunciando a una necessaria flessibilità di fronte alle continue trasformazioni sociali: il paradosso è che la tutela dello Stato di diritto è riposta nelle mani di un gruppo sociale con una visione disciplinare dei rapporti sociali, orientato alla repressione e che legge il pluralismo come produttore di disordine (Neocleous, 2000).

P. A. J. Waddington (1999) propone una visione diversa da quella di Reiner. La *canteen culture* ("cultura della mensa") proposta da Reiner andrebbe interpretata in senso ritualista. Si tratta di una cultura prettamente espressiva, che giustifica le situazioni specifiche, poiché le forze dell'ordine debbono mettere in scena machismo, razzismo e conservatorismo al fine di elaborare le situazioni critiche del loro mestiere. Si tratta perciò di una cornice ritualista, priva di significato valoriale. Anche Holly Campeau (2015) segue l'impostazione di Waddington, evidenziando la capacità e il bisogno da parte delle forze di polizia di utilizzare la narrazione per elaborare e ricostruire il loro operato. Janet Chan (1996), partendo dalle categorie di Bourdieu, qualifica la cultura di polizia per il suo carattere dinamico, frutto di costante negoziazione, sia verso l'esterno sia verso l'interno, vale a dire rispetto alle gerarchie interne.

I saperi di polizia possono essere espliciti, guidare l'azione e il processo decisionale, o impliciti, cioè taciti, basati su competenza, esperienza e capacità. Come sottolineano Glomseth, Gottschalk e Hole (2010), la categoria di "saperi di polizia" ha il pregio di godere di una maggiore specificità rispetto alla cultura della polizia, che invece fa riferimento a un insieme condiviso di norme, valori e percezioni tra le forze di polizia che devono essere messe in relazione con il più ampio contesto sociale e politico. Però, cultura e conoscenza sono in una costante e dinamica interrelazione (Wood *et al.*, 2018). In conseguenza di ciò, considerando che la cultura dà un senso al mondo sociale della polizia, influenzando così la conoscenza della polizia a livello generale, a un livello più profondo e specifico, è quest'ultima che influenza il primo.

Egon Bittner (1967), ad esempio, definisce gli arresti come il prodotto di una pratica discrezionale: gli agenti di polizia decidono di far rispettare la legge attraverso un arresto a seguito di una valutazione contingente della situazione (Quinton, 2011). In quanto tali, alcuni individui e gruppi hanno maggiori probabilità di essere arrestati di altri.



Sulla scia degli argomenti sviluppati da Bittner, Paul Quinton (2011), per comprendere i saperi di polizia, ha elaborato la teoria dell'interpretazione dei segni. I poliziotti, secondo Quinton, leggono le situazioni specifiche sulla base di interpretazioni soggettive dei fatti e delle persone coinvolte. Pur seguendo le leggi e i regolamenti interni, le forze dell'ordine operano attraverso interpretazioni soggettive, basate spesso su stereotipi o pregiudizi e su conoscenze implicite. Ne consegue un uso sproporzionato della forza, in sprezzo delle libertà civili (Weber, Bowling, 2011), o drammatiche escalation di scontri con la polizia, in particolare nel caso delle classi "pericolose". Questo approccio analitico si lega bene al modello elaborato da Reiner (2010). Anche i lavori di P. A. J. Waddington e Janet Chan, rivolti agli aspetti rituali della subcultura di polizia come prodotto dell'interazione tra valori ed esperienze, consentono di legare tra loro cultura e saperi di polizia.

## 14.3

Verso l'*intelligence-led policing*?

Le trasformazioni indotte dal neoliberismo hanno riguardato anche le forze di polizia, sottoposte a due ordini di pressioni. Dall'alto, dai tagli alla spesa pubblica: in Gran Bretagna, per esempio, negli ultimi dieci anni, si registra un calo degli effettivi pari al 25%, con la conseguente chiusura dei commissariati e con la riduzione degli investimenti sulla formazione e sull'equipaggiamento. Dal basso, le forze di polizia devono fare fronte alla domanda di sicurezza che attori politici utilizzano per ottenere rendite elettorali immediate.

Nei paesi anglosassoni, a questa doppia pressione si risponde con l'introduzione dell'*intelligence-led policing* (ILP; letteralmente: "polizia diretta dai metodi di intelligence"), codificato dal distretto di polizia del Kent, Washington DC, nel 1997 (James, 2016; Radcliffe, 2016), che consiste nella combinazione di tre tecniche: il CompStat, banca dati degli individui marginali; il *problem-oriented policing*, che funziona sulla selezione delle priorità delle forze di polizia; il *crime-mapping*, ovvero la mappatura e il monitoraggio di individui, gruppi e aree "a rischio". L'ILP si basa sulla centralizzazione e la verticizzazione dei processi decisionali, con le indagini decise e coordinate dai vertici, con l'impiego di personale esterno e un massiccio uso degli strumenti informatici. I poliziotti si riducono a presidiare il territorio e a raccogliere

informazioni, magari attraverso gli infiltrati. Inoltre, si sposta l'accento sulla produttività della polizia, dove *quanto lavora* finisce per contare più di *come lavora*, a discapito dei due parametri tradizionali: quello dell'efficacia del contrasto alla criminalità e quello dell'*accountability*. Dal momento che le forze di polizia costituiscono un punto nevralgico dell'apparato statale, questo mutamento potrebbe rivelarsi problematico per la tenuta dei diritti civili e delle procedure di legge. Infine, scremando le informazioni e i casi da seguire, si innescano procedure di selettività che giustificano ulteriori tagli alle risorse, perché le polizie si concentrano solo sui casi più *importanti*. L'importanza viene a sua volta definita da criteri politici, giacché i vertici preferiranno perseguire quei casi che garantiscono loro maggiore possibilità di successo, da fare valere al momento della riallocazione delle risorse. Un altro criterio consiste nella possibilità di accattivarsi il consenso dell'opinione pubblica, in funzione dell'ottenimento di consensi elettorali. L'obiettivo dell'ILP è quello del contrasto alla criminalità di strada, a detrimento dei crimini ambientali, dei colletti bianchi, dei crimini di Stato come la manipolazione dell'opinione pubblica, le uccisioni dei civili, gli abusi nei confronti dei cittadini. Viene applicato anche per affrontare i casi di terrorismo, ma in modo discriminatorio, in quanto sono principalmente le comunità musulmane ad essere indagate. Infine, le pratiche del *crime* si concentrano sulla scannerizzazione dei crimini di strada, commessi in certe specifiche zone, di solito da membri delle "classi pericolose". Pattugliamenti, infiltrazioni, raccolta e immagazzinamento delle informazioni (anche dati sensibili come il DNA) riguardano quasi sempre le minoranze etniche, i gruppi sociali marginali, le figure più eccentriche della società, i dissidenti politici. Ne consegue il rischio di creare un apparato di controllo preventivamente discriminatorio. Combinato con lo svilimento delle procedure democratiche in nome dell'efficienza, questo rischio può tradursi in una minaccia elevata per le già precarie condizioni dei diritti civili.

Sul breve e medio termine appaiono più importanti l'affermazione dello Stato di diritto e la tutela delle libertà civili. Per questo motivo, con particolare riferimento al caso italiano, gli obiettivi da prefiggersi per una polizia calibrata sulla società multiculturale dovrebbero consistere nell'introduzione del numero di matricola obbligatorio, nella creazione di un organismo indipendente che indaghi sugli eventuali abusi da parte delle forze dell'ordine, nell'implementazione della partecipazione del pubblico alle attività di *policing*, nella demilitarizzazione

dei Carabinieri. Ma soprattutto, nel circoscrivere l'area della penalità, vero e proprio ingrediente primario per una società con meno polizia possibile.

## 14.4

### Conclusioni [sostituire con titolo più specifico]

Questo capitolo ha provato a fornire alcune linee guida per sviluppare riflessioni, consapevolezza e percorsi di ricerca in merito alle forze di polizia, mettendo in evidenza alcune problematiche interne, relative all'identità professionale e all'operare dei corpi di polizia, ed esterne, in merito alla struttura organizzativa degli apparati statuali deputati alla tenuta dell'ordine pubblico. Attraverso la comparazione spaziale e temporale, si è visto come e quanto l'operato delle forze dell'ordine sia influenzato da variabili politiche, relative al contesto sociale e storico in cui si formano, ma, soprattutto, dagli aspetti relativi alla cultura e ai saperi di polizia. Reiner ci insegna come l'isolamento in cui si trovano ad operare i poliziotti, la protezione che la legge loro accorda, il possesso di strumenti coercitivi sfocino facilmente, specialmente se in contesti di securitarismo e populismo, nella produzione di eventi tragici. La polizia finisce per riprodurre inevitabilmente al suo interno le stratificazioni sociali e i pregiudizi sussistenti all'interno della società.

La separazione dal corpo sociale, che dovrebbe essere garanzia dell'imparzialità dell'operato delle forze di polizia, finisce, per eterogeneità dei fini, per tradursi esattamente nel suo opposto. Questa tendenza si riproduce, quando non si inasprisce, indipendentemente dal contesto spazio-temporale: Riccardo Magherini e George Floyd<sup>2</sup>, con la loro tragica fine, ne sono due esempi. Inoltre, la selettività delle pra-

2. Riccardo Magherini, ex calciatore e imprenditore di 40 anni, padre di un bambino di due anni, morì il 3 marzo del 2014 a Firenze dopo essere stato fermato e ammanettato da carabinieri accorsi in seguito a una chiamata. La vittima era in preda al panico e sul suo cadavere furono trovati segni di violenza, testimoniata anche da alcuni cittadini. Un video diffuso da una trasmissione televisiva mostrò la violenza dell'intervento dei militari. Il processo si è concluso con un'assoluzione dei carabinieri coinvolti, ma la Corte europea ha accolto il ricorso della famiglia Magherini. George Floyd era un cantante rap di 46 anni ed è morto il 25 maggio 2020 a Minneapolis in seguito a soffocamento provocato dal fermo della polizia. La sua morte ha ispirato il movimento Black Lives Matter.

tiche di polizia, connaturata all'esigenza di affrontare situazioni critiche nell'immediato, nonché a quella di assicurare una produttività, genera nelle forze dell'ordine un'attitudine classificatoria mediata dai pregiudizi diffusi a livello sociale e dalle pressioni politiche, provocando l'apertura di un ulteriore fronte discriminatorio nei confronti di quelle che, nel corso di questo capitolo, sono state definite come le classi "pericolose".

A partire da esperienze tragiche come quella di George Floyd, sono nati negli USA movimenti sociali come Black Lives Matter, che hanno fatto propria la proposta di abolire la polizia in quanto strumento di repressione rivolto soprattutto verso le minoranze. L'idea, accolta negli ambienti radicali con entusiasmo, indubbiamente presenta degli aspetti positivi, specialmente in relazione alla proposta di dirottare le risorse destinate alla repressione verso il rilancio dello Stato sociale. Però, in assenza di rapporti di forza favorevoli a cambiamenti sociali radicali, l'abolizione delle forze di polizia rischia di assecondare il disegno neoliberalista di smantellamento dell'apparato statale, favorendo l'istituzione di corpi di polizia privata, sempre meno attenti all'*accountability* e sempre più ligi al rispetto delle clausole contrattuali concordate coi loro committenti.

## Bibliografia

- BANTON M. (1964), *The Policeman in the Community*, Tavistock, London.
- BENIGNO F. (2015), *La mala setta. Alle origini di mafia e camorra*, Einaudi, Torino.
- BERTACCINI D. (2010), *La politica di polizia*, Bononia University Press, Bologna.
- BITTNER E. (1967), *The Police on Skid Row: A Study of Peace Keeping*, in "American Sociological Review", 32, 5, pp. 699-715.
- BOURDIEU P. (1999), *Ragioni pratiche*, Il Mulino, Bologna.
- BROGDEN M. (1987), *The Emergence of Police: The Colonial Dimension*, in "The British Journal of Criminology", 27, 1, pp. 4-14.
- BUNYAN T. (1985), *From Saltley to Orgreave via Brixton*, in "Journal of Law and Society", 12, 3, pp. 293-303.
- CAMPEAU H. (2015), *Police Culture at Work: Making Sense of Police Oversight*, in "The British Journal of Criminology", 55, 4, pp. 669-87.
- CAMPESI G. (2015), *Polizia della frontiera. Frontex e la produzione dello spazio europeo*, DeriveApprodi, Roma.

- CANOSA R. (1976), *Polizia in Italia*, Einaudi, Torino.
- CATHCART B. (2011), *The Case of Stephen Lawrence*, Penguin, London.
- CHAN J. (1996), *Changing Police Culture*, in "The British Journal of Criminology", Winter, 36, 1, pp. 109-34.
- CHEVALLIER L. (1977), *Classi laboriose e classi pericolose a Parigi nel XIX secolo*, Laterza, Roma-Bari.
- CLEMENT M. (2016), *The Sound of the Crowd*, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
- CORNELLI R. (2020), *La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza*, Giappichelli, Torino.
- DELLA PORTA D., REITER H. (2003), *Polizia e protesta*, Il Mulino, Bologna.
- ID. (2006), *The Policing of Transnational Protest*, Ashgate, Dartford.
- FOUCAULT M. (1996), *Bisogna difendere la società. Corso al Collège de France (1975-1976)*, Ponte alle Grazie, Firenze.
- GLOMSETH R., GOTTSCHALK P., HOLE A. S. (2010), *Professional Values in Knowledge Organisations: The Case of Police Districts*, in "International Journal of Police Science and Management", 13, 1, pp. 87-103.
- HABERFELD M., CERRAH I. (2015), *Comparative Policing: The Struggle for Democratization*, SAGE, London.
- JAMES A. (2016), *Understanding Police Intelligence*, Bristol University Press-Policy Press, Bristol-Cambridge.
- LOADER I. (2000), *Plural Policing and Democratic Government*, in "Social and Legal Studies", 9, pp. 323-45.
- LUEN T. W., AL HAWAMDEH S. (2001), *Knowledge Management in the Public Sector: Principles and Practices in Police Work*, in "Journal of Information Science", 27, 5, pp. 311-8.
- MAWBY R. (1993), *Policing Across the World: Issues for the XXI Century*, Routledge, London.
- MCLAUGHLIN E. (2007), *The Future of Policing*, SAGE, London.
- NEOCLEOUS M. (2000), *A Critical Theory of Police Power: The Fabrication of Social Order*, Verso, London.
- PALIDDA S. (2000), *Polizia postmoderna*, Feltrinelli, Milano.
- PAVARINI M. (a cura di) (2007), *L'amministrazione locale della paura*, Carocci, Roma.
- QUINTON P. (2011), *The Formation of Suspicions: Police Stop and Search Practices in England and Wales*, in "Policing and Society", 21, 4, pp. 357-68.
- RADCLIFFE J. H. (2016), *Intelligence-Led Policing*, Routledge, London (2<sup>nd</sup> ed.).
- REINER R. (2010), *The Politics of Police*, Routledge, London (2<sup>nd</sup> ed.).
- ROWE M. (2015), *Introduction to Policing*, SAGE, London.
- ID. (2020), *The Accountability of Police*, SAGE, London.

- SACKMANN S. (1991), *Cultural Knowledge in Organizations*, SAGE, Newbury Park (CA).
- SCALIA V. (2018), *I miasmi della canteen culture. La morte di Federico Aldrovandi e la cultura della polizia italiana*, in “Studi sulla questione criminale”, 18, 1, pp. 11-29.
- SCRATON P. (2016), *Hillsborough: The Truth*, Penguin, London.
- SELMINI R. (2005), *Towards Città sicure? Political Action and Institutional Conflict in Contemporary Preventive and Safety Policies in Italy*, in “Theoretical Criminology”, 9, 3, pp. 46-62.
- STONE R. (2013), *The Hidden Story of the Stephen Lawrence Enquiry*, Bristol University Press, Bristol.
- VITALE A. (2017), *The End of Policing?*, Verso, London.
- WADDINGTON P. A. J. (1999), *Police (Canteen) Sub-Culture: An Appreciation*, in “The British Journal of Criminology”, 39, 2, pp. 287-309.
- WEBER L., BOWLING B. (2011), *Stop and Search in Global Context*, in “Policing and Society”, 21, 4, pp. 353-6.
- WHYTE D. (ed.) (2015), *How Corrupt Is Britain?*, Pluto Press, London.
- WOOD D. et al. (2018), *The Importance of Context and Cognitive Agency in Developing Police Knowledge: Going Beyond the Police Science Discourse*, in “International Journal of Police Science and Management”, 91, 2, pp. 173-87.

# Crimini di Stato, genocidio e forme di giustiziabilità **dei diritti** **umani** su scala internazionale

di *Teresa Degenhardt e Valeria Verdolini\**

## 15.1

### Di cosa parliamo quando parliamo di crimini internazionali?

Storicamente la criminologia si è orientata esclusivamente allo studio di forme di criminalità commesse all'interno dello Stato, sancite come criminali dalla legge statale e per le quali l'individuo che le poneva in essere era considerato come unico responsabile.

Complici le forti trasformazioni storiche e sociali, come l'egemonia statunitense, l'aumentata conflittualità a seguito della fine della Guerra fredda e la maggior produzione normativa nella sfera transnazionale, queste riflessioni hanno dato avvio ad uno spazio di studio e comprensione – anche critica – di un elenco di crimini che coinvolgono le forme di esercizio dell'autorità (legali e illegali), la messa in discussione di quelle strutture e il superamento dei confini nazionali nell'esercizio del potere.

Si parla di crimini la cui struttura e rilevanza è tale da prevedere un salto da un piano più o meno considerato "ordinario" ad uno considerato senza dubbio come "straordinario". Questo capitolo si propone di ripercorrere le teorie, gli autori e le questioni aperte connesse con questo salto. La prima parte prevede un breve excursus storico sulle tappe che hanno portato la criminologia ad interrogarsi su questi temi, sull'urgenza di produrre analisi sui crimini di Stato, fino ai gravissimi crimini contro l'umanità. Il saggio segue l'evoluzione storica del concetto più estremo, ossia il genocidio, e le difficoltà connesse al riconoscimento delle responsabilità, tanto individuali quanto collettive.

\* [Inserire qui le qualifiche delle autrici, ad es. "professore associato all'Università di...". Non è necessario indicare l'attribuzione dei paragrafi.]

Proprio per la natura stessa del crimine, si prenderanno in considerazione i limiti di qualificazione del genocidio come tale, e le molteplici forme di negazione pubblica che sono state prodotte. A tal proposito, si ripercorreranno le forme di sanzionamento, la nascita e l'evoluzione della giustizia penale internazionale e i tentativi di portare alla luce narrazioni di verità e giustizia. L'ultima parte, infine, evidenzierà le grandi questioni aperte alla base del genocidio e gli sviluppi di nuove forme di definizione e sanzionabilità.

## 15.2

### Crimini dei potenti, crimini di Stato e crimini contro l'umanità

Otto Kirchheimer, all'inizio degli anni Cinquanta, affrontò per primo e in modo sistematico il problema della non neutralità degli Stati e della loro punibilità nel monumentale lavoro *Politische Justiz* (Kirchheimer, 1985; 2002).

Per Kirchheimer l'ambiguità alla base di questa forma di giustizia sta nella prossimità di interessi tra chi giudica e chi viene giudicato, evidente soprattutto nei processi che vedono lo Stato sul banco degli imputati, sia per procedure interne sia per quelle sovranazionali (come nel caso di Norimberga).

In tempi recenti, a partire dai lavori di Edwin Sutherland (cfr. CAP. 8), ci sono stati movimenti per concettualizzare i crimini dei potenti (Ruggiero, 1999; 2015) e per mettere i diritti umani al centro della produzione criminologica (Cohen, 2008; Karstedt, 2011), vista la capacità dei diritti di produrre, almeno sulla carta, una domanda di giustizia transfrontaliera, in grado di superare le limitazioni alle definizioni di crimine.

La disciplina criminologica ha ignorato la guerra, salvo in occasione di importanti conflitti contestati dall'opinione pubblica, come nel caso del Vietnam (Schwendinger, Schwendinger, 1975), guerra che segnò buona parte della criminologia critica negli anni Settanta, e successivamente, dopo la caduta del muro di Berlino, con le crisi belliche legate al dissolvimento della Jugoslavia e il genocidio in Ruanda (Jamieson, 1998). I conflitti armati nella ex Jugoslavia e nel Ruanda, infatti, hanno evidenziato la necessità di considerare la guerra tra gli oggetti della criminologia critica per il «numero di crimini e l'estrema



vittimizzazione» che caratterizzava tali scontri (ivi, p. 480). Jamieson (1999) evidenzia le condizioni di controllo sociale estremo sui civili, tramite eserciti, milizie e paramilitari, e come queste pratiche belliche possano costituire un'importante “scuola di violenza”. Come sostiene Ruggiero (2005), inoltre, la guerra va censurata come parte del processo di civilizzazione perché è criminogena e comporta una distruzione del tessuto sociale.

Nonostante questi importanti interventi sulla rilevanza di studiare le forme di violenza organizzata, solo di recente si è sviluppata una letteratura più sistematica sulla c.d. *criminologia della guerra*, dei crimini di Stato e su una criminologia internazionale o sovranazionale *tout court* (Degenhardt, Verdolini, 2012; McGarry, Walklate, 2015). Se Morrison (2005) lamentava l'assenza di volontà di punire rispetto alla criminalità di massa tipica dei contesti di guerra, ora invece si parla sempre più di forme di potere punitive senza Stato (Degenhardt, 2015; Lohne, 2020b). Riprendendo una frase celebre di Howard Becker, «whose side are you on?», Hagan e Levi (2007) suggeriscono che sia necessario per la criminologia critica abbracciare queste nuove forme di criminalizzazione legate alla giustiziabilità dei diritti umani, in quanto costituiscono modalità di sanzionare i crimini dei potenti contro i civili. Tra questi, “oggetto” centrale dello studio e delle analisi è sicuramente il crimine più indicibile, il genocidio. Sebbene in molti abbiano analizzato il genocidio come un modo violento di modificare la società e la sua composizione sociale, in definitiva un modo particolare di condurre la guerra (Shaw, 2003), non si può non notare come il genocidio sia spesso agito da coloro che sono più potenti in contesti visti come “remoti”.

### 15.3

#### Cause e annotazioni preliminari sul genocidio

«Il genocidio è una costruzione sociale», ha dichiarato Gamson (1995) in un discorso presidenziale all'American Sociological Association. Come sostiene Rafter (2016, p. 27), questo significa che non si può evocare il genocidio dal nulla, ma l'applicazione del termine dipende da un “concorso culturale” su chi è il *noi* a cui si applicano specifici obblighi morali, e chi è il *loro* a cui non si applicano.

Sebbene il genocidio possa essere riconosciuto come *il crimine di tutti i crimini*, esso presenta delle complessità che la criminologia è solo

parzialmente pronta ad affrontare. La prima complessità è relativa al suo statuto di costruzione sociale, il quale implica che ci debba essere un processo di riconoscimento di alcuni eventi come qualificanti il fatto del genocidio. La seconda riguarda la commissione di atti che sono per la loro magnitudine indubbiamente straordinari, ma che possono essere attuati da individui del tutto ordinari, che in situazioni diverse non porrebbero alcun pericolo, ma che in determinate condizioni possono dare corpo alla violenza più estrema. Infine, la difficile questione della responsabilità, che si sposta dal piano esclusivamente individuale a quello almeno parzialmente collettivo, quando gli attori non sono solo e unicamente coloro che hanno causato in via diretta il fatto (il massacro) ma anche i mandanti. Questo aspetto si complica ulteriormente nel momento in cui questi massacri si sommano a questioni storiche (o recenti) di dominio e colonizzazione.

Helen Fein, tra i primi autori a occuparsi di questo tema, propose tra le ragioni del genocidio la tesi della società plurale. Gurr, Monty e Harff (1989) mettono in relazione la potenzialità del genocidio con la presenza e le dimensioni di “minoranze a rischio” discriminate, ribelli o privilegiate. Fein (1977) ha sostenuto che le pratiche di invasione e la stratificazione etnica fossero fattori predisponenti, innescando la ribellione dei dominati e la rappresaglia della classe dominante. Queste analisi, che scontano i limiti dello spirito del tempo, introducono tuttavia la centralità delle diseguaglianze e della stratificazione sociale nelle analisi dei genocidi, e permettono di individuare la funzione di mutamento sociale che il genocidio stesso assolve tramite l’esercizio della guerra.

#### 15.4

### Rafael Lemkin, la definizione del crimine di genocidio e il diritto internazionale a Norimberga

Parlare di genocidio significa evocare in prima battuta il trauma culturale (Alexander, 2012) che la Seconda guerra mondiale ha lasciato per lo sterminio degli ebrei e di altre popolazioni ritenute inferiori, e la sua produzione di morte su scala industriale (Bauman, 1989). Il termine “genocidio” deriva dalla combinazione di *ghénos*, “stirpe, famiglia”, e “-cidio” (dal latino *caedere*, “uccidere”). Questo concetto fu portato all’attenzione della comunità internazionale da Rafael Lemkin, un

ebreo polacco che cominciò la sua battaglia per vedere riconosciuta una forma di protezione contro le minoranze già nel 1933. Lemkin aveva assistito sia allo sterminio degli armeni sia ai pogrom contro gli ebrei, eventi che lo portarono a considerare la necessità di tutelare le minoranze di fronte al potere dello Stato (Sands, 2018). Come era possibile che un uomo potesse essere punito per un singolo omicidio ma che, al contempo, un massacro non fosse punito? Lemkin credeva profondamente al potere della legge di cambiare la società e così fin dal 1933 fece tutto il possibile per vedere il principio riconosciuto a livello internazionale.

Per Lemkin gli individui dovevano essere protetti non tanto per la loro capacità individuale, ma come membri di uno specifico gruppo (Lemkin, 1947). Nelle considerazioni del giurista polacco, la distruzione di una minoranza doveva essere evitata anche per salvaguardare l'eredità culturale che il suo sterminio avrebbe fatto sparire; inoltre, era importante che fosse riconosciuta la responsabilità di questi crimini non solo per comportamenti attivi, ma anche per omissioni o per azioni come la sterilizzazione o la più generale messa in pericolo di vita dei cittadini.

Nonostante il termine “genocidio” fosse stato menzionato in alcune arringhe durante il processo di Norimberga, il crimine di genocidio non venne riconosciuto ufficialmente se non nel 1946, quando l'Assemblea generale dell'ONU lo approvò, e fu ratificato nella Convenzione del 1948 in questi termini:

ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

Da un punto di vista processuale, ci sono numerose difficoltà nel provare questa fattispecie criminale. Oltre al dolo generico per la commissione dell'atto in sé, ci vuole la dimostrazione di un dolo specifico: l'intento di eliminare del tutto o in parte un gruppo etnico, razziale, nazionale o religioso.

Bisogna considerare che Lemkin fu all'epoca criticato per aver adottato una visione biologistica degli stermini (Kohr in Sands, 2018);

per aver evidenziato il genocidio di gruppi come i polacchi, gli sloveni e i russi, ma menzionato solo *en passant* quello compiuto ai danni di omosessuali e disabili. Questa visione biologistica del crimine era chiara anche nella determinazione della responsabilità per la Seconda guerra mondiale che Lemkin attribuiva ai tedeschi piuttosto che ai nazisti. Lemkin ebbe tuttavia il merito di evidenziare la dimensione collettiva del crimine, concetto fortemente respinto dai giuristi di Norimberga, ancorati all'idea dell'individualità della responsabilità penale, la quale tuttavia non è esaustiva nel caso dei crimini in questione.

## 15.5

### Dal paradigma della devianza a quello dell'obbedienza all'autorità: sui limiti della responsabilità individuale

Un primo esempio della difficoltà della questione riguardante la dimensione individuale o collettiva dei crimini si pose nel 1960, quando Israele mise sotto processo Adolf Eichmann, l'architetto della "soluzione finale". Hannah Arendt seguì personalmente lo spettacolare processo di Eichmann (il quale testimoniò da una cabina di vetro che lo proteggeva dal linciaggio) e la sua esecuzione. Nacque così *La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme* (Arendt, 1964), un'opera controversa che sottolineava ciò che l'autrice vedeva come la natura poco fantasiosa, burocratica e quasi automatica del comportamento di Eichmann, in cui lo sguardo è carico dell'eredità di Norimberga, di cui questo processo rappresenta un'appendice importante.

Negli anni il processo a Eichmann ha assunto significati simbolici molto più potenti rispetto a Norimberga, giacché l'ufficiale nazista fu processato per la prima volta non tanto dai vincitori bensì dalle vittime (il popolo ebraico) e il processo poté focalizzarsi in maniera più diretta sulla "soluzione finale". Sebbene, quindi, equiparare i due processi (Eichmann e Norimberga) sarebbe politicamente e giuridicamente un'operazione poco accorta, è interessante rilevare come la critica che Arendt muove alle regole processuali invece sia in grado di accomunare questi due momenti della storia della giustizia internazionale: come a Norimberga, anche Eichmann era processato in base a una legge retroattiva, e nel tribunale dei vincitori.

Mosso dalle analisi di Arendt, lo psicologo Stanley Milgram effettuò per oltre un decennio esperimenti sull'obbedienza (Milgram,

1965; 1974). Milgram sembra dimostrare che la maggioranza delle persone – così come Eichmann ritratto da Arendt – sarebbe disposta a nuocere agli altri, anche gravemente, se questo gli fosse stato ordinato da parte di un'autorità. Sebbene le ricerche di Milgram siano in corso di rivalutazione (Perry, 2012), e il ritrovamento di una serie di interviste a Eichmann in Argentina abbia incrinato l'affascinante lettura arendtiana di un burocrate banale, rimane attuale la necessità di non sottovalutare il ruolo del contesto sociale e la responsabilità delle strutture statali nella mobilitazione di tanta violenza.

La riflessione arendtiana ben si coniuga con la definizione di crimine di Stato offerta da Chambliss (1989, p. 184): «atti definiti dalla legge come criminali e commessi da funzionari statali nell'esercizio del loro lavoro come rappresentanti dello Stato». I crimini di Stato, tuttavia, possono anche essere «atti socialmente dannosi progettati per alterare, espandere o riprodurre elementi chiave dell'ordine politico» (Lynch, Michalowski, 2006, p. 186). In questo caso, il crimine è commesso per questioni politiche, spesso connesse alla conservazione del potere da parte di gruppi o *élites*.

Quando i membri di un governo prendono la decisione di uccidere/eliminare un gruppo di persone mobilitando le forze e utilizzando strumenti statali per perseguire il loro obiettivo, inevitabilmente lo Stato è direttamente coinvolto nella commissione del crimine. Inoltre, come afferma Rothe (2009), il diritto internazionale crea una base per definire i crimini di Stato in termini di violazione di diritti umani e per sanzionare la produzione del danno sociale o economico. Il diritto internazionale permette perciò di sanzionare effettivamente le azioni criminali degli Stati, proprio perché grazie alla sua natura transnazionale definisce tali atti come universalmente sbagliati indipendentemente dal potere degli Stati di qualificarli come tali (Rothe, Mullins, 2010). Come vedremo più avanti, la definizione di alcuni atti come genocidari è una delle complessità da affrontare.

## 15.6

### L'etichettamento o stati del diniego: per un'epistemologia del genocidio

La commissione di atti genocidari è facilitata dall'esistenza di ideologie, discorsi, narrazioni che posizionano l'uso della violenza in un

contesto che la giustifica e che nega le atrocità, in tutto o in parte, che costituiscono la fattispecie di tali processi storici. Questi modelli giustificativi – che Stanley Cohen individua nel suo libro *Stati di negazione* (2008) – avvengono a livello collettivo, soprattutto per far fronte a una realtà troppo difficile da gestire sia cognitivamente sia emotivamente. Cohen ha codificato la possibilità delle forme di negazione a seconda del modo in cui queste avvengono: letterale (ad esempio “non era un massacro”), per cui si nega la realtà *tout court*; interpretativo, per cui si attribuisce a ciò che è avvenuto un diverso significato (“si tratta di danno collaterale”); o implicito, per cui si negano le implicazioni psicologiche, emotive e morali (“io non ci posso fare nulla”). Questo tipo di dinieghi può avvenire a livello personale, ufficiale e culturale; può essere sia storico sia contemporaneo; può venire effettuato dai colpevoli, dalle vittime o dai testimoni; può avvenire sia rispetto al proprio contesto-territorio/spazio sia descrivendo altri luoghi. Senza addentrarci troppo in queste categorie, è importante rilevare che queste narrazioni possono far sì che nella mente del colpevole, della vittima o del testimone ci sia una specie di scissione, per cui in parte si è a conoscenza di ciò che è avvenuto o si è posto in essere e in parte no. Queste forme di negazione fondamentalmente permettono una protezione dell’io di fronte alla responsabilità o come colpevole o come testimone, rispetto soprattutto alla capacità o il dovere morale di intervenire in tale contesto. Fondamentalmente, il diniego protegge dal senso di colpa per aver violato precetti fondamentali e dall’ansia o disperazione di fronte a eventi tragici di cui non si può (perché troppo minacciosi) o non è conveniente venire a conoscenza. Cohen distingue la razionalizzazione del colpevole, che permette di negare a posteriori di aver commesso un atto dannoso e contrario alle proprie norme morali, dalle razionalizzazioni che la vittima usa per neutralizzare eventi destabilizzanti. In contesti come quelli di genocidio esistono degli *stati di negazione* che costituiscono delle vere e proprie razionalizzazioni sulla base delle quali azioni contrarie alle norme comuni e alla morale non solo possono essere messe in atto, ma possono perfino mobilitare la collettività (Cohen, 2008, p. 93).

Il diniego, secondo Cohen, è diverso dalla neutralizzazione che avviene *post factum*, che Sykes e Matza (1957) avevano identificato nel deviante. Il diniego altro non è se non una narrazione, una ideologia, che si basa su repertori culturali del passato, che può facilmente essere

accettata dai membri dello stesso gruppo sociale. Il modo attraverso il quale la violenza viene inquadrata a livello discorsivo è determinante nel collocare ciò che sta accadendo in uno stato tra la conoscenza e la non conoscenza. Grazie alla diversa terminologia usata per riferirsi ai diversi atti, quindi, gli attori sociali sono in grado di disconoscere il significato di tali azioni e allo stesso tempo l'interlocutore può affermare di non capire (Cohen, 2008, pp. 77-8). In tal modo, i fatti entrano in una zona di indistinzione morale, sono categorizzati come moralmente indifferenti. In molti casi si assiste a un diniego del danno attraverso la razzializzazione di un gruppo: questo è il caso in cui le vittime vengono viste come appartenere a gruppi inferiori, e pertanto la violenza attuata non viene riconosciuta come problematica. “Non stiamo deprivando queste popolazioni della possibilità di vivere, ci stiamo riprendendo una terra che ci spetta”. Questa forma di diniego interpretativo è molto comune in ambito internazionale.

In taluni casi, come ad esempio nel caso del Darfur, definire gli stermini di massa come genocidi è difficile per questioni “diplomatiche” (Hagan, Raymond-Richmond, 2008). La qualificazione di un evento come genocidio comporta, infatti, il dovere di intervenire in contesti stranieri, e come tale la sua valutazione è ancora spesso legata a interessi strettamente politici. I differenti modi di conteggiare i morti dei conflitti sono spesso cruciali: l'uso di diverse forme di rilevazione dei decessi, basate sui modelli medici o criminologici, può costituire delle vere e proprie “tecnologie della negazione”. In questo caso si può parlare di *diniego interpretativo*, per cui stermini di massa sono caratterizzati come complesse situazioni umanitarie oppure come genocidi a seconda degli interessi politici del momento e del numero di morti che le varie *surveys* riescono a misurare.

Savelsberg (2021) ha lavorato all'opposto sulla qualificazione di determinati eventi come forme di genocidio, attraverso pratiche culturali e narrazioni che sono il frutto dell'azione di imprenditori culturali e della interazione sociale (micropolitica) sulla base dello scambio sociale tra amici o in famiglia e – in seguito – avvalorate da attori più autorevoli come esperti, scuole, Stati, fino al recepimento sociale. Utilizzando il caso degli armeni, Savelsberg spiega come la negazione di un genocidio si basi su *modi di sapere che si danno per scontati* e che possono non essere comunicati esplicitamente, e rileva come le commemorazioni siano fondamentali nel sedimentare il riconoscimento di determinati eventi storici come genocidi.



## Analisi del genocidio da un punto di vista criminologico: processi e attori

Hagan e Rymond-Richmond (2008), a partire dal genocidio in Darfur, hanno posto l'accento sulla dimensione collettiva del fenomeno, cercando di cogliere, in sintesi, sia il ruolo dello Stato sia quello dell'individuo. Il principio che muove la loro riflessione è che «la violenza collettiva necessita di spiegazioni collettive» (ivi, p. 136).

I due autori partono dalla teoria dell'associazione differenziale di Sutherland e la combinano con la teoria della "efficacia collettiva" (*collective efficacy*) elaborata da Sampson (2012). La teoria della efficacia collettiva suggerisce che determinati contesti sociali siano più efficaci di altri nell'attivarsi collettivamente in forme di mobilitazione. Alcuni quartieri o gruppi sociali riescono ad organizzarsi per fini comuni legittimi (es. il controllo del crimine) o illegittimi (es. per la commissione del crimine). L'efficacia collettiva è il prodotto dell'interazione tra determinati individui che possono essere particolarmente capaci di chiamare a raccolta altri (per relazioni o capacità di leadership) e l'esistenza di un contesto – culturale e strutturale – in cui esistano già delle narrazioni favorevoli a raggiungere determinati obiettivi, come per esempio l'esercizio della violenza (Hagan, Rymond-Richmond, 2008, p. 165). Si pensi ad esempio al caso della mobilitazione degli arabi contro gli africani in Darfur, che fu non solo il risultato dell'azione di alcuni individui come il militare Musa Hilal (e della sua rete sociale) ma anche delle narrazioni deumanizzanti sugli africani da parte dello Stato, e della conseguente ridefinizione delle terre degli africani come terre spettanti agli arabi. L'interazione tra questi fattori ha favorito la violenza genocidaria. Il genocidio avviene spesso in un contesto di conflitto per risorse simboliche o materiali, in cui questo conflitto viene trasformato in violenza grazie alla definizione di una distinzione razziale tra i gruppi in competizione e a un racconto condiviso che ridefinisca alcune situazioni come situazioni di ingiustizia. Nel caso del Darfur, la scintilla che ha scatenato la violenza collettiva è stata appunto il razzismo, che era stato fomentato dal retaggio culturale del periodo coloniale, per cui alcuni gruppi arabi si consideravano come fondamentalmente diversi da altri gruppi africani, senza alcuna base di realtà (Hagan, Rymond-Richmond, 2008). Il razzismo costituisce una componente essenziale nei genocidi: non solo permette di denigrare il



gruppo antagonista nella contesa per le risorse, ma lo deumanizza consentendo una più facile commissione della violenza (Scheper-Hughes, Bourgois, 2004, p. 4).

È importante notare che la vittimizzazione nei genocidi si distribuisce non solo lungo la linea razziale ma anche lungo la linea del genere: i giovani maschi in età di leva vengono selettivamente e sistematicamente uccisi mentre le donne vengono, sovente, altrettanto sistematicamente stuprate. Lo stupro costituisce parte integrante del modo in cui una “razza” o un gruppo sociale vengono danneggiati, sterminati, dominati (Rafter, 2016, p. 177). È attraverso lo stupro sulle donne che si cambia la connotazione etnica e razziale di un gruppo: «Vogliamo che cambi il colore. Ogni donna partorirà figli rossi. Gli arabi sono i mariti di queste donne» e ancora «prenderemo le vostre donne e le faremo nostre» (Hagan, Raymond-Richmond, 2008, p. 155). Ed è attraverso lo stupro sugli uomini che si comunica l’inferiorità del gruppo nemico. In generale lo stupro e la violenza sessuale sono strumenti integranti del processo della distruzione del nemico come gruppo sociale (Akayesu in Rafter, 2016, p. 177).

Nel suo testo *Genocide as Social Practice*, Feierstein (2014) conferma l’importanza del discorso razzializzante nella commissione del genocidio, ma sostiene che a questo si arrivi attraverso un percorso lento di azioni progressivamente mirate a smorzare l’empatia per le vittime e ad aumentare la produzione della violenza. La popolazione viene indotta a comportarsi in modo escludente verso gli *outsiders*, e ad alcuni di questi vengono offerti dei privilegi per indebolire la solidarietà del gruppo. È così che il genocidio viene realizzato e reso possibile attraverso fasi che non solo inseriscono gradualmente nel discorso comune la concezione di due gruppi distinti (noi/loro), ma anche favoriscono le azioni violente, viste come modalità di “miglioramento” della società.

## 15.8

### L’emergere della giustizia penale internazionale: una cascata di giustizia?

Oggi si parla sempre di più di genocidio e di crimini internazionali, tanto che Pavarini (2008) ha sostenuto che queste reazioni dimostrano come parlare di crimini nel contesto internazionale sia ormai un “fatto sociale”. Queste nuove reazioni ai massacri e ai crimini di guerra a level-

lo internazionale possono essere viste sia come una prova dell'esistenza, o della comparsa sulla scena, di una comunità politica globale, per quanto "emergente e scostante" (Aydın Aitchison, 2014), sia come una forma di coscienza collettiva e di solidarietà oltre il confine (Durkheim, 1933).

Alcuni massacri assumono così lo status di *crimini contro tutta l'umanità*, offese allo statuto dell'umano, rispetto alle quali la comunità internazionale deve avere l'obbligo di intervenire: non solo criminalizzando le violazioni dei diritti umani, e quelli che prima potevano costituire semplicemente atti di guerra, ma anche mettendo sotto processo gli individui responsabili – a vario titolo – di aver preso parte a tali atti. Per dare seguito al "Mai più!" dichiarato all'indomani della Seconda guerra mondiale, molte nazioni si sono unite nello sforzo massiccio di costituire una corte penale internazionale per giudicare coloro che abbiano posto in essere o si siano resi responsabili di tali atrocità. Questo processo, che è stato letto da Sikkink (2011) come una "cascata di giustizia", è il risultato di una serie di atti di singoli e organizzazioni non governative internazionali tese alla tutela penale dei diritti umani. Con la caduta del muro di Berlino (1989) e con la Risoluzione ONU a tutela del Kuwait nel primo conflitto in Iraq l'interventismo occidentale torna alla ribalta, e con esso il connubio tra guerra e giustizia e la legittimazione delle azioni militari, declinate come forme di azioni giuridiche punitive o interventi umanitari (Fatić, 2000). È in quel particolare ambito che, allo scoppio del conflitto balcanico, si è affacciata nuovamente l'idea di una corte penale internazionale con una chiara natura giuridica. I due tribunali *ad hoc* istituiti in ex Jugoslavia (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) e Ruanda (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR), infatti, rappresentano solo il primo dei molti tentativi di promozione della giustizia globale da parte della comunità internazionale. Un secondo tentativo celebre è rappresentato dal processo a Pinochet da parte del giudice Garzon in Spagna, evento che diede avvio ai tentativi di "giurisdizione universale". Un altro fenomeno da richiamare è la creazione delle cosiddette "corti ibride" tra cui, per esempio, quelle in Sierra Leone, Cambogia, Libano, Timor Est. In parallelo, si è sviluppata l'esperienza delle Commissioni "di verità e giustizia" e "di verità e riconciliazione", che si propongono di superare i limiti dei procedimenti giudiziari, creando le condizioni per costruire un discorso autorevole capace di scoprire e riconoscere gli abusi del passato mettendo al centro le vittime e promuovendo un pro-

cesso di riconciliazione sia stragiudiziale, teso a ricostruire la verità dei fatti, sia giudiziale, in grado di intrecciarsi con i procedimenti penali.

Contro questa visione positiva, sia Zolo (2000; 2006) che Moyn (2011; 2014) hanno avanzato dure critiche all'uso politico strumentale dei diritti umani nel perseguimento di politiche egemoniche da parte dei potenti. Moyn ritiene che i diritti umani costituiscano fondamentalmente una specie di cavallo di Troia per cui vengono introdotti in paesi ai confini del mondo capitalistico principi e concetti che facilitano l'ingresso della struttura della società di mercato e del neoliberalismo. Secondo l'autore i diritti umani non sono sufficienti per produrre maggiore uguaglianza e per redistribuire ricchezza (Id., 2018); al contrario, rileva come l'introduzione del regime dei diritti umani in contesti stranieri produca lo sviluppo di maggiori diseguaglianze. Secondo altri studiosi (Hagan, Levi, 2007), invece, la giustiziabilità dei diritti umani permette l'individualizzazione di atrocità e problemi sociali – spesso basate su diseguaglianze profonde e su processi storici coloniali – e la stigmatizzazione dei capi politici e delle comunità che li sostengono.

Tra i modelli più efficaci di giustiziabilità c'è senza dubbio la costituzione della Corte penale internazionale dell'Aja.

La Corte è vista come il culmine di un processo storico volto al progresso che ha permesso la pubblica accettazione di due assunti fondamentali: gli Stati non possono uccidere i propri cittadini o le loro minoranze, e per tali atti devono essere puniti gli individui piuttosto che gli Stati *tout court*. Istituita con il Trattato di Roma (1998), ha competenza e giurisdizione per quei crimini considerati fondamentali poiché «turbano profondamente la coscienza dell'umanità» (Preambolo del Trattato di Roma) e che sono: i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità, il genocidio e la guerra d'aggressione (di recente prevista ma solo per le guerre iniziate dopo il 2017). Questi crimini sono ormai riconosciuti da 123 Stati a livello mondiale, e sono sempre più considerati appartenenti a pieno diritto alla sfera della criminologia *tout court*. Sebbene la Corte abbia natura solamente complementare e sia stata criticata sotto molteplici aspetti, non ultimo quello relativo al potere che essa esercita tramite il suo intervento in situazioni specifiche (Lohne, 2019), non si può sottovalutare la sua incredibile forza simbolica.

Per la prima volta nella storia sia gli individui (anche con cariche ufficiali statali) sia gli Stati possono essere considerati responsabili e imputabili davanti alla Corte internazionale di giustizia, in caso di mancata tutela delle minoranze. Tra le critiche più severe sollevate nei

confronti della giustizializzazione del genocidio c'è il limite della protezione per i gruppi, che non prevede l'estensione delle tutele ai gruppi culturali, sociali o politici che possono essere oggetto di pratiche di genocidio (Rafter, 2016) e che rivela quanta strada ci sia ancora da compiere.

## 15.9

### Colonialismo, violenza, decolonizzazione: le basi sistemiche dei genocidi e gli orientamenti futuri

In esergo al suo saggio su Norimberga, Luban (1987) richiama una celebre frase di William Faulkner, «the past is never dead; it is not even past», che ben sintetizza come diseguglianze e disparità di potere tra gruppi o Stati abbiano attraversato la storia umana e spesso manifestino ricadute anche sul presente, e che dialoga con l'inciso di Lemkin (2012): «Genocidio è una parola recente, ma il male che descrive è antico. Antico come la storia dell'umanità».

Tanto la dimensione culturale quanto quella sociale e strutturale del genocidio hanno aperto riflessioni e dibattiti che mettono in discussione la *coloniality of power* (Quijano, 2000): un esercizio del potere basato sulla "colonialità", che inizia con la "conquista" spagnola nel Nuovo Mondo e prosegue con il colonialismo, l'accaparramento delle terre e delle risorse acquifere, l'esproprio di risorse fisiche e del lavoro, le differenti forme di schiavitù. Nella prima metà del xx secolo queste forme di colonialità si sono ripresentate come il tentativo di dominazione tra Stati-nazione. In tempi recenti, queste modalità di dominazione, paradossalmente, sono state connesse con gli sforzi di decolonizzazione e i tentativi di creazione di Stati omogenei. In tutti i casi, si sono utilizzate le ideologie imperialiste, nazionaliste, i concetti di razza e di etnicità per giustificare le atrocità. Secondo Rafter (2016), infatti, alcuni analisti politici hanno tentato di spiegare lo spostamento globale del genocidio verso l'Africa centrale sostenendo che la globalizzazione ha stimolato atrocità in quest'area. Quando si guarda al radicamento dei conflitti nelle reti internazionali come quelle della vendita di armi e del commercio illegale, la globalizzazione può davvero sembrare una dei colpevoli. Tuttavia, i processi di globalizzazione hanno coinciso con il declino del genocidio in altre zone del mondo. La spiegazione più plausibile del cambiamento globale nel genocidio sono i conflitti etni-

ci – essi stessi radicati nel razzismo della colonizzazione – negli Stati africani di nuova formazione (o riformazione). Alcuni studiosi hanno cercato di inserire il genocidio culturale nella definizione di genocidio delle Nazioni Unite, mentre altri vanno ben oltre per sostenere che le concezioni del genocidio devono adattarsi alle realtà distruttive del colonialismo (Woolford, 2014).

Come afferma Karstedt (2011), i genocidi contemporanei si evolvono in una dimensione di fluidità che prescinde dai confini nazionali, sia su scala micro sia su scala macro. Che i genocidi ora tendano a essere commessi all'interno di un paese, spesso come parte di una guerra civile, aiuta a spiegare perché il ritmo del genocidio è aumentato nella seconda metà del XX secolo. Il genocidio semplicemente non è un'impresa così grande o costosa come spesso era stata in passato.

Oggi come non mai il dibattito verte sull'opportunità di includere nella fattispecie di genocidio i tanti stermini che sono stati parte dei processi di colonizzazione, a partire da quello del Nord America con lo sterminio delle popolazioni indigene fino a quelli in Africa perpetrati dai vari paesi europei, Italia inclusa (Del Boca, 1985; Proglione, 2016).

Ferrajoli (2019), infine, ha formulato una proposta di definizione delle gravi violazioni dei diritti globali come "crimini di sistema", che apre a nuove forme di criminalizzazione dei potenti e che potrebbe rappresentare un'interessante prospettiva negli anni a venire, per superare le dimensioni locali e le forme di responsabilità collettiva non solo statali.

La sempre crescente attenzione dei movimenti a tematiche femministe, intersezionali, queer, ecologiste, decoloniali e antirazziste (non ultimi, i movimenti Black Lives Matters) fa pensare che queste forme sistemiche di violazione denunciate dal basso potranno incontrare nuove domande di giustizia e, forse, nuove forme di giustiziabilità su scala globale.

## Bibliografia

- ALEXANDER J. (2012), *Trauma: A Social Theory*, Polity Press, Cambridge.  
 ALVAREZ A. (1998), *Destructive Beliefs: Genocide and the Role of Ideology*, in A. Smeulers, R. Haveman (eds.), *Supernational Criminology: Towards a Criminology of International Crimes*, Intersentia, Antwerp-Oxford-Portland, pp. 213-32.

- ARENDT H. (1964), *La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme* (1963), Feltrinelli, Milano.
- AYDIN AITCHISON A. (2014), *Criminological Theory and International Crime: Examining the Potential*, in I. Bantekas, E. Mylonaki (eds.), *Criminological Approaches to International Criminal Law*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 22-49.
- BAUMAN Z. (1989), *Modernity and the Holocaust*, Polity Press, Cambridge.
- CHAMBLISS W. J. (1989), *State-Organized Crime: The American Society of Criminology, 1988 Presidential Address*, in "Criminology", 27, 2, pp. 183-208.
- CHRISTIE N. (1981), *Limits to Pain*, Columbia University Press, New York.
- COHEN S. (2008), *Stati di negazione* (2001), Carocci, Roma.
- DEGENHARDT T. (2015), *Crime, Justice and the Legitimacy of Military Power*, in "The International Sphere", 17, 2, pp. 139-62.
- DEGENHARDT T., VERDOLINI V. (2012), *Per una genealogia della giustizia penale internazionale: ambiguità e paradossi*, in "Studi sulla questione criminale", 3, pp. 11-42.
- DEL BOCA A. (1985), *Gli italiani in Africa Orientale*, 4 voll., Laterza, Roma-Bari.
- DUBBERLEY K., KOENIG A., MURRAY D. (2020), *Digital Witness*, Oxford University Press, Oxford.
- DURKHEIM É. (1933), *The Division of Labor in Society* (1893), transl. by G. Simpson, Macmillan, New York.
- EICHMANN A. (2015), *The Eichmann Tapes: My Role in the Final Solution*, Black House Publishing, London.
- FATÍĆ A. (2000), *Reconciliation Via the War Crimes Tribunal?*, Ashgate, Aldershot.
- FEIERSTEIN D. (2014), *Genocide as Social Practice*, Rutgers University Press, New Brunswick (NJ).
- FEIN H. (1977), *Imperial Crime and Punishment: The Massacre at Jallianwala Bagh and British Judgment, 1919-1920*, University Press of Hawaii, Honolulu.
- ID. (1979), *Accounting for Genocide: National Response and Jewish Victimization During the Holocaust*, Free Press, New York.
- FERRAJOLI L. (2019), *I crimini di sistema e il futuro dell'ordine internazionale*, in "Teoria politica", Nuova serie, Annali IX, pp. 401-11.
- FRANKO K. (2007), *Analysing a World in Motion: Global Flows Meet "Criminology of the Other"*, in "Theoretical Criminology", 11, 2, pp. 283-303.
- FRONZA E. (2006), *Le sanzioni*, in AA.VV. (a cura di), *Introduzione al diritto penale internazionale*, Giuffrè, Milano, pp. 325-72.
- GAMSON W. A. (1995), *Hiroshima, the Holocaust, and the Politics of Exclusion*, in "American Sociological Review", 60, pp. 1-20.

- GURR T. R., MONTY G. M., HARFF B. (2003), *State Failure Task Force Report: Phase II Findings*, Center for International Development and Conflict Management, University of Maryland, College Park.
- HAGAN J., LEVI R. (2007), *Justiciability as a Field Effect: When Sociology Meets Human Rights*, in "Sociological Forum", 22, 3, pp. 372-80.
- HAGAN J., RYMOND-RICHMOND W. (2008), *Darfur and the Crime of Genocide*, Cambridge University Press, Cambridge.
- IANNELLI M., BOMPAN E. (2018), *Water grabbing. Guerre nascoste per l'acqua nel XXI secolo*, EMI, Milano.
- JAMIESON R. (1998), *Towards a Criminology of War in Europe*, in V. Ruggiero, N. South, I. Taylor (eds.), *The New European Criminology: Crime and Social Order in Europe*, Routledge, London, pp. 480-506.
- ID. (1999), *Genocide and the Social Production of Immorality*, in "Theoretical Criminology", 3, 2, pp. 131-46.
- KARSTEDT S. (2010), *From Absence to Presence, from Silence to Voice: Victims in International and Transitional Justice since the Nuremberg Trials*, in "International Review of Victimology", 17, pp. 9-30.
- ID. (2011), *Exit: The State. Globalisation, State Failure and Crime*, in D. Nelken (ed.), *Comparative Criminal Justice and Globalization*, Ashgate, Farnham-Burlington, pp. 107-22.
- KECK M., SIKKINK K. (1998), *Activists Beyond Borders: Advocacy Network in International Politics*, Cornell University Press, Ithaca (NY).
- KIRCHHEIMER O. (1985), *Politische Justiz*, Fischer, Berlin.
- ID. (2002), *Giustizia politica (1972)*, Liberilibri, Macerata.
- LEMKIN R. (1947), *Genocide as a Crime Under International Law*, in "American Journal of International Law", 41, 1, pp. 145-51.
- ID. (2012), *Lemkin on Genocide*, edited and introduced by S. L. Jacobs, Lexington Books, Lanham (MD).
- LIBERTI S. (2011), *Land grabbing. Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo*, minimum fax, Roma.
- LOHNE K. (2019), *Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice*, Oxford University Press, Oxford.
- ID. (2020a), *Advocates of Humanity*, Oxford University Press, Oxford.
- ID. (2020b), *Penal Humanitarianism Beyond the Nation State: An Analysis of International Criminal Justice*, in "Theoretical Criminology", 24, 2, pp. 145-62.
- LOLLINI A. (2011), *Constitutionalism and Transitional Justice in South Africa*, Berghahn Books, Oxford-New York.
- LUBAN D. (1987), *The Legacies of Nuremberg*, in "Social Research", 54, 4, pp. 779-829.
- ID. (1994), *Legal Modernism*, University of Michigan Press, Jackson (TN).
- LYNCH M. J., MICHALOWSKI R. J. (2006), *Primer in Radical Criminology:*



- Critical Perspectives on Crime, Power and Identity*, Criminal Justice Press, New York (4<sup>th</sup> edition).
- MACEDO S. (ed.) (2003), *Universal Jurisdiction: National Courts and the Prosecution of Serious Crimes under International Law*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia (PA).
- MACKINNON C. (1994), *Rape, Genocide, and Women's Human Rights*, in "Harvard Women's Law Journal", 17, pp. 5-16.
- MATHIESEN T. (1996), *Perché il carcere?* (1987), Gruppo Abele, Torino.
- MCGARRY R., WALKLATE S. (2015), *Victims: Trauma, Testimony, Justice*, Routledge, London.
- MILGRAM S. (1965), *Some Conditions of Obedience and Disobedience to Authority*, in "Human Relations", 18, 1, pp. 57-75.
- ID. (1974), *Obedience to Authority: An Experimental View*, Harper and Row, New York.
- MORRISON W. (2005), *Rethinking Narratives of Penal Change in Global Context*, in J. Pratt et al. (eds.), *The New Punitiveness: Trends, Theory, Perspectives*, Willan Publishing, Cullompton, pp. 290-307.
- MOYN S. (2011), *The Last Utopia: Human Rights in History*, Belknap Publishing, Cambridge (MA).
- ID. (2014), *Human Rights and the Uses of History*, Verso Books, London.
- ID. (2018), *Not Enough: Human Rights in an Unequal World*, Harvard University Press, Cambridge (MA).
- PARMENTIER S., WEITEKAMP E. (eds.) (2007), *Crime and Human Rights*, Elsevier-JAI Press, Oxford-Amsterdam.
- PAVARINI M. (2008), *La pena come fatto sociale nel sistema di giustizia penale internazionale*, in "Ius", 17, 1, pp. 191-8.
- PERRY G. (2012), *Behind the Shock Machine: The Untold Story of the Notorious Milgram Psychology Experiments*, Scribe, Melbourne.
- PROGLIO G. (2016), *Libia 1911-1912. Immaginari coloniali e italianità*, Mondadori, Milano.
- QUIJANO A. (2000), *Coloniality of Power, Eurocentrism and Latin America*, in "Nepantla: Views from South", 1, 3, pp. 533-80.
- RAFTER N. (2016), *The Crime of All Crimes: Towards A Criminology of Genocide*, New York University Press, New York.
- ROBERTSON G. (2006), *Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice*, Penguin, London.
- ROTHER D. L. (2009), *State Criminality: The Crime of All Crimes*, Lexington Books, Lanham (MD).
- ROTHER D. L., MULLINS C. W. (eds.) (2010), *State Crime: Current Perspectives*, Rutgers University Press, New Brunswick (NJ).
- RUGGIERO V. (1999), *Delitti dei deboli e dei potenti. Esercizi di anticriminologia*, Bollati Boringhieri, Torino.



- ID. (2005), *Violenza politica*, Laterza, Roma-Bari.
- ID. (2015), *Perché i potenti delinquono*, Feltrinelli, Milano.
- SAMPSON R. (2012), *Great American City: Chicago and the Enduring Neighborhood Effect*, Chicago University Press, Chicago.
- SANDS P. (2016), *East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes against Humanity*, Weidenfeld & Nicolson, London.
- ID. (2018), *Genocide at 70: A Reflection on Its Origins*, in “Netherlands Quarterly of Human Rights”, 36, 3, pp. 167-72.
- SAVELSBERG J. J. (2021), *Knowing about Genocide: Armenian Suffering and Epistemic Struggle*, University of California Press, Berkeley (CA).
- SCHEPER-HUGHES N., BOURGOIS P. (2004), *Violence in War and Peace: An Anthology*, Wiley-Blackwell, Malden (MA).
- SCHWENDINGER H., SCHWENDINGER J. (1975), *Defenders of Order or Guardians of Human Rights?*, in I. Taylor, P. Walton, J. Young (eds.), *Critical Criminology*, Routledge, London, pp. 123-57.
- SEIFERT R. (1994), *War and Rape: A Preliminary Analysis*, in A. Stiglmayer (ed.), *Mass Rape: The War Against Women in Bosnia-Herzegovina*, University of Nebraska Press, Lincoln, pp. 54-73.
- ID. (1996), *Second Front: The Logic of Sexual Violence in Wars*, in “Women’s Studies International Forum”, 19, 1-2, pp. 35-43.
- SHAW M. (2003), *War and Genocide: Organized Killing in Modern Society*, Polity Press, Cambridge.
- SIKKINK K. (2011), *Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions are Changing World Politics*, Norton, New York.
- STANGNETH B. (2014), *Eichmann Before Jerusalem*, Vintage Publishing, New York.
- SYKES G. M., MATZA D. (1957), *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency*, in “American Sociological Review”, 22, 6, pp. 664-70.
- WOOLFORD A. (2014), *Discipline, Territory, and the Colonial Mesh: Indigenous Boarding Schools in the United States and Canada*, in A. Woolford, J. Benvenuto, A. Laban Hinton (eds.), *Colonial Genocide in Indigenous North America*, Duke University Press, Durham (NC), pp. 29-48.
- WOOLFORD A., BENVENUTO J., LABAN HINTON A. (eds.) (2014), *Colonial Genocide in Indigenous North America*, Duke University Press, Durham (NC).
- ZOLO D. (2000), *Chi dice umanità*, Einaudi, Torino.
- ID. (2006), *La giustizia dei vincitori*, Feltrinelli, Milano.



# Indice dei nomi

- Abbatecola Emanuela  
Aebi Marcelo F.  
Aydın Aitchison Andy  
Akayesu Jean-Paul  
Aldrovandi Federico  
Alietti Alfredo  
Aliverti Ana  
Alteri Luca  
Altopiedi Rosalba  
Amin Samir  
Anastasia Stefano  
Anderson Kristin L.  
Anselmi Manuel  
Antonelli Vincenzo  
Arendt Hannah  
Arlacchi Pino  
Aviram Hadar  
Azara Liliosa
- Baccaro Laura  
Balestrieri Davide  
Balsamo Franca  
Banton Michael  
Barak Gregg  
Baratta Alessandro  
Barbagallo Francesco  
Barbagli Marzio  
Barkan Steven E.  
Barry Kathleen  
Basaglia Franco  
Bauman Zygmunt  
Becker Howard S.
- Beckett Katherine  
Becucci Stefano  
Beirne Piers  
Bellassai Sandro  
Bellinvia Tindaro  
Benigno Francesco  
Bentham Jeremy  
Bernat Ignasi  
Berridge Virginia  
Bertaccini Davide  
Bessant Judith  
Bettozzi Anna  
Beyens Kristel  
Bittner Egon  
Blangiardo Gian Carlo  
Block Alan  
Blomberg Thomas  
Bobbio Norberto  
Bonger Willem  
Borsellino Paolo  
Boskov Vujadin  
Bosworth Mary  
Bottoms Anthony  
Boucher Anna K.  
Bourdieu Pierre  
Bourgeois Philippe  
Bowling Ben  
Box Steven  
Bozzoli Alessandra  
Braccesi Cosimo  
Brandariz-García José A. [a p. 36 è  
citato un Brandariz: è la stessa

persona? uniformare Brandariz- García?]	Clemmer Donald
Brander Patricia	Cloward Richard
Bressan Serena	Coco Vittorio
Brisman Avi	Cohen Stanley
Brogden Mike	Colombo Asher
Bunyan Tony	Connell Raewyn W.
Butler Josephine	Cornelli Roberto
Butler Judith	Corso Carla
Buzan Barry	Costa Pietro
	Cottino Amedeo
	Covre Pia
Calaresu Marco	Cowie John
Calavita Kitty	Cowie Valerie
Calvo Kerman	Creazzo Giuditta
Cameron David	Crenshaw Kimberlé
Campana Daniela	Cressey Donald
Campeau Holly	Crew B. Keith
Campesi Giuseppe	Crewe Ben
Canning Victoria	Crocitti Stefania
Canosa Romano	Crowhurst Isabel
Caputo-Levine Deirdre D.	Crutchfield Robert D.
Caputo Giuseppe	Cucchi Stefano
Carchedi Francesco	Cunneen Christopher
Carfagna Massimo	Curi Francesca
Caselli Gian Carlo	
Cathcart Brian	Dagan David
Cavadino Michael	Dal Lago Alessandro
Cavour, Camillo Benso conte di	Dalla Chiesa Carlo Alberto
Cerrah Ibrahim	Daly Kathleen
Chambliss William Joseph	Danna Daniela
Chan Janet	Dardot Pierre
Chevallier Louis	Davenport Christian
Chiaromonte Xenia	Davies Pamela
Chiodi Milena	Davis Angela
Chiricos Theodore	De Carolis Massimo
Chubb Judith	Decorte Tom
Ciappi Silvio	Degenhardt Teresa
Ciconte Enzo	De Genova Nicholas P.
Ciuffoletti Sofia	De Giorgi Alessandro
Clarke Ronald V.	DeKeseredy Walter S.
Clegg S. R. [sciogliere iniziali]	Del Boca Angelo
Clement Matt	Della Porta Donatella

- DeLone Miriam  
 De Luca Erri  
 De Mattos Virgilio  
 De Menezes Charles  
 Demurtas Pietro  
 Desmond Matthew  
 Dewey John  
 Diallo Amadou  
 Di Cecca Dario  
 Di Cesare Sergio  
 Dickie John  
 Dignan James  
 Di Marco Alessio  
 Di Nicola Andrea  
 Di Ronco Anna  
 Dobash Russel P.  
 Doezema Jo  
 Dole Vincent  
 Donskis Leonidas  
 Droit Roger-Pol  
 Duggan Mike  
 Dünkel Freider  
 Durkheim Émile  
 Dworkin Andrea
- Eck John E.  
 Edwards Griffith  
 Eichmann Adolf  
 Eliaerts Christian  
 Escobar Roberto  
 Esping-Andersen Gosta  
 Evans Adrienne
- Fabini Giulia  
 Faccioli Franca  
 Falcone Giovanni  
 Falk Richard A.  
 Fanon Frantz  
 Fatić Aleksandar  
 Faulkner William  
 Federici Silvia  
 Feeley Malcolm M.
- Feierstein Daniel  
 Fein Helen  
 Ferenczi Thomas  
 Fernández-Bessa Cristina  
 Ferrajoli Luigi  
 Ferraris Valeria  
 Ferrell Jeff  
 Ferrero Guglielmo  
 Ferri Enrico  
 Fiandaca Giovanni  
 Fiorentino Dario  
 Firouzi Tabar Omid  
 Floyd George  
 Fonseca David  
 Forti Simona  
 Fortugno Francesco  
 Foucault Michel  
 Franchetti Leopoldo  
 Franko Katja
- Gallo Ermanno  
 Galster George  
 Galston Arthur  
 Gambetta Diego  
 Gamson William  
 Garfinkel Harold  
 Garland David  
 Garofalo Geymonat Giulia  
 Garofalo Anna  
 Garosi Eleonora  
 Garzon Baltasar  
 Geis Gilbert  
 Germi Pietro  
 Gest Justin  
 Ghandnoosh Nazgol  
 Giglioli Daniele  
 Gini Corrado  
 Giomi Elisa  
 Giuliani Carlo  
 Giuseppe Rizzotto  
 Glomseth Rune  
 Goffman Erving

González-Sánchez Ignacio	Iturralde Manuel
Gooding Piers	
Gossop Michael	Jakobs Gustav
Gottschalk Marie	James Adrian
Gould Kenneth A.	Jamieson Ruth
Gramsci Antonio	Jankovic Ivan
Grasso Maria	Jay Mike
Greenberg David	Jeffreys Sheila
Greife Matthew B.	Jelsma Martin
Grund Jean Paul	Johnson Michael P.
Gualterio Filippo	Johnston Hank
Guaraldo Olivia	
Guerry André-Michel	Kalica Elton
Gurr Ted	Karstedt Susanne
Guterres António	Katz Michael B.
	Kelling George L.
Haberfeld Maria	Kelly Liz
Hagan John	King Rodney
Hale Chris	Kircheimer Otto
Hall Peter	Klein Axel
Hallsworth Simon	Kohr Leopold
Harff Barbara	Kramer Ronald C.
Hausgaard Mark	
Hayward Keith J.	Lacey Nicola
Hearn Jeff	Laclau Ernesto
Heckenberg Diane	Lapavitsas Costas
Herbert Steve	Laval Christian
Higgins Polly	Lawrence Stephen
Hilal Musa	Lea John
Hillyard Paddy	Leighton Paul
Hirst Paul Q.	Lemkin Rafael
Hobbes Thomas	Levi Ron
Hobsbawm Eric J.	Lévi-Strauss Claude
Hough Mike	Levine Harry Gene
Hubbard Phil	Lewis Roger
Hughes Gordon	Lipsky Michael
Husak Douglas	Lo Forte Guido
Huysmans Joris-Karl	Loader Ian
	Lohne Kjersti
Ignatieff Michael	Lombroso Cesare
Indermaur David	Lordon Frédéric
Inverarity James	Lovell Jarret S.

- Luban David  
 Luhmann Niklas  
 Lukes Steven  
 Luxemburg Rosa  
 Lynch Michael J.
- MacKinnon Catharine  
 MacKinnon Debra  
 MacLeod Jay  
 Magaraggia Sveva  
 Magherini Riccardo  
 Mancini Proietti Mauro  
 Manconi Giuseppe  
 Marchetti Anne-Marie  
 Marcuse Herbert  
 Marlatt Alan  
 Maroto Calatayud Manuel  
 Martinez Ramiro Jr.  
 Marx Karl  
 Mathiesen Thomas  
 Matthews Roger  
 Matza David  
 Mawby Rob I.  
 Mazza Caterina  
 McCarthy Daniel  
 McGarry Ross  
 McLaughlin Eugene  
 McShane Marilyn D.  
 Mead George H.  
 Melossi Dario  
 Memmi Albert  
 Merelli Maria  
 Merlin Lina  
 Merton Robert K.  
 Messerschmidt James W.  
 Messner Steven F.  
 Mezzadra Sandro  
 Michalowski Raimond  
 Milgram Stanley  
 Mitsilegas Valsamis  
 Moffette David  
 More Thomas
- Morrison Wayne  
 Mosconi Giuseppe  
 Mouffe Chantal  
 Moyn Samuel  
 Mudde Cas  
 Mueller Carol  
 Mullins Christopher W.  
 Murdock Jason  
 Musumeci Emilia
- Neilson Brett  
 Neocleous Mark  
 Nobili Gian Giudo  
 Nyswander Marie
- O'Connor James  
 Oddone Cristina  
 Ohlin Lloyd  
 Olmo Pedro Oliver  
 Ongaro Basaglia Franca  
 Oparah Julia C.  
 Origlia Dino
- Padovan Dario  
 Padovani Marcelle  
 Palidda Salvatore  
 Paliotta Achille Pierre  
 Palmi Tommaso  
 Pantaleone Michele  
 Pardal Mafalda  
 Parent-Duchâtelet Alexandre  
 Passas Nikos  
 Passavant Paul A.  
 Passeron Jean-Claude  
 Pasukanis Eughenij Bronislavovic  
 Pavarini Massimo  
 Pearce Frank  
 Peel Robert  
 Peele Stanton  
 Pelissero Marco  
 Pellegrini Pietro  
 Pellow David N.

Peroni Caterina	Ronco Daniela
Perry Gina	Ronconi Susanna
Persak Nina	Rosenfeld Richard
Petersilia Joan	Ross Edward Alsworth
Pickering Sharon	Rothe Dawn L.
Piketetty Thomas	Rowe Michael
Pinel Philippe	Ruga Riva Carlo
Pinochet Augusto	Ruggerini Maria Grazia
Piquero Alex R.	Ruggiero Vincenzo
Piquero Nicole Leeper	Rusche Georg
Pitch Tamar	Russell Bertrand
Pitcher Jane	Rymond-Richmond Wenona
Poggi Gianfranco	
Pontell Henry N.	Sacks Harvey
Portos Martín	Saitta Pietro
Posick Chad	Salellas Benet
Posner Eric A.	Sales Isaia
Pratt John	Sampson Robert J.
Prina Franco	Sands Philippe
Proglio Gabriele	Santino Umberto
	Santorso Simone
Quadrelli Emilio	Saragosa Claudio
Quassoli Fabio	Sarzotti Sarzotti
Quetelet Adolphe	Sasson Theodore
Quijano Anibal	Savelsberg Joachim J.
Quinney Richard	Sbraccia Alvisè
Quinton Paul	Scalia Vincenzo
	Scaturò Laure
Radcliffe Jarry H.	Scheper-Hughes Nancy
Rafter Nicole Hahn	Schettini Laura
Rauty Raffaele	Schmitt Carl
Re Lucia	Schnaiberg Allan
Reagan Ronald	Schuck Peter H.
Reiman Jeffrey	Schutz Alfred
Reiner Robert	Schwendinger Herman
Reiter Herbert	Schwendinger Julia
Riley Sarah	Sciarrone Rocco
Rinaldi Cirus	Scott David
Roberts Julian V.	Scoular Jane
Robson Martine	Scraton Phil
Rocque Michael	Scull Andrew T.
Rolleston Humphry D.	Sellin Thorsten



- Selmini Rossella  
 Selmini Rossella  
 Serughetti Giorgia  
 Setti Carraro Emanuela  
 Shantz Jeff  
 Shaw Martin  
 Sikkink Kathryn  
 Simester Andrew P.  
 Simmel Georg  
 Simon Jonathan  
 Simone Anna  
 Slapper Gary  
 Slater Eliot  
 Snacken Sonja  
 Sollund Ragnhild  
 Soskice David  
 South Nigel  
 Sozzo Máximo  
 Spanger Marlene  
 Sparks Richard  
 Stalans Loretta J.  
 Stanley Ben  
 Stark Evan  
 Steinmetz Suzanne K.  
 Stevens Alex  
 Stone Richard  
 Straus Murray A.  
 Stretesky Paul B.  
 Stumpf Juliet  
 Sunday Billy  
 Sutherland Edwin  
 Sutton John R.  
 Sykes Gresham M.
- Taguieff Pierre-André  
 Talia Antonio  
 Tatafiore Roberta  
 Tauri Juan Marcellus  
 Taylor Ian  
 Tedesco Luca  
 Teles Steven  
 Terragni Laura
- Teruel Lozano Germán M.  
 Thomas Kendall  
 Tiago Mélanie M.  
 Tilly Charles  
 Tittle Charles R.  
 Tocqueville Alexis de  
 Tola Vittoria  
 Tombs Steve  
 Tonnies Ferdinand  
 Torrente Giovanni  
 Tramontano Gianluca  
 Traverso Giovanni Battista  
 Tubex Hilde  
 Turk Austin T.
- Valentini Elena  
 Valenzuela Abel Jr.  
 van der Leun Joanne  
 van der Woude Maartje  
 Vegh Weis Valeria  
 Veglio Maurizio  
 Vehí Mireia  
 Ventimiglia Carmine  
 Venturella Mario  
 Verde Alfredo  
 Verdolini Valeria  
 Vianello Francesca  
 Visconti Costantino  
 Vitale Alex  
 Von Hirsh Andrew
- Wacquand Loïc  
 Waddington Peter Anthony James  
 Waever Ole  
 Walker Lenor E.  
 Walklate Sandra  
 Wallace Don  
 Wallerstein Emanuel  
 Walton Paul  
 Walzer Michael  
 Ward Jeffrey T.  
 Warr Mark

Watts Rob  
Weber Leanne  
Weber Max  
West Candace  
Western Bruce  
Weyland Kurt  
Whitaker Benjamin  
White Rob  
Whyte David  
Wijers Marjan  
Wilde Jaap de  
Williams Christopher  
Williams Frank P. III  
Wilson David  
Wilson James Q.  
Wittig Monique  
Wood Dominic

Woods Dwayne  
Woolford Andrew  
  
Young Jock  
Young Warren  
  
Zanetti Gianfrancesco  
Zimmerman Don H.  
Zimring Franklin E.  
Zinberg Norman E.  
Zolo Danilo  
Zuffa Grazia



